

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

SESSIONE DEL DICEMBRE 1898

ISTITVTO CENTRALE = DI STATISTICA =	
N.° DI CAT.
PIANO.
SCAFF.	1240
DALCH.
N.° D'ORD.
BIBLIOTECA	



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

Sessione del dicembre 1898.

	Pagina
Composizione della Commissione	IX
Ordine dei lavori	XI
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Finocchiaro-Aprile) sui lavori e sulle proposte della Commissione:	
1) Distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi riguar- danti le contravvenzioni ai regolamenti locali	XIII
2) Sulla statistica dei lavori dei Tribunali militari	XIV
3) Sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni 1896 e 1897	XV
4) Sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori e ai Pretori, in seguito alle leggi 16 giugno 1892, 28 lu- glio 1895 e 30 marzo 1890	XVI
5) Sui giudizi di graduazione	XIX
6) Sulle procedure di fallimento nel 1897	XXI
7) Sui Consigli di famiglia e di tutela.	XXIII
8) Sulla statistica della delinquenza in Italia e in alcuni altri Stati d'Europa	XXVI
9) Sulla statistica della giustizia amministrativa	XXVII
10) Altri voti.	XXVIII

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 12 dicembre 1898.

	Pagina
Comunicazioni della Presidenza	1
Comunicazioni del Comitato	2
Discussione sulle comunicazioni del Comitato	2-7

Seduta del 13 dicembre 1898.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Comitato	8-10
--	------

Seduta del 14 dicembre 1898.

Lettura della relazione del senatore Canonico sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni 1896 e 1897	13
Discussione della relazione del senatore Canonico	13-15
Proposte e votazione	15-16
Lettura della relazione del comm. Sandrelli sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori, in seguito alle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, e sugli effetti della legge 30 marzo 1890, nella distribuzione del lavoro presso le diverse Preture	16
Voto per la sollecita stampa delle relazioni e per la loro distribuzione ai commissari prima delle sedute della Commissione	16-18

Seduta del 15 dicembre 1898.

Discussione della relazione del comm. Sandrelli	19-26
Proposte e votazione	26-27
Lettura della relazione del cav. Ostermann sui giudizi di graduazione	27
Discussione della relazione del cav. Ostermann	27-29
Proposte e votazione	30

Seduta del 16 dicembre 1898.

	Pagina
Lettura della relazione del cav. Borgomanero sui Consigli di famiglia e di tutela	31
Discussione della relazione del cav. Borgomanero	31-38
Proposte e votazione	38-39

Seduta del 17 dicembre 1898.

Lettura della relazione del comm. Penserini sulle procedure di fallimento nel 1897	41
Discussione della relazione del comm. Penserini	41-43

Seduta del 18 dicembre 1898.

Seguito della discussione sulla relazione del comm. Penserini . . .	44-45
Lettura della relazione dell'avv. Bosco sulla statistica della delinquenza in Italia e in alcuni altri Stati d'Europa	45

Seduta del 20 dicembre 1898.

Discussione della relazione dell'avv. Bosco sulla statistica della delinquenza in alcuni paesi d'Europa	46-49
Lettura della relazione del prof. Bodio sulla statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative	49
Discussione della relazione del prof. Bodio	49-54
Chiusura della 2ª Sessione dell'anno 1898	54

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Relazioni dei Commissari.

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente (Relatore Borgomanero)	57
I. — Consigli di famiglia e di tutela	ivi
II. — Infanzia abbandonata	59

	Pagina
III. — Ricovero per correzione paterna	59
IV. — Studi sui minorenni	62
V. — Notizie statistiche riguardanti gli infortuni degli operai sul lavoro	63
VI. — Giudizi di graduazione	ivi
VII. — Giudizi arbitrari	64
VIII. — Servitù di pensionatico, vagantivo ed ogni altro pascolo abusivo nelle province venete	ivi
IX. — Giustizia amministrativa - Lavori della 4 ^a Sezione del Consiglio di Stato, e delle Giunte provinciali amministrative	65
X. — Notizie statistiche nei prospetti sommari e nelle tavole annuali	66
XI. — Statistica dei lavori dei Tribunali militari	67
XII. — Prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze per imputati di delitti divenute esecutive nel corso del trimestre.	69
XIII. — Statistica penale - Vigilanza sull'andamento del servizio	70
XIV. — Casellario giudiziale.	ivi
XV. — Esecuzione delle sentenze in materia penale	71
XVI. — Distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni a regolamenti locali.	73
XVII. — Liberazione condizionale.	74
XVIII. — Discorsi inaugurali - Relazioni statistiche annuali.	76
XIX. — Programma dei lavori della Commissione	77
XX. — Vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia	78
XXI. — Conclusioni.	81
Relazione sulla tenuta dei registri dello stato civile nel 1896 e 1897 (Relatore Canonico)	82
Relazione sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori in seguito alle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, nn. 261 e 455, e sugli effetti della legge 30 marzo 1890, n. 6702, nella distribuzione del lavoro presso le diverse Preture (Relatore Sandrelli)	103

	Pagina
Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1897 (Relatore Ostermann)	168
Relazione sui Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1897 (Relatore Borgomanero)	180
Relazione sulle procedure di fallimento nel 1897 (Relatore Penserini)	224
Relazione sulla statistica della giustizia amministrativa (Relatore Bodio)	258

Allegati.

I. — Casellario giudiziale	277
Modulo di richiesta di notizie occorrenti per completare i cartellini del casellario giudiziale	ivi
II. — Consigli di famiglia e di tutela	279
1. — Circolare in data 27 ottobre 1898, n. 1537, concernente la compilazione degli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela	ivi
2. — Circolare in data 7 novembre 1898, n. 1453, concernente la custodia e conservazione del patrimonio dei minorenni sotto tutela	281
3. — Circolare in data 15 novembre 1898, n. 1565, concernente i dati statistici sui Consigli di famiglia e di tutela	ivi
III. — Ricovero di minorenni per correzione paterna.	283
1. — Circolare in data 4 ottobre 1898, n. 1450, concernente le relazioni sul ricovero dei minorenni per correzione paterna.	ivi
2. Circolare in data 7 novembre 1898, n. 1454, contenente istruzioni circa l'accompagnamento dei minorenni corrienti.	288
IV. — Giudizi di graduazione	289
Circolare in data 7 novembre 1898, n. 1456, riguardante i giudizi di graduazione	ivi

	Pagina
V. — Relazioni statistiche annuali	294
1. — Circolare in data 10 ottobre 1898, n. 1451, concernente le relazioni statistiche annuali	ivi
2. — Circolare in data 10 novembre 1898, n. 1558, concer- nente il formato dei discorsi inaugurali.	295
VI. — Statistica penale e casellario giudiziale	296
1. — Circolare 24 aprile 1898, n. 1393, contenente istru- zioni per l'invio dei prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze divenute esecutive per imputati di delitti. . .	ivi
2. — Circolare in data 7 novembre 1898, n. 1456, concer- nente le relazioni sulla statistica penale e sul casellario giudiziale.	297
VII. — Stampati per la statistica giudiziaria	298
Circolare 10 novembre 1898, n. 1557, concernente la di- stribuzione e l'uso degli stampati per la statistica giudiziaria	ivi

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione del dicembre 1898.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Boccardo Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

Borgomanero Luigi, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Bosco Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica, professore pareggiato di statistica nella R. Università di Roma;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Canevelli Giuseppe, direttore generale delle carceri;

Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma;

De' Negri Carlo, ff. di direttore generale della statistica;

Forni Eugenio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

Lampertico Fedele, senatore del Regno;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

Ostermann Leopoldo, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;

Penserini Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Righi Augusto, senatore del Regno;

Sandrelli Carlo, consigliere di Stato;

Tami Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

Zella-Milillo Michele, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

SECRETARI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Farace Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

ORDINE DEI LAVORI

1° Comunicazioni del Comitato (L. BORGOMANERO);

2° Sullo stato civile e sulla tenuta dei registri di stato civile nel biennio 1896-97 (CANONICO);

3° Sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori in seguito alle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, nn. 261 e 455, e sugli effetti della legge 30 marzo 1890, n. 6702, nella distribuzione del lavoro presso le diverse Preture (SANDRELLI);

4° Sui giudizi di graduazione nel 1897 (OSTERMANN);

5° Sui Consigli di famiglia e di tutela nel 1897 (BORGOMANERO);

6° Sulle procedure di fallimento nel 1897 (PENSERINI);

7° Sulla statistica della delinquenza in Italia e in alcuni altri Stati d'Europa (Bosco);

8° Sulla statistica della giustizia amministrativa (BODIO).

Relazione del Presidente della Commissione (senatore MESSEDAGLIA) a
S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole FINOCCHIARO-APRILE) sui
lavori e sulle proposte della Commissione.

ECCELLENZA,

Mi onoro di riferire all'E. V. sui lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella seconda sessione del 1898.

Essi furono iniziati con una relazione fatta dal Segretario permanente della Commissione, cav. Borgomanero, a nome del Comitato, sull'opera di questo nel tempo trascorso dall'ultima riunione.

Mi dispenso dal riassumere il contenuto di questa relazione che, per la indole sua, è rivolta a dar notizia di provvedimenti già presi e perciò noti all'E. V. Mi fermerò a riferire soltanto su quei punti della relazione che furono oggetto di discussione nella Commissione e pei quali furono presentate ed approvate nuove deliberazioni.

1. — Distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali.

La Commissione aveva approvata, in una precedente sessione, una proposta del compianto senatore Costa, per la quale si dovevano raccogliere speciali informazioni statistiche su questo argomento. Rimasto per alcun tempo inadempito questo voto, a causa della precedenza data allo studio di altre questioni ritenutesi più urgenti, esso fu ripresentato nella 1^a sessione del corrente anno, e il Comitato dispose che fossero modificati, a partire dall'anno 1899, i re-

gistri giornalieri in uso presso le Preture, in guisa da avere maggiori notizie sui giudizi contravvenzionali. In vista di ciò, la Commissione ha deliberato di sospendere ogni ulteriore inchiesta su questo tema, fino a che non siano noti i risultati dell'anno 1899 e su di essi non sia stato riferito alla Commissione.

2. — Sulla statistica dei lavori dei Tribunali militari.

Questa statistica, che un tempo era pubblicata insieme a quella dei lavori dei Tribunali penali ordinari, fu, come è noto all'E. V., soppressa perchè il Ministero della guerra non credette opportuno di continuare a dare comunicazione alla Direzione generale della statistica degli elementi dai quali veniva raccolta. Non essendosi potuto ottenere questi dati, non ostante ripetute richieste, parve al Comitato che si potessero avviare nuove pratiche pel fatto che i Tribunali militari nel 1898 dovettero, per effetto della proclamazione dello stato d'assedio in alcune provincie del Regno, giudicare anche i reati comuni commessi da persone non militari, dei quali sarebbe stato necessario tener conto nelle statistiche giudiziarie, per avere notizia compiuta della delinquenza nel 1898.

Ma neppure questa volta le domande dell'Ufficio furono accolte dal Ministero della Guerra. Tuttavia essendo stati inviati alle Procure generali di Firenze, di Milano e di Napoli gli atti riguardanti i processi svoltisi in conseguenza dello stato d'assedio innanzi ai Tribunali militari di quelle città, fu disposto — consenziente in ciò anche il Ministero della Guerra — che si desumessero da essi le notizie principali per pubblicarle nella statistica penale del 1898.

Infine la Commissione, convinta della importanza della statistica dei lavori dei Tribunali militari territoriali, come complemento di quella dei Tribunali ordinari, in seguito a una discussione alla quale parteciparono i professori Lucchini, Nocito e Brusa, su proposta del senatore Boccardo, ha delibe-

rato di incaricare il Comitato di vedere se si possa circoscrivere l'indagine sulla delinquenza militare in confini tali che l'Amministrazione della Guerra non abbia più motivo di insistere nel suo rifiuto.

3. — Sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni 1896 e 1897.

Il senatore Tancredi Canonico fu relatore su questo tema. Lo studio doveva fondarsi sui risultati delle ispezioni quadrimestrali dei Pretori ai registri dello stato civile e di quelle dei Procuratori del Re, esposti in apposite relazioni inviate dai Procuratori generali al Ministero della Giustizia. Per altro il relatore ha dovuto fin da principio dichiarare che gli elementi raccolti non si prestavano ad una esposizione sistematica degli inconvenienti rilevati nella tenuta dei registri dello stato civile, per il diverso modo seguito dai magistrati nel fare le loro verificazioni e per l'incompiutezza dei dati. Egli dovette per tanto fare, per ogni distretto, una succinta esposizione di ciò che vi era stato osservato di più notevole, raccogliendo poi in una tavola sinottica tutte le trasgressioni rilevate, sia che fossero comuni a tutti i registri di stato civile, sia che riguardassero alcuni di essi. Troppo lungo sarebbe dire a V. E. di queste varie trasgressioni. Nell'insieme però i Procuratori generali affermano esservi stato un miglioramento nella tenuta dei registri e che il maggior numero di irregolarità si trova nei piccoli comuni, a causa specialmente di omissioni di formalità, della cui importanza non sempre i funzionari si rendono esatto conto. Parecchie di tali omissioni dipendono da negligenza o colpa lieve, poche soltanto da motivi più gravi e per alcune di queste fu talora iniziato procedimento penale. Il relatore ha invocato un'azione giudiziaria più vigorosa ed energica e gli onorevoli Nocito e Gianturco rafforzarono questo desiderio, osservando che alcune infrazioni alla tenuta dei registri di

stato civile mettevano in forse la certezza di questo ed avevano quindi, lasciando anche da parte il loro carattere delittuoso, una speciale gravità.

Il relatore ha concluso col rivolgere eccitamenti ai Procuratori generali perchè continuassero a vigilare sul regolare andamento di questo servizio sperando da questa vigilanza risultati sempre migliori. Inoltre, persuaso che anche in questa materia occorre avera esatta notizia dei difetti e delle lacune per avvisare ai modi di evitarli, ha raccomandato fosse provveduto perchè d'ora innanzi gli errori osservati nella tenuta dei registri dello stato civile fossero rilevati numericamente con appositi moduli dei quali egli stesso tracciò le linee principali.

La Commissione accolse questi voti e diede pure la sua approvazione a due altre proposte dell'onorevole Gianturco, l'una diretta a richiamare l'attenzione del Ministro dell'interno sulla persistenza di alcuni Sindaci e Segretari comunali nel violare le leggi sullo stato civile e l'altra per indagare con quanta efficacia siano state perseguite, in via disciplinare e penale, le infrazioni alle leggi predette.

4. — Sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori e ai Pretori, in seguito alle leggi 16 giugno 1892, 28 luglio 1895 e 30 marzo 1890.

Nell'ultimo decennio furono promulgate alcune leggi concernenti le Preture e gli Uffici di conciliazione, le quali non potevano non influire anche sulla distribuzione del lavoro fra queste magistrature.

Parve alla Commissione mettesse conto di rilevare questi effetti, in quanto risultino dalle statistiche ed il compito di attendere a siffatto studio e di riferirne, fu affidato al consigliere Sandrelli.

Il relatore considerò dapprima la legge 30 marzo 1890, sulla diminuzione del numero delle Preture e le conseguenze

che ne derivarono. Dall'esame del lavoro compiuto dai Pretori in materia civile e penale in due periodi, l'uno anteriore, l'altro posteriore a quella legge, mise in chiaro, quanto sia stata difettosa l'applicazione di essa, perchè nè tolse l'inconveniente di sedi pretoriali quasi totalmente prive di lavoro, nè raggiunse interamente il fine, che era pure tra quelli propostisi dal legislatore, di migliorare l'amministrazione della giustizia e la condizione economica dei magistrati.

Quanto alla legge del 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori, essa non soltanto determinò uno spostamento di cause dal Pretore al Conciliatore, ma anche un aumento rilevante delle liti di competenza di quest'ultimo, che, dopo quella legge, ebbe a giudicare circa 480,000 cause in più degli anni precedenti. Siffatto aumento è dipeso da due cagioni: l'una la vicinanza del giudice, la quale favorì l'esperimento di azioni giudiziarie, che altrimenti non sarebbero state promosse, l'altra le maggiori facilitazioni concesse per diritti e tasse giudiziarie.

Il relatore si propose pure di esaminare il funzionamento ed i risultati della legge del 1892, desumendoli dal numero e dall'esito degli appelli che la nuova legislazione, con una riforma radicale, e non da tutti approvata, ha consentito per le cause di valore superiore alle lire 50. Se il non aver ricorso all'appello, nei casi in cui poteva promuoversi, può aversi come presunzione di tacito consentimento delle parti soccombenti alla decisione del magistrato, e questa sia da ritenersi, per la loro acquiescenza, informata a criteri di giustizia, i risultati ottenuti apparirebbero soddisfacenti. La percentuale degli appelli varia fra 7 e 9 per cento, ossia resta al disotto di quella che si osserva per le altre magistrature.

Quanto alle riforme delle sentenze appellate, dalle quali si può, in certa guisa, argomentare della bontà dei giudicati, la percentuale di quelli dei Conciliatori riformati in altra sede (da 55 a 58 per cento) è alquanto superiore a quella corrispondente per le magistrature di grado più elevato. Ciò forse

può giustificare le doglianze mosse da alcuni, anche nella nostra Commissione, sull'opera dei Conciliatori, i quali, per il modo onde sono scelti, mancano talora di una vera e propria cultura giuridica quale richiederebbe il loro ufficio.

Il relatore passò in rassegna anche le cifre riguardanti gli atti di giurisdizione non contenziosa compiuti dai Conciliatori, così per disposizioni anteriori alla legge del 1892, come per provvedimento di questa. Egli si fermò più a lungo sulle convocazioni dei Consigli di famiglia o di tutela oggi, per delegazione pretoriale, consentite anche ai Conciliatori. Verso tale facoltà data a questi magistrati era forse stata mostrata qualche diffidenza nelle aule legislative, e non tutti i Capi del P. M. erano stati concordi nel ritenerla vantaggiosa agli interessi dei pupilli; le statistiche però non dimostrano che se ne sia fatto mal uso o che i risultati siano stati dannosi. Anzi l'aumento crescente di queste delegazioni potrebbe indurre a credere che esse rispondano ad un bisogno a cui provvede opportunamente la legge. Questa, come bene osserva il relatore, suppone che i Pretori s'ispirino, nel fare la delegazione, a criterii di necessità o di opportunità non disgiunti da una prudente valutazione delle qualità personali del Conciliatore e lascia sempre ad essi la vigilanza sull'andamento delle tutele.

Circa la scelta del Conciliatore, già altre volte fu notato che il sistema delle liste formate dalle Giunte municipali con facoltà di reclamo al Consiglio comunale e alle Corti d'appello, buono in astratto, in pratica dà luogo a molti inconvenienti. Principale fra questi è l'esservi ben poche persone, specialmente nei piccoli comuni, che si possano includere nelle liste per avere una riconosciuta attitudine intellettuale e morale all'ufficio cui sono chiamate. Oltre di che le liste sono spesso compilate con criterii partigiani. Arduo è il problema della scelta dei magistrati di conciliazione, e forse la soluzione si collega colla remunerazione dell'opera prestata, tanto più

necessaria ora per la nuova condizione fatta dalla legge al Conciliatore.

Non pochi inconvenienti si sono anche verificati per avere affidate le funzioni di cancelliere del Giudice Conciliatore al segretario comunale, o ad un altro ufficiale della segreteria municipale, secondo le disposizioni della legge 28 luglio 1895,* e contro l'opera di questi funzionari sono state mosse talora anche gravi accuse di indole penale. Essi sembrano i meno atti a compiere funzioni giudiziarie, e il relatore ha espresso il voto che fosse in questa parte modificata la legge, collegando la riforma con la sistemazione del personale degli alunni giudiziarii.

L'assistenza delle parti davanti al Giudice, permessa ai così detti *mandatari* sforniti di qualsiasi titolo o requisito, solleva universali lagnanze, ed il relatore ha invocato una legge che determini i requisiti occorrenti ai mandatari medesimi.

In fine è risultato che il modo onde sono osservate le disposizioni d'indole regolamentare delle citate leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, è abbastanza soddisfacente.

La discussione che seguì la lettura della relazione del comm. Sandrelli si chiuse con l'approvazione di un ordine del giorno mediante il quale si richiama l'attenzione di V. E. sulla convenienza di una revisione dell'attuale circoscrizione mandamentale e della soppressione di quelle Preture in cui il lavoro è deficiente; si affida al Comitato l'incarico di proseguire gli studi sull'andamento degli Uffici di conciliazione; e si prega V. E. di invitare il Ministro dell'Interno ad informarsi del modo in cui i segretari comunali esercitano le funzioni di cancelliere presso gli Uffici di conciliazione.

5. — Sui giudizi di graduazione.

La Commissione segue da alcun tempo con particolare interesse lo svolgimento dei giudizi di graduazione per la impor-

tanza che essi hanno, così nei riguardi giuridici, come in quelli economici e sociali.

Relatore su questo argomento fu il Presidente del Tribunale di Roma, cav. Ostermann, al quale furono dati ad esaminare i rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello concernenti i giudizi di graduazione dell'anno 1897. Il numero dei giudizi iniziati in quell'anno fu minore che nei due anni precedenti, ma risultò per contro maggiore il numero dei giudizi pendenti. Sui quali è da notare che non si è riusciti ancora ad avere, per tutti i Tribunali, la cifra esatta di essi, giacchè non tutte le cancellerie hanno avuto cura di eliminare, come era stato prescritto, le procedure abbandonate per oltre tre anni dal numero di quelle in corso di giudizio. Da ciò un ingrossamento fittizio della pendenza, che fu calcolato di circa 200 cause.

Per evitare che si ripetano in avvenire tali inesattezze il Relatore propose che i prospetti, prima di essere trasmessi al Ministero, siano esaminati dai Primi Presidenti, e che una nuova revisione se ne debba fare dall'Ufficio di statistica e dal Relatore innanzi di presentarne i risultati alla Commissione.

Con maggior sollecitudine che per il passato si procede ora alla trascrizione delle sentenze di vendita e le pendenze le quali datano da lungo tempo non sembra siano da porsi a carico dei Magistrati. Questi anzi dimostrano una lodevole solerzia nella trattazione di tali cause, nonostante che non abbiano poteri sufficienti per ottenerne una più sollecita definizione.

Dall'esame delle osservazioni contenute nei rapporti dei Procuratori generali nulla è risultato che meriti di essere notato in questa rassegna. Mi limito pertanto a sottoporre a V. E. il voto formulato dal Relatore, e approvato dalla Commissione, ossia che insieme ai Rapporti dei Primi Presidenti sui giudizi di graduazione siano mandati al Ministero anche quelli dei Presidenti dei Tribunali e si provveda per una revisione più attenta dei prospetti annessi a quei rapporti.

6. — Sulle procedure di fallimento nel 1897.

Il consigliere Penserini ha raccolto nella sua relazione quanto è riferito dai Capi di Corte e di Tribunale intorno a questo tema ed ha presentato, come di consueto, alcune tabelle statistiche, che dimostrano per l'anno 1897 il numero e l'esito delle procedure di fallimento, così nei giudizi commerciali come in quelli penali.

I fallimenti dichiarati nel 1897 furono 2492, cioè 84 più dell'anno precedente e circa tre volte più di quelli del 1884. Questo aumento, che da alcuni anni è progressivo, avvenne in quasi tutti i distretti di Corte d'appello. Le cause che lo determinarono furono alcune generali, come la crescente speculazione mercantile, ed altre speciali, come le crisi di talune manifatture od industrie in Toscana, la scarsità di certi prodotti agrari nella Sardegna e in Sicilia, gli scioperi nel Biellese. Circa il modo di chiusura dei fallimenti prevale sempre il concordato sulla liquidazione. Esso è meno rovinoso pei creditori ed è ad un tempo più sollecito, non ostante gli inconvenienti cui dà luogo, quale, ad esempio, le iscrizioni di creditori fittizi da parte del fallito per procurarsi la maggioranza.

Le pendenze sono in aumento, essendo state 3190 nel 1897, mentre nei tre anni precedenti non raggiunsero mai il numero di 3000, ed aumenta anche il numero dei fallimenti che da lungo tempo sono in corso di giudizio. Molte cause concorrono a ritardare la definizione dei giudizi di fallimento, principali, fra esse, le controversie civili promosse per contestazione di crediti, la lunghezza delle liquidazioni, quando occorra premettere divisioni o fare giudizi di graduazione, e l'interesse che spesso i curatori hanno di portare in lungo le operazioni.

I rapporti dei Presidenti di Tribunale, in osservanza di una prescrizione fatta con la circolare del 20 dicembre 1894, danno ora informazioni particolari sull'opera dei *curatori* e delle *delegazioni dei creditori*. Contro i primi si muovono le consuete

lagnanze per incapacità, per negligenza, per eccessive retribuzioni concordate talora col fallito, e, in taluni casi, per colpa grave e per dolo; e si attribuisce la causa della cattiva prova dei curatori alla scelta non sempre oculata di essi, sia per mancanza di apposito ruolo, sia per non buona compilazione di questo. Però alcuni Procuratori generali e Primi Presidenti lodano l'opera dei curatori specialmente dei ragionieri che, in taluni casi, hanno fatto migliore prova dei legali.

Circa le delegazioni dei creditori, si nota da molti Magistrati che esse riescono inutili, se non dannose. È difficile costituirle nei fallimenti di tenue valore e, allorchè sono costituite, intralciano spesso le operazioni del fallimento; nè è escluso il sospetto che talora esse curino sopra tutto gli interessi dei creditori che le compongono, procurandosi una ingiusta e privilegiata condizione a confronto degli altri creditori. Da alcuni Magistrati si fa voto che sia abolito tale istituto; da altri, che almeno sia reso facoltativo.

Anche pel 1897, a cagione dell'insufficienza delle notizie non si può fare un'analisi compiuta dei casi in cui venne retrotratta la data della cessazione dei pagamenti. Soltanto coi nuovi modelli, coi quali a cominciare dal 1° gennaio 1899 si raccolgono le notizie sui fallimenti, si potrà fare questo studio in modo concludente. Parè tuttavia, da quanto riferiscono i Presidenti di Tribunale, che della facoltà di retrotrarre la data si sia fatto un uso prudente e discreto.

Le moratorie concesse non furono numerose: la maggior parte di esse ebbe per effetto di evitare la dichiarazione di fallimento; alcune poche condussero alla conclusione di un concordato.

Quanto ai giudizi penali per i fallimenti dolosi, si è rilevato che l'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio (il quale, nel caso in cui il fallito sia meritevole di speciale riguardo, concede ad esso particolari beneficii) è riuscita ineguale presso i diversi Tribunali, a causa della maggiore o minore larghezza dei criteri seguiti. Alcuni magistrati limitano la so-

sensione dell'azione penale al giudizio; altri la estendono anche all'istruttoria; taluni concedono sempre, e quasi come un diritto, i benefici dell'articolo 839; altri soltanto in seguito ad un esame accurato delle condizioni di fatto. Perciò il relatore fece voto che fosse disciplinata in modo più uniforme la applicazione di quell'articolo.

Riforme sono domandate da più parti per i curatori, per concordato, e per rendere più semplice, spedita e meno dispendiosa la procedura. Su queste proposte peraltro non credo di dovere particolarmente fermarmi, essendo allo studio di una speciale Commissione un disegno di riforma del Codice di commercio, che la nostra Commissione si augura di vedere presto portato alla discussione del Parlamento.

La Commissione, poi, sopra proposta dei commissari Boccardo, Canonico, Nocito e Borgomanero, volle che fosse richiamata l'attenzione dell'E. V. sopra le tristi condizioni in cui versa l'istituto dei curatori, sia per la loro scelta, sia per la loro azione, e fece voti perchè fosse più efficace e continua l'azione e la sorveglianza del giudice delegato

7. — Sui consigli di famiglia e di tutela.

Questo tema da quasi un decennio è oggetto di studio della Commissione, il che è prova dell'interesse che questa dimostra ad uno dei più importanti istituti del nostro diritto di famiglia. Un certo miglioramento nel modo in cui esso funziona si è già conseguito, ma l'esame che rinnoviamo ogni anno delle risultanze statistiche dimostra che rimane ancora molto da fare e che giova continuare a mettere in rilievo gli inconvenienti tuttora esistenti.

Nel 1897 vi fu bensì, come dichiara il relatore cav. Borgomanero, un progresso notevole rispetto alla costituzione delle tutele, in confronto del biennio precedente, ma lo stesso non si può dire circa il funzionamento dell'istituto.

Le tutele istituite nel 1897 furono 30,624, cifra superiore a

quelle di tutti gli anni precedenti. In relazione agli abitanti, le costituzioni dei consigli di famiglia e di tutela furono 6 ogni 10,000 abitanti nel 1895; 9 nel 1896 e 12 nel 1897. L'aumento non è però comune a tutti i compartimenti; chè in alcuni, come nel Veneto e nella Lombardia, vi fu anzi un numero di costituzioni minore degli anni precedenti. Il miglioramento è da ascrivere alle costituzioni per minori illegittimi, che da 30, su 100 tutele aperte, nel 1895 salirono a 50 nel 1896, a 58 nel 1897, mentre, all'opposto, quelle per minori legittimi da 69, nel 1895, discesero a 49 nel 1896, a 41 nel 1897.

Circa i motivi che causarono l'apertura delle tutele nel 1897, si nota che è cresciuto il numero di quelle dipendenti da morti di persone vedove con figli minorenni, e diminuito quello delle tutele aperte per l'incapacità ad esercitare la patria potestà o per abuso o perdita della medesima.

Ragione di conforto dobbiamo trarre dal numero delle tutele aperte per minorenni che lasciarono gli Ospizi, salito da 1250 nel 1895 a 2779 nel 1896 e a 3249 nel 1897. Tuttavia l'azione delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere avrebbe potuto esercitarsi anche più efficacemente, se dovunque fossero state accolte le esortazioni fatte dal Ministero dell'Interno con la circolare del 31 luglio 1896; ma queste in alcuni distretti o non ebbero pratici effetti o non furono per nulla osservate.

Circa le denunce che gli Ufficiali di stato civile debbono fare ai Pretori delle morti di vedovi o di vedove con prole minorenni, continua a notarsi un miglioramento. Giova però sempre raccomandare ai Pretori che non cessino dalla vigilanza la più assidua intorno a questo obbligo imposto agli Uffici di stato civile, poichè dalla regolarità con cui son fatte le denunce dipende che le costituzioni di tutela più si avvicino al numero dei casi per cui si dovrebbe provvedere.

Dai rapporti dei Procuratori generali e dagli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela, per quanto questi elenchi siansi trovati incompleti, essendo la prima volta in

cui furono compilati, è risultato che notevoli sono i ritardi nella costituzione delle tutele. Non sempre il ritardo è da ascrivere a negligenza dei Pretori; ciò nondimeno questi Magistrati dovrebbero dimostrare una diligenza maggiore, consci delle elevate funzioni che la legge loro affida e dei danni materiali e morali che possono derivare da poca sollecitudine nella costituzione delle tutele.

Le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, furono, come già negli ultimi quattro anni, meno numerose di quanto si sarebbe dovuto sperare e di quanto in realtà furono negli anni precedenti al 1894. Mentre la percentuale delle convocazioni negli anni 1894-97 oscillò fra 20 e 22 su 100 tutele, fu di 26 nel 1893 ed era stata di 27 nel 1892.

La diminuzione del numero delle convocazioni si osserva tanto nelle tutele per minori provvisti di beni, quanto nelle tutele per minori senza patrimonio.

Alcuni Procuratori generali propongono di invitare i Pretori a convocare periodicamente i Consigli di famiglia, sperando in tal modo di attenuare l'inconveniente ora notato. Comunque sia, è da augurare che l'opera dei Pretori riesca, anche in questa parte, più sollecita e più efficace.

Continuano le lagnanze dei Procuratori generali per la inosservanza delle disposizioni degli articoli 281, 292 e 303 del Codice civile sugli obblighi imposti al tutore di fare l'inventario, di prestare cauzione, e di presentare gli stati della sua amministrazione al Consiglio di famiglia. Anche a questo riguardo gioverebbe una maggiore vigilanza per parte dei Pretori, affinchè non fossero eluse le provvide cautele della legge.

Per effetto della circolare 17 aprile 1897, le omologazioni delle deliberazioni dei Consigli di tutela, si fanno ora con più frequenza che in passato, e con evidente utilità del regolare andamento delle amministrazioni pupillari.

Come conclusione del suo dire il Relatore propose, e la Commissione approvò, di invitare i Pretori ad essere più sol-

leciti nel costituire i Consigli pupillari e nel curarne le convocazioni, e ad applicare la disposizione dell'articolo 255 del Codice civile nel caso di assenze non giustificate dei consiglieri.

Inoltre, su proposta dell'onorevole Nocito, fu anche deliberato che i Consigli di tutela ricercassero se i pupilli, mancanti di patrimonio, avessero diritti da far valere in giudizio, o congiunti tenuti alla somministrazione degli alimenti.

8. — Sulla statistica della delinquenza in Italia e in alcuni altri Stati d'Europa.

L'avvocato Bosco ha presentato alla Commissione la prima parte di uno studio di statistica comparata della delinquenza riguardante alcuni principali Stati di Europa.

Egli ha raccolto in prospetti uniformi per i singoli paesi, e per una lunga serie di anni, il numero dei condannati per varie specie o categorie di reati. Ha riunito così un materiale statistico che gli studiosi dovrebbero altrimenti attingere, non senza fatica, alle voluminose pubblicazioni ufficiali. Il relatore non si propose già di istituire un confronto diretto tra la delinquenza dei vari paesi. Comparazioni siffatte non sono possibili per le ragioni esposte più volte innanzi alla Commissione e che sarebbe superfluo ripetere a Vostra Eccellenza; principale, fra esse, la diversità delle leggi penali e della procedura.

Lo scopo del relatore fu piuttosto di fornire notizie circa l'intensità e i caratteri prevalenti della delinquenza nei diversi Stati, e di seguirne le vicende in relazione a quei fattori sociali che si ritiene abbiano una maggiore influenza sul delitto. Premesse alcune considerazioni sul metodo, per meglio rilevare dai dati delle statistiche criminali le condizioni della delinquenza, il Bosco discorre, in altrettanti capitoli, del delitto in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna ed in Austria. Egli tiene divise per tutti gli Stati le contravvenzioni dai veri e propri delitti, dimostrando come, mentre le

prime crescono dovunque per effetto stesso dello svolgimento della odierna vita economica e civile, i delitti non seguono dappertutto la stessa vicenda. Paesi ove la civiltà ha maggiormente progredito, come la Germania e l'Inghilterra, presentano, riguardo alla delinquenza un singolare contrasto, poichè mentre essa cresce in Germania, diminuisce in Inghilterra. Oltre osservare la delinquenza in complesso, il Bosco studia per ogni Stato le principali figure dei reati, dei quali alcuni, come quelli più gravi contro le persone e la proprietà, uccisioni e rapine, o si mantengono quasi uguali di numero od anche, in alcuni Stati, come in Italia gli omicidii, diminuiscono, altri vanno ovunque aumentando, come le frodi e le bancherotte, e le resistenze e gli oltraggi all'autorità pubblica.

La Commissione prese atto delle conclusioni a cui giunse il Bosco ed espresse il desiderio che il lavoro venisse continuato per altri Stati.

9. — Statistica della giustizia amministrativa.

Fin dal 1894, il compianto senatore Costa aveva espresso il desiderio che fossero studiati statisticamente i lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative circa i ricorsi in via contenziosa decisi da queste Magistrature speciali. E la Commissione, convinta della utilità di questa ricerca, ne affidò lo studio al Comitato. Il quale a sua volta diede incarico al consigliere di Stato comm. Bodio di preparare i modelli per l'indagine. Questi si associò, per la redazione dei modelli e dei questionari, i colleghi Schanzer e Sandrelli, ambedue membri della IV Sezione del Consiglio di Stato, e presentò uno schema di statistica, che la Commissione ha approvato nelle sue linee generali rinviandolo al Comitato per la pratica attuazione.

10. — Altri voti.

Discutendosi la relazione Sandrelli circa gli effetti delle ultime leggi riguardanti la competenza dei Conciliatori e dei Pretori, il Procuratore generale comm. Forni osservò che sarebbe opportuno conoscere come funzioni la legge 24 dicembre 1896, sulle licenze per rilascio di beni immobili, valendosi dei prospetti tracciati dalla Direzione generale della statistica non appena andò in esecuzione la nuova legge. La Commissione accolse questa proposta esprimendo il voto che in una delle prossime riunioni sia posto allo studio anche questo argomento.

Il tema dei Consigli di famiglia e di tutela richiamò in discussione, per affinità di materia, quello della patria potestà ed i professori Nocito, Brusa e Bosco, chiesero che la Commissione dichiarasse, con un voto esplicito e formale, l'opportunità di trattare di questo argomento in una relazione speciale, per mettere in rilievo i casi di abuso della patria potestà e fornire elementi di fatto per le riforme da recare a questo istituto.

Tali sono i lavori compiuti nell'ultima sessione. In nome della Commissione che mi onoro di presiedere, chieggo ora a V. E. l'autorevole suo consentimento ai voti e alle deliberazioni che le ho esposti.

Con profondo ossequio, dell'Eccellenza Vostra

Il presidente della Commissione

A. MESSEDAGLIA.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.



Seduta del 12 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Interviene S. E. il comm. avv. Massimo Bonardi, Sottosegretario di Stato.

Sono presenti i commissari: Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, De' Negri, Forni, Gianturco, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

BONARDI. È lieto di portare alla Commissione il saluto del Ministro guardasigilli impedito da altre cure del suo ufficio di venire ad inaugurare, come sarebbe stato suo desiderio, i lavori della Commissione. Assicura però che essi sono tenuti dal Governo in quel conto che meritano sia per le materie su cui vertono, sia per la speciale competenza dei membri di questa onorevole Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro ed il Sottosegretario di Stato dei loro benevoli sentimenti verso la Commissione, la quale continuerà a fare del suo meglio per conservare la fiducia del Governo.

BORGOMANERO. Partecipa che con decreto del 14 luglio u. s., furono accettate le dimissioni del senatore Beltrani-Scalia dal posto di Direttore generale delle carceri, e che perciò egli ha cessato di far parte della Commissione come membro di diritto.

PRESIDENTE. Presenta ai colleghi il nuovo Direttore generale delle carceri, comm. Canevelli.

BORGOMANERO. Comunica una lettera del senatore Canonico colla quale egli avverte che non può intervenire alla seduta di oggi perchè occupato altrove.

Aggiunge che il senatore Beltrani-Scalia nella passata sessione fu incaricato di presentare uno studio pel coordinamento delle tre

statistiche, giudiziaria, di pubblica sicurezza e delle carceri; per questo studio il senatore Beltrani si rivolse al Comitato chiedendo alcune notizie che gli furono procurate dal Ministero dell'interno. Pare che le medesime fossero insufficienti, e ad ogni modo il senatore Beltrani non ha potuto preparare la sua relazione in tempo per essere letta in questa sessione ed ha fatto sapere che sarebbe disposto a presentarla nella prima sessione dell'anno venturo se gli venisse confermato il mandato.

A proposta del Presidente la Commissione delibera di sospendere qualsiasi risoluzione al riguardo.

PRESIDENTE. Invita il cav. Borgomanero a leggere le comunicazioni del Comitato.

BORGOMANERO. Legge le comunicazioni (1).

LUCCHINI. Non ricorda se siavi traccia negli *Atti della Commissione* di una deliberazione che sarebbe stata presa circa i temi da assegnarsi dal Ministero ai Procuratori generali, per essere svolti in occasione dei discorsi inaugurali.

Desidera che sia richiamata, se c'è, quella deliberazione.

FORNI. Può affermare che altre volte furono assegnati temi specifici di dottrina o di legislazione e ricorda che per ottemperare a ordini superiori nel 1895 trattò nel suo discorso del *divorzio*; ricorda pure che relatore alla Commissione sull'argomento fu il senatore Boccardo.

LUCCHINI. Ha chiesto schiarimenti, anzi documentazioni, su questo punto, non ricordando i precisi termini in cui fu espresso il voto della Commissione, che, se la memoria non lo tradisce, fu contraria all'assegnazione di temi speciali dottrinali. E poichè avrebbe potuto evitare di fare questa domanda se fosse stato compilato l'indice degli *Atti della Commissione*, coglie l'occasione per esprimere il desiderio che sia affrettata l'esecuzione di questo lavoro.

GIANTURCO. Per quanto si riferisce ai temi da trattarsi nei discorsi inaugurali, ricorda che una circolare del Guardasigilli ne prescrisse la trattazione e perciò non gli pare sia il caso di prose-

(1) Vedi questa relazione a pag. 57 del presente volume.

guire questa discussione. Se un desiderio è lecito esprimere è questo che, anzichè temi scientifici e dottrinari, il cui svolgimento può essere demandato a professori universitari, i Procuratori generali facciano oggetto delle loro relazioni istituti giudiziari già esistenti, che per le varie contingenze, di luoghi, di persone e di cose, possono fornire argomento ad apprezzamenti diversi.

LUCCHINI. Ringrazia l'onorevole Gianturco di avere efficacemente raccolto il suo pensiero, e ripete che non desiderava se non di conoscere il testo preciso della deliberazione presa dalla Commissione in proposito.

BORGOMANERO. Sul punto delle comunicazioni riguardante la distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni ai regolamenti locali, dopo aver richiamata la deliberazione della Commissione presa nella sessione del luglio 1898, osserva che pel momento sarebbe opportuno soprassedere da qualsiasi ulteriore indagine, in attesa di conoscere i risultati dello spoglio dei registri giornalieri che furono opportunamente modificati per raccogliere maggiori notizie sulle contravvenzioni.

LUCCHINI. Convenendo nelle cose esposte dal collega Borgomanero, aspetterà che il Comitato informi la Commissione sui risultati dello spoglio dei registri per vedere se essi siano sufficienti o se occorra richiedere altre notizie alle Autorità giudiziarie intorno allo svolgimento dei giudizi per contravvenzioni e alla loro distribuzione nelle Preture.

PRESIDENTE. Crede che sarebbe necessario prendere una deliberazione formale su questo punto.

Sottopone pertanto al voto della Commissione la seguente proposta:

« La Commissione incarica il Comitato di riferire in una delle « sessioni del 1900 sui risultati dello spoglio dei dati contenuti nei « registri giornalieri per l'anno 1899 in ordine alla distribuzione « presso le diverse Preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni « ai regolamenti locali. »

La proposta è approvata.

BOCCARDO. Desidera sapere quale periodo abbraccerà la statistica degli infortuni sul lavoro, di cui è cenno nelle comunicazioni.

DE' NEGRI. Informa che la Direzione della statistica ha chieste le notizie per l'anno 1898, avendo cura però di distinguere le cause iniziate prima da quelle introdotte dopo la nuova legislazione.

BODIO. Crede che sarebbe stato meglio cominciare questa statistica dal 1° gennaio 1899, abbandonando qualsiasi indagine retrospettiva. In generale il chiedere notizie per gli anni antecedenti, pei quali non erano già stati predisposti i modelli e preavvisati gli uffici rende malagevoli le ricerche e malsicuri i risultati.

DE' NEGRI. Le indagini di statistica giudiziaria civile sono tutte necessariamente retrospettive, non essendosi ancora per esse potuto attuare o la scheda o i registri giornalieri, come si è fatto per la materia penale.

Del resto, questi giudizi non sono in numero così rilevante che non se ne possano raccogliere con facilità le notizie anche per l'anno 1898. Ed è bene avvertire che la nuova legislazione regola i rapporti fra operai e padroni in dipendenza del contratto di assicurazione e non riguarda le azioni in risarcimento per danni di cui taluno sia civilmente responsabile per sè e per i suoi dipendenti. Perciò lo stesso modulo che serviva a raccogliere gli elementi statistici su questi giudizi prima della nuova legge, serve anche ora, con opportune modificazioni, per le cause iniziate dopo e soltanto un confronto dei dati ricavati nei due periodi potrà mostrare, se la nuova legge abbia influito sul numero di queste controversie.

BORGOMANERO. Come è noto alla Commissione furono fatte nuove pratiche presso il Ministero della guerra per avere i dati della giustizia penale militare nel 1898, nel quale anno i Tribunali militari ebbero a giudicare anche di reati comuni commessi da persone non militari.

Ma le nostre insistenze non approdarono, avendo quel Ministero risposto che, quanto alla giustizia penale militare ordinaria, permanevano le ragioni per cui anche negli anni precedenti furono negati gli elementi della statistica, e, quanto ai lavori dei Tribunali straordinari in dipendenza degli stati d'assedio, che gli atti erano già stati inviati agli archivi delle Procure generali, alle quali quindi si sarebbero potute domandare le notizie statistiche occorrenti.

GIANTURCO. Si meraviglia che il Ministero della guerra persista nel rifiutare la comunicazione dei dati statistici sulla giustizia militare, non essendovi serie ragioni che giustifichino questo rifiuto.

Anche i procedimenti avanti i Tribunali militari sono pubblici, e non v'è ragione che i medesimi non debbano essere sottoposti alle indagini statistiche. Queste anzichè di danno non potranno che tornare di grande interesse ed utilità all'esercito stesso.

ZELLA-MILILLO. Crede che non sia opportuno insistere dopo il reciso diniego del Ministero della guerra. Il risultato di nuove insistenze non potrebbe che essere negativo.

NOCITO. La questione se i reati giudicati dai Tribunali militari debbano far parte della statistica giudiziaria non è nuova, come non è nuovo il rifiuto del Ministero della guerra a fornire i dati relativi. Se siano giuste o no le ragioni che determinano questo rifiuto non è dato a noi di valutare, e, d'altronde non vi sarebbe che il Parlamento che potrebbe costringere quell'Amministrazione a desistere dal suo diniego. A suo avviso, però, questo non deve reputarsi del tutto capriccioso. Si consideri infatti che la giustizia militare, oltre ai reati di carattere comune, abbraccia quelli propriamente militari e può essere pericoloso alla disciplina che siano fatte indagini sui medesimi per pubblicarne i risultati nelle tavole statistiche; non è opportuno far sapere quanti sono stati i reati di insubordinazione, di diserzione, di abbandono di posto, ecc., perchè la disciplina e lo stesso prestigio dell'esercito ne possono essere scossi. Non crede quindi sia il caso di insistere presso il Ministero della guerra.

BOCCARDO. Pare a lui che si possa cercare un accomodamento. È di avviso, coll'onorevole Nocito, che nella statistica militare non si possano portare gli stessi criteri nè la stessa estensione di mezzi della statistica comune. La giustizia militare comprende i reati strettamente militari ed altri che, pur essendo commessi da militari, non perdono il loro carattere di reati comuni. Ora questi ultimi particolarmente non dovrebbero sfuggire al principio della più grande pubblicità che oggi regna sovrano nei riguardi della giustizia. Recenti esempi ammoniscono quanto sia pericolosa la tendenza dell'esercito di circondarsi talvolta di mistero, senza giustificati motivi.

Crede quindi opportuno di invitare il Comitato a studiare ancora la questione, specialmente dal punto di vista della suaccennata distinzione e vedere se, e in qual modo, si possano fare nuovi uffici presso il Ministero della guerra.

NOCITO. La questione non è semplice; egli, ripete, non trova del tutto ingiustificato il reciso rifiuto del Ministero della guerra.

Quando avremo raccolto e pubblicato un materiale statistico dal quale si saprà il numero, per esempio, dei furti, degli stupri, ecc., che avvengono fra militari, non avremo certo fatto opera giovevole alla reputazione morale dell'esercito.

Si obietta che i dibattimenti dei Tribunali militari sono pubblici. Ma altra cosa è la pubblicità del singolo dibattimento, altra la pubblicazione di tavole statistiche che contengono le cifre complessive dei reati; nè l'impressione che le medesime possono fare in Italia ed all'estero è un elemento da trascurarsi.

LUCCHINI. Accogliendo le idee del collega Nocito si potrebbe dimostrare anche l'opportunità di sopprimere le pubblicazioni statistiche dei lavori dei tribunali ordinari. Ringrazia il senatore Boccardo di aver confortata della sua autorità la tesi da lui sostenuta di completare la statistica penale ordinaria con quella militare, per avere notizia compiuta della delinquenza.

BRUSA. Non crede giustificata la trepidazione mostrata da taluni colleghi davanti al fatto di pubblicare notizie statistiche relative alla giustizia militare. Essa è per lo meno esagerata.

Altri Stati non si peritano di pubblicare i dati statistici della giustizia militare, nè con ciò temono di fare onta all'esercito, o di menomarne il prestigio. Nè manca la ragione di tale pubblicazione, giacchè non si può supporre che nelle caserme non avvengano reati, e il silenzio del quale si vorrebbero circondati, può avvalorare credenze esagerate.

Non è d'accordo col senatore Boccardo circa la distinzione che egli vorrebbe fare della natura dei reati, per sottrarre alla indagine statistica quelli esclusivamente militari, distinzione questa che neppure sarebbe, d'altronde, sempre facile di determinare.

Si avverta che trattasi di reati comuni a tutti gli eserciti, che la situazione è generale per tutti gli Stati, e che la mancanza di pubblicazioni ufficiali può consigliare e favorire pubblicazioni fatte

alla macchia, con danno ben maggiore di quello che si paventa. Crede quindi sia il caso di evitare questo pericolo e di insistere presso il Ministero della guerra per ottenere le notizie statistiche che erano state richieste.

BOCCARDO. Presenta una proposta concepita in questi termini:

« La Commissione incarica il Comitato di sottoporre a maggiore studio la quistione riguardante la statistica dei lavori dei « Tribunali militari al fine di vedere se fosse possibile di circoscrivere l'indagine sulla criminalità e sulla giustizia militare in limiti tali che l'Amministrazione della guerra possa non insistere « nel rifiuto ».

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 13 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Gianturco, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

Continua la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

PENSERINI. Circa le assegnazioni dei minorenni nei Riformatorii per correzione paterna non può approvare le norme adottate dal Ministero dell'interno per evitare il soverchio numero delle ordinanze alle quali si deve dare esecuzione. Riconosce però che la Commissione di statistica non ha competenza per suggerire nuove norme al riguardo.

NOCITO. Anch'egli non crede che il sistema seguito sia degno di plauso.

È questa una materia nella quale non si possono adottare criteri assoluti. Ad esempio si dà la preferenza alle ordinanze che concernono minorenni privi di entrambi i genitori; ora possono darsi casi di minorenni che abbiano i genitori e che, ciò non ostante, si trovino in condizioni morali peggiori di altri che non li hanno.

Nel 1866 egli scrisse un libro sull'argomento, preoccupandosi della condizione dei figli dei carcerati che talora possono trovarsi in condizioni da reclamare la protezione della società più ancora di coloro che non hanno genitori. Deve però riconoscere che questa condizione non deve essere un titolo di preferenza sugli altri, del pari, se non più, sventurati. Insomma è una materia questa nella quale occorre provvedere con giusti criteri, caso per caso.

GIANTURCO. Convien nelle osservazioni fatte dall'on. Nocito, ma gli fa osservare che le medesime non sono punto contraddette dai criteri adottati dal Ministero dell'interno, i quali sono generali e nulla vieta che vi si possa derogare in casi speciali. Crede però che l'indicazione di questi criterii non sia stata fatta sempre esattamente, perchè fra l'altro si accenna a casi d'urgenza per ordinanze che sono rimaste ineseuite per più di un anno. Come è possibile parlare d'urgenza dopo tanto tempo?

NOCITO. Osserva che se in questa enunciazione di criteri fosse stata prevalente l'idea di lasciare libero campo alla discrezione dell'autorità non vi sarebbe stata ragione di farla. Se quei criteri furono stabiliti vuol dire che debbono servire di guida e di norma direttiva. Circa la erronea indicazione di uno dei criteri indicati, rilevata dall'on. Gianturco, non crede che il senso sia quello che gli è stato attribuito.

È noto che le domande per ricovero aumentano di anno in anno. Il concetto è questo: di non tener conto, per massima, delle istanze presentate nell'anno precedente.

OSTERMANN. Riconosce giuste le osservazioni fatte dai precedenti oratori. Egli però con piena cognizione di causa può attestare che spesso, dopo qualche tempo, le mutate circostanze inducono gli stessi genitori a chiedere che si desista dall'invocato provvedimento. Occorrerebbe quindi, quando un certo tempo è decorso, che la pratica fosse riassunta per mantenere o revocare, a seconda dei casi, l'ordinanza di ricovero non ancora eseguita.

GIANTURCO. Le dichiarazioni del collega Ostermann confermano l'esattezza di quanto egli ha osservato. Anche dove si accenna a motivi di ordine e di moralità pubblica, che dovrebbero essere l'indice dell'urgenza, non si comprende chiaramente di quali motivi intenda parlare il Ministero. Non è possibile che esso abbia voluto prescindere da considerazioni relative all'ordine interno delle famiglie. Se un desiderio gli è lecito esprimere sarebbe questo: che il Ministero chiarisca il significato della sua comunicazione.

BORGOMANERO. A nome del Comitato dichiara di nulla poter rispondere al riguardo, trattandosi di una comunicazione fatta dal Ministero dell'interno.

Quanto alla compilazione degli indici degli *Atti della Commissione* informa che egli attende a questo lavoro insieme ad uno dei segretari e che esso abbraccerà le sessioni tenute dalla Commissione dal 1882 in poi. Il lavoro è lungo e paziente e la fretta potrebbe tornare a scapito della esattezza. Si augura di essere in grado di presentarlo alla Commissione nella sessione del dicembre 1899. Ed ora, non come relatore del Comitato, ma in proprio nome, esprime un desiderio. Sarebbe utile, e fors'anche necessario, che, oltre agli indici degli *Atti della Commissione*, venisse presentata una relazione diretta a far conoscere l'azione esercitata dalla medesima pel miglioramento di alcuni rami dell'Amministrazione della giustizia.

La Commissione — può affermarlo con sicura coscienza — ha esercitata un'azione benefica ed efficace di controllo dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia ed ebbe la soddisfazione, di vedere sempre accolte le sue proposte dal Ministero.

Se la proposta verrà approvata dalla Commissione egli assumerà ben volentieri l'incarico di riferire sull'argomento, e dedicherà a questo lavoro tutto il buon volere che esige l'importanza di esso.

GIANTURCO. Esprime un voto di plauso per tale proposta.

La Commissione l'approva.

BORGOMANERO. A complemento delle comunicazioni del Comitato aggiunge che il signor Enrico Magnani, sostituto segretario nella Procura generale presso la Corte di appello di Casale, inviò al Ministero un progetto di norme per controllare l'andamento del servizio della tutela dei minorenni. Il Procuratore del Re in Macerata poi fece conoscere che nella Segreteria di quella Procura regia venne istituito il casellario dei minorenni sottoposti a tutela. Crede opportuno che la Commissione inviti il Comitato a studiare e riferire nella prossima sessione su questi due sistemi escogitati per esercitare vigilanza sul servizio delle tutele dei minorenni.

PRESIDENTE. Mette a votazione questa proposta.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 14 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i signori: Bodio, Boccardo, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Gianturco, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario cav. Farace a dar lettura del verbale della precedente seduta.

CANEVELLI. Domanda la parola per una dichiarazione sul verbale.

PRESIDENTE. Dà la parola al comm. Canevelli.

CANEVELLI. La discussione che è stata fatta ieri intorno alle norme seguite dalla Direzione generale delle carceri per l'esecuzione delle ordinanze di ricovero dei minorenni si è aggirata sopra un equivoco.

Non prese la parola subito per chiarirlo, perchè non avendo assistito alle sedute della Commissione nelle precedenti sessioni, nè fidandosi della sua memoria, ha voluto prima consultare atti e documenti per parlare con cognizione di causa.

Non è esatto quello che si disse ieri che cioè il Ministero dell'interno abbia inteso di indicare, nella lettera scritta a quello della Giustizia, le norme che intende seguire ora e in avvenire per l'assegnazione dei minorenni nei Riformatorii, ma sibbene con quelle indicazioni volle accennare ai risultati ottenuti in applicazione delle norme che già erano a cognizione della Commissione, perchè esposte in una relazione presentata nella sessione del maggio 1897. Sulle quali norme non esiste nessuna circolare perchè il Ministero

si regola a seconda dei casi, dell'urgenza e della necessità di provvedere.

BORGOMANERO. La relazione del senatore Beltrani-Scalia presentata alla Commissione nella sessione del maggio 1897, se ben ricorda, non trattò in merito alle norme per dare esecuzione alle ordinanze di ricovero dei minorenni.

Con circolare 24 giugno 1897 fu richiamata l'attenzione dei Presidenti di tribunale sull'aumento allarmante delle ordinanze, che aveva per effetto che molte rimanevano ineseguite perchè mancavano i locali per rinchiudere i ragazzi, e perciò si invitarono gli stessi Presidenti ad una più rigorosa applicazione del disposto dell'articolo 222 del Codice civile e ad unire a ciascun'ordinanza un rapporto informativo.

Nel luglio 1898 lo stesso senatore Beltrani riferì ancora su questo argomento e, pur avendo egli accennato alle norme che seguiva la Direzione generale delle carceri e tra le altre ricordato che rimanevano prescritte le ordinanze che dopo un certo tempo non avevano avuto esecuzione, su di queste norme la Commissione non si pronunciò.

Per accordo dei due Ministeri della Giustizia e dell'Interno, il Segretario permanente della Commissione e il Direttore generale delle carceri trattarono insieme del modo migliore di regolare l'esecuzione delle ordinanze e fu appunto durante queste trattative che il Ministero dell'Interno scrisse la lettera del 17 novembre u. s. sulla quale ora verte la discussione.

Questa la storia dei rapporti intervenuti fra il Ministero della Giustizia, quello dell'Interno e la nostra Commissione la quale, giova ripeterlo, non si è mai pronunciata in merito alle norme seguite dalla Direzione delle carceri, in ordine alle ordinanze di ricovero.

CANEVELLI. Si è accennato che la Direzione generale delle carceri lascia *prescrivere* le ordinanze di ricovero se, dopo un certo tempo, non vi si dà esecuzione. La parola non è esatta: non è il caso di parlare di ordinanze *prescritte*; la relazione del Beltrani dice ordinanze *ineseguite*, perchè appunto non potendosi come più volte fu qui accennato, dare esecuzione a tutte le ordinanze, per insufficienza di locali, si prescelgono quelle che hanno carattere di ur-

genza alle altre, le quali appunto restano ineseguite; ma anche queste, se si fanno nuove sollecitazioni perchè abbiano corso e se le nuove informazioni che si assumono dimostrano l'opportunità di ricoverare il minore, possono avere esecuzione.

Forni. Pare a lui che la discussione abbia varcato i limiti della materia che può interessare una Commissione. Si è accennato alla insufficienza dei locali per dare esecuzione a tutte le ordinanze di ricovero, donde una scelta di quelle che rivestono caratteri di maggior gravità e che perciò sono urgenti. Ma questa scelta deve essere lasciata interamente alla discrezione dell'Autorità che dà esecuzione alle ordinanze, perchè essa non può basarsi che sull'esame di fatto, di circostanze che non si possono indicare *a priori*, e non può essere disciplinata da principii fissi, da norme tassativamente indicate.

Il criterio è uno solo: provvedere nei casi in cui è maggiore la necessità, la quale dev'essere valutata dall'Autorità che dà esecuzione alle ordinanze sulla estimazione coscienziosa degli elementi di fatto che essa ha raccolti.

Ostermann. Nulla vieta, anzi è consono alla natura del provvedimento che gli stessi Presidenti di Tribunale, emettendo l'ordinanza di ricovero, segnalino, quando ne abbiano gli elementi, i casi d'urgenza, che poi l'Autorità incaricata della esecuzione potrà meglio constatare.

Presidente. Dichiara chiuso l'incidente e mette ai voti il verbale.

È approvato.

Invita il senatore Canonico a riferire sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni 1896 e 1897.

Canonico. Legge la relazione (1).

Presidente. Apre la discussione su questo argomento.

Nocito. Vorrebbe sapere dal relatore se abbia potuto rilevare, dai rapporti che ha esaminati, come proceda l'esercizio dell'azione penale nei casi di contravvenzioni alle disposizioni sullo stato civile.

(1) Vedi questa relazione a pag. 82 del presente volume.

CANONICO. Nella relazione sono indicate, secondo le informazioni contenute nei rapporti, le principali infrazioni rilevate, per le quali appunto egli ha tracciato uno schema di tabella da adottarsi per ulteriori ricerche, e per alcune di esse è anche detto che il funzionario responsabile fu sottoposto a procedimento penale, nei più dei casi però finito con dichiarazione di non luogo a procedere per amnistia.

NOCITO. Le contravvenzioni rilevate sono poche, e crede che l'esercizio dell'azione penale sia fiacco nei casi di alcune gravi infrazioni ai doveri d'ufficio.

GIANTURCO. Nella pregevole relazione del senatore Canonico è inserito un quadro sinottico delle più frequenti infrazioni rilevate: alcune però di esse tengono alla forma, altre alla sostanza, e perciò alcune sono meno gravi, altre più gravi o gravissime. Cita, ad esempio, fra quelle che rivestono uno speciale carattere di gravità: l'omessa chiusura dei registri, l'omessa vidimazione, la mancata dichiarazione del consenso dei genitori naturali quando ne sia indicato il nome, le quali tutte mettono in forse la certezza dello stato civile, e lascia da parte le altre che costituiscono vere e proprie falsità, perchè allora si è in presenza di reati soggetti al Codice penale.

L'onorevole Nocito sospetta, e fondatamente, che l'esercizio dell'azione penale in materia di contravvenzioni allo stato civile, sia fiacco. Ma certamente è tale anche per lo stesso ordinamento del Codice, il quale all'articolo 404 fissa delle disposizioni penali da applicarsi dal Tribunale civile, sia pure con azione promossa dal Pubblico Ministero. La stranezza di questa disposizione è già stata notata da molti e non occorre insistervi. Ma è certo che anche essa contribuisce a rendere debole l'esercizio dell'azione penale.

Vorrebbe pertanto pregare il collega Canonico, nel riprendere in esame il quadro sinottico della sua relazione, a sceverare i casi di infrazioni a disposizioni puramente formali, dagli altri che toccano all'essenza stessa dell'istituto e per i quali specialmente giova ricercare se fu promossa l'azione penale consentita dalla legge e conoscere quale ne fu l'esito.

Non sarebbe alieno di rivolgere anche un invito al Ministero

dell'Interno perchè provveda nei casi di gravi irregolarità accertate, commesse da funzionari comunali.

BODIO. Ha inteso con molto interesse la relazione dell'onorevole Canonico. Crede però che gioverebbe che la tabella inserita a pag. 84-85 fosse preceduta da una avvertenza generale per dire che sono indicate qua e là le infrazioni alla legge ed irregolarità di forma riscontrate in alcuni comuni fra gli 8000 e tanti in cui si divide il territorio del Regno; chè' altrimenti si potrebbe supporre che simili irregolarità si verificassero nella maggior parte dei comuni stessi.

FORNI. Fa osservare che tutte le irregolarità denunciate nella relazione del senatore Canonico riguardano la materia strettamente contravvenzionale per la quale è competente il Tribunale in Camera di Consiglio. Non si parla, nè vi si poteva parlare, di delitti, perchè allora ha luogo un processo penale, per falso, soppressione di stato, truffa o qualsiasi altro titolo e non si è più in tema di infrazione alla legge dello stato civile.

Perciò, associandosi alla proposta dell'on. Gianturco, vorrebbe che il Ministero della Giustizia eccitasse i suoi funzionari a promuovere l'azione penale nei casi in cui si tratti di veri e propri delitti.

GIANTURCO. Ha preparato un ordine del giorno nel quale sono contemplati i due casi: l'azione disciplinare e l'azione penale.

CANONICO. Accoglie di buon grado la proposta dell'on. Gianturco. Egli avrebbe voluto distinguere le contravvenzioni secondo la gravità, ma gli è mancato il tempo.

Nè ha difficoltà di premettere alcune righe alla tabella secondo il desiderio manifestato dal collega Bodio.

PRESIDENTE. Dà lettura delle proposte contenute nella relazione Canonico :

« 1° D'invitare il Ministro Guardasigilli a che, nell'incoraggiare i Procuratori generali a proseguire nell'attiva loro vigilanza sul servizio della tenuta dei registri dello stato civile, voglia pregarli di raccomandare ai Pretori che, per ciascun ufficio di stato civile, procurino di segnare in cifre il numero delle irregolarità, distinguendole secondo le principali loro specie ;

« 2° Per agevolare i Pretori in questo compito, di invitare il

Comitato di statistica a voler preparare appositi moduli, nei quali siano designate in altrettante finchele irregolarità principali, (quelle comuni a tutti i registri, e quelle speciali a ciascuno di essi), delle quali importa principalmente avere esatta conoscenza. »

Messe ai voti sono approvate.

Legge le proposte presentate dall'on. Gianturco :

« La Commissione delibera di fare le indagini necessarie per « sapere con quanta efficacia siano state perseguite in via discipli-
« nare o penale le infrazioni alle leggi sui registri dello stato
« civile.

« GIANTURCO. »

« La Commissione stimerebbe opportuno di richiamare l'at-
« tenzione del Ministero dell'Interno sulla persistenza di alcuni
« sindaci e segretari comunali nella violazione delle leggi sullo stato
« civile.

« GIANTURCO. »

Messe ai voti sono approvate.

PRESIDENTE. Invita il consigliere Sandrelli a riferire : sull'Amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori in seguito alle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895 e su gli effetti della legge 30 marzo 1890, nella distribuzione del lavoro presso le diverse Preture.

SANDRELLI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanda la discussione a domani.

GIANTURCO. Il senatore Boccardo gli ripeteva poco fa un'osservazione, che egli già altra volta aveva avuto l'onore di sottoporre ai colleghi, circa la consegna delle bozze di stampa delle relazioni ai membri della Commissione, prima che queste vengano in discussione.

Gli duole che l'onorevole senatore Boccardo abbia dovuto assentarsi perchè avrebbe desiderato che egli avesse coll'autorità del suo nome, appoggiato la sua antica proposta.

Purtroppo non è possibile seguire la lettura di relazioni anche

(1) Vedi questa relazione a pag. 103 del presente volume.

pregevoli ed importantissime, come questa del collega Sandrelli, e alla fine non si può essere preparati alla discussione. Due soli sono i modi di riparare a questo inconveniente: o prescrivere che si facciano brevi relazioni orali, e non sempre la materia si presta, o distribuire le relazioni per tempo acciocchè i commissari possano prenderne cognizione.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'on. Gianturco è giustissima e più volte egli ha cercato di riparare all'inconveniente lamentato; vedrà di fare in modo d'ora innanzi che il giorno della convocazione della Commissione per le due sessioni di luglio e dicembre sia fissato sol quando sia stato consegnato il manoscritto delle relazioni o almeno della maggior parte di esse. Ciò per massima, salvo a stabilire volta per volta se per qualcuna si possa fare eccezione.

DE' NEGRI. Crede suo obbligo dichiarare che il ritardo lamentato in precedenti sedute nella distribuzione delle relazioni in bozze di stampa non dipende nemmeno in minima parte dalla Direzione generale della statistica.

Premette che questa, come era suo dovere, ha fatto quanto era da lei per fornire in tempo ai singoli relatori, il materiale statistico del quale potevano avere bisogno. E per raccogliere questo materiale, che quasi sempre viene richiesto all'ultimo momento dai varii relatori, è stato perfino necessario sospendere i lavori ordinari adibendo a queste particolari indagini buona parte, e talora anche tutto, il personale dell'ufficio di statistica giudiziaria.

Quanto alla stampa, il ritardo è da attribuirsi in parte all'Economato generale presso il Ministero di agricoltura, il quale ha dato corso soltanto il 2 dicembre ad una richiesta spedita il 15 novembre, e dopochè furono fatte vivissime e ripetute sollecitazioni verbali e scritte, e in parte alla Tipografia, che, in seguito ad una crisi commerciale da cui non si è ancora rialzata, non ha ora tutto il personale e il macchinario che aveva un tempo e che le consentiva di soddisfare le nostre richieste con prontezza pari all'esattezza del lavoro, onde era da tutti meritamente lodata.

I richiami fattili e le disposizioni impartite fanno sperare che l'inconveniente non abbia a ripetersi; ma se si ripeterà, non tutta la colpa potrà riversarsi sul tipografo, una parte almeno gravando sui relatori, i quali o non hanno ancora consegnato il manoscritto

o non hanno licenziato definitivamente le bozze. E questo fatto che si ripete ogni anno pare a lui che dia poco a sperare sui buoni risultati della proposta dell'onorevole Gianturco che è ottima in linea astratta, ma praticamente inattuabile. Se si dovrà aspettare la consegna dei manoscritti per convocare la Commissione, probabilmente questa non si convocherà mai.

GIANTURCO. Spera che i colleghi saranno in avvenire più solleciti nel consegnare il manoscritto e ad ogni modo ha fiducia che il Presidente troverà il mezzo di ovviare all'inconveniente che è da tutti deplorato.

PRESIDENTE. Vedrà di provvedere pel buon andamento delle discussioni della Commissione, in modo che questa sia convocata sol quando sia assicurata la redazione di un certo numero di relazioni, rimandando ad altra Sessione quelle che non fossero pronte.

La seduta è levata alle ore 11. 50.

Seduta del 15 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

Aprè la discussione sulla relazione del consigliere Sandrelli, letta nella seduta di ieri.

FORNI. Domandando la parola potrebbe credersi che egli volesse fare delle osservazioni critiche su qualche punto della relazione Sandrelli; mentre sente di dovere esprimere sinceramente il più grande plauso per il pregevole lavoro del collega, il quale non si è limitato soltanto a raccogliere il ricco materiale e a ordinarlo sistematicamente, ma ha esposto in maniera lucida e chiara il suo pensiero con acute e profonde osservazioni.

Se egli ha chiesto la parola, si fu per rilevare che il collega Sandrelli si attenne nello svolgimento della sua relazione strettamente al mandato che gli era stato conferito dal Comitato; il quale però, a suo avviso, avrebbe dovuto contenere qualche cosa di più, perchè avrebbe giovato che il relatore avesse potuto estendere le sue ricerche anche all'esame degli effetti prodotti sul lavoro dei Conciliatori dalla cosiddetta legge Schiratti 24 dicembre 1896, n. 547 sulle licenze per rilascio dei beni immobili.

È a sua cognizione che la Direzione generale della statistica molto opportunamente preparò, subito dopo approvata la legge, una tabella per raccogliere le notizie statistiche che si riferiscono a questi giudizi speciali. Il materiale certamente è stato raccolto e sarebbe stato interessante sapere ora come funzioni questa provvida

legge. Poichè però il Comitato non ha creduto di consegnare al collega Sandrelli questo materiale, che avrebbe completato quello che il relatore ha così diligentemente esaminato, fa egli la proposta formale che sia riferito alla Commissione in una delle prossime sessioni sugli effetti della legge 24 dicembre 1896, n. 547.

Rtghi. Legge sempre con molto interesse le relazioni che vengono redatte dal collega Sandrelli perchè dotte e perspicaci; ma con particolare interesse attendeva questa, di cui è stata data ora lettura, perchè uno dei punti trattati riguarda gli effetti della legge 30 marzo 1890, e il modo come abbiano funzionato gli Uffici pretoriali.

Egli ha sempre condiviso il pensiero del Ministro Zanardelli, che propose quella legge, che cioè il miglioramento della Giustizia in Italia sia intimamente legato ad una riduzione di personale.

Non è qui il caso di dimostrare questa tesi ma vi ha accennato soltanto perchè si sappia con quanto favore egli accettasse la legge di riduzione del numero delle Preture, che a quel pensiero appunto si ispirava.

Senonchè questa legge ebbe una fortuna e una disgrazia. La fortuna di essere stata proposta dal Guardasigilli Zanardelli che, per speciali ragioni politiche e parlamentari, era il solo che potesse ottenere dalle due Camere l'approvazione di un disegno di legge il quale necessariamente ledeva interessi particolari che dovevano cedere il passo dinanzi ad interessi di ordine assai più elevato. La disgrazia di essere stata applicata da un altro Ministro, pel quale professa la più alta stima reverenziale, ma che era il meno adatto a dare esecuzione alla legge.

Già in altra sede ebbe occasione di esprimere questo suo pensiero, e lo stesso ex Ministro Ferraris nella sua lealtà ebbe a dichiarare che si sarebbe piuttosto tagliato una mano anzichè firmare quella legge. Non è quindi a meravigliare se siano rimaste in vita Preture che non hanno quasi lavoro poichè egli sa di casi in cui i Consigli provinciali e comunali erano d'accordo per la soppressione e, ciò non ostante, questa soppressione non fu decretata.

Ciò posto, e ritornando alle osservazioni statistiche alle quali dobbiamo limitarci, deve dire che il relatore ha fatto tutto ciò che di meglio poteva fare perchè egli ha messo in evidenza con scrupolosa

esattezza la condizione in cui si trovano alcune Preture rispetto al lavoro: affollamento in alcune, scarsità e quasi nullità in altre.

Ora mentre tutto ciò si rileva molto bene dalla relazione, avrebbe anche desiderato che il collega Sandrelli nelle conclusioni avesse formulato un voto che fosse come il corollario delle sue preziose osservazioni per richiamare l'attenzione del Guardasigilli sulla vera condizione di fatto delle Preture.

BORGOMANERO. Ha consegnato al Presidente un ordine del giorno nel senso desiderato dal senatore Righi.

Ne dà lettura: « La Commissione richiama l'attenzione di S. E. il Guardasigilli su quanto è dettagliatamente esposto nella relazione del Consigliere Sandrelli in ordine agli effetti della legge 30 marzo 1890 n. 6702, e sulla convenienza di addivenire ad una revisione dell'attuale circoscrizione mandamentale ».

RIGHI. Egli vorrebbe che fosse un po' più accentuata la necessità di sopprimere quelle Preture dove il lavoro è affatto deficiente, se condizioni speciali non ne esigano la conservazione.

BORGOMANERO. Accoglie questo emendamento. Dacchè ha la parola risponde alle osservazioni fatte dal Procuratore generale Forni sulla relazione del collega Sandrelli. Questa relazione non poteva trattare dell'applicazione della legge Schiratti la quale è di data posteriore al periodo di tempo al quale quella relazione si riferisce. La Direzione generale della statistica ha distribuito i moduli nell'aprile 1898. Le notizie sono pervenute, ma molte erano inesatte e parecchi prospetti si sono dovuti rimandare. Nulla vieta però che in avvenire la Commissione si occupi anche di questa materia.

Nella relazione Sandrelli è accennato ad inconvenienti dipendenti dal fatto che gli uffici di cancelleria dei Conciliatori sono tenuti e non sempre lodevolmente dai Segretari comunali. Nel modo stesso che l'on. Gianturco ieri fece approvare un ordine del giorno con cui si richiamava l'attenzione del Ministero dell'Interno sulla condotta dei funzionari comunali negligenti nella tenuta dei registri di stato civile, si potrebbe anche richiamare l'attenzione dello stesso Ministero sui Segretari che non disimpegnano correttamente le funzioni di Cancellieri dei Conciliatori.

PENSERINI. La proposta dei colleghi Borgomanero e Righi ha relazione allo stato nuovo che hanno creato ad alcune Preture le modificazioni di competenza dopochè molte cause sono passate al Conciliatore. Non si oppone a questa proposta ma desidera che non resti dimenticata l'influenza della legge che estese la competenza dei Conciliatori, la quale, a suo giudizio, snaturò l'indole di questo Magistrato che da Conciliatore è diventato un giudice con le attribuzioni dei Giudici di pace. Non ha ancora perduto la speranza che si ritorni al concetto del Codice di procedura estendendo bensì la competenza del Conciliatore alle lire 50; e quando pure la si voglia estendere a lire 100, bisognerebbe sempre limitare pei giudizi dei Conciliatori la facoltà dell'appello alla competenza. Per voler fare troppo si è fatto male.

RIGHI. Desidera che siano tenute distinte le due questioni: le parole pronunciate ora dal collega Penserini gli fanno temere che vi sia tendenza a confonderle, perchè si attribuisce la diminuzione del lavoro delle Preture alla legge sui Conciliatori.

Egli si riporta al tempo in cui la competenza non era stata modificata, e anche allora trova che le condizioni del lavoro delle Preture erano quali il relatore ha così chiaramente rivelato. Perciò mantiene ferma la sua adesione all'ordine del giorno Borgomanero colla modificazione da lui suggerita e che il collega proponente ha accettato.

SANDRELLI. Ha ben poco da dire. La discussione che è stata fatta ha dimostrato che si è tutti d'accordo. Due erano i punti che egli doveva svolgere: 1° effetti della legge 1890 sulle Preture; 2° effetti delle leggi 1892 e 1895 sui Conciliatori.

Quanto al primo punto, associandosi alle osservazioni del senatore Righi, aggiunge che la deficienza di lavoro in alcune Preture si manifesta anche nella parte penale, nella quale davvero non si può parlare di influenza della legge sui Conciliatori, e che le Preture che hanno un numero insignificante di sentenze sono quasi sempre le stesse ogni anno, il che dimostra che cause generali e permanenti producono questi effetti.

Quanto al secondo punto ha presentato una proposta al Presidente colla quale si fa voto di continuare gli studi sui rapporti annuali dei Procuratori generali circa l'andamento degli Uffici di con-

ciliazione in adempimento delle istruzioni emanate colla circolare 1° agosto 1895 e di riferire triennialmente alla Commissione.

Infine circa la proposta del collega Borgomanero di far pratiche presso il Ministero dell'Interno perchè il servizio delle Cancellerie negli Uffici di conciliazione sia meglio tenuto dai Segretari comunali, deve osservare che il rimedio più che dal Ministero dell'Interno dovrebbe venire da quello della Giustizia. Finchè il Conciliatore rimarrà anche *giudice* gioverebbe che il cancelliere fosse non già il segretario comunale ma un funzionario delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

Forni. La discussione ha rimesso sul tappeto la questione del personale delle Cancellerie, cui egli già altre volte aveva accennato per dimostrare che in talune sedi il numero degli alunni è assolutamente insufficiente per il lavoro ordinario e ogni giorno aumenta sempre più la mole degli altri lavori speciali, dipendenti da richieste delle superiori autorità. Bisogna risolvere tale questione superando le difficoltà d'ordine finanziario che ostacolano l'immediato accoglimento di questo voto.

Nocito. Condivide interamente le idee del collega Forni. Bisogna recisamente proporre al Governo una soluzione del quesito.

Il lavoro, e specialmente quello statistico, aumenta via via e non ci preoccupiamo del modo come viene eseguito.

Frequentemente le relazioni, che si leggono in quest'aula, lamentano errori, lacune ed altre gravi irregolarità. Tutte le nostre deduzioni statistiche riposano sopra un atto di fede che noi facciamo sulla sincerità delle notizie fornite dagli uffici locali. Ora tutti sanno che i funzionari delle Cancellerie, pressati da altri più urgenti lavori — quelli di statistica essi ritengono d'ordine secondario — sollecitati frequentemente con nuove e calorose richieste di dati, finiscono per fornirli cerveloticamente.

La sincerità e l'esattezza del materiale statistico non si possono ottenere se non affidandone la raccolta e la prima elaborazione ad un funzionario specialmente designato, e nelle sedi più importanti costituendo uffici statistici appositi.

BORGOMANERO. Ricorda all'onorevole Nocito che l'articolo 15 del Regio decreto 16 dicembre 1896 dispone appunto perchè l'ese-

cuzione dei lavori statistici sia affidata ad un unico funzionario e ricorda che con circolare del 1889 fu provveduto perchè, a garanzia dell'esattezza dei lavori statistici, il cancelliere fosse obbligato di firmare settimanalmente i registri statistici tenuti da funzionari dipendenti. Di più non si poteva fare.

Del resto in cinque ispezioni che egli ha già eseguito, nessun Procuratore del Re gli ha mai fatto rilevare che queste prescrizioni non fossero osservate.

DE' NEGRI. In parte si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole Nocito perchè è favorevole a tutto ciò che possa avere per effetto un miglioramento sempre maggiore delle nostre statistiche. Sulle premesse però deve fare qualche riserva.

Parlandosi di sincerità e di esattezza del materiale statistico, bisogna distinguere. Ci può essere un materiale mal sicuro raccolto talora con poca scrupolosità, ed è quello che si mette insieme a fine d'anno quando lavori d'ogni sorta premono sulle cancellerie e manca spesso il tempo di fare uno spoglio minuto e diligente degli atti e dei documenti per fornire tutte le notizie domandate. Purtroppo bisogna ricevere questo materiale così come vien dato, senza che si possano, se non eccezionalmente, scoprire gli errori da cui è inquinato. La revisione deve necessariamente limitarsi a verificare se sussistano i controlli numerici.

Ma l'altro materiale che viene raccolto giornalmente o col mezzo di registri o col mezzo di schede individuali, è tale da rassicurare i più diffidenti. La prova migliore ce ne è stata offerta dai risultati dello spoglio delle schede penali per sei anni le quali, come ognuno sa, sono compilate presso i singoli uffici giudiziarii ad ogni sentenza, od ordinanza, definitiva che sia divenuta irrevocabile e vengono trasmesse all'ufficio centrale il quale, dopo una diligentissima elaborazione, che spesso si spinge fino a controllare le notizie segnate sulle schede colle copie delle sentenze, ne eseguisce lo spoglio.

Ora i risultati ottenuti, e che nessuno poteva conoscere e ne anche prevedere finchè non fosse stata spogliata l'ultima scheda ricevuta, hanno superato ogni aspettativa. La costanza dei rapporti, desunti da notizie le quali si sarebbe potuto supporre da taluno che fossero inesatte o fantastiche, è meravigliosa e tale da

far persuasi che il materiale è stato fedelmente ricavato dalle fonti originali.

Ciò premesso vedrebbe anch'egli con piacere che negli uffici giudiziarii ai quali, stante la quantità degli affari, sono addetti più funzionari di cancelleria, il servizio statistico fosse concentrato permanentemente in una stessa persona, il che non importerebbe, per sé solo, un aumento di personale, bastando all'uopo, un semplice spostamento di mansioni, che consisterebbe nel ripartire tra gli altri funzionari il lavoro di quello cui venisse affidata la compilazione delle statistiche. È ben vero che un articolo del Regio decreto 17 dicembre 1896 già dispone in questo senso, ma in molti luoghi questa disposizione non è attuata, e a giustificarne l'inoservanza si adduce l'insufficienza del personale a sopperire anche alle ordinarie esigenze dei servizi di cancelleria e di segreteria. Se la denunciata scarsità di personale sussiste realmente ora che tutte le pubbliche Amministrazioni stanno aumentando le loro piante organiche, pare a lui che sarebbe da cogliere il momento opportuno per ottenere un ampliamento degli organici delle Cancellerie e delle Segreterie.

NOCITO. Prende atto delle dichiarazioni del collega De' Negri e lo ringrazia dell'appoggio dato alle sue idee che egli però non può modificare anche dopo la lettura fattagli dal cav. Borgomanero dell'articolo del decreto che provvede all'assegnazione dei lavori statistici ad un unico funzionario. Quell'articolo dice *compatibilmente* colle esigenze del servizio. Ora siccome ben pochi funzionari di Cancelleria danno importanza ai lavori statistici, per questi lavori il tempo non resta mai e tutti fanno affrettatamente quello che dovrebbe esser fatto da un solo.

Bisogna pensare seriamente alla costituzione di veri e propri uffici statistici nelle singole sedi, e se occorra un aumento di personale si chieda; come si trovano i denari per aumentare i posti in alto, si possono, si debbono trovare anche per quelli che stanno in basso.

BORGOMANERO. Il Ministero non ha trascurato di raccomandare ogni anno l'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 15 del Regio decreto succitato ed anzi assicura che vengono trasmessi ogni anno gli elenchi dei funzionari che sono assegnati esclusiva-

mente ai lavori statistici e di volta in volta vengono comunicate anche le variazioni.

OSTERMANN. Il concetto a cui si informa la disposizione dell'articolo 15 è ottimo, ma esso non può avere applicazione che nelle sedi di minore importanza. Nei Tribunali che hanno molto lavoro, e che perciò vien diviso in uffici separati e distinti, è proprio, talora, materialmente impossibile affidare ad un solo funzionario l'esecuzione di tutti i molteplici lavori statistici: registri, schede, rapporti, prospetti, ecc. È pertanto giuoco forza distribuirli, secondo la materia, a quei funzionari che sono incaricati dei lavori attinenti ad essa, il che è anche una garanzia di maggiore competenza e quindi di maggiore esattezza.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Sandrelli di cui dà lettura:

« La Commissione invita il Comitato di continuare lo studio dei rapporti annuali dei Procuratori generali delle Corti di appello « sull'andamento degli Uffici di conciliazione in adempimento della « circolare ministeriale 1° agosto 1895, e di farne argomento di relazione triennale alla Commissione.

« SANDRELLI ».

È approvata.

Dà lettura dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Righi e Borgomanero:

« La Commissione richiama l'attenzione di S. E. il Guardasiglii su quanto è dettagliatamente esposto nella relazione del consigliere Sandrelli in ordine agli effetti della legge 30 marzo 1890, « n. 6702, e sulla convenienza di addivenire ad una revisione dell'attuale circoscrizione mandamentale con diminuzione di quelle « Preture, in cui il lavoro è affatto deficiente, e condizioni specialissime non ne esigano la conservazione.

« RIGHI — L. BORGOMANERO ».

Messo ai voti è approvato.

Dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dal consigliere Borgomanero:

« La Commissione prega S. E. il Guardasiglii di richiamare

« l'attenzione del Ministero dell'Interno sul modo come taluni segretari comunali esercitano le funzioni di cancelliere presso gli Uffici di conciliazione.

« L. BORGOMANERO ».

Messo ai voti è approvato.

Viene ora una proposta del consigliere Sandrelli, del seguente tenore :

« La Commissione prega S. E. il Ministro Guardasigilli di portare la sua considerazione sulla opportunità che all'ufficio di cancelleria dei conciliatori siano destinati, invece dei segretari comunali, i funzionari delle cancellerie giudiziarie.

« SANDRELLI ».

OSTERMANN. Molti comuni sono privi dell'ufficio di Pretura ed ivi è impossibile destinare alle cancellerie dei Conciliatori funzionari di Cancellerie giudiziarie.

SANDRELLI. Ritira il suo ordine del giorno del quale però desidera resti menzione nel verbale.

PRESIDENTE. Da ultimo vi è una proposta del Procuratore generale Forni così concepita:

« La Commissione esprime il desiderio che in una delle prossime riunioni si riferisca, in base agli elementi da raccogliersi intorno al modo come funziona la legge del 24 dicembre 1896, n. 547, sulle licenze per rilascio di beni immobili in rapporto ai provvedimenti dei Giudici conciliatori e dei Pretori a cui fu attribuita la competenza.

« FORNI. »

Messa ai voti è approvata.

Invita il cavaliere Ostermann a riferire sui giudizi di graduazione.

OSTERMANN. Legge la relazione (1).

BOCCARDO. Deve fare una semplice osservazione, non obiezione, su un punto dell'accurata relazione del collega Ostermann. Egli ha accennato ai privilegi degli Istituti di credito fondiario come

(1) Vedi questa relazione a pag. 168 del presente volume.

una delle cause che prolungano le procedure di esecuzione. Se questi privilegi esistono, e non contesta che diano gli effetti a cui ha accennato il relatore, essi sono però giustificati.

Un Istituto di credito fondiario che diventa proprietario di un immobile va incontro ad uno dei più gravi inciampi nel libero svolgimento delle sue funzioni di credito.

Esso deve realizzare al più presto in moneta il valore dell'immobile corrispondente al mutuo fatto, se vuole che la sua azienda proceda regolarmente. Dall'accenno fatto a questi privilegi non vorrebbe che qualcuno potesse dedurne che essi non incontrano la approvazione della Commissione. Se così fosse egli dovrebbe inchinarsi al voto della maggioranza, ma non potrebbe modificare la sua opinione, che, per la conoscenza che egli ha di questa materia, è favorevole agli indicati privilegi perchè efficaci ed utili.

OSTERMANN. Egli non condanna questi privilegi, ai quali ha accennato soltanto perchè sono una causa delle pendenze dei giudizi di graduazione. È il primo anzi a riconoscerne che essi sono giustissimi e plaude all'ultima legge del 1896 che li ha meglio disciplinati e classificati.

PENSERINI. Staticamente le pendenze che derivano da questa causa non hanno valore, perchè dopo 3 anni questi procedimenti si tolgono dalla statistica e passano nella categoria di quelli abbandonati.

OSTERMANN. Giuridicamente però sono tuttavia pendenti, ed anzi possono essere riassunti e ricomparire nelle statistiche.

PENSERINI. È verissimo, ma considerando la cosa sotto l'aspetto statistico, come dobbiamo considerarla noi, queste pendenze non ci interessano.

Inoltre se vengono abbandonati segno è che manca l'interesse a condurli innanzi e perciò nemmeno vi sarà chi li riassuma e rimetta in corso.

OSTERMANN. A suo avviso è meglio che gli intenti statistici concordino con le disposizioni giudiziarie.

BRUSA. Deve fare una breve osservazione. La proposta del relatore cav. Ostermann, in tutto conforme ai risultati della rela-

zione, non gli sembra però che dia intero il concetto di lui. Se una circolare si deve fare — e si può credere e non credere alle circolari, ma non vi è altro mezzo ora per far conoscere i nostri voti alle autorità interessate a darvi esecuzione — si dovrebbe anche aggiungere la preghiera perchè si vegga modo di fare invitare i Procuratori a sollecitare la risoluzione dei giudizi di graduazione. Ha sott'occhi il caso avvenuto a Milano, e come questo possono esservene altri, di giudizi pendenti anche quando lo stato di omologazione è già stato fatto e le parti sono addivenute alla liquidazione. Se in questi casi intervenisse l'opera del Presidente a sollecitare le parti per la definitiva risoluzione del giudizio, si potrebbe avere la posizione reale, di fatto, delle pendenze, diversa da quella che è ora messa in luce dalle statistiche.

OSTERMANN. Ha già detto nella sua relazione che i modelli per il 1898 sono più completi e molte lacune che vi sono ora verranno colmate. È quasi certo poi che la verità si potrà raccogliere fedelmente in avvenire perchè nei nuovi prospetti vi è un colonnino apposito per i giudizi abbandonati, transatti, e mercè le istruzioni impartite, spera che si avranno notizie complete ed esatte senza bisogno di ricorrere a circolari.

BRUSA. Ringrazia il collega degli schiarimenti fornitigli, che gli bastano.

NOCITO. L'ordine del giorno è dettato dalle più benevole intenzioni. Ma la questione è semplicemente spostata, non definita, quando si invitano i Primi Presidenti a invigilare perchè i prospetti siano redatti con cura e diligenza. Se si fosse certi che i Primi Presidenti se ne occupassero personalmente, si potrebbe dire che essi hanno una maggiore esperienza e competenza; ma tutti sanno che questo lavoro di revisione, quand'anche si facesse, verrebbe affidato ai funzionari di cancelleria della Corte i quali non affidano di una conoscenza della materia maggiore di quella che hanno i funzionari delle cancellerie del Tribunale.

Dovrebbe essere la Direzione generale della statistica quella che verifica e controlla i prospetti.

OSTERMANN. Le disposizioni vigenti in materia demandano ai Primi Presidenti l'obbligo di trasmettere questi prospetti al Mini-

stero della giustizia, accompagnandoli delle loro osservazioni. La sua proposta si conforma pertanto a queste disposizioni.

Del resto nulla vieta che dopo il primo esame fatto dai Primi Presidenti la Direzione generale della statistica ne faccia un secondo.

PRESIDENTE. Legge la proposta presentata dal cav. Ostermann :

« Che sia richiamata l'attenzione del Ministro guardasigilli
« sulla opportunità che i Primi Presidenti delle Corti d'appello tras-
« mettano al Ministero, coi prospetti, anche i rapporti dei Presidenti
« dei Tribunali, e che prima di tale trasmissione verifichino dili-
« gentemente se i prospetti sieno redatti conformemente alle vi-
« genti prescrizioni, rimandandoli in caso negativo, perchè sieno
« corretti o rifatti, ai rispettivi Presidenti cogli opportuni avverti-
« menti e rimarchi. »

Messa ai voti, è approvata.

Seduta del 16 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

Prega il cav. Borgomanero di riferire sui Consigli di famiglia e di tutela.

BORGOMANERO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del cav. Borgomanero.

BOCCARDO. Desidera sapere quale esito pratico abbia avuto una raccomandazione, che fece in unione al collega Penserini in una seduta della passata sessione, circa l'obbligo di curare che il patrimonio dei minori, se mobiliare o costituito da valori, sia investito in titoli di credito nominativi.

BORGOMANERO. Con circolare del 7 novembre 1898 fu raccomandato ai Pretori di invigilare perchè questa disposizione fosse osservata e nella relazione che egli ha presentata è detto che i rapporti dei Procuratori generali assicurano che viene fatto regolarmente il deposito del numerario e dei titoli nella Cassa depositi e prestiti.

BOCCARDO. Ringrazia delle notizie fornitegli.

(1) Vedi questa relazione a pag. 180 del presente volume.

BRUSA. Ha molta esitanza a prendere la parola su questo importante argomento, perchè non sa se le cose che dovrà dire raccolgano l'approvazione di tutti i colleghi.

Egli ha letto, se non tutte, gran parte delle relazioni precedenti su questa materia, e da questa lettura ha tratto il convincimento che se gli sforzi, veramente lodevoli, di questa Commissione hanno in parte approdato, in parte però essi sono riusciti vani. Se anche solo si consideri che le tutele vengono aperte soprattutto quando vi sia il patrimonio e quasi mai quando questo manchi, si ha in ciò un indizio che l'istituto pupillare, come è regolato da noi, è difettoso perchè per l'appunto viene meno nei casi in cui è più urgente il bisogno. I minorenni privi di fortuna sono quelli che più richiedono le cure di una vigile assistenza, acciocchè, abbandonati in mezzo alle vie, non crescano al vizio ed al delitto.

Ed è appunto per l'attinenza che questo istituto ha con un fatto sociale della più alta importanza — la delinquenza — che egli teme che non si provveda sufficientemente all'interesse dello Stato, contentandosi di promuovere la vigilanza su questo servizio, come appunto raccomanda il diligente relatore cav. Borgomanero.

Quando la delinquenza dei minorenni cresce quasi dovunque, e non meno di certo nel nostro paese, quando pur ieri abbiamo sentito che sono persino insufficienti i locali nei Riformatorii ad accogliere i giovanetti che per qualunque titolo vi si dovrebbero rinchiodere, crede che qualche cosa di più si possa, anzi si debba fare per porre argine a questa marea montante che minaccia travolgere le più salde istituzioni.

Diversi sono i sistemi di famiglia nei diversi paesi. O si ha, come in Francia, in Italia e altrove, la tutela di famiglia; oppure la tutela è data dall'Autorità, o in fine (ed è questo il più recente gruppo di legislazioni) alla tutela dell'Autorità tien dietro, in via sussidiaria, in parte anche quella delle persone della famiglia, le quali sono pur ammesse, in casi determinati, a sostituirsi alle Autorità tutelari ordinarie o almeno a dare il loro parere. Quest'ultimo sistema fu consacrato primamente dalla legge prussiana del 1875 e l'esempio non solamente fu imitato dalla legge ungherese del 1877, ma, ciò che è molto più notevole, seguito pienamente dal novello legislatore di tutto l'Impero germanico in quel recentissimo e importantissimo Codice unificatore delle legislazioni civili parti-

colari degli Stati che andrà in vigore il 1° gennaio 1900. La legge del 1875 per la Prussia ha dovuto specialmente provvedere alle condizioni delle provincie renane regolate dal Codice napoleonico, mentre nelle altre vige il sistema che dirà autoritativo, dell'intervento cioè di un'autorità, magistrato od altro funzionario, secondo i casi, sistema non sconosciuto anche a qualcuna delle nostre provincie un tempo soggette all'Austria e che egli vide, anzi, funzionare egregiamente.

Affine di avviare il costume a pregiare quest'ultimo sistema, quel legislatore ha dato facoltà di scelta fra il medesimo e quello che fa capo alla famiglia. Così senza coartare le volontà si è potuto poco per volta ottenere che in pratica venisse in uso anche nelle provincie renane il predetto sistema delle migliori garanzie tutelari date dalla pubblica Autorità. E i frutti di questo prudente e avveduto metodo sono riusciti così buoni, da incoraggiare il legislatore imperiale ad estenderlo, come si è detto, a tutti gli Stati dello Impero. Questo fatto meriterebbe particolare considerazione in una riforma che si volesse fare del nostro Istituto della tutela di famiglia. È inutile indugiarsi a discorrere dei diversi provvedimenti di carattere legislativo che si potrebbero escogitare. Non pretende che la Commissione si metta a corpo perduto entro sì vasto pelago. Però il tacere che vi sono vizi ai quali altri ha già posto riparo, e fra questi anche la stessa Francia, alla quale siamo debitori dello ordinamento adottato da noi, pare a lui non consentaneo all'ufficio stesso di questa Commissione.

La proposta del collega è limitata al campo amministrativo, ma bisogna fare qualche cosa di più. Entrato ultimo in questa Commissione senza che meriti speciali lo designassero a farne parte, egli ha potuto sperare che un titolo particolarmente potesse valere a procacciargli l'indulgenza dei colleghi: quello di essersi occupato da parecchi anni con molto amore di questo tema altrettanto vasto quanto importante. Quattro sono gli aspetti sotto i quali può essere considerato. Il primo riguarda il *diritto privato* - disposizioni del Codice civile; il secondo il *diritto amministrativo* - Opere pie, beneficenza, Istituti caritativi, ecc; il terzo il *diritto di polizia* - azione di vigilanza della pubblica sicurezza; il quarto infine il *diritto penale e carcerario* - delinquenza e Riformatorii. Ecco tutto un vasto campo di studi e di riforme che non deve essere estraneo

all'opera della Commissione. L'averlo ad essa additato, vuole spere significhi che essa si porrà risolutamente per questa nuova via, conscia dell'importanza del tema, ed egli credrebbe di fare onta ai colleghi se dovesse spendervi intorno altre parole.

Nocro. Le calde parole del collega sono evidentemente l'espressione di un sentimento nobilissimo e non possono non trovare eco in questa Commissione. Ma, per quanto gli increzca di dovere considerare l'argomento sotto un aspetto molto materiale, è certo che tutto si riduce ad una questione di danaro. Quando non vi sono beni, il consiglio di famiglia non si costituisce, o, costituito, non funziona, perchè non ha di che occuparsi. Si ha un bel dire la *persona* ha bisogno di assistenza e di cura — *potestas in capite libero ad tuendum eum qui se defendere nequit* —; ma quando non vi sono mezzi cosa si deve fare? Dove si può rinchiudere il minore, se il Consiglio non ha quattrini per pagare le rette? Lo si rinchiuderà in qualche Istituto di carità, ma per questo basta l'autorità di P. S. o politica. Non esclude che anche legislativamente si possa fare qualche cosa per migliorare il nostro istituto pupillare, ma forse quello che abbiamo ora nelle nostre leggi è già abbastanza. Vi sono disposizioni nel Codice civile che comminano multe ai componenti il Consiglio i quali, senza giustificato motivo, disertano le adunanze consigliari. Risulta che questa disposizione sia applicata? Non crede. Di più si dovrebbe vedere se i minori pur essendo privi di beni di fortuna abbiano qualche diritto da sperimentare per alimenti, crediti od altro titolo; forse si diminuirebbe così il numero ingente di fanciulli privi di tutela soltanto perchè sprovvisti di patrimonio. Tutte queste cautele si potrebbero raccomandare le quali non importano provvedimenti d'ordine legislativo. È pertanto di parere che convenga lasciare da parte per ora il campo legislativo e fermarsi alla proposta presentata dal relatore ampliandola, al più, nel senso da lui ora indicato.

BORGOMANERO. Dalla sua relazione risulta che le tutele senza patrimonio, benchè scarse ancora, sono però aumentate nel 1897. In questa parte adunque l'azione di vigilanza della Commissione e del Ministero non è stata senza frutto.

Il professor Brusa desidera che si formoli un voto di riforme legislative. Gli *Atti della Commissione* sono ricchi di voti di tal ge-

nere e nella relazione che presentò sullo stesso argomento nel 1896 disse appunto che non credeva opportuno di dettarne altri perchè molti erano già stati presentati.

È d'accordo coll'onorevole Nocito che convenga prima cercare di ottenere una più rigorosa applicazione delle norme vigenti.

Quanto alla disposizione dell'articolo 255 del Codice civile, che commina una pena in caso di mancato intervento alle adunanze consigliari, ne fu raccomandata l'applicazione anche con circolare del 24 dicembre 1897, ma i Procuratori Generali riferiscono che quella disposizione non viene applicata che raramente.

NOCITO. Presenta una proposta in aggiunta a quella del cav. Borgomanero.

BRUSA. Ringrazia i colleghi Nocito e Borgomanero delle benevole parole e degli schiarimenti che gli hanno fornito. Non ha difficoltà a dichiarare che riconosce che si fa forse opera vana a reclamare dal potere esecutivo l'iniziativa di provvedimenti legislativi; ma egli ha dovuto manifestare questo suo desiderio quasi a scampo di responsabilità verso la propria coscienza.

Coloro che si illudono che con circolari e raccomandazioni e col punire quelli che mancano ai loro doveri si riesca a curare i mali che ci travagliano e perfino a diminuire la delinquenza minore, che è fra tutti i nostri mali forse il più grave, non saranno in avvenire molti di numero.

La delinquenza è un fatto complesso che non si può, senza far violenza alle cose, ridurre ad una unica causa, ma è certo che una delle principali cause di queste morbose manifestazioni sociali risiede nel seno stesso delle famiglie.

Anche l'ordinamento industriale moderno contribuisce a favorire l'allentamento dei vincoli famigliari e l'abbandono dei figli a sè stessi. Ebbene, che cosa facciamo noi dal canto nostro? I genitori indegni della patria potestà non sono colpiti da alcuna sanzione e non perchè manchi l'attività dell'autorità amministrativa, ma perchè non viene in sussidio quella del legislatore. Unico rimedio è fare intervenire l'autorità pubblica là dove la privata non regge da sè. Crede di non fare opera inutile coll'insistere, perchè si inviti il Ministero a porre la sua attenzione specialissima su questo argomento, nessun altro essendo di tanta importanza. E se, come alcuno potrebbe

obiettargli, esiste una Commissione reale appositamente istituita per siffatti studi, nulla vieta che la nostra Commissione, perseguendo i suoi intenti particolarmente statistici, si occupi essa pure di questa materia. I miglioramenti ottenuti mostrano che se qualche cosa si può, non si può tutto, e perciò, non ostante i precedenti voti, crede che giovi esprimere nuovamente un voto formale, con cui si inviti il Ministro a preoccuparsi di questo gravissimo argomento.

Bodio. È ora in funzione presso il Ministero dell'Interno una Commissione, la quale fu istituita in seguito alle voci allarmanti propalatesi circa il Brefotrofio dell'Annunziata a Napoli le quali voci poi si riconobbero esagerate. Tale Commissione ha un incarico molto complesso; essa deve anzitutto studiare le condizioni in cui versano i Brefotrofi in Italia, e poi farà oggetto delle sue indagini le condizioni in cui si trovano i minorenni orfani e moralmente abbandonati e l'efficacia delle leggi attualmente vigenti per la loro protezione. Il lavoro di questa Commissione trovasi già abbastanza inoltrato, e non appena sarà terminato, se ne comunicheranno i risultati anche a questa nostra Commissione.

LUCCHINI. Gli rincresce di non aver potuto assistere alla prima parte della discussione, che è stata fatta su questo argomento, perchè, da quel poco che ha appreso ora, non sa se abbia bene compreso il pensiero del collega Brusa. Le osservazioni del quale, secondo gli è dato di capire, si riferirebbero ad una discussione che è già stata fatta e che egli forse ignora sia avvenuta, perchè non faceva allora parte della Commissione, nè avrà voluto o potuto consultare i precedenti nostri lavori. Ma ricorda bene che, in seguito a relazioni dei colleghi Lampertico e Beltrani, la Commissione ha dato incarico al Comitato di promuovere nuove indagini le quali abbiano per oggetto di accertare lo stato della delinquenza dei minorenni e di fare uno studio completo per tutti i minorenni, discoli, abbandonati, rinchiusi in Riformatorii o in altri Istituti di correzione, di tutela, ecc.

Vorrebbe perciò pregare il collega di riferirsi a questo voto e, quando si sia per darvi esecuzione, di prestare la sua validissima cooperazione.

BORGOMANERO. Il Ministero di Grazia e Giustizia, in seguito ad una speciale deliberazione della Commissione, invitò quello del-

l'Interno a far sapere a che punto erano gli studi della Commissione sui Brefotrofi e sull'infanzia abbandonata. Il Sotto-Segretario di Stato ha risposto che non appena saranno ultimati gli studi se ne darà comunicazione al Ministero della Giustizia e questo a sua volta si farà un dovere di darne partecipazione alla Commissione.

Circa la deliberazione della Commissione riguardante i minorenni, cui ha accennato testè il prof. Lucchini, ricorda che dal Comitato fu designato quale relatore il comm. Forni.

BRUSA. Il testo della proposta votata e che egli ha sott'occhi parla di minorenni discoli, mentre egli non vorrebbe limitata l'indagine a questi ultimi, ma vorrebbe estenderla a tutti i casi di minorenni rimasti privi della patria potestà e specialmente per abuso di questa. Egli perciò potrebbe al più astenersi dal formulare un voto esplicito, quando fosse chiaramente inteso che il mandato a riferire comprende anche la ricerca da lui desiderata.

NOCITO. Le osservazioni del collega Brusa escono dal tema che ci occupa presentemente. Dobbiamo intrattenerci dei Consigli di famiglia e di tutela e non è il caso pertanto di parlare di abuso della patria potestà.

Però l'argomento è importantissimo e crede che possa formare oggetto di una relazione speciale.

FORNI. Il Comitato ha avuto la bontà di indicarlo come relatore sul tema proposto dal prof. Lucchini, ed egli ha in animo di occuparsene con tutto il buon volere di cui è capace.

Però non nasconde la trepidazione sua a trattare di un argomento così vasto e difficile, anche per il poco tempo di cui può disporre, le occupazioni d'ufficio distraendolo da questi studi per quanto a lui graditissimi. E non per sottrarsi ad una fatica, ma perchè è convinto che altri possa meglio di lui adempiere il difficile mandato, pregherebbe i colleghi di dispensarlo dall'incarico, e, in sua vece, affidare questo a chi per il posto che occupa, per la profonda conoscenza della materia studiata coll'ardore di un animo nobilissimo, è più di tutti in grado di riferire su questo argomento, e cioè al prof. Brusa.

BORGOMANERO. L'on. Nocito ha presentato insieme ai colleghi Brusa e Bosco un ordine del giorno perchè la Commissione si occupi del tema della patria potestà.

Ricorda che il Ministro Guardasigilli ha disposto già che una relazione su questo tema si faccia triennialmente, sicchè la prima da farsi non potrebbe essere presentata che fra il 1900 e il 1901. Ma poichè l'intento di questa relazione, a quanto ha potuto capire, sarebbe quello di provocare riforme legislative, egli solleva una pregiudiziale, se cioè possa la nostra Commissione occuparsi di questa materia senza invadere il campo di altri Corpi od Istituti.

NOCITO. Dimostra al cav. Borgomanero che la sua proposta è strettamente attinente ai lavori della Commissione, perchè ha carattere prevalentemente statistico.

BORGOMANERO. Dopo letta la proposta dell'on. Nocito riconosce che le sue osservazioni non hanno più ragione di sussistere.

Crede poi che, data la parte presa dal prof. Brusa alla discussione e la riconosciuta di lui competenza in questa materia, poichè lo stesso Procuratore generale Forni per primo declinò il mandato acciocchè fosse affidato al collega, la Commissione possa delegare al prof. Brusa l'incarico che prima era stato affidato al Procuratore generale Forni.

Quanto al materiale statistico che potesse occorrere al relatore, senza affidarne la raccolta al Comitato il quale è già sovraccarico di lavoro, il relatore potrà rivolgersi direttamente al Ministero o alla Direzione generale della statistica, formulando per tempo un questionario delle notizie che desidera illustrare.

FORNI. Prega vivamente il collega Brusa ad accettare il mandato che gli viene conferito con tanta universalità di suffragi.

BRUSA. Ringrazia i colleghi dell'affettuosa simpatia e cede al loro desiderio.

PRESIDENTE. Resta inteso che il prof. Brusa riferirà sui minorenni nella sessione del giugno 1899.

Ora dobbiamo approvare la proposta contenuta nella relazione, unitamente alla aggiunta desiderata dal collega Nocito.

« La Commissione rivolge preghiera a S. E. il Guardasigilli « perchè inviti:

« I) i pretori; a) a provvedere alla sollecita costituzione dei
« Consigli pupillari appena avuta notizia dei fatti, che danno luogo

« alla apertura della tutela; b) a curare con maggiore sollecitudine
« le convocazioni dei detti Consigli e a provvedere all'applicazione
« dell'articolo 255 del Codice contro le assenze dei membri dei
« detti Consigli; c) ad esaminare se i pupilli in mancanza di beni
« abbiano diritti da far valere in giudizio, e persone tenute agli
« alimenti;

« II) i Procuratori del Re ad invigilare con speciale atten-
« zione l'opera dei Pretori sui punti sovra accennati.

« BORGOMANERO — NOCITO. »

È approvata.

Dà lettura della proposta Nocito-Brusa-Bosco.

« La Commissione fa voti perchè in una prossima adunanza
« sia posto allo studio il tema dell'esercizio della patria potestà,
« mettendo in rilievo i dati statistici all'uopo raccolti, specialmente
« intorno all'abuso di essa, o per proporre le necessarie riforme,
« anche nelle loro relazioni col sistema pupillare e con la delin-
« quenza dei minorenni.

« NOCITO — BOSCO — BRUSA. »

Messa ai voti è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 17 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De'Negri, Forni, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario Aschieri a dar lettura del verbale.

FORNI. Ha chiesto la parola sul verbale per spiegare meglio il suo pensiero, temendo sia malamente interpretata la preghiera da lui rivolta al professore Brusa e perchè non si creda che egli abbia voluto sottrarsi ad un lavoro.

Il suo pensiero è questo. Egli ha troppa esperienza del modo riprovevole come funzionò l'istituto della tutela. Di questo argomento ebbe egli stesso ad occuparsi nel discorso inaugurale fatto, quale Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania, nell'anno 1893. Si permette di leggere un brano di quel discorso. Allora disse: « Io biasimerei anche con parole più severe codesto « deplorabile abbandono, se in fondo non vedessi ripercuotersi un « po' di quel disagio economico che travaglia il paese, perchè lo « zelo forse intiepidisce, e potrà sembrare a molti un'atroce ironia « commettere la cura di orfani derelitti e poveri a persone del pari « miserabili.

« Che dire dell'enorme sciame di monelli che intristiscono, « sulle vie, aspirando da tutti i pori il lezzo della depravazione, veii « colo alle più procaci bassezze!

« Ci dovrebbero essere in tutti i comuni ricoveri per questa
« poveraglia abbandonata, e così nessun pessimista potrebbe dire
« con cinico disdegno che si trascurano dalla società quegli infelici
« sul primo fiorire della vita, aspettandoli adulti per colpirli quando
« siano di delitti macchiati. »

Ora egli è convinto che tutto ciò che può essere fatto dalla Commissione su questo argomento sarà opera vana, ogni suo tentativo riuscirà affatto inefficace.

Con questi preconcezioni, egli malamente saprebbe accingersi ad un lavoro al quale nessuno meglio del professore Brusa potrebbe attendere, portandovi tutto il contributo della sua eletta intelligenza e l'entusiasmo che l'importante argomento ha saputo ispirargli.

Dopo questi schiarimenti il verbale viene approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Penserini a riferire sulle procedure di fallimento nel 1897.

PENSERINI. Legge la relazione (1).

FORNI. Richiama l'attenzione della Commissione sulla chiusa della pregevole relazione. Ivi il collega Penserini dice di astenersi dal fare proposte, perchè reputa che senza riforme legislative non possa migliorarsi questo importantissimo ramo dell'Amministrazione della Giustizia e che l'indugio a formulare un progetto di riforme dipende da circostanze estranee anche alla buona volontà del Ministro. Ora è da osservare che tanto i Primi Presidenti che i Procuratori Generali non fanno che lamentare le lacune esistenti per questa parte nel nostro Codice, ma ciò esce dal campo delle nostre attribuzioni. Osserva poi che il Presidente del Tribunale di Napoli, preoccupato dalle molestie che gli procurano i procaccianti delle curatele cade in un manifesto equivoco coll'invocare una riforma che sottragga al Tribunale la nomina del curatore, perchè se è vero che, secondo il nostro Codice, la nomina del curatore provvisorio viene fatta dal Tribunale, è però il voto dell'assemblea dei creditori che designa il curatore definitivo. Quindi già la legge concede quanto quel Magistrato richiede.

(1) Vedi questa relazione a pag. 224 del presente volume.

È generale il lamento contro il poco zelo e talvolta la poca onestà dei curatori; i Tribunali non dovrebbero scegliere persone non iscritte nell'albo compilato dalle Camere di commercio.

Sarebbe poi opportuno comprendere nei moduli statistici una apposita richiesta, per accertare come siano fatte queste nomine.

Sa che il Tribunale di Roma non suole allontanarsi dal rigoroso sistema della scelta nell'albo; e sa pure che le maggioranze dei creditori sogliono quasi sempre approvare le nomine fatte dal Tribunale nella persona del curatore provvisorio. Ciò torna ad onore del Presidente di quel Tribunale e dei membri che lo compongono. Si potrebbero dal Ministero rivolgere analoghe raccomandazioni a tutti i Tribunali del Regno, onde la scelta fosse sempre fatta dall'elenco delle Camere di commercio ed ove i magistrati dovessero allontanarsene, ne indicassero le ragioni.

Queste notizie sul modo seguito per la nomina dei curatori, raccolte dai modelli statistici, tornerebbero molto utili alle nostre investigazioni.

PENSERINI. Risulta che la scelta quasi sempre vien fatta fra persone iscritte nell'albo, nei luoghi dove questo c'è. Deve però soggiungere che alcuni Presidenti lamentano il modo come questi albi sono compilati dalle Camere di commercio.

Presso alcuni Tribunali, come quello di Napoli, il numero degli iscritti è così enorme, da riuscire molto difficile la scelta dei curatori a seconda dei meriti e delle particolari attitudini degli iscritti e perciò accade che molti di essi non giungono mai ad avere l'incarico. Quando egli ebbe la Presidenza di quel Tribunale non mancò di rivolgere sollecitazioni alla Camera di commercio perchè quel numero fosse ridotto.

Giacchè ha la parola vuol dichiarare che trova pienamente fondato il lamento del Presidente di Napoli circa il modo come per legge deve procedersi alla nomina del curatore. Giusta gli articoli 714 e 717 del Codice di commercio, è sempre il Tribunale che procede alla nomina del curatore provvisorio e definitivo. Ora quel Presidente vorrebbe che la nomina del curatore definitivo fosse

fatta dall'assemblea dei creditori invece della facoltà loro concessa dall'articolo 719 di chiedere la surrogazione di quello nominato dal Tribunale, facoltà della quale rarissime volte si valgono.

FORNI. Conferma quanto ha osservato al riguardo che cioè il Codice di commercio lascia ai creditori la facoltà di domandare che sia nominato definitivamente un curatore diverso da quello nominato dal Tribunale.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 19 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Boccardo, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Forni, Penserini, Righi, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il segretario cav. Farace a dar lettura del processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

Informa la Commissione che il commendatore Bodio questa notte ha avuto la sventura di perdere un fratello e il prof. Lucchini la figlia. Questi due lutti che colpiscono nello stesso giorno due colleghi non possono non trovare un'eco di dolore nell'animo nostro e crede di interpretare il sentimento di tutti proponendo che ad entrambi sia mandata l'espressione delle più sincere condoglianze a nome della Commissione.

Gli onorevoli Righi, Forni e Canonico esprimono essi pure parole di cordoglio e si associano alla proposta del Presidente, che è approvata all'unanimità.

PRESIDENTE. In occasione della discussione della relazione del consigliere Penserini sui fallimenti è stata presentata una proposta dai colleghi Boccardo, Borgomanero, Canonico e Nocito del seguente tenore:

« La Commissione richiama l'attenzione di S. E. il Guardasiglii sopra le condizioni in cui versa l'Istituto dei curatori dei fallimenti, sia per la loro scelta come per la loro azione, e fa voti perchè sia più efficace e continua l'azione e sorveglianza del Giudice delegato. »

« BORGOMANERO — BOCCARDO — CANONICO — NOCITO. »

Messa ai voti è approvata.

BORGOMANERO. Nella sessione dello scorso maggio 1897 la Commissione approvò una dichiarazione con cui si faceva voto di portare sollecitamente a compimento i lavori della Commissione

per la riforma del Codice di commercio che era stata nominata fino dal 1894. Il Ministro Guardasigilli del tempo convocò la Sotto-Commissione alla quale era stato demandato lo studio della parte riguardante il fallimento. Essendo questa Sotto-Commissione presieduta dall'onorevole Penserini, si permette di chiedere al collega a qual punto siano questi lavori.

PENSERINI. È lieto di fornire al collega interrogante e alla Commissione le informazioni desiderate.

È esattissimo quanto ha riferito or ora il collega Borgomanero ed aggiunge che il Ministro Gianturco completò la Commissione chiamando a presiederla il senatore Pagano e convocò la Sotto-Commissione che si doveva occupare dello studio delle riforme intorno al fallimento.

La Sotto-Commissione terminò i propri studi ed essendo la mole del lavoro ingente, ripartì la materia fra quattro relatori coll'incarico di curare la precisa dizione degli articoli che dovevano essere sostituiti o modificati. La Sotto-Commissione si sarebbe poi riconvocata nuovamente per udire la lettura di queste quattro relazioni e approvare il testo definitivo. Però questa convocazione non ha potuto finora aver luogo perchè il professore Mortara, al quale era stata affidata la parte più lunga e molto importante, quella procedurale, non ha potuto ancora terminare il suo lavoro. Per informazioni che egli ha avuto, può dire però che non sarà molto ritardata questa riunione della Sotto-Commissione, dopo di che si potrà mettere in bozze di stampa tutta la parte che riguarda il fallimento.

BORGOMANERO. Ringrazia il collega Penserini delle informazioni favoritegli.

PRESIDENTE. Invita l'avvocato Bosco a riferire sulla *Statistica della delinquenza in Italia ed in alcuni altri Stati d'Europa*.

BOSCO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. A nome della Commissione prende atto della importante comunicazione dell'avv. Bosco, e stante l'ora tarda, rimanda la discussione alla seduta di domani.

La seduta è tolta alle ore 12.

(1) Non si è potuto pubblicare in questo volume la comunicazione dell'avv. Bosco sulla *Statistica della delinquenza in Italia ed in alcuni altri Stati d'Europa*, perchè non fu ancora licenziata per le stampe dal relatore.

Seduta del 20 dicembre 1898.

Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i signori: Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Brusa, Canevelli, De' Negri, Forni, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

PRESIDENTE. Il senatore Messedaglia, avendo dovuto assentarsi da Roma, l'ha incaricato di presiedere questa seduta.

Invita il segretario Aschieri a dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

Aprè la discussione sulla relazione dell'avvocato Bosco.

FORNI. La sua prima parola non può non essere l'eco del plauso generale che ha accolto la lettura della interessantissima monografia del collega.

Nota che mentre egli è risalito molto opportunamente per il confronto delle cifre a parecchi anni addietro, ad esempio, per l'Inghilterra al 1860, perchè, come ben disse uno scrittore straniero: « chi non conosce il passato non conoscerà l'avvenire », per l'Italia i confronti non vanno al di là del 1880.

Ora domanda: è possibile anche per il nostro paese, raccogliere, sia pure per mezzo di indagini speciali, notizie più antiche?

Sarebbe, a suo avviso, molto interessante poter fare un raffronto delle legislazioni prima e dopo l'unificazione del Regno, colle condizioni della delinquenza nei due periodi per vedere in quanto quelle possono influire su queste. È sempre parso a lui argomento di studio della maggiore importanza sapere come fosse amministrata la giustizia sotto i passati regimi e scoprire quali fossero le condizioni di fatto della criminalità italiana nel tempo anteriore ai rivolgimenti politici che condussero alla nostra unità. Com-

prende che la ricerca sarebbe molto laboriosa e vi accenna soltanto come a un suo desiderio personale, senza farne oggetto di una proposta formale, ma domanda se qualche cosa si possa fare.

Bodio. Il desiderio manifestato dal collega Forni è tanto legittimo, che anche nelle riunioni di questa Commissione, fu espresso più volte. Ricorda che il professor Ferri insistè perchè si raccogliesse per il passato la maggior quantità di elementi statistici per gli anni trascorsi, e a questo intento si cercò di utilizzare anche le statistiche dei vari Stati italiani prima della unificazione del Regno, ma si dovette riconoscere che gli elementi che fornivano queste statistiche erano insufficienti e mal si prestavano ai confronti con quelli delle statistiche posteriori.

Talora una notizia mancava assolutamente, tal altra era data in un modo diverso da quello seguito ora, e ogni base per i confronti veniva a mancare.

Si pensò allora di raccogliere in un volume tutti i dati che erano comparabili, e questo volume è quello intitolato *Movimento della delinquenza dal 1873 al 1883*. Non fu possibile avere di più, nè risalire più addietro.

Bosco. Ringrazia la Commissione della benevolenza con cui ha accolto il suo lavoro e desidera di dare al commendatore Forni alcune spiegazioni in ordine alla osservazione da lui fatta alla quale però ha già in gran parte risposto, con parola più autorevole della sua, il comm. Bodio.

Le notizie statistiche sulla delinquenza per l'Italia non si possono avere oltre il 1880; da quest'anno soltanto i dati sono comparabili, perchè raccolti con metodo uniforme.

Deve avvertire che per tutti gli Stati ha cercato di assumere lo stesso dato comparativo, e cioè i condannati, non perchè creda che esso rappresenti meglio la delinquenza di ciascun paese, ma perchè è quello che più comunemente si trova nelle statistiche. Però se i prospetti che ha raccolti e pubblicati in appendice alla sua relazione hanno una qualche utilità, è in quanto mostrano le variazioni nel numero dei condannati, e, per conseguenza, della criminalità da anno ad anno, ma non servono per confronti comparativi dell'uno con l'altro paese. Soltanto per l'Italia ha dovuto servirsi del numero degli imputati giudicati, perchè fino al 1890, i condannati

non'erano classificati per specie di reati, se non per alcune categorie di delitti ossia per quelli giudicati dalle Corti di assise.

L'indagine retrospettiva sulla delinquenza in Italia anche prima della unificazione del Regno, che il comm. Forni vorrebbe si eseguisse con ricerche negli archivi giudiziarii, e alla quale l'egregio Procuratore generale accennò anche in una passata sessione, sarebbe senza dubbio di molta importanza, perchè tenderebbe a ricostruire, sulla base dei documenti processuali, tutta la statistica della delinquenza nel nostro paese per una lunga serie di anni.

Come già si sono avuti in Italia e fuori d'Italia dei notevoli saggi di statistica storica per ciò che attiene alla popolazione ed alle condizioni demografiche di uno Stato, così sarebbe utilissimo intraprendere delle indagini di questa specie anche riguardo alla criminalità. Le pubblicazioni statistiche sulla giustizia penale non risalgono per la maggior parte degli Stati al di là della metà del secolo, e per molti paesi sono anche più recenti, cosicchè ci manca il mezzo di raffrontare, come vorremmo, le condizioni della delinquenza con uno stato sociale ed economico diverso da quello attuale. Per l'Italia poi avrebbe particolare interesse il vedere quale influenza abbia avuto il nuovo assetto politico ed amministrativo.

Però indagini siffatte non possono essere l'opera di un Ufficio di statistica. Sono ricerche pazienti che richiedono speciali qualità, larghi studi, persone versate nelle discipline storiche e giuridiche.

In Germania e in Inghilterra furono pubblicate alcune monografie di statistica storica della delinquenza in cui questa è raffrontata con le condizioni sociali di trascorsi periodi storici, ma sono lavori compiuti non da uffici statistici, bensì da privati studiosi. Giova sperare che anche in Italia si trovino persone che vogliano attendere a simili ricerche.

Forni. Desidera allontanare anche il sospetto che le sue parole potessero suonare censura del lavoro così pregevole del collega Bosco. Questi ha dato tutto quello che poteva dare e con quegli elementi non si poteva fare di meglio.

Non crede però che il lavoro di spoglio degli atti processuali negli archivi di Stato si possa affidare ad una sola persona. Si dovrebbero compulsare nei singoli archivi tutti i processi per trarre da essi quelle notizie che statisticamente interessa rilevare, e ognuno comprende come questo lavoro difficilmente potrebbe es-

sere condotto a termine da uno studioso : per quanto attivo e diligente gli verrebbe meno la lena prima di raggiungere la meta.

Non si nasconde, lo ripete, le difficoltà dell'impresa; sa benissimo che nelle condizioni attuali è vano insistere nella sua proposta perchè ad altre e più urgenti ricerche statistiche bisogna rivolgere il pensiero e le forze, ma egli ha voluto ricordare questa sua vecchia idea perchè possa essere tenuta presente in una migliore occasione.

PRESIDENTE. Invita il prof. Bodio a riferire sulla statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative.

BODIO. Ringrazia i colleghi della simpatia dimostratagli nella luttuosa circostanza della perdita di un fratello, e delle confortanti parole rivoltegli serberà sempre caro ricordo.

Legge la sua relazione sulla Giustizia amministrativa (1).

BOCCARDO. Tributa il dovuto encomio al comm. Bodio per il difficile lavoro da lui compiuto, ma appunto perchè il lavoro era arduo e nuovo non è da maravigliare se qua e là possa essere rimasta qualche lacuna.

Scorrendo coll'occhio i prospetti allegati alla relazione non ha trovato, fra le varie questioni che possono formare oggetto di ricorso innanzi alla IV Sezione così in sede di legittimità come in sede di merito, quelle riguardanti gli Istituti di credito e di previdenza. Le Casse di risparmio in particolare presentano allo studioso e all'uomo di Stato molti problemi di difficile soluzione e quanti più elementi si possono raccogliere tanto meglio si potrà provvedere alla loro sistemazione.

Un'altra obiezione egli deve fare forse più grave, certo più importante, riguardando una questione di metodo. Sin da quando il senatore Costa fece alcuni anni or sono la proposta di studiare sotto l'aspetto statistico i ricorsi presentati innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato e alle Giunte provinciali amministrative, egli sollevò dei dubbi circa l'opportunità della indagine, trattandosi di istituzioni sorte allora allora e per le quali non sarebbe stato possibile di raccogliere un materiale di studio sufficiente a dar conto

(1) Vedi questa relazione a pag. 258 del presente volume.

del modo come avevano funzionato. In parte questi suoi dubbi non hanno più ragione di essere perchè il lavoro del Consiglio di Stato in questi anni è stato molto copioso e può essere sottoposto, con speranza di proficui risultati, alla osservazione statistica. Quei suoi dubbi però rimangono per quanto riguarda l'altra istituzione: le Giunte provinciali amministrative, le quali non sa se corrisposero alle speranze di chi le istituì, nè sa se il loro lavoro abbia proceduto con tale uniformità da consentire la comparabilità dei dati tra di esse. Esprime semplicemente dei dubbi e sarà lieto se qualcuno dei colleghi vorrà dissiparli.

BODIO. Trova molto savie ed opportune le considerazioni svolte dal senatore **Boccardo**. Nel preparare l'elenco delle materie di giudizio innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato si terrà conto dei suoi suggerimenti specialmente riguardo agli Istituti di previdenza e di credito.

Quanto al dubbio sollevato dallo stesso senatore **Boccardo** sull'opportunità di fare le ricerche statistiche anche per le Giunte provinciali amministrative, dichiara di non essere abbastanza informato del modo in cui esse funzionano; ma egli è d'avviso che una prima esplorazione potrebbe essere utile, almeno per constatare come proceda l'azione delle Giunte medesime in sede contenziosa.

SANDRELLI. Fin da quando il consigliere **Bodio** volle gentilmente sottoporre al suo esame i prospetti che egli, insieme al consigliere **Schanzer**, aveva preparati rilevò la somma difficoltà che vi era a raggruppare per voci tutta la materia sottoposta alla giurisdizione della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale ha per compito di portare la sua attività su due grandi gruppi di ricorsi: quelli per merito, dei quali è facile la enumerazione perchè la legge stessa li indica; e quelli per legittimità dei quali la enumerazione è quasi impossibile perchè nelle materie amministrative tutto può formare oggetto di ricorso in sede di legittimità, essendo la IV Sezione un magistrato di cassazione.

D'altro canto si può anche discutere se giovi portare la indagine statistica su questa specie di ricorsi. Osserva che molte volte essi riflettono provvedimenti dell'autorità intrinsecamente giusti, ma che debbono essere annullati perchè riconosciuti mancanti di qualche formalità essenziale. È proprio importante che si tenga

conto di questi annullamenti dei quali può anche esser fatto apprezzamento non equo ?

E che appunto vi sia difficoltà a formare l'elenco completo delle materie, oggetto di ricorso, è prova la giusta osservazione fatta dal senatore Boccardo circa le controversie che interessano gli istituti di credito e di previdenza. Anch'egli ha rilevato altre lacune, come, ad esempio, quella riguardante i ricorsi pel contributo nelle spese di mantenimento degli inabili al lavoro, dei quali ricorsi è fatta menzione nell'elenco per le Giunte provinciali amministrative ma non in quello della IV sezione del Consiglio di Stato.

Egli deve fare un'osservazione sul prospetto numerico. Per tutti i ricorsi relativi a contestazioni in cui la pubblica amministrazione è chiamata a sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati, si richiede se la discussione abbia avuto luogo in contraddittorio o in contumacia di essa. Ora egli osserva che in taluni casi l'amministrazione non ha interesse a rimanere in causa: cita ad esempio le questioni riguardanti la graduatoria di impiegati per le quali è bensì in discussione un atto dell'autorità amministrativa, che perciò è chiamata nel giudizio, ma essa non ha interesse a sostenere il contraddittorio perchè la decisione, qualunque sia, non la riguarda trattandosi di interessi esclusivamente privati. Crede pertanto che sarebbe il caso di togliere quella distinzione.

Circa le indagini sul lavoro delle Giunte provinciali amministrative, benchè abbia poca fiducia che i risultati riescano concludenti, crede tuttavia che giovi tentare un esperimento.

Nociro. Dacchè si è accennato dai precedenti oratori ad alcune materie che non sarebbero state comprese nei prospetti che si hanno sott'occhi, richiama l'attenzione dei colleghi sulle questioni concernenti la sanità pubblica. Questa materia prende sempre maggiore sviluppo e non crede che possa bastare per essa l'indicazione delle sole questioni concernenti il personale. Anche per queste la dizione *medici condotti ed altri ufficiali sanitari* è troppo restrittiva, perchè la parola « ufficiali » ha significato speciale e il personale sanitario è molto vasto. Ma poi non vi sono soltanto questioni attinenti alle persone, ve ne sono, e importantissime, che cadono sulle cose e per queste bisogna aprire una rubrica speciale.

BODIO. Il Comitato, il quale dovrà esaminare i prospetti, ora abbozzati, per dare ad essi la forma definitiva, terrà conto di tutte le osservazioni dei colleghi.

BORGOMANERO. Prega la Commissione di deliberare formalmente sul punto se convenga includere nella ricerca anche le Giunte provinciali amministrative.

BOCCARDO. Dichiara che in seguito agli schiarimenti del collega Bodio non insiste nelle sue osservazioni e approva che si estenda l'indagine anche alle Giunte provinciali amministrative.

BRUSA. Prende la parola per associare la sua voce a quella ben autorevole del senatore Boccardo il quale poc'anzi ci ammoniva della grande difficoltà di raccogliere il materiale per una statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative.

Avrebbe molti argomenti da addurre in appoggio alle considerazioni svolte dal collega, ma si limita ad accennarne due.

È noto che in IV Sezione del Consiglio di Stato da qualche tempo, e per imitazione della giurisprudenza francese, si è introdotto un rimedio analogo al *travisamento*, che consiste in una estensione dei casi di ricorso per illegittimità, quando vi sia stata deviazione da parte dell'Autorità amministrativa dalle norme fissate dalla legge: è un concetto di richiamo dell'autorità amministrativa all'osservanza dello *spirito* delle disposizioni legislative. Pertanto casi risolti in via di illegittimità non sono altro che casi in cui questa fu riconosciuta per mezzo della estensione e vi è una difficoltà gravissima a rilevarli; ma sarebbe molto interessante studiarli perchè purtroppo per la non sempre felice formulazione delle nostre leggi, essi vanno facendosi assai numerosi, sebbene poi questo mezzo funzioni da noi forse meglio ancora che in Francia.

L'altro argomento, che egli ricorda perchè recentemente ebbe ad occuparsene il Consiglio superiore della Pubblica istruzione, dimostra evidentemente l'equivoco che conduce talora la IV Sezione ad esorbitare dai limiti ad essa segnati, confondendo il suo ufficio con quello dell'amministratore.

Dietro ricorso di alcuni liberi docenti che avevano titoli per l'insegnamento delle istituzioni civili e romane, il Consiglio di Stato

decise che essi potessero insegnare anche le materie affini, e cioè rispettivamente il diritto civile e le Pandette, senza avvedersi che nel caso presentatosi fu possibile al Consiglio decidere per le cognizioni giuridiche che non fanno difetto alla maggior parte dei membri del Consiglio stesso, le quali permettevano ad esso di giudicare sulla equipollenza dei titoli, come aveva fatto il Consiglio superiore che già prima si era pronunciato sulla questione benché con parere difforme; ma se invece di materie giuridiche si fosse trattato di insegnamenti di scienza naturale o di matematiche, come avrebbe potuto il Consiglio di Stato farsi giudice sul ricorso? Quale Sezione sarebbe stata competente?

È assai importante che a riguardo di somiglianti esorbitanze del Consiglio l'occhio attento e penetrante della statistica possa veder dentro, perchè il sorpassare i confini segnati dalla legge a un istituto è ragione di discredito presso la pubblica opinione, e ingenera quella sfiducia che è il prodromo della sua scomparsa.

Dacchè ha la parola e passando a tutt'altro argomento, benché non all'ordine del giorno, richiama l'attenzione della Commissione sui gravi inconvenienti che derivano dal fatto, che non ancora sia stato pubblicato il regolamento sulla *prestazione d'opera* ai termini degli articoli 19 e 22 del Codice penale. Vi è ora una tendenza a dimostrarsi democratici, ma poi si trascura di fare ciò che si dovrebbe in forza di legge affinché tale tendenza sia rispettata in quanto giustizia il richieda; onde non sa comprendere come di fronte a un Codice nel quale la pena pecuniaria è dispensata a larga mano, e d'altro canto di fronte a una popolazione che ha pochi mezzi per pagare, non si siano ancora trovati il tempo e il modo di provvedere a dare attuazione a quelle disposizioni di legge.

Desidera pertanto che la Commissione faccia uffici presso il Guardasigilli perchè non sia più oltre ritardata la pubblicazione del Regolamento.

BORGOMANERO. Il professor Brusa, che appartiene alla nostra Commissione soltanto da un anno, forse non sa che più volte essa ebbe ad occuparsi di questo argomento, specialmente nelle sessioni del 1894, del 1895 e nel decorso anno quando il voto, ora espresso dal prof. Brusa, fu manifestato pure, in seguito a speciale tratta-

zione dell'argomento, anche dall'onorevole Nocito. Non crede pertanto che sia il caso di riaprire la discussione.


Nocito. Ricorda quanto già disse altra volta, che cioè quando egli lasciò il Ministero della Giustizia, il regolamento per la prestazione d'opera era già compilato ed era stato spedito al Consiglio di Stato perchè lo esaminasse. Dopo non ha più saputo nulla. Del resto l'esecuzione di una legge non dipende da un regolamento: tanto è vero che alcuni Procuratori del Re si servono, pei lavori che possono loro occorrere nell'ufficio, dei condannati ai quali fu sostituita alla pena inflitta con la prestazione d'opera. Riconosce del resto che la materia da regolamentare è difficile perchè si incespica nella grossa questione del lavoro libero e della concorrenza di questo col lavoro dei condannati e forse è perciò che al Ministero si porta in lungo la pratica sperando che col tempo si aggiusti anche questa da sè.

PRESIDENTE. I voti espressi dai commissari sui prospetti per la giustizia amministrativa saranno presi in considerazione dal Comitato e, quanto alla questione risolta dal professore Brusa, crede che non convenga insistervi a così breve distanza da un precedente voto.

Essendo esauriti tutti gli argomenti che erano all'ordine del giorno dichiara chiusa la 2^a sessione del 1898.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.



RELAZIONI DEI COMMISSARI.

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente.

RELATORE: **BORGOMANERO.**

Il Comitato permanente non ha potuto dare esecuzione a tutte le deliberazioni prese dalla Commissione nella seduta del luglio u. s. Ha intanto provveduto perchè avessero attuazione le deliberazioni che si presentavano più urgenti.

Riferirò ora sul lavoro compiuto dal vostro Comitato e dal Ministero della Giustizia per quanto riflette la statistica giudiziaria, ed alcuni rami di servizio dell'Amministrazione della giustizia sui quali esercita vigilanza la Commissione.

I. — Consigli di famiglia e di tutela.

Nella discussione fattasi dalla Commissione in seguito alla relazione concernente i Consigli di famiglia e di tutela nel 1896, l'on. Boccardo avvertiva « trovar conveniente il deposito dei valori « dei minorenni presso le Casse postali, le quali peraltro non possono ricevere annualmente più di lire 1000 e per certi patrimoni « questo limite di somma sarebbe insufficiente. Ma quanto ai valori « in titoli — osservava — il miglior sistema è quello di trovar modo « di convertirli in titoli nominativi naturalmente vincolati al minorene ». Il consigliere Penserini alla sua volta insisteva sulla necessità di provvedere anche e sempre al deposito dei numerari nei modi prescritti. In conformità ai concetti espressi dai colleghi Boccardo e Penserini, la Commissione deliberò « di raccomandare la

« vigilanza sull'obbligo ai tutori e ai Consigli di famiglia di depositare il numerario presso Casse di risparmio postali e di convertire in titoli nominativi quelli al portatore di proprietà dei minorenni. » (V. *Atti della Sessione di luglio 1898*, pag. 35 e 37). Ora S. E. il Ministro, con circolare 7 novembre 1898, n. 1453 Reg. Circ., ha invitato i Procuratori generali e i Procuratori del Re ad invigilare a che abbiano piena ed esatta osservanza le prescrizioni contenute negli articoli 287 e 298 del Codice civile dirette a conservare il patrimonio dei minorenni sottoposti a tutela e di impedire qualsiasi smarrimento o sottrazione. Colla stessa circolare si è fatto obbligo ai Procuratori generali d'informare il Ministro, nelle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela, anche delle irregolarità rilevate su questa parte del servizio.

Per precedenti comunicazioni del Comitato, la Commissione sa come colle circolari 6 dicembre 1896 e 31 dicembre 1897, numeri 905-1226, siasi prescritto che alle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela debbano essere allegati elenchi nominativi per aver notizia delle tutele aperte in ciascun anno, e del modo come funzionano una volta che siano costituite. Con altra circolare 26 dicembre 1896, n. 919, il Ministero dette istruzioni al fine di eliminare talune discordanze fra le cifre raccolte nei prospetti numerici allegati alle relazioni annuali con quelle delle tavole della statistica giudiziaria civile contenenti le stesse notizie

Ora dall'elenco dei prospetti numerici e dei quadri nominativi per l'anno 1897 è risultato come in talune sedi giudiziarie nella raccolta dei dati non siasi posta la necessaria cura e diligenza. Si è dovuto quindi chiedere informazioni in merito ad alcune discordanze, e parecchi Procuratori generali riferirono che le notizie contenute ne' quadri allegati alle relazioni annuali sono corrispondenti a verità e che quindi in base ad esse devonsi correggere le cifre date nelle tavole spedite alla Direzione generale della statistica. Così il Procuratore generale di Ancona scrive essersi verificato che le discordanze rilevate dipendevano « dal fatto che i dati segnati nel « prospetto sommario civile (Tavole I e V) sono quasi tutti efrati, « mentre i dati precisi ed esatti sono quelli dei prospetti allegati « alle relazioni, controllati nelle risultanze matematiche dei ri- « scontri nominativi. » Tutto ciò venne partecipato alla Direzione

generale della statistica, e nel volume analitico della *Statistica giudiziaria civile e commerciale del 1897*, per quanto concerne la tutela dei minorenni, si terranno presenti le notizie contenute nei riassunti dei prospetti allegati alle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela.

Ad evitare poi che abbiano a ripetersi le lamentate discordanze, con circolari 27 ottobre e 15 novembre 1898, il Ministero dette speciali istruzioni, vivamente raccomandando ai Procuratori generali di invigilare a che ogni cura e diligenza abbiano a porsi nella raccolta e compilazione delle notizie statistiche sulle tutele.

Ponendo termine a questa parte delle comunicazioni si aggiunge come le discordanze nel 1897 furono di molto minori a quelle riscontrate negli anni precedenti, il che addimosta come la vigilanza continua giovi a correggere inconvenienti, a prevenire il ripetersi degli inconvenienti stessi.

II. — Infanzia abbandonata.

Il Ministero della Giustizia comunicò a quello dell'Interno la deliberazione presa dalla Commissione nella sessione del luglio u. s. colla quale si rivolgeva preghiera di sollecitare dalla Commissione istituita con Decreto 9 aprile 1898, gli studi avviati sul tema della infanzia abbandonata.

A questo proposito giova avvertire come con Reale decreto 24 novembre u. s. le due Commissioni incaricate della verifica nell'andamento dei Brefotrofi del Regno e della preparazione del progetto di legge per la tutela della infanzia abbandonata furono riunite in una sola Commissione.

III. — Ricovero per correzione paterna.

Con circolare 4 ottobre 1898, n. 1450, furono comunicati all'Autorità giudiziaria i moduli sui quali dovranno raccogliersi le notizie statistiche da allegarsi alle relazioni disposte coll'altra circolare 2 luglio 1897, e concernenti il ricovero per correzione paterna. Colla stessa circolare si è prescritto che le relazioni dei Primi Presidenti e dei Presidenti dei Tribunali sul ricovero per correzione

paterna, anzichè semestrali, siano annuali, e ciò non solamente per semplificare il lavoro, ma nell'intento di rendere più agevoli e razionali i confronti tra i risultati di un periodo e quelli di un altro.

Con lettera 4 ottobre 1898, n. 1510-XX-B, il Ministero della Giustizia scrisse a quello dell'Interno esprimendo il desiderio che si pubblicassero nel *Bollettino ufficiale* di questa centrale Amministrazione, nonchè negli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* anche le istruzioni e circolari da quel Dicastero emanate per viemeglio disciplinare il servizio del ricovero per correzione paterna. Così facendo la nostra Commissione e l'Autorità giudiziaria avranno modo di aver esatta conoscenza di tutte le circolari ed istruzioni sulla materia di cui è parola. In seguito alla lettera su ricordata furono presi gli opportuni accordi col signor Direttore generale delle carceri, il quale ha dati i necessari provvedimenti in conformità al desiderio espresso dal Ministero della Giustizia.

Il signor Direttore generale delle carceri, avuta comunicazione della lettera su ricordata, ha col mezzo del vostro segretario permanente assicurato che non mancherebbe di far tenere al Ministero della Giustizia copia delle circolari ed istruzioni che quella centrale Amministrazione darà per quanto concerne il ricovero per correzione paterna.

Ciò posto, si fa noto che in allegato alle presenti comunicazioni si pubblicano due circolari, l'una del Ministero della Giustizia, l'altra di quello dell'Interno, colle quali viene prescritto che nel caso debbansi condurre innanzi ad Uffici giudiziari minorenni corrigendi ricoverati nei Riformatorii, questi dovranno essere affidati ad agenti di pubblica sicurezza o sorveglianti, vestiti sempre in abito borghese.

Ricorderà la Commissione che nella sessione del luglio u. s., in seguito alle due relazioni sul ricovero per correzione paterna durante l'anno 1897, vennero prese deliberazioni dirette al migliore andamento di tale importante ramo del servizio.

Alcune di dette deliberazioni per avere esecuzione richiedono provvedimenti da prendersi di accordo tra i Ministeri della Giustizia e dell'Interno. Le deliberazioni furono comunicate da S. E. il Guardasigilli a S. E. il Ministro dell'Interno, con preghiera di invitare il Direttore generale delle carceri a concretare col funzionario che

rappresenta il Ministero della Giustizia nella Commissione i provvedimenti da adottarsi.

Riferirò ora quali provvedimenti verranno presi dalle due centrali Amministrazioni.

Per quanto concerne l'affollamento delle ordinanze di ricovero per correzione paterna, il Ministero della Giustizia, nel comunicare alle Autorità giudiziarie le Relazioni presentate su questo argomento ed il riassunto delle discussioni fatte nella Sessione del luglio u. s., non mancherà di raccomandare la rigorosa osservanza delle istruzioni date specialmente colla circolare 24 giugno 1897. Il Ministero dell'Interno poi nel riordinare il servizio delle assegnazioni di minorenni per correzione paterna ritiene « come pratica-
« mente sufficiente a scongiurare le conseguenze del soverchio af-
« follamento i seguenti criteri; a) preferire tra le ordinanze emesse
« in ciascun anno quelle che concernono minorenni privi di entrambi
« i genitori, o che si trovino in carcere, o il cui ricovero per speciali
« motivi di ordine e moralità pubblica sia riconosciuto di assoluta
« urgenza dalle Autorità giudiziarie o politiche; dopo di esse dar
« corso a quelle riflettenti minorenni privi di uno dei due genitori,
« ed infine alle altre; b) tralasciare negli anni successivi l'esecuzione
« delle domande degli anni precedenti rimaste ineseguite da più di
« un anno, salvo a dar corso, anche trascorso l'anno da che furono
« emesse, a quelle per le quali si riconosca l'urgenza nel modo su
« esposto ». Osserva il Ministero nella sua lettera del 17 novem-
bre u. s. « come tale sistema, cui forse può rimproverarsi di non
« essere perfettamente rispondente a principii giuridici, è senza
« dubbio di pratica efficacia, come si è avuto l'agio di sperimentare.
« Esso potrebbe essere la base di studi per dare un assetto più corri-
« spondente alla legalità in questo importantissimo servizio e frenare
« l'abuso dell'Istituto del ricovero per correzione paterna, al quale
« in moltissimi casi i genitori non ricorrono per effettivo bisogno,
« astretti dalla indisciplinatezza dei figli incorreggibili coi mezzi
« ordinari, ma per sottrarsi al peso del mantenimento e della edu-
« cazione della prole ». Soggiunge ancora il predetto Ministero,
facendo rilevare come « procuri di aumentare la capienza dei Rifor-
« matorii esistenti, e studi di aprirne altri, a fine di eseguire il mag-
« gior numero possibile di ordinanze di ricovero. Ma pur troppo

« esigenze finanziarie non consentono di dare a questo ramo di ser-
« vizio tutto lo sviluppo che sarebbe necessario ».

Relativamente allo studio desiderato dal senatore Boccardo
concernente la ricerca dei conseguenti dei minorenni ricoverati, il
Ministero dell'Interno assicurò che « si faranno le occorrenti inda-
« gini per mezzo dei Direttori degli Istituti sia governativi che pri-
« vati, donde essi uscirono. »

Il risultato di tali indagini verrà riassunto ed esposto dal
signor Direttore generale delle carceri alla Commissione nella
Sessione del luglio 1899.

Avverte poi il predetto Ministero che « per cura della Direzione
« generale suddetta saranno fatti studi comparativi sul servizio del
« Ricovero per correzione paterna per il periodo dal 1° luglio 1897
« al 31 dicembre 1898, in confronto degli anni precedenti, per ve-
« dere quali effetti si siano realizzati in seguito alle istruzioni ema-
« nate in proposito colla circolare 24 giugno 1897. Il risultato di tali
« studi verrà portato anch'esso a conoscenza della Commissione. »

Fin qui il Ministero dell'Interno: quello della Giustizia alla sua
volta cercherà esso pure di fare questa indagine per quanto riflette
il numero delle domande presentate e quello delle accolte nel 1896
in confronto al 1898, al fine di constatare se per quanto concerne
l'azione dell'Autorità giudiziaria si riscontri un miglioramento nel
servizio in seguito alla circolare 24 giugno 1897. Anche i risultati
di tale indagine saranno comunicati alla Commissione.

IV. — Studi sui minorenni.

In conformità a proposta del Comitato permanente, il Mini-
stero ha pregato il collega Forni a prendere in esame, e riferire
alla Commissione nella sessione del luglio 1899 sulla necessità di
proseguire gli studi intorno ai minorenni delinquenti, discoli ed
abbandonati, estendendo all'uopo le ricerche a tutte le istituzioni di
ricovero, di assistenza e di educazione dei minorenni. La proposta
di questa indagine venne fatta dal professore Lucchini nella Sessione
del luglio ultimo scorso.

V. — Notizie statistiche riguardanti gl'infortuni degli operai sul lavoro.

Col dì 1° ottobre 1898 entrò in vigore la legge del 17 marzo u. s., n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro. Ora il Ministro ha chiamata l'attenzione della Direzione generale della statistica sulla convenienza e necessità che siano raccolte speciali notizie statistiche da pubblicarsi nei volumi analitici della *Statistica giudiziaria* e da comunicarsi alla Commissione, anche per quanto concerne l'azione dell'Autorità giudiziaria nell'applicazione di una legge della massima importanza sociale. Si è poi fatto presente alla Direzione generale della statistica essere desiderio del Ministero che la raccolta delle notizie abbia ad incominciare almeno col 1° gennaio 1899, ove non sia possibile fare una indagine per i tre mesi decorsi dal 1° ottobre 1898 giorno in cui andò in vigore la nuova legge.

In seguito all'invito del Ministero la Direzione della statistica ha introdotto nella tavola XXIV sull'oggetto dei giudizi una distinzione delle azioni per risarcimento di danni, facendo dare notizia separata delle controversie sorte tra imprenditori ed operai in dipendenza di infortunio sul lavoro, ed ha già predisposto due prospetti nominativi per una indagine speciale intorno a questi procedimenti. Nel primo di essi si darà notizia dell'industria e della specie dei lavori nei quali avvenne l'infortunio, dell'entità del medesimo, del caso, dell'esito e della durata del procedimento. Nel secondo dei giudizi di appello coi motivi di esso e le modificazioni apportate alla sentenza impugnata.

Queste indagini che tendono a far conoscere lo stato di cose anteriore alla legge del 1898, quando per i detti giudizi applicavasi il diritto comune, serviranno di preparazione ad una statistica che si riferisce ai lavori dei Tribunali in questa materia, secondo la nuova legge andata in vigore col 1° ottobre 1898.

VI. — Giudizi di graduazione.

In seguito a deliberazione della Commissione per la statistica giudiziaria, e con circolare 7 novembre 1898, furono modificati i

moduli sui quali devono raccogliersi le notizie concernenti i giudizi di graduazione.

VII. — Giudizi arbitrati.

Il Comitato non ha potuto ancora prendere in esame il questionario preparato dal senatore Boccardo per dare esecuzione alla deliberazione presa dalla Commissione e diretta a conoscere la parte che nello svolgimento della giustizia civile hanno i giudizi arbitrati.

La ricerca proposta è della massima importanza. E così essa dovrà estendersi agli uffici del registro per sapere quanti lodi e compromessi per arbitri, con e senza appello, vennero registrati in un triennio. Per tale ricerca si dovranno chiedere anche speciali notizie ai Ministeri, e specialmente a quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, della guerra e della marina. Nè si dovrà trascurare di chiedere informazioni al Collegio arbitrale per le controversie ferroviarie.

Tanto si è creduto di far presente alla Commissione, colla assicurazione che nella Sessione del luglio 1899 si darà notizia del tenore dei questionari diretti alle diverse Amministrazioni, ed a suo tempo si comunicherà l'esito della inchiesta.

VIII. — Servitù di pensionatico, vagantivo ed ogni altro pascolo abusivo nelle provincie venete.

Nella sessione del dicembre 1897 l'onorevole Lampertico, discutendosi le comunicazioni del Comitato, nella parte relativa al lavoro delle Giunte d'arbitri in materia di usi civici, espresse il desiderio che « si accerti a che punto siano le procedure in esecuzione « nelle provincie del Veneto, quanto alla servitù del pensionatico, « all'abolizione del vagantivo, e ad ogni altra servitù di pascolo « promiscuo » (Vedi *Atti della Commissione*, Sessione di dicembre 1897, I, pag. 6). Il desiderio dell'on. Lampertico non trovò da parte del Ministero difficoltà alcuna per essere accolto, solamente, dovendosi attendere ad altri e parecchi lavori urgenti, si è dovuto ritardare la richiesta delle notizie.

Intanto con nota delli 5 novembre 1898, n. 1551-XXXVII-A, il Ministero ha scritto alla Procura generale presso la Corte di appello di Venezia per avere particolareggiate informazioni su quanto formò argomento della proposta del senatore Lampertico. I risultati della inchiesta saranno comunicati a suo tempo alla Commissione.

IX. — Giustizia amministrativa - Lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative.

Sulla opportunità e necessità di compilare una statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato venne presentata speciale relazione nella Sessione del maggio 1895.

La Commissione, dopo breve discussione, alla quale presero parte il relatore senatore Costa e gli onorevoli Boccardo e Lucchini, deliberò « di incaricare il Comitato di fare uffici a S. E. il Guardasigilli perchè di concerto col Ministro dell'Interno venga istituita « pel passato dal 1890 in poi e per l'avvenire una statistica dei « lavori contenziosi della IV Sezione del Consiglio di Stato, e di studiare se e quando questa statistica possa essere estesa alle Giunte « provinciali amministrative » (Vedi *Atti della Sessione di maggio 1895*, pag. 20 e 75).

Questa deliberazione venne subito dal Ministero della Giustizia comunicata a quello dell'Interno, il quale rispose di non aver nulla in contrario per la raccolta dei dati statistici in parola, e di avere anzi in tale senso scritto a S. E. il Presidente del Consiglio di Stato.

Intanto lavori urgenti, specialmente per lo spoglio delle schede individuali, e per condurre a compimento la statistica notarile pel 1896, impedirono di dare esecuzione alla deliberazione surricordata.

Ora però il Ministero della Giustizia si è rivolto a S. E. il Presidente del Consiglio di Stato con la preghiera di delegare uno dei componenti quell'eminente Consesso a prendere gli accordi col signor Direttore generale della statistica per la formazione dei moduli sui quali dovranno raccogliersi le notizie di cui trattasi. I detti moduli, prima di essere sottoposti alla approvazione dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia saranno presi in esame dal Comitato permanente.

X. — Notizie statistiche nei prospetti sommari e nelle tavole annuali.

Il Ministero non ha mancato di comunicare alla Direzione generale della statistica i desideri espressi, e le deliberazioni prese dalla Commissione in ordine ad alcune notizie statistiche da raccogliersi nei prospetti sommari e nelle tavole annuali. Così si è fatto presente come il collega Ostermann nella sua relazione sulla Amministrazione della giustizia civile nel 1896 abbia manifestato il desiderio fossero raccolte anche nei prospetti sommari speciali notizie intorno al movimento delle cause matrimoniali e di separazione dei coniugi: e che il collega De' Negri, per quanto riflette le separazioni personali, abbia rilevato che forse non sarebbe inopportuno che i Presidenti dei Tribunali, inviando alla Direzione generale della statistica i prospetti prescritti dalle circolari 7 e 21 marzo 1880, n. 879-884, li accompagnassero con una relazione illustrativa delle notizie statistiche, come pure sarebbe conveniente richiedere nei prospetti sommari il numero delle domande presentate e di quelle accolte. Si comunicarono alla Direzione generale della statistica anche le due proposte del comm. Forni dirette ad ottenere che: *a*) nel compilare la statistica sulle cause di morte, si distinguano le morti che avvengono in famiglie costituite a base di matrimonio tra consanguinei; *b*) nel raccogliere le notizie per le domande di separazione personale si distinguano quelle presentate da coniugi che erano tra loro parenti od affini. E qui non è superfluo avvertire come vi siano moltissime difficoltà per attuare la verifica di cui è parola nella prima proposta del collega Forni e ciò specialmente quando la morte avvenga in comune diverso da quello del domicilio. Si è da ultimo comunicata alla Direzione generale della statistica la deliberazione presa dalla Commissione nella Sessione del dicembre 1897 diretta ad ottenere che i prospetti sommari corredanti le relazioni inaugurali abbiano a contenere maggiori e più specifici dati statistici sui provvedimenti di volontaria giurisdizione, con eccitamento ai Procuratori del Re ed ai Procuratori generali d'illustrare anche tali dati con opportune informazioni ed osservazioni.

Ora la Direzione generale della statistica ha fatto sapere al Ministero, che, quanto alle modificazioni da apportarsi al prospetto sommario, furono introdotte in esso speciali richieste riguardanti il numero delle questioni matrimoniali e dei provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione, sui quali prima fornivano indicazioni soltanto le tavole analitiche.

Quanto alla proposta circa le separazioni intervenute tra coniugi che erano consanguinei fu aggiunta nel prospetto nominativo (tavola XII) una colonna per conoscere se i coniugi erano, precedentemente al matrimonio, uniti da vincoli di parentela o di affinità.

La Direzione generale della statistica non ha creduto di poter predisporre elementi di ricerca per giungere a sapere se i matrimoni tra i consanguinei esercitano una azione dannosa sulla prole.

Essa ha osservato che per avere notizie statistiche conclusive bisognerebbe poter paragonare il numero dei fanciulli morti da genitori consanguinei coi fanciulli viventi nati da matrimoni di persone consanguinee in ciascun comune. La prima di queste notizie non sarebbe impossibile procurarsi facendone apposita richiesta agli ufficiali di stato civile, per quanto difficile ad ottenersi specialmente nelle grandi città dove muoiono molti fanciulli pei quali non è possibile accertare il grado di consanguineità dei genitori; la seconda non può essere in alcun modo constatata perchè nessuna legge o regolamento di stato civile prescrive che i coniugi facciano una dichiarazione sui loro eventuali rapporti di parentela.

Forse a qualche conclusione si potrebbe giungere con inchieste speciali e parziali condotte molto abilmente da medici igienisti, persone insomma della scienza, valendosi della loro esperienza professionale.

XI. — Statistica dei lavori dei Tribunali militari.

A proposito della statistica dei Tribunali militari, e perchè ne resti memoria anche nelle comunicazioni del vostro Comitato permanente, è bene avvertire come nella seduta delli 13 giugno 1894 l'onorevole Lucchini « lamentava la lacuna che si trova nelle statistiche giudiziarie: quella riguardante la giustizia militare ». Il

compianto senatore Costa, a nome del Comitato, « dichiaravasi favorevole alla proposta di aggiungere ai dati forniti dalla statistica giudiziaria penale quelli dei Tribunali militari ordinari, perchè riteneva che i reati commessi da militari e preveduti dal Codice penale militare altro non fossero, nella maggior parte dei casi, che una manifestazione particolare della delinquenza comune ». La Commissione poi, nella successiva seduta « invitava il Comitato a studiare se e come sia possibile completare la statistica giudiziaria penale coi dati della giustizia militare » (Vedi *Atti della Commissione* del giugno 1894, pag. 346, 348, 360). In seguito a tale deliberazione la Direzione generale della statistica non mancò di rivolgersi al Ministero della Guerra per avere le notizie di cui trattasi: ma ebbe sempre un rifiuto. Questa è la storia retrospettiva. Intanto la Commissione ricorderà certamente come anche nella Sessione del luglio u. s. abbia nuovamente « espresso il desiderio che la statistica italiana dia anche informazioni sui reati commessi da militari giudicati dai Tribunali militari ordinari o straordinari, e faccia conoscere la delinquenza speciale dei condannati ». Il Direttore generale della statistica, dopo aver ricordato lo stato della questione, avvertiva che « si potrà chiedere nuovamente all'Amministrazione della Guerra queste notizie, basandosi sulla considerazione che quest'anno i Tribunali militari hanno dovuto giudicare non solo i reati commessi da militari, ma anche reati commessi da cittadini non appartenenti all'esercito e facendo presente la necessità di avere per lo meno notizia di questi ultimi per integrare le cifre che la statistica fornisce sulla delinquenza comune ».

In questo senso il Ministero della Giustizia scrisse addì 10 ottobre 1898, n. 1517-73, a quello della Guerra, facendo vive premure per avere le notizie in parola. Il Ministero della guerra però, con lettera 28 detto mese, n. 4775, osservò che: i prospetti statistici della giustizia militare sono a ritenersi di natura affatto interna e riservata, e che la loro pubblicità riuscirebbe dannosa alla disciplina, al decoro ed all'essenza stessa dell'esercito, potendo dar luogo a discussioni, polemiche, inesatti apprezzamenti e confronti sopra il numero e l'indole dei reati, il grado dei delinquenti, i Corpi ai quali essi appartengono, ecc. In conseguenza circa alla comunicazione alla Direzione generale

« della statistica dei prospetti statistici relativi ai Tribunali militari
« ordinari non sembra sia da recarsi alcun cambiamento al sistema
« finora praticato. Relativamente per altro ai reati giudicati dai
« Tribunali militari di guerra nel tempo dell'ultimo stato di assedio,
« niente osta a che siano compilati e resi di pubblica ragione i pro-
« spetti statistici; ma siccome alla cessazione dello stato di assedio
« furono consegnati ai signori Procuratori generali presso le Corti
« di appello di Napoli, di Firenze e di Milano, tutti i registri, i pro-
« cessi e le sentenze concernenti quei reati, così la compilazione
« suddetta non può adesso essere eseguita che dai predetti signori
« Procuratori generali. »

Di questo tenore è la risposta del Ministero della Guerra, la quale venne comunicata al Comitato permanente, che allo stato delle cose ritenne non doversi insistere più oltre nelle domande. Il Comitato ravvisa però opportuno di fare una indagine sul lavoro dei Tribunali militari nei riguardi dei reati commessi da persone non militari nelle provincie ove venne dichiarato lo stato di assedio; indagine però da limitarsi a poche notizie, tenendola, cioè, entro confini molto ristretti (così, ad esempio, sul numero dei reati, degli imputati, dei prosciolti, dei condannati). Il Ministero della Giustizia, in conformità ai concetti esposti dal vostro Comitato, e non ravvisando opportuno di far nuove premure al Ministero della Guerra per quanto concerne il lavoro della giustizia penale militare ordinaria, ha incaricato poi la Direzione generale della statistica di preparare ed inviare alle Procure generali di Napoli, Firenze e Milano i moduli per la raccolta dei dati concernenti i reati giudicati da Tribunali militari nelle provincie che nel corrente anno vennero dichiarate in istato di assedio. Il Ministero ha, in pari tempo, fatto conoscere che prima di pubblicare le notizie raccolte, esse dovranno essere presentate al Comitato stesso.

XII. — Prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze per imputati di delitti divenute esecutive nel corso del trimestre.

Con circolare 24 aprile 1897, n. 1393, si è nuovamente richiamata l'intenzione dei Procuratori del Re e Pretori sulle disposizioni contenute nelle istruzioni in vigore, ai termini delle quali i

prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze per imputati di delitti divenute esecutive nel corso del trimestre, devono essere trasmesse al Ministero in via gerarchica, e col mezzo delle rispettive Procure generali.

XIII. — Statistica penale - Vigilanza sull'andamento del servizio.

Per le ragioni già esposte nell'ultima parte delle comunicazioni sul casellario giudiziale, e colla stessa circolare del 7 novembre 1898 fu prescritto che anche le relazioni sulla Statistica penale debbano essere annuali anzichè semestrali.

XIV. — Casellario giudiziale.

Nelle ispezioni sinora eseguite ad uffici del casellario giudiziale è, fra l'altro, risultato come i cartellini spesse volte non sono conformi per quanto concernel'altezza (cm. 24), e la larghezza (cm. 17) al modulo n. 1 prescritto dalle vigenti istruzioni. Inoltre la carta, essendo di cattiva qualità, i cartellini facilmente si deteriorano, e così non si possono conservare intatti per tutto quel lungo periodo di tempo in cui debbono rimanere nelle cassette del casellario. — Ora non solamente occorre che la carta sia resistente, ma richiedesi ancora che i cartellini siano del formato prescritto, giacchè in caso diverso qualcuno di essi può facilmente sfuggire alle ricerche.

Intanto il Ministero, prima di prendere il provvedimento ritenuto necessario a togliere gli inconvenienti suaccennati, si è rivolto alle Procure generali per avere le seguenti notizie: *a*) presso quali tipografie gli Uffici giudiziari del distretto acquistano i moduli in bianco dei cartellini; *b*) quale sia il prezzo per ogni cento cartellini.

Di un altro provvedimento darò ora partecipazione.

Dalle ispezioni eseguite ai casellari giudiziali presso i Tribunali civili e penali di Napoli e di Salerno si è rilevato come non pochi cartellini sono mancanti di alcune notizie specialmente di quelle concernenti le generalità, i connotati e della indicazione degli articoli di legge applicati, e dei quali è cenno nella circolare del 22 novembre 1893, n. 1304. — Ora al fine che il cartellino abbia a

contenere tutte le indicazioni richieste, il Ministero, con nota 13 ottobre 1898, n. 1522-65, ha invitato il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Napoli a dare istruzioni, affinchè gli Uffici del casellario giudiziale compresi nella circoscrizione di quel distretto, abbiano a chiedere col mezzo della Procura Regia, all'Ufficio giudiziario che compilò il cartellino le notizie mancanti, o che risultasse dovessero essere rettificare. — Si è prescritto anche di non omettere nel frattempo di collocare il cartellino nella apposita casella, previa annotazione nel repertorio di controlleria e segnando la richiesta in apposito registro. — Con tale sistema ha ritenuto il Ministero di por riparo alla irregolarità accertata, giacchè, mentre si regolarizza il cartellino, si provvede che sin dal momento del suo arrivo se ne possa tener conto per eventuale rilascio di certificato al nome della persona alla quale il cartellino stesso si riferisce. — Occorre poi appena avvertire come le annotazioni nel registro e la compilazione del foglio di notizie complementari siano attribuzioni dell'Ufficio del casellario che ha ricevuto il cartellino.

Negli allegati si pubblicano il modulo delle richieste per le notizie mancanti, e il registro sul quale la richiesta stessa deve essere segnata.

Da ultimo si partecipa che con circolare 7 novembre 1898, n. 1455, registro circolari, il Ministero ha determinato che le relazioni sul casellario giudiziale prescritte dalle circolari 21 aprile 1896, e 18 dicembre 1897, anzichè semestrali debbono essere annuali. — Tale provvedimento adottato dal Ministero, sentita la Direzione generale della Statistica che espresse avviso favorevole, ha per intento di semplificare il lavoro e di ottenere che le relazioni abbiano ad essere non una ripetizione di cose già esposte, ma possano invece viemmeglio rispondere allo scopo pel quale vennero disposte.

XV. — Esecuzione delle sentenze in materia penale.

Nella seduta delli 17 luglio 1898 il commendatore Forni chiamava l'attenzione della Commissione sulla necessità di istituire una ricerca statistica per vedere come procede l'esecuzione delle sentenze. Osservava in quella occasione il Procuratore generale Forni come sia cosa nota che molti uffici ritardano notevolmente l'esecu-

zione delle sentenze. Da qui la necessità di istituire un controllo e di esercitare maggiore vigilanza su questa parte della Amministrazione della giustizia penale. La Commissione, dopo breve discussione, deliberava di chiamare l'attenzione del Ministero sulla necessità di ispezioni ai registri delle esecuzioni delle sentenze in materia penale, e disporre annuali relazioni al fine di poter esercitare in questo modo continua e costante vigilanza sull'andamento del servizio in parola.

Le deliberazioni prese dalla Commissione furono comunicate al Ministero con lettera delli 20 luglio 1898, n. 1447, e S. E. il Guardasigilli, accogliendo le deliberazioni stesse, ha diretta in data 20 detto mese una circolare di n. 1455 ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali, raccomandando loro vivamente « a voler con solle-
« citudine provvedere perchè i giudicati penali abbiano pronta ese-
« cuzione, e ciò al fine di evitare anche, specialmente per le con-
« danne a pene minori, che si compia il periodo della prescri-
« zione. »

Colla detta circolare venne disposto anche l'invio al Ministero di elenchi nominativi dei condannati con sentenza passata in istato di cosa giudicata per i quali a tutto il 31 luglio u. s. non erasi ancora provveduto per la esecuzione della sentenza.

Al Ministero si stanno ora esaminando le risposte alla detta circolare e l'esito della inchiesta sarà comunicato alla Commissione. Si vedrà poi se sia il caso di disporre relazioni annuali sull'andamento del servizio delle esecuzioni delle sentenze penali.

Per quanto concerne le ispezioni S. E. il Ministro ha accolto favorevolmente il voto della Commissione.

Ma non basta ancora. Con lettera 10 ottobre u. s., numero 1516-67-A, il Ministero della Giustizia chiese a quello dell'Interno (Div. generale delle carceri) informazioni sul modo come dal Pubblico Ministero si osservi l'articolo 410 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, in ordine alle domande di assegnazione. Il Ministero dell'Interno ha risposto che alle volte si verificano ritardi da parte delle Procure generali nel presentare le proposte di assegnazione ai luoghi di pena.

Tali sono i provvedimenti adottati per esercitare vigilanza sul-

l'andamento delle esecuzioni delle sentenze, e in seguito alle deliberazioni prese dalla Commissione nella Sessione del luglio corrente anno. Che una vigilanza assidua e costante su questo ramo del servizio sia urgente niuno può porre in dubbio ove si pensi quanto sia delicato ed importante il servizio delle esecuzioni delle sentenze penali.

Necessiterà ancora prendere in esame il registro sulle esecuzioni delle sentenze in materia penale stato modificato ai termini della circolare 24 dicembre 1889, n. 1231. Attualmente con le notizie in esso contenute non vi è mezzo sufficiente per esercitare controllo sul servizio. Infatti non basta, in fra l'altro, sapere quando la sentenza di condanna sia passata in istato di cosa giudicata: occorre conoscere ancora quando l'estratto della sentenza stessa sia stato dalla cancelleria della Corte o del Tribunale inviato all'ufficio del P. M. per l'esecuzione, nonchè la data del mandato di cattura. Mi limito ad accennare all'urgenza di raccogliere queste notizie, mentre altre deficienze si riscontrano nel registro in parola.

XVI. — Distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni a regolamenti locali.

Il vostro Comitato non ha mancato di prendere in esame la deliberazione diretta a fare uno studio concernente le contravvenzioni ai regolamenti locali con quella maggiore ampiezza che gli elementi raccolti potranno permettere, e a riferirne in una prossima Sessione.

Nei registri giornalieri in uso presso le Preture fino dall'anno 1896 furono introdotte alcune modificazioni per avere da essi maggiori informazioni nei giudizi contravvenzionali pei quali, come è noto, non fu prescritta la scheda. La classificazione delle varie specie di contravvenzione specialmente di quelle prevedute dal Codice penale è data in modo abbastanza particolareggiato, e nella parte riguardante l'esito dei giudizi sono specialmente indicate le pene proprie delle contravvenzioni: l'arresto e l'ammenda.

Successivamente fu introdotta negli stessi registri la distinzione dei prosciolti e dei condannati per delitti e contravvenzioni così da conoscere l'esito dei giudizi in relazione agli uni e alle altre.

Inoltre coll'anno 1899 furono distinti anche i procedimenti, oltrechè gli imputati, secondo che riguardavano delitti o contravvenzioni, cosicchè d'ora innanzi potremo avere per le contravvenzioni le seguenti notizie:

1° i procedimenti per delitti, per contravvenzioni e per delitti e contravvenzioni insieme;

2° gli imputati giudicati prosciolti e condannati colle medesime distinzioni;

3° i prosciolti per oblazione;

4° i condannati all'arresto o all'ammenda secondo una minuta classificazione della durata dell'uno e dell'ammontare dell'altra;

5° i reati contravvenzionali, colla distinzione anche di quelli preveduti nei regolamenti locali.

Queste notizie paiono per ora sufficienti per uno studio statistico sulle contravvenzioni e soltanto quando tutti gli elementi che ora si raccolgono potranno essere esaminati si vedrà se in qualche parte essi fossero deficienti ed occorresse perciò integrare queste notizie generali con altre di carattere speciale, come sarebbero, ad esempio, quelle che si potessero istituire presso alcune Preture urbane per studiare più particolarmente la distribuzione delle contravvenzioni specialmente di quelle ai regolamenti provinciali o comunali.

XVII. — Liberazione condizionale.

In seguito alla comunicazione del comm. Bodio sulla liberazione condizionale, alcuni commissari fecero speciali considerazioni ed osservazioni in ordine al modo come procede tale ramo di servizio. Il Ministero non ha mancato di prendere in attento esame i rilievi al fine di vedere anche se fosse il caso di dare istruzioni di massima; ma allo stato delle cose non si ravvisa urgente di emanare al riguardo una circolare.

Ricorderà la Commissione come l'egregio commendatore Forni, fra l'altro, abbia avvertito che alcune Sezioni di accusa alle volte esprimono avviso contrario sol perchè non venne risarcito il danno verso la parte lesa. In proposito venne anche avvertito che le pre-

cipue ragioni per la concessione del beneficio stanno nell'emenda del condannato.

Il Ministero intanto nell'esame delle domande di liberazione condizionale, non omette di accertare se il condannato abbia risarcito il danno, o, nel caso negativo, se era in grado di farlo, giacchè del risarcimento del danno se deve tener conto nella risoluzione da prendersi è in quanto le condizioni economiche del condannato o della sua famiglia siano tali da permettere la soddisfazione di questo obbligo. Ad ogni modo, pur tenendo conto di tale circostanza, non si trascura di assicurarsi se dalla concessione del beneficio indipendentemente dal risarcimento del danno, vi siano a temere rappresaglie e quindi disordini e perturbamenti all'ordine pubblico. Per quanto concerne l'emenda del condannato nessun'indagine viene omissa dal Ministero per accertarne la realtà.

E qui è bene sappia la Commissione che le domande per liberazione condizionale sono in continuo aumento, come si nota anche un progressivo aumento nella concessione di tale beneficio.

In ordine a questo argomento non sarebbe forse inopportuno studiare se debbano essere prese in considerazione quelle domande per grazia presentate dai condannati che si trovano in condizioni da poter chiedere la liberazione condizionale. In questo modo l'istituto della liberazione potrebbe avere una più larga applicazione secondo gli intenti del legislatore.

Alcuni Commissari espressero anche il desiderio si raccogliessero maggiori notizie sul funzionamento dell'istituto. Certamente non di tutti i dati raccolti nelle schede si dette comunicazione per l'anno 1896; maggiori dettagli si potranno fornire nella statistica del 1897. Così si vedrà se sia il caso di tener conto delle condizioni imposte alla esecuzione della liberazione condizionale. Il professore Lucchini accennò come argomento di studio quello di constatare che cosa avviene dei liberati condizionalmente.

La questione va considerata in due momenti diversi.

Può accadere che il liberato condizionalmente delinqua nuovamente nel tempo che gli rimane da passare in libertà per compiere l'espiazione della pena. In questo caso poichè per il nuovo delitto si deve revocare il beneficio concesso, la statistica può offrire tutti gli elementi di studio poichè anche per i casi di revoca si compilano le schede. Ma è ovvio che siano pochissimi questi casi (uno o due

all'anno) per il tempo assai ristretto (al massimo tre anni) in cui si può rimanere in libertà condizionale.

Invece più numerosi, e quindi interessanti a studiarsi per gli effetti del nuovo istituto, sono i casi di condanne di imputati i quali erano stati precedentemente in libertà condizionale e avevano in tale condizione scontata la pena loro inflitta.

Per potere, anche per questi imputati, raccogliere informazioni la Direzione generale della statistica ha introdotto nella scheda individuale, nella quale già si domandava la notizia se l'imputato era in libertà condizionale al momento del commesso reato, anche la richiesta se era stato in libertà condizionale precedentemente e di più nella scheda speciale per le liberazioni condizionali è stata aggiunta l'identica richiesta.

Lo spoglio di tale notizia non potrà farsi per questi primi anni perchè è quasi impossibile, per ragione di tempo, l'applicazione per la seconda volta del beneficio della libertà condizionale allo stesso condannato, ma in seguito questa notizia non sarà priva di interesse.

XVIII. — Discorsi inaugurali - Relazioni statistiche annuali.

Il vostro Comitato permanente si dette premura di partecipare a S. E. il Ministro le deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione del luglio u. s. sui discorsi inaugurali, e sulle relazioni statistiche annuali.

Ora S. E. il Guardasigilli, con circolare 10 ottobre 1898, numero 1451, ha raccomandato ai Procuratori generali, ove non siano impediti da gravi ragioni d'ufficio, di adempiere personalmente all'obbligo di cui nell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario. Colla stessa circolare S. E. il Ministro ha espresso il desiderio che nei discorsi per la inaugurazione dell'anno giuridico 1899 i Procuratori generali facciano argomento di speciale trattazione l'istituto della revisione dei giudicati tanto nella attuale legislazione, quanto in ordine alle riforme che vi si potrebbero apportare.

E qui è bene sappia la Commissione come il Comitato abbia fatto presente all'onorevole Ministero il desiderio, in più occasioni espresso dai colleghi, sulla convenienza che annualmente sia desi-

gnato all'attenzione dei Procuratori generali un qualche tema da trattarsi di preferenza nelle singole relazioni statistiche annuali, accennando, fra gli altri, pei discorsi del 1899, quello appunto che è stato prescritto.

Gli studi, le osservazioni e le proposte dei Procuratori generali sulla revisione dei giudicati penali saranno comunicate alla Commissione nella 1^a sessione del 1899.

Nella sessione del luglio u. s. il collega prof. Lucchini chiamava l'attenzione della Commissione anche sul formato dei discorsi inaugurali, che in alcuni casi non era quello prescritto dalla circolare 29 ottobre 1877, n. 740. Il Ministero, al quale venne comunicato il giusto rilievo, con circolare delli 10 novembre 1898, n. 1558, raccomandò ai Procuratori generali di dare le occorrenti disposizioni per la piena e rigorosa osservanza delle istruzioni contenute nella circolare su accennata per quanto concerne il formato dei discorsi inaugurali ed il titolo che devono portare nel frontespizio.

XIX. — Programma dei lavori della Commissione.

Il Comitato ha portato la sua attenzione sui molteplici temi che formano oggetto di relazioni periodiche alla Commissione, per determinarne sistematicamente la periodicità, tenendo conto della maggiore o minore importanza e dell'attualità dei vari argomenti. Alcuni di questi formeranno obbietto di relazioni annuali, mentre per altri le relazioni saranno biennali o triennali a seconda della loro importanza e della necessità che la vigilanza abbia ad essere più o meno continua.

Quando il Comitato abbia terminato i suoi studi sull'argomento verrà comunicato l'elenco alla Commissione.

In questo modo il Comitato ritiene di ottenere anche il vantaggio che, diminuendo il numero delle relazioni annuali, la Commissione potrà rivolgere la sua attenzione ad altri argomenti sui quali gioverà estendere le ricerche al fine di esercitare anche su altri servizi attinenti all'Amministrazione della giustizia quella vigilanza, che è appunto uno dei precipui scopi della Commissione di statistica giudiziaria.

XX. — Vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'Amministrazione della giustizia.

Le relazioni presentate alla Commissione e dirette ad esercitare vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'Amministrazione della giustizia, sono comunicate alle Autorità giudiziarie con un breve riassunto delle osservazioni e delle deliberazioni prese: queste ultime sono anche pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Pubblicati gli *Atti* per ciascuna Sessione, con speciali rapporti sui singoli argomenti, si chiama l'attenzione delle Autorità giudiziarie sulle considerazioni e sui rilievi fatti dalla Commissione in ordine all'andamento di alcuni rami dell'Amministrazione della giustizia, sui quali la Commissione stessa esercita vigilanza a' termini dell'articolo 4, lettera e), del Reale decreto 17 dicembre 1896, n. 544.

In questo modo le Autorità giudiziarie vengono a conoscere tutte le considerazioni, i rilievi ed i provvedimenti da adottarsi pel migliore andamento dell'amministrazione della giustizia e l'opera della Commissione riesce di maggiore utilità.

Gli atti poi contenenti i verbali delle discussioni, le relazioni dei Commissari, le circolari ed istruzioni emanate dal Ministero per dare esecuzione alle deliberazioni prese dalla Commissione sono trasmesse ai Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'appello, Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali civili e penali.

Ciò premesso si parteciperanno ora le comunicazioni fatte sulle relazioni e decisioni avvenute nella sessione del luglio ultimo scorso:

1° *Deliberazioni della Commissione.* — Nel *Bollettino* 28 luglio ultimo scorso, n. 22, furono pubblicate le deliberazioni prese nella sessione del luglio ultimo scorso.

2° *Comunicazioni del Comitato.* — Con lettera 31 ottobre 1898, n. 1341, il Ministero inviò ai Procuratori generali una copia delle comunicazioni che il vostro Comitato presentò alla Commissione nella sessione del luglio ultimo scorso, chiamando anche l'attenzione loro sulle circolari ed istruzioni pubblicate nell'ultima parte delle dette comunicazioni.

3° *Rinvii nelle cause civili.* — Con ministeriale 13 ottobre ultimo scorso, n. 1521, si è richiamata l'attenzione dei Primi Presidenti delle Corti di d'appello su quella parte delle comunicazioni del Comitato riguardante i rinvii nelle cause civili e la celerità nei giudizi. In tale occasione, e poichè spesse volte nei prospetti nominativi delle cause decise e delle sentenze pubblicate in materia civile, e nell'apposita colonna si omette di dar notizia del numero dei rinvii accordati in ciascuna causa, il Ministero raccomandò l'esatta osservanza di quanto venne prescritto colla circolare 6 dicembre 1893, n. 1305, Reg. circ.

4° *Applicazione della legge 8 giugno 1895 e del regolamento 9 febbraio 1896.* — La relazione sull'applicazione della legge sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie venne comunicata ai Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'appello, chiamando in modo speciale la loro attenzione sulla necessità che i rappresentanti del Pubblico Ministero ed i Cancellieri esercitino assidua ed oculata vigilanza sul servizio di ricupero delle tasse e spese prenotate a debito nelle cause civili trattate col gratuito patrocinio. I Procuratori generali assicurarono che nelle relazioni annuali sul gratuito patrocinio non ometteranno di riferire come procede il servizio delle riscossioni, se e come si ottemperi all'articolo 7 della legge 19 luglio 1880, n. 553, Allegato D.

5° *Intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1896.* — Il Ministero ha richiamata l'attenzione dei Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello sulla relazione presentata alla Commissione nella sessione del dicembre 1897 e sui discorsi dei rappresentanti del Pubblico Ministero intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1896.

6° *Giudizi di graduazione nell'anno 1896.* — Con lettera 11 novembre ultimo scorso, n. 1560, venne chiamata l'attenzione dei Primi Presidenti delle Corti di appello sulla relazione intorno all'andamento dei giudizi di graduazione nel 1896, pubblicata nel volume degli *Atti della Commissione* per la sessione dicembre 1897. Si è poi rivolta preghiera ai signori Primi Presidenti di provvedere che i Tribunali dei rispettivi distretti abbiano notizia della relazione stessa e della discussione che fu fatta dalla Commissione.

7° *Sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili nel 1896.* — Le due relazioni sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio in materia civile per l'anno 1896 e sui provvedimenti da adottarsi pel migliore andamento del servizio furono pubblicate negli *Atti della Commissione* per la Sessione di dicembre 1897. Ed ora con lettera ai Procuratori generali presso le Corti d'appello il Ministero ha chiamata l'attenzione delle Autorità giudiziarie su quanto nelle dette relazioni è imposto, nonchè sulle discussioni che si fecero. Si è, fra l'altro, avvertiti come le istanze per l'ammissione al beneficio della difesa ufficiosa continuano ad aumentare così « per effetto della permanente crisi economica, « come per la facilità con cui i sindaci rilasciano i certificati di « nullatenenza. » Si è insistito « sulla necessità che i Procuratori « del Re presso i Tribunali civili e penali esercitino assidua vigilanza sul modo come procedono le cause a gratuito patrocinio, « non omettendo di provocare quei provvedimenti che fossero del « caso, e in conformità alla legge, per la sollecita definizione delle « cause. »

8° *Vigilanza sul servizio del gratuito patrocinio in materia penale.* — Con lettera 12 novembre ultimo scorso, il Ministero ha ricordato ai Procuratori generali che negli *Atti della Commissione* per la sessione del dicembre 1897 è stata pubblicata la relazione del consigliere Lucchini sul modo di esercitare vigilanza sul servizio del gratuito patrocinio in materia penale.

9° *Statistica penale e casellario giudiziale negli anni 1896-97.* — Il Ministero non ha mancato di comunicare alle Procure generali le relazioni sul modo come procedettero i servizi della statistica penale e del casellario giudiziale negli anni 1896-97, con preghiera di chiamare l'attenzione dei dipendenti uffici, specialmente per quelle osservazioni speciali a ciascuno di essi, che sono esposte nelle relazioni stesse.

10. *Movimento della delinquenza nel 1896.* — Venne comunicata ai Procuratori generali la relazione del consigliere Bodio sul movimento della delinquenza nel 1896, con avvertenza che nella relazione stessa si contengono particolareggiate informazioni sulla liberazione condizionale e sul modo come funzionò questo istituto durante il predetto anno.

Altre relazioni, così quella sul ricovero per correzione paterna, sulle cause matrimoniali, e sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in materia di patria potestà nel triennio 1894-96, saranno quanto prima comunicate alle Prime Presidenze e Procure generali di Corte, col riassunto delle discussioni che su tali argomenti si fecero nella sessione del luglio ultimo scorso.

XXI. — Conclusioni.

Tali sono le comunicazioni che a nome e per incarico del Comitato permanente ho l'onore di presentare.

Al Comitato altro non resta ora che pregare la Commissione a prenderne atto.

Sulla tenuta dei registri dello stato civile negli anni 1896 e 1897.

RELATORE: **CANONICO.**

Nel riferire sopra una materia così importante qual è l'andamento del servizio relativo ai registri dello stato civile, era mio desiderio presentare come la migliore delle relazioni, uno specchio statistico nel quale si potesse vedere a colpo d'occhio, per ciascun ufficio e per ciascun registro, il numero delle trasgressioni, classificate secondo le principali loro specie.

Ma, per quanto siasi già progredito in questa materia, dovetti ben presto convincermi che — atteso il periodo ancora incipiente di codeste indagini, atteso il diverso modo tenuto da diversi Pretori nel render conto delle loro verifiche e il diverso metodo tenuto da diversi Procuratori generali nelle loro relazioni, per quanto accurate, — io non avrei avuto elementi di fatto abbastanza completi ed abbastanza certi per poter formolare in cifre la relazione mia.

E nulla io reputo così pericoloso e di conseguenza così fallace nella statistica quanto il fondarsi su dati di fatto non bene accertati od incompleti: — poichè, se, per la difficoltà di legger bene nelle cifre certe e complete, è già tanto facile prendere abbaglio nelle deduzioni e nelle induzioni, — lo sbaglio diventa inevitabile allorchè non siano esatti ed esaurienti gli elementi primi su cui le medesime si fondano.

Egli è per ciò che, rinunziando al primitivo progetto, io sono costretto a contentarmi di presentare anzi tutto alla Commissione, in una tavola sinottica, le principali trasgressioni verificatesi negli anni 1896-1897, indicando in separate colonne quelle generali e comuni a tutti i registri, e quelle particolarmente relative a ciascuna specie di essi: — a riassumere quindi, intorno a tali trasgressioni, i risultati che ho potuto raccogliere per ciascun distretto di Corte d'appello: — a proporre infine quei provvedimenti che codesti risultati additano come i più acconci a far progredire questo ramo di

studi statistici verso il loro scopo fondamentale : la precisione delle cifre intorno alle varie specie d'irregolarità che si riscontrano nella tenuta dei registri dello stato civile, onde procurarne la progressiva diminuzione, se (per l'imperfezione d'ogni cosa umana) non sarà possibile eliminarle affatto.

I.

Ecco, innanzi tutto, la tavola sinottica delle principali trasgressioni verificatesi su questa materia nel biennio 1896-97. In ordine alla quale occorre notare che, se le trasgressioni di pura forma estrinseca si riscontrano, più o meno, in quasi tutti i comuni del Regno, le trasgressioni più gravi, che toccano la sostanza stessa dei registri ed hanno diretta influenza sulle questioni dello stato delle persone, si verificarono soltanto in un numero relativamente esiguo degli oltre ottomila comuni del Regno.

TRASGRESSIONI GENERALI, comuni a tutti i registri	nei registri di nascita
	<p>Spazi lasciati in bianco.</p> <p>Scrittura fra le righe o su spazi già interlineati.</p> <p>Numeri scritti in cifre, anzichè in tutte lettere.</p> <p>Abrasioni, parole sostituite, parole illeggibili, aggiustate, aggiunte senza l'approvato, o con l'approvato posto dopo la chiusura dell'atto.</p> <p>Erronea indicazione dell'ufficiale dello stato civile davanti a cui l'atto si fece.</p> <p>Omissione di firme dell'ufficiale e di testimoni.</p> <p>Omissione delle generalità dei testimoni.</p> <p>Abuso di adibire quasi sempre come testimoni le stesse persone. Adibiti testi minorenni.</p> <p>Omissione di date.</p> <p>Atti ricevuti in ritardo.</p> <p>Omissa chiusura di registri.</p> <p>Chiusura dei registri fatta in margine, non dopo l'ultimo atto.</p> <p>Erronea indicazione dell'ufficiale che ricevette l'atto.</p> <p>Non giustificata la delegazione dell'ufficiale.</p> <p>Nomi sbagliati.</p> <p>Nomi ed atti non esattamente trascritti in entrambi gli originali dei registri.</p> <p>Indicazione in margine di nomi diversi da quelli segnati nel testo dell'atto.</p> <p>Firme di ufficiali dello stato civile o di testi diverse dai nomi indicati nell'atto.</p> <p>Postille aggiunte dopo la chiusura dell'atto.</p> <p>Inserzioni di atti di data anteriore dopo quelli di data posteriore.</p> <p>Addizioni nel testo dell'atto senza la cautela di legge.</p> <p>Omissa indicazione delle verifiche fatte dai Pretori.</p> <p>Inserzioni di atti in registro diverso da quello in cui dovrebbero inserirsi.</p> <p>Annullamento di atti senza indicazione del motivo.</p> <p>Omissa vidimazione dei registri.</p> <p>Trascrizione di atti in una parte del registro anzichè nell'altra.</p> <p>Ritardo nell'invio dei registri alla cancelleria.</p> <p>Mancanza d'indici annuali e decennali.</p> <p>Indici compilati senza osservare l'ordine alfabetico.</p>

TRASGRESSIONI SPECIALI	
nei registri di matrimonio	nei registri di morte
<p>Omissa indicazione se i genitori degli sposi fossero contugati o no.</p> <p>Omissa indicazione del consenso degli ascendenti nei casi voluti dalla legge.</p> <p>Ammissione a celebrare matrimonio di minori di 18 anni, senza provata dispensa.</p> <p>Celebrazione di matrimoni in casa della sposa senza necessità.</p> <p>Celebrazione di matrimoni fra congiunti, senza provata dispensa.</p> <p>Atto di notorietà ritenuto sufficiente prova di stato libero.</p> <p>Celebrazioni di matrimoni dopo i 180 giorni dalle pubblicazioni.</p> <p>Omissa inserzione negli allegati degli originali delle pubblicazioni.</p> <p>Inosservanza dei termini fra l'una e l'altra pubblicazione.</p> <p>Omissione delle pubblicazioni in uno dei comuni degli sposi.</p> <p>Omissa annotazione di figli legittimati per susseguente matrimonio.</p> <p>Omissione della data di nascita di figli legittimati per susseguente matrimonio.</p> <p>Omissione dei volumi degli allegati, od irregolarità nel modo di tenerli.</p>	<p>Omissa indicazione del coniuge superstite.</p> <p>Atti compilati dietro la sola autorizzazione di tumulazione.</p> <p>Omissione dell'età del defunto.</p> <p>Omissa menzione del coniuge premorto negli atti di morte di vedovi.</p>
<p>NB. Non ho segnato una colonna speciale per i registri di cittadinanza: sia perchè sono poco numerosi gli atti raccolti in siffatti registri, sia perchè in tutte le relazioni del biennio 1896-1897 non v'è alcun accenno ai registri di cittadinanza, tranne che pel distretto di Cagliari, nel quale codesti registri si trovarono mancanti in sette uffici.</p>	

II.

Ecco ora, in succinto, quanto risulta, in ordine alla proporzione rispettiva di siffatte contravvenzioni per ciascun distretto di Corte d'appello, dalle relazioni dei Procuratori generali.

DISTRETTO DI ANCONA. — Nel complesso, continua il miglioramento riguardo alla tenuta dei registri; specialmente nei circondari di Fermo, dove nel 1896, su 42 uffici, in 6 solamente si verificarono alcune irregolarità di non grande importanza; di Orvieto, ove non si ebbe a rilevare veruna irregolarità; di Pesaro, Spoleto ed Urbino: vi fu per contro, durante il 1896, peggioramento nel circondario di Camerino, Macerata, Rieti. Nel circondario d'Ancona, dodici uffici non diedero luogo a rilievo di sorta. Molti Pretori non fecero menzione di aver verificato il volume dei documenti allegati ai rispettivi registri. Nel circondario di Macerata, i Pretori omisero di rilevare parecchie irregolarità, scoperte poi dalla Regia Procura. Le annotazioni di cui all'articolo 104 del R. D. 25 novembre 1865 furono fatte regolarmente: solo vi fu qualche ritardo da parte delle Cancellerie dei Tribunali. In seguito a parecchie irregolarità verificatesi in alcuni comuni malgrado le sollecitazioni del Procuratore generale ai Pretori affinchè usassero la massima diligenza, vennero ordinate verifiche straordinarie onde fare poi le proposte opportune. Le irregolarità più frequenti sono: le abrasioni di firme, di date; le sovrapposizioni di scritture; atti non firmati, atti di nascita di gemelli senza indicazione del primo nato, atti non redatti in ordine cronologico, postille in margine, nomi lasciati in bianco, omissioni dell'età dei testi, mancata redazione di atti, difetto di indici annuali. Per l'anno 1897, sono da segnalarsi in questo distretto, i circondari di Orvieto, Perugia, Pesaro, Rieti, Spoleto e Fermo: nel primo dei quali non si riscontrò veruna irregolarità, negli altri se ne riscontrarono pochissime. Nel circondario di Ancona invece si verificarono irregolarità in quasi tutti i comuni: in quello di Ascoli Piceno, su 29 comuni, soli 10 andarono esenti da osservazioni. In quello di Macerata poi, su 37 comuni, in soli 14 si trovarono irregolarità; in quello d'Urbino, su 42 comuni, in 20 non vi furono rilievi, 33 irregolarità negli altri 22.

DISTRETTO DI AQUILA. — Si nota un miglioramento nei circondari di Chieti, dove (tranne un errore nell'indicazione del giorno di nascita d'un neonato e l'omissione della data di nascita di figli naturali riconosciuti all'atto del matrimonio) non si verificarono che irregolarità di poca importanza. Così pure nel circondario di Lanciano, dove però in alcuni uffici si omise d'inserire nel volume degli allegati gli originali delle pubblicazioni di matrimonio: ed in quello di Solmona, nel quale le irregolarità più gravi furono la mancanza di qualche firma e della menzione del consenso dei genitori al matrimonio di figli minorenni, e le altre consistono in qualche abrasione, ritocco di penna e simili. Nel circondario del Tribunale di Aquila, 55 uffici non diedero luogo a rilievi: ma 16 omisero di tenere il volume degli allegati, giusta l'articolo 41 del Regio decreto sull'ordinamento dello stato civile: in 16 uffici si hanno dichiarazioni di nascita fatte dalle levatrici senza che risulti perchè non furono fatte dal padre: in 5, si segnarono i nomi dei genitori illegittimi, senza che risulti del loro consenso: in altri 5, manca a parecchi atti la firma dell'ufficiale dello stato civile: in un altro, la chiusura del registro non esiste: 57 atti furono fatti con ritardo. Dove il servizio procedette peggio è nel circondario di Avezzano. Soltanto 5 uffici non meritano osservazioni; ma gravi irregolarità si verificarono negli altri. A prescindere dall'omessa interlineazione degli spazi bianchi o di scritturazioni su spazi già interlineati, in alcuni uffici si omise l'inserzione di documenti nel volume degli *allegati*; in 14 uffici non si riunirono gli allegati in un volume: in un altro ufficio si scrisse un atto di morte nel registro degli atti di matrimonio: in 16 uffici manca in parecchi atti la firma del pubblico ufficiale o dei testi: in 12 uffici non si fecero le annotazioni di matrimonio a margine dell'atto di nascita: in altri non si indicò se i genitori fossero o no coniugati. Le irregolarità furono quindi più numerose nei circondari di Aquila e di Avezzano, che negli altri circondari del distretto. Il Procuratore generale constata che furono osservate regolarmente le disposizioni dell'articolo 104 sopra ricordato, e che molti Pretori si distinsero pel loro zelo nelle verifiche periodiche dei registri. Anche pel 1897 si ebbero a lamentare irregolarità dello stesso genere. Quanto a quelle di forma estrinseca, si rilevarono molte abrasioni e cancellature, alcune delle quali fatte col cleruro di calcio; postille a margine, mancanza di alcune

firme, omissione di chiusura dei registri; indici non tenuti rigorosamente in ordine alfabetico. Quanto ad irregolarità di forma intrinseca si ebbero a lamentare omissioni d'indicazione del primo nato nei parti gemelli, della circostanza che il dichiarante assistè al parto, del motivo per cui il dichiarante non fu il padre; indicati i genitori naturali, senza che constasse del loro consenso; non indicato per contro in alcuni casi se i genitori fossero uniti in matrimonio. Non sempre si fece constare del consenso al matrimonio da parte di chi deve darlo: talora non furono allegati i documenti, o venne accettato (invece dell'atto di nascita della sposa) un semplice atto di notorietà. Omessa non di rado negli atti di morte la menzione dell'età del defunto o del marito premorto in caso di decesso di vedove. Ben 90 sentenze di rettificazione di registri furono pronunziate dal Tribunale di Aquila: 68 per tardiva iscrizione di atti. Venne osservato regolarmente il disposto dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Nell'insieme vi è nel biennio 1896-1897 un miglioramento progressivo. Le irregolarità che intaccano la validità degli atti furono assai poche; le altre, avuto riguardo al numero degli uffici del distretto, non si possono dire moltissime.

A parte le solite irregolarità generali, consistenti in abrasioni, scritturazioni fatte sopra altre, spazi lasciati in bianco, e simili, quanto ai registri di *nascita*, si ebbero alcune date anteriori a quella reale, dichiarazioni tardive, omissione del nome della madre, presentazione del neonato da altri che dal padre, senza spiegazioni del fatto; — omessa indicazione del primo nato in parti gemelli, iscrizione di una nascita d'ufficio, senza autorizzazione — adibito come teste un minorenni — difetto di firme, non compilati a forma di legge atti relativi a bambini nati morti. Nei registri di *matrimonio*, omesse in tre casi le pubblicazioni in tutti e due i comuni degli sposi, non fatto risultare in 7 casi se gli ascendenti consentirono in un atto, omessa la firma dell'ufficiale dello stato civile: in un'altro l'indicazione della sua delegazione: un atto fu annullato senza che ne sia indicato il motivo.

Nei registri infine, di *morte*, in 44 atti ricevuti da 5 uffici, si omise l'indicazione del coniuge superstite: in un altro ufficio si compilarono 4 atti di morte in base soltanto all'autorizzazione di tumu-

lazione data dal Pretore: manca in alcuni atti la firma dell'ufficiale di stato civile. Gli indici decennali furono regolarmente compilati nei soli uffici di Fermo e Forlì.

Le annotazioni di cui all'articolo 104, nel 1896 erano 1951, e quasi altrettante erano ancora da fare. Nel 1897 invece se ne fecero 2250, e ne rimasero da fare sole 120.

Nel 1897 però, se non si ebbe un peggioramento nel servizio dello stato civile in questo distretto, si dovette nondimeno procedere a verifiche straordinarie negli uffici di Meldola, Gambettola, Rimini e Verrucchio: nei quali le principali irregolarità rilevate si riferivano ad omesse annotazioni negli atti di nascita degli sposi e ad omesse annotazioni dei figli legittimati per susseguente matrimonio; inconvenienti a cui si pose immediato riparo. Fu osservato il disposto dell'articolo 104.

DISTRETTO DI BRESCIA. — Quanto agli atti di *cittadinanza*, nel comune di San Benedetto Po (circondario di Mantova) si è rilevata nel registro la mancanza di vidimazione e della chiusura annuale. In alcuni uffici per gli atti di *nascita*, si ebbero dichiarazioni tardive, dichiarazioni fatte da chi non assistette al parto; omessa indicazione dell'età del dichiarante; omessa indicazione di gemelli; errori di data; omessa firma del dichiarante, o dell'ufficiale di stato civile, o dei testimoni; omessa indicazione del cognome della madre; non indicato che fosse moglie, ed altrove per contro dichiarata la moglie mentre era unita col solo vincolo religioso; atti, anteriori alla ispezione del Pretore, iscritti dopo la medesima; nomi segnati in margine diversi da quelli indicati nel testo dell'atto, anche pel sesso; omessa indicazione della persona o dell'ospizio a cui fu consegnato il bambino nato da ignoti; firma di testi non indicati nell'atto. A Cremona, nei moduli usati per le nascite, è predisposta a stampa la dicitura: *dispensato per cause igieniche dalla presentazione del neonato*; ed in molti comuni del circondario di Mantova si dispensa troppo spesso dalla presentazione dei neonati; omessa indicazione della casa ove nacque il bambino.

Nel circondario di Salò, in 6 atti fu omissa il nome del neonato.

Nei registri di *matrimonio*, in 16 atti non curato l'assenso dei genitori al matrimonio di figli minorenni; ammessa in un atto, senza documenti, l'assenza presunta del padre; matrimoni fra co-

gnati celebrati senza previa dispensa; pubblicazioni fatte senza il termine prescritto fra l'una e l'altra. In margine a due atti, non stesi i verbali delle fatte pubblicazioni. In questa parte, dove il servizio procedette meglio, si fu nei circondari di Bozzolo, Breno, Cremona e Salò. Nei registri di *morte*, accettato per dichiarante un minorene, omesse indicazioni di nomi o di residenze. Si nota in generale una certa negligenza negli ufficiali dello stato civile e segnatamente nei segretari dei piccoli comuni, più specialmente oppressi da molteplici incombenze che tutte ricadono sovr'essi.

L'articolo 104 fu regolarmente osservato. Regolare fu l'opera dei Pretori nelle verifiche quadrimestrali; e molti si distinsero per zelo speciale; regolare puranche fu l'opera dei Procuratori del Re e delle Cancellerie. Due soli furono i procedimenti; uno contro l'ufficiale di stato civile di Andesi, per aver celebrato il matrimonio di una minorene orfana senza consenso del Consiglio di famiglia; un altro contro l'ufficiale di stato civile di Rodigo per omissione di firma a 72 atti. Gl'indici decennali vennero in tutto il distretto regolarmente compilati. Le prescrizioni dell'articolo 104 vennero generalmente osservate. Contro parecchi contravventori si procedette a norma di legge.

Il Procuratore generale nota nel 1897 un considerevole miglioramento nell'opera dei Pretori riguardo alle visite quadrimestrali.

DISTRETTO DI CAGLIARI. — In 7 uffici si trovarono mancanti i registri di cittadinanza. In parecchi mancavano gli allegati ed alcuni atti di matrimonio e di morte. Un sindaco celebrò egli il matrimonio, mentre era cognato della sposa.

Un altro, quando due vedove, con figli minori di primo letto, passavano a seconde nozze, non fece la dichiarazione di cui all'articolo 250 del Codice civile. Nel resto, le irregolarità sono presso a poco quelle degli altri distretti. L'articolo 104 fu in tutti gli uffici osservato. Si distinguono per diligenza i circondari di Cagliari e Lanusei, Sassari e Nuoro.

Il contrario avvenne per quello di Tempio, dove è pure da deplorare l'incuria dei Pretori. Codesti risultati sono comuni a tutto il biennio. E 104 comuni, malgrado reiterate sollecitazioni, non trasmisero ancora gl'indici decennali.

DISTRETTO DI CASALE. — Regolare fu invece la trasmissione di codesti indici nel distretto di Casale; e così pure la chiusura dei registri, come regolari le verifiche dei Pretori. La Procura generale di questo distretto ha istituito un apposito registro per le partecipazioni di matrimonio, e ne ha ottenuto i migliori risultati per l'esatta osservanza dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865. E, mercè l'operosa sua sollecitudine, le partecipazioni, che in alcuni circondari ancora mancavano, furono ben presto trasmesse. Ad eccezione delle solite irregolarità, già notate più sopra, la tenuta dei registri dello stato civile fu durante il biennio 1896-1897 assai soddisfacente in questo distretto; solo ha lasciato molto a desiderare negli uffici di Belveglio, Capriglio e Piovà del circondario di Asti, nel corso dell'anno 1896, essendosi però migliorata nel 1897, tranne che per Piovà; ed in quest'ultimo anno meritavano pure severi rimproveri gli uffici di Coconato, Castellalfero, Montaldo Scarampi. Poco lodevole fu pure riconosciuto il servizio dei registri civili nel 1897 nel circondario di Acqui.

DISTRETTO DI CATANIA. — Oltre le solite irregolarità, si verificarono queste altre: nel circondario di Caltagirone in qualche ufficio l'atto ricevuto in un mese fu inserito fra quelli del mese posteriore. Nel circondario di Catania si rilevò in un ufficio essersi omessa la menzione della verifica fatta dal Pretore: in un altro, la mancanza dell'indice annuale: altrove, la compilazione di esso non fatto in ordine alfabetico. Nel circondario di Nicosia si celebrarono in parecchi luoghi i matrimoni a casa degli sposi, dietro certificati di malattia rilasciati per compiacenza. Nel circondario di Catania si fecero in molti uffici addizioni al testo dell'atto, o postille, senza l'osservanza delle cautele prescritte dal Regio decreto del 1865. Abbondano in generale le raschiature, le ricalcature e gli errori nell'indicazione dei nomi. Il circondario di Modica è quello in cui il servizio procedette più regolarmente. L'articolo 104 fu dovunque osservato; ma nella cancelleria del Tribunale di Nicosia vi fu negligenza nell'eseguire le annotazioni.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Vi è in questo biennio un sensibile miglioramento. Nei circondari di Castrovillari, Rossano e Nicastro non si ebbero a rilevare irregolarità. In tutti i registri del circon-

dario di Monteleone furono nel 1897 rilevate appena 4 irregolarità; negli altri circondari le irregolarità sono pure in diminuzione. Non mancano però di gravità quelle che si constatarono. Oltre le solite, già ripetutamente indicate per altri distretti, si trovarono parecchie omissioni delle generalità dei testimoni o dei dichiaranti: nell'ufficio di Rossano era invalso l'uso di scrivere nei registri di nascita il nome del neonato in mezzo alla riga isolatamente; per modo che riesciva facilmente possibile aggiungere altri nomi. In due altri uffici a figli d'ignoti vennero imposti nomi di famiglie conosciute. In San Benedetto Marro fu ammesso, senza dispensa, a celebrare matrimonio un minore di 18 anni. Altrove si trovano sempre gli stessi nomi di testimonio; il che lascia supporre che questi possano poi firmare gli atti a comodo loro senza averli presenziati. Si omise in alcuni allegati la nota dei diritti percetti nell'interesse del comune. In parecchi uffici vi fu notevole ritardo nel trasmettere alla cancelleria i duplicati dei registri, e così pure gli indici. L'art. 104 fu generalmente osservato.

DISTRETTO DI FIRENZE. — Il Procuratore Generale di questo distretto, senza scendere a particolari, nota in generale che negli anni 1896 e 1897 il servizio procedette abbastanza regolare, che regolari furono le visite dei Pretori, e che vennero fatte ai singoli atti le annotazioni prescritte. Nota soltanto che si abbondò troppo in alcuni comuni nelle dispense dal presentare il neonato, e che nel circondario di Siena pochi ufficiali dello stato civile si sono uniformati alle prescrizioni della circolare ministeriale 21 agosto 1891, n. 1242, relativa ai matrimoni dei militari in congedo: che in qualche ufficio del circondario di Grosseto si rilevarono errori di nomi, in altri mancano gl'indici annuali dei registri, che nell'ufficio di Murci la 2^a parte del registro delle nascite porta la chiusura del medesimo al 1° gennaio 1898 dopo l'annotazione che la verifica del Pretore fu fatta l'8 gennaio.

DISTRETTO DI GENOVA. — In questo distretto, manca pel 1896 la verifica sui registri del comune di Castellaro, perchè, — a motivo di dissapori fra il sindaco e il segretario, che entrambi dicevano di non avere il sigillo, — non vennero depositati nella cancelleria i registri di quel comune. In seguito a ciò fu promosso procedimento

contro tutti e due, in base all'articolo 202 del Codice penale. Il circondario di Pontremoli è quello in cui nel biennio 1896-1897 tutto procedette più regolarmente: regolare fu pure il servizio in quello di Sarzana, Savona, Chiavari, Oneglia. In quelli di Finalborgo e di Massa vi fu un notevole miglioramento per l'anno 1897 in confronto del 1896. Per contro, nel circondario di Castelnuovo di Garfagnana, al miglioramento verificatosi nel 1896 successe un peggioramento nel 1897. Nei circondari di Genova e San Remo, il servizio lascia molto a desiderare. Si ebbe a lamentare negligenza da parte di molti Pretori nell'accertare se si eseguivano le annotazioni in margine, poichè parecchi di tali verifiche non fecero menzione: abrasioni e sovrapposizioni di parole: omissione da parte di molti ufficiali dello Stato civile del *visto* ai documenti allegati ai registri: in alcuni atti di nascita, od omesso il cognome del padre, o non fatta menzione se il genitore illegittimo, di cui s'indicò il nome, avrebbe potuto unirsi in matrimonio con l'altro; od omesso di dichiarare se la madre naturale, di cui si espresse il nome, avesse a ciò consentito. In un altro ufficio manca il mandato speciale nel dichiarante la nascita. In altri manca l'indice annuale o la dichiarazione di chiusura del registro, o del giorno delle pubblicazioni matrimoniali; ritardi nella spedizione dei registri alla Cancelleria. Le prescrizioni dell'articolo 104 furono regolarmente osservate.

DISTRETTO DI LUCCA. — Nel biennio 1896-97, nessuna irregolarità si è verificata nei registri dello stato civile di Livorno e dell'isola Gorgona, tenuti con esemplare esattezza. Nel circondario di Lucca invece, se regolarmente sono tenuti i detti registri in 21 uffici, negli altri 18 si ebbero a lamentare irregolarità non sempre lievi. Oltre al vizio generale di soverchie cancellature, nell'ufficio di Borgo a Buggiano non si fe' cenno, per tre atti distinti, degli oggetti trovati presso neonati di persone sconosciute; e così pure nell'ufficio di Uzzano. In un altro atto di nascita s'indica il nome della madre senza dire se sia maritata o, in caso diverso, se consenziente: manca nell'atto di matrimonio d'una minorenni il documento comprovante il consenso della madre. In un ufficio di Capannori, scorrettezza nei nomi; continue dispense dall'obbligo di presentare i neonati, ed altre irregolarità che consigliarono al Procuratore generale di proporre la soppressione di quell'ufficio,

ove non si trovi persona capace di adempirne i doveri. A Montecatini e nell'ufficio di Pietrasanta s'impongono spesso a figli di ignoti nomi di persone conosciute. In altri manca il cognome della madre. Nel circondario di Pisa il servizio è in continuo miglioramento. In quello di Portoferraio, il servizio procede, in genere, non male; però non mancano irregolarità, anche gravi. Per esempio, in un atto di nascita, il bambino si dice nato da unione legittima, mentre risulta che il matrimonio dei genitori seguì dopo la nascita: in un altro atto al neonato fu imposto il nome *Sconosciuto*, lasciando intravedere la probabile sua nascita illegittima. Nel 1897 il servizio dello stato civile in questo circondario si è migliorato. Lievi le irregolarità nel circondario di Volterra. Generalmente solerti sono stati i Pretori in tutto il distretto; e il disposto dell'articolo 154 fu regolarmente osservato.

DISTRETTO DI MESSINA. -- Vi è un miglioramento generale nell'anno 1897 sul precedente: ed in entrambi gli anni il circondario di Mistretta è quello che si distinse per la correttezza nella tenuta dei registri, non essendosi nel medesimo riscontrate che irregolarità di lievissimo momento. Le irregolarità più rilevanti segnalate negli uffici degli altri distretti sono relative agli indici, o non compilati affatto, ovvero non redatti in ordine alfabetico; mancanza di menzione del consenso dei genitori ai matrimoni di minorenni; mancanza di firme degli ufficiali di stato civile. Il disposto dell'articolo 104 fu generalmente osservato.

DISTRETTO DI MILANO. — Anche in questo distretto vi è un miglioramento progressivo. I registri sono generalmente ben tenuti: e, nel circondario di Milano, in modo veramente esemplare. Accurato è pure in questo distretto l'adempimento delle disposizioni degli articoli 54 e 104 del Regio decreto 15 novembre 1865; solo nei circondari di Busto Arsizio, Pavia, Lecco e Varese, vi fu nel 1896 un notevole ritardo nell'eseguire le annotazioni marginali. Quanto alle irregolarità rilevate in parecchi uffici, esse sono presso a poco e medesime più volte sopra ricordate. Ed è a notare che codeste irregolarità si riscontrano più frequentemente nei piccoli comuni, attesa l'imperizia degli ufficiali preposti a questo ramo di servizio.

DISTRETTO DI NAPOLI. — Nel circondario di Napoli, su 97 uffici, 32 non avevano ancora nel primo semestre 1897 inviato i registri; ed il comune di Casalnuovo non aveva neppure mandato quelli del 1894 e 1895. I Pretori compiono costantemente la verifica quadrimestrale: ma, tranne alcuni diligentissimi, in generale la compiono in modo trascurato; ed in alcuni luoghi, specialmente per l'anno 1897, il Procuratore generale dice di aver motivi di credere che i verbali di verifica si compilino dalle stesse segreterie comunali e che i Pretori si limitino ad apporvi la loro firma. Si rilevarono molti arretrati nelle annotazioni prescritte dall'articolo 104. Le rettifiche di atti nel circondario di Napoli promosse dalla Regia Procura asciesero nel 1897 a 1190. Le irregolarità sono sempre le stesse già notate. Nel circondario di Santa Maria Capua Vetere, malgrado le sollecitazioni del Pubblico Ministero, non si verificò nel 1897 verun miglioramento sull'anno precedente. Nel circondario di Avellino il servizio procede abbastanza bene; ma vi è negligenza nell'adempiere al disposto dell'articolo 104. Numerose invece sono le irregolarità rilevate nel circondario di Salerno. In quello di Benevento, oltre le irregolarità consuete, una speciale e costante è quella di lasciar nei registri spazio in bianco. In quello di Sant'Angelo de' Lombardi è generale il ritardo degli ufficiali di stato civile nel trasmettere i registri al Procuratore del Re entro i 15 giorni dalla chiusura: sono abbastanza frequenti gli errori di data nei registri di nascita e di morte: e, quanto al disposto dell'articolo 104, quindici ufficiali di stato civile in ben 387 matrimoni omisero la partecipazione al procuratore del Re e la proposta di annotazione. Male procede pure il servizio del circondario di Campobasso, dove quasi sempre nei parti gemelli si omette l'indicazione del primo nato; nei matrimoni, l'indicazione del consenso dei genitori pei minorenni. Le verifiche quadrimestrali dei Pretori non sempre sono accurate. Minori per contro sono le irregolarità nel circondario di Larino. Di esse le più frequenti sono raschiature e sovrapposizione di parole. I Pretori di questo circondario mostrarono molta diligenza. Non molto irregolare eziandio fu il servizio nei circondari di Potenza, Lagonegro, Matera e Melfi. Deplorevole invece è il servizio negli uffici dello stato civile del circondario d'Isernia, ad eccezione dei comuni di Polla, Caggiano e San Rufo. Oltre alle irregolarità più volte ricordate, è da notare che in

un atto di nascita, alla indicazione del sesso femminile venne sostituita l'indicazione contraria: in un atto di matrimonio, mentre tutti gl'intervenuti sono dichiarati analfabeti, si legge poi la firma della sposa: in un altro le firme dei testi precedono quelle delle parti. E, mentre i Pretori affermano l'esatta osservanza della legge, dalla ispezione del Procuratore del Re è risultato l'opposto. Meno frequenti sono le irregolarità nel circondario di Vallo della Lucania. Bene procede il servizio in quello di Cassino. E, tranne un miglioramento verificatosi nel circondario di Salerno, pel rimanente si ebbero nel 1897 su per giù gli stessi risultati che nel 1896.

DISTRETTO DI PALERMO. — In questo distretto il Procuratore generale segnala un sensibile miglioramento pel 1896 in confronto degli anni precedenti. Difatti le rettificazioni ordinate sommano solo a 292, mentre nel 1895 ascendevano a 310; ed è a notare che molte delle suddette 292 si riferiscono ad irregolarità di antica data. Non mancano però i soliti difetti di abrasioni e di scritture poco chiare. Il disposto dell'articolo 104 fu generalmente osservato, tranne che nel comune di Bagheria, dove l'ufficiale di stato civile omise di fare ben 24 annotazioni di matrimoni sugli atti di nascita degli sposi; trasgressione per cui quell'ufficiale fu condannato a 240 lire di multa, essendosi inoltre provveduto onde fossero eseguite le omesse annotazioni. Anche nel 1897 il comune di Palermo, nonchè quelli di Sciacca, Ribera e Caltanissetta, si segnarono per regolarità nel servizio di stato civile. Migliorò il servizio in quello di Girgenti. A Villalba si ebbero solo a rilevare da parte degli ufficiali di stato civile due omissioni di firme e l'omissione di trascrizione nel registro di cittadinanza del mutato domicilio di due persone. In altri due comuni si verificarono duplicazioni in atti di nascita e di morte. Si dovettero processare e condannare nel comune di Bagheria parecchie persone per omessa denuncia di 18 nascite, ciò che risultò dal confronto coi registri parrocchiali; in quello di Campofiorito si processarono altre persone per avere denunziato la nascita dopo i cinque giorni; ed in quello di Gerace si condannò l'ufficiale di stato civile per avere omesso di spedire alla regia Procura molte proposte per la doppia annotazione di correzioni, malgrado ripetute sollecitazioni; fu solo dopo la condanna che l'omissione venne finalmente riparata. E fu pure soltanto dopo

reiterate premure che adempirono al prescritto dell'articolo 104 i comuni di Marsala, Mazzara e Castellammare del Golfo.

DISTRETTO DI PARMA. — Pel 1896, il Procuratore generale non ha che encomi pel modo col quale (tranne alcune trasgressioni di poca importanza) furono tenuti i registri dello stato civile e per la esatta osservanza di quanto prescrive l'articolo 104. La relazione pel 1897, più diffusa e più particolareggiata, segnala nel circondario di Parma non poche postille fatte dopo la chiusura degli atti, omissioni del consenso dei genitori di sposi minorenni, annullamento di un atto di morte senza esprimerne il motivo, omessa menzione nell'atto di matrimonio d'un militare della autorizzazione del suo superiore, dichiarazione in un atto di nascita che i genitori erano coniugati mentre il matrimonio non era ancora celebrato, — ed altre irregolarità di minor momento. Si riconosce migliorato il servizio nel circondario di Piacenza; così in quelli di Modena e di Borgotaro. Regolare il servizio nei circondari di Reggio Emilia e di Pavullo: ed eseguite regolarmente le prescrizioni dell'articolo 104.

DISTRETTO DI ROMA. — Le principali irregolarità rilevate in questo distretto sono: spazi in bianco non coperti da righe d'inchiestro, abrasioni e sovrapposizione d'altre parole, ripetizione dei numeri progressivi, non serbato l'ordine cronologico degli atti, frequenti interlinee e postille o non poste in fine dell'atto o non approvate, testimoni presi spesso fra gli impiegati od inservienti, chiusure annuali dei registri fatte a margine degli atti, omessione di firme o firme diverse dai nomi delle persone che figurano intervenute all'atto, omessa indicazione in margine di tutti i nomi del neonato, frequenti dispense (non giustificate) della presentazione del neonato, omessa indicazione del primo nato nei parti gemelli, indicazione dei nomi dei genitori di figli naturali senza che risulti del loro consenso, inosservanza delle disposizioni dell'articolo 59 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sulle dichiarazioni di figli d'ignoti, omessa dichiarazione del consenso richiesto negli atti di matrimonio, omessione del cognome dei figli legittimati per susseguente matrimonio, atti di nascita senza autorizzazione del Tribunale redatti dopo i cinque giorni, benchè fatta la dichiarazione nel termine legale, erigendo a sistema ciò che era solo stato con-

sentito in via eccezionale. Quanto all'articolo 54 del Regio decreto 15 novembre 1865, il solo Procuratore del Re di Viterbo rileva che l'annotazione scritta in margine d'un atto di nascita della legittimazione per susseguente matrimonio è sfornita della firma dell'ufficiale di stato civile. E quanto all'articolo 104, solo nei circondari di Velletri e di Roma si ebbe a lamentarne l'inosservanza. A questo inconveniente è però stato posto riparo, e nel 1897 anche in questi circondari il disposto di questo articolo venne adempito.

DISTRETTO DI TORINO. — In generale il servizio procede bene. Ma, oltre alle consuete irregolarità nei casi di parti gemelli, di matrimonio di minorenni, ciò che più spesso si rileva è il ritardo nella dichiarazione della nascita oltre i cinque giorni, e l'irregolarità nell'apposizione delle firme dei testimoni, che in qualche comune vengono apposte in blocco poco prima della verifica quadrimestrale. Ciò si è visto chiaro nel comune di Bricherasio, dove, deceduto improvvisamente l'ufficiale di stato civile, si verificò che molti atti erano rimasti senza firme. Quanto ai registri di matrimonio, le irregolarità più frequenti sono l'omessa indicazione del consenso richiesto pei minorenni; talora della delegazione ufficiale che unisce gli sposi: ed in un ufficio (Paesana) l'ufficiale di stato civile accettò di fare la pubblicazione di un matrimonio fra cognati prima che intervenisse la dispensa. Per buona ventura la verifica del Pretore giunse in tempo a sospendere l'atto. Quanto infine ai registri di morte, l'irregolarità più frequente è la dichiarazione tardiva. Per alcuni uffici furono dimenticate le chiusure dei registri; ed in altri si omisero gl'indici annuali. Nel circondario di Domodossola il servizio, che molto lasciava a desiderare nel 1896, si è assai migliorato nel 1897. Non così nel circondario di Pallanza ed in quello di Pinerolo, dove le irregolarità furono assai numerose. Nel complesso però vi è un notevole miglioramento e non si riscontrano che pochissime trasgressioni al disposto del più volte citato articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865.

DISTRETTO DI TRANI. — Si lamenta in questo distretto una certa rilassatezza nella tenuta dei registri pei circondari di Bari e Lucera. Nel comune di Foggia si trovarono mancanti molti allegati ad atti di matrimonio; dietro rigorosa inchiesta sorsero indizi che i denari

anticipati dalle parti per le relative spese fossero stati stornati, e si procedette contro l'impiegato comunale a cui quegli indizi si riferivano. Soddisfacente risultato invece diedero le ispezioni nei circondari di Trani, di Taranto, di Lecce. Durante il 1897 nel circondario di Lucera si rilevarono in ben 29 comuni molte irregolarità, cioè abrasioni, spazi in bianco non coperti, omissioni di firme, errori nei cognomi e simili; il che viene dal Pubblico Ministero attribuito in gran parte all'incuria dei Pretori. Nel circondario di Lecce si ebbero a lamentare trasgressioni in soli 10 comuni: in quello di Gallipoli vi fu ritardo nella trasmissione degli atti. Bene per contro andò il servizio nei circondari di Bari, Taranto e Trani, essendosi in quello di Taranto verificate tre sole contravvenzioni: e nel circondario di Trani fa eccezione il solo comune di Terlizzi, dove i registri sono tenuti negligenemente e frequenti sono le abrasioni. Nulla risulta quanto all'osservanza del disposto degli articoli 34 e 104, del Regio decreto 15 novembre 1865.

DISTRETTO DI VENEZIA. — In generale, il servizio procedette nel biennio regolarmente: ma si lamenta il ritardo nella trasmissione dei registri alle cancellerie. Nei registri di nascita, le irregolarità più frequenti consistono nella omessa presentazione dei neonati senza sufficiente motivo e senza che la nascita risulti altrimenti accertata. Nei registri di matrimonio si rilevò che alcuni matrimoni vennero celebrati dopo i 180 giorni dalle pubblicazioni. Nei registri di morte non si riscontrarono irregolarità di grande importanza. Le disposizioni dell'articolo 104 furono, tranne poche eccezioni, regolarmente osservate. E si nota in questo distretto una speciale diligenza dei Pretori nelle verifiche quadrimestrali. Debbo aggiungere, per tutti i distretti del Regno, che gli ufficiali del Pubblico Ministero non mancarono di fare reclami ed ammonimenti agli ufficiali dello stato civile per le irregolarità riscontrate, nè di promuovere, quando ne era il caso, gli opportuni procedimenti: i quali però rimasero in gran parte troncati dalla sopravvenuta amnistia.

III.

Da questo rapidissimo riassunto la Commissione può facilmente rilevare :

Che se in alcuni uffici dello stalo civile vi fu peggioramento, nel complesso però vi è un miglioramento progressivo ;

Che il maggior numero di irregolarità si verifica d'ordinario nei comuni più piccoli ;

Che, malgrado la diligenza dei Procuratori generali, dei Procuratori del Re e di un gran numero di Pretori, — per molti uffici di stato civile e per molte specie di trasgressioni mancano notizie esatte. E ciò, sia perchè non da tutti si dichiara il numero preciso delle singole irregolarità, sia perchè non tutti i Pretori procedono alle verifiche quadrimestrali con sufficiente accuratezza, sia infine perchè, quando un Pretore vi dice che nel tale ufficio non si è riscontrata veruna irregolarità, è assai difficile aver la certezza che veramente nessuna irregolarità siasi verificata.

Dove il Pretore è diligente è naturale che le irregolarità risultino più numerose : dove non è, le irregolarità risultano poche. Né sempre il sindacato del Procuratore del Re può bastare a mettere riparo a questo inconveniente.

Di guisa che, nelle condizioni attuali, una base certa per tradurre in cifre precise il risultato di codeste verifiche non si può ancora avere.

È giusto però riconoscere non essere cosa agevole lo arrivare a raccogliere in questa materia, con sufficiente esattezza, i dati necessari per una statistica precisa e completa.

Non bisogna dissimularsi che nei piccoli comuni tutto ricade sulle spalle del segretario comunale ; e che questi non sempre ha sufficiente esperienza o criterio per valutare l'importanza di irregolarità, che a lui possono parere cosa indifferente. Ed al regolare andamento del servizio non giova neppure il frequente mutarsi degli ufficiali di stato civile.

I Pretori, se in alcuni mandamenti hanno assai poco da fare, in altri sono sopraccarichi di lavoro. Oltre alle cause civili e penali da decidere, hanno il compito della polizia giudiziaria, frequenti

delegazioni per l'istruttoria di processi di competenza dell'Autorità superiore, ecc. E la verifica dei registri dello stato civile, in un numero talora considerevole di uffici — benchè non si faccia che tre volte all'anno — onde riesca precisa e completa, richiede un lavoro paziente, accurato, a cui è mestieri un certo tempo, che i Pretori non sempre possono sottrarre all'esercizio quotidiano della loro giurisdizione.

Lo stesso dicasi dei Cancellieri dei Tribunali.

Anche codesta questione, come tutte le questioni di buon governo, si risolve in una questione di personale e di finanza. Finchè il Governo non avrà mezzi per retribuire convenientemente pubblici ufficiali valenti ed esperti onde raccogliere con giusto criterio e precisa esattezza i dati primi d'ogni studio statistico, non potrà mai avere che una statistica imperfetta.

Nondimeno, siccome non siamo ancora in condizioni tali da poter ciò fare, onde avvicinarci il più che sia possibile a codesta precisione e completezza di cifre, io farei alla Commissione le proposte seguenti :

1° D'invitare il Ministro Guardasigilli a che, nell'incoraggiare i Procuratori generali a proseguire nell'attiva loro vigilanza (già feconda di buoni risultati) su questo ramo di servizio, voglia pregarli di raccomandare ai Pretori che, per ciascun ufficio di stato civile, procurino di segnare in cifre il numero delle irregolarità, distinguendole secondo le principali loro specie, le quali (anche a quest'uopo) ho cominciato ad indicare nella tavola sinottica posta in principio di questa relazione ;

2° Per agevolare i Pretori in questo compito laborioso, di pregare il Comitato di statistica a voler preparare appositi moduli, nei quali siano designate in altrettante finche le irregolarità principali (quelle comuni a tutti i registri, e quelle speciali a ciascuno di essi) delle quali importa principalmente avere esatta conoscenza.

In tal modo, i Pretori non avranno che a segnare in ciascuna finca il numero delle irregolarità verificate. Mentre sarà così semplificato il loro compito, la Direzione generale della statistica verrà più facilmente ad avere sott'occhio dati di fatto sicuri, su cui basare i suoi studi. E da ciò stesso si verrà naturalmente ad ottenere altresì una maggiore uniformità di metodo nelle relazioni dei Pro

curatori generali: uniformità, la quale giova mirabilmente ad una maggiore chiarezza e ad un notevole risparmio di tempo nel raccogliere i risultati delle fatte verifiche.

Avrei preparato io stesso questi moduli, se non avessi creduto che il Comitato centrale di statistica lo farebbe assai meglio di me: non solo pel valore intrinseco dei suoi illustri componenti, ma ancora perchè, da un lato, esso può limitarsi a segnalare quelle specie d'irregolarità che più importano al suo scopo, e dall'altro, nessuno meglio di esso può redigere questi moduli in guisa che armonizzino e siano coordinati con quelli già redatti per altri rami della statistica.

Sull'amministrazione della giustizia innanzi ai Conciliatori in seguito alle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, n. 261 e 455 e sugli effetti della legge 30 marzo 1890, n. 6702, nella distribuzione del lavoro presso le diverse Preture.

RELATORE: **C. SANDRELLI.**

I.

Con la legge 30 marzo 1890, n. 6702, il Governo del Re fu autorizzato a diminuire il numero delle Preture ed a modificare in corrispondenza a tale diminuzione la circoscrizione giudiziaria del Regno.

Sono noti i motivi e gli scopi a cui si ispirò il legislatore nello statuire siffatta diminuzione, la quale non avrebbe potuto eccedere il terzo del numero delle 1819 Preture allora esistenti.

È anche noto che all'attuazione della citata legge fu provveduto mediante il Regio decreto 9 novembre 1891, n. 669, col quale venne disposta la riduzione di sole 271 Preture.

Quantunque siffatta cifra fosse eccessivamente esigua di fronte alle previsioni ed agli intendimenti del legislatore, tuttavia la riduzione anche operata entro quel limite ristretto e la mutata circoscrizione mandamentale che ne fu necessaria conseguenza non poterono non arrecare modificazioni sensibili nella distribuzione del lavoro presso le diverse Preture.

A breve distanza da quando la surricordata innovazione erasi compiuta, un'altra, ben più importante per la intrinseca sua essenza e per gli effetti che era destinata a produrre nei rapporti tra l'Amministrazione della giustizia ed i privati che a questa ricorrono, veniva accolta nella nostra legislazione giudiziaria.

La legge del 16 giugno 1892, n. 261, disciplinava con nuove norme l'istituto della conciliazione, ampliava notevolmente la competenza dei Conciliatori, e come corollario di tale ampliamento in-

troduceva il rimedio ordinario dell'appello contro talune sentenze pronunziate dal giudice comunale.

Elevato dall'importo di lire 30 a quello di lire 100 il limite della competenza per valore attribuita ai Conciliatori, una considerevole quantità di liti veniva ad esulare dalla cognizione pretoriale, alla quale perciò era deferito l'appello dai giudicati dei Conciliatori eccedenti le lire 50.

Anche di queste riforme dovevasi necessariamente manifestare la influenza nella quantità e nella distribuzione degli affari risolti, sia dai Conciliatori, sia dai Pretori e dai Tribunali.

Alla nostra Commissione non sfuggì la opportunità di ricercare quale sia stata e con quali dati di fatto siasi estrinsecata la influenza di cui sopra è cenno; ed io in adempimento dello affidatomi incarico mi propongo di riferire sul risultato delle intraprese indagini circa gli effetti ottenuti dall'applicazione delle leggi surriferite e della successiva del 28 luglio 1895, concernente l'ordinamento degli uffici di conciliazione.

La mia rassegna sarà rapida e succinta, ed avrà unico pregio, quello della esattezza dei dati che sarò per esporre, e che furono con la consueta accuratezza raccolti dalla nostra Direzione generale della statistica.

II.

La riduzione da 1806 a 1535 Preture aventi giurisdizione civile, essendo rimasto inalterato il numero delle Preture urbane che prima del 1892 e fino al 1895 furono 13, doveva necessariamente spiegare la sua più diretta influenza circa la distribuzione degli affari presso le diverse Preture, essendo evidente che quei mandamenti, dei quali veniva ampliata la circoscrizione per l'aggregazione del territorio dei mandamenti soppressi, dovettero acquistare una maggior somma di lavoro: però questa maggiore somma, che tale fu nel suo complesso, non corrispose all'addizione del numero degli affari spettanti alle Preture soppresses con quello degli affari proprii delle Preture conservate, nè si rivelò uniforme, essendo stata soggetta a molte variazioni secondo le regioni e secondo la diversa indole degli affari deferiti all'attività pretoriale.

Le ricerche statistiche all'uopo istituite furono rivolte a conoscere quante sentenze civili, quante sentenze penali, e quante istruttorie penali eransi ottenute nel triennio 1889-91, immediatamente anteriore alla riduzione delle 271 Preture, la quale ebbe attuamento dal 1° gennaio 1892, e quante eransi compiute in un uguale periodo successivo alla riduzione medesima; e quest'ultimo periodo fu creduto opportuno determinare nel triennio 1894-96, perchè i dati si riferissero ad un tratto di tempo più prossimo e avessero maggiore presunzione di certezza quanto al normale svolgimento degli affari.

Invero ognun sa come nei primi momenti dell'attuazione di qualsiasi riforma siano inevitabili le incertezze, che sempre sogliono accompagnare la transizione dagli antichi ai nuovi ordinamenti: e come sia perciò prudente partito diffidare delle prime osservazioni, troppo facile essendo il pericolo di trovarsi dinanzi a manifestazioni più o meno fallaci, le quali non rappresentano il vero prodotto ed il risultato stabile della innovazione compiutasi.

Per quanto riguarda il numero delle sentenze proferite in materia civile giova dire subito che, contrariamente a quanto potrebbe suppersi da una prima e non completa previsione, la media delle cause decise da ciascuna Pretura dopo la riduzione di queste a 1535 fu inferiore alla media delle cause giudicate da ciascuna Pretura, allorchè queste erano nel maggior numero di 1806. In altri termini il lavoro di ciascuna Pretura in materia civile è divenuto minore quando le Preture conservate hanno aggiunto al proprio il carico ereditato dalle Preture abolite.

Questa, che parrebbe una contraddizione, cessa di esserlo e risulta invece il razionale prodotto di combinate innovazioni legislative quasi simultaneamente attuate.

Imperciocchè dovendosi valutare il movimento della litigiosità presso i Pretori prima e dopo il 1892, la osservazione statistica non può arrestarsi a tener conto degli effetti della sola legge 30 marzo 1890, n. 6702, ma deve essere necessariamente integrata con l'apprezzamento degli effetti dipendenti dall'applicazione della susseguente legge 16 giugno 1892, entrata in vigore un anno dopo la operata diminuzione del numero delle Preture.

Questa seconda legge, come sopra fu detto, spostò dalla com-

petenza del Pretore a quella del Conciliatore una forte quantità di controversie e quindi l'effetto della legge medesima, nei riguardi delle Preture, fu di ridurre considerevolmente il lavoro civile dei giudici mandamentali.

Da ciò è spiegato perchè il numero delle sentenze civili emesse dai Pretori, che fu di 205,850 nel 1889, di 199,310 nel 1890 e di 198,788 nel 1891, si scorge poi diminuito a 159,555 nel 1894, a 152,048 nel 1895, a 155,095 nel 1896.

La media annuale, che nel primo periodo triennale (anni 1889-1890-91) era stata di 201,316, discese così nel triennio successivo (anni 1894-95-96) a 155,566 sentenze con una diminuzione del 22 per cento: risulta pertanto che, mentre per ciascuna delle 1806 Preture con giurisdizione civile esistenti fino al 31 dicembre 1891 la media delle sentenze proferite annualmente era di 111, la media stessa dopo l'attuazione delle due riforme anzidette si è abbassata a 101 sentenze per ciascuna delle 1535 Preture civili ora esistenti.

Ma non soltanto si avverte la diminuzione del lavoro civile presso le Preture nonostante la riduzione di circa un settimo dei mandamenti (15 su 100): dall'esame portato sulle cifre relative a ciascuna Pretura per gli anni 1894, 1895 e 1896, emerge eziandio il proseguimento costante della considerevole sperequazione del lavoro fra i diversi uffici mandamentali, imperciocchè da un massimo di oltre 1500 sentenze civili, che fu sempre dato dal 6° mandamento di Roma in ognuno dei tre anni, si discende ad un minimo di cinque, di quattro, di tre, di due, e persino di una sola sentenza civile all'anno dato da 9 Preture nel 1894, da 8 Preture nel 1895 e da 13 Preture nel 1896.

Quale sia stata la distribuzione delle sentenze civili fra le Preture delle varie regioni del Regno, rilevasi dal quadro che segue :

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE CIVILI FRA LE PRETURE.

Anno 1894.

REGIONI	Numero delle Preture (escluse le urbane)	Popolazione media di ciascuna Pretura	Numero delle sen- tenze pronunziate dai Pretori	Media delle sentenze pronunziate in cia- scuna Pretura	Superiore a 1000	Da 751 a 1000	Da 501 a 750	Da 301 a 500	Da 201 a 300	Da 101 a 200	Da 76 a 100	Da 51 a 75	Da 31 a 50	Da 21 a 30	Da 11 a 20	Non maggiore di 10
Italia settentrionale . . .	484	22 542	41 430	86	2	»	8	16	14	53	47	81	98	69	73	23
Italia centrale.	312	21 499	30 454	98	5	»	3	7	12	37	30	54	64	54	36	10
Napoletano	501	15 413	58 812	117	2	4	8	16	25	124	82	128	72	25	15	»
Sicilia	159	18 448	21 653	136	1	2	4	8	13	42	18	30	28	7	4	2
Sardegna.	79	8 613	7 206	91	»	»	»	»	7	17	20	11	15	5	3	1
REGNO	1 585	18 862	159 555	104	10	6	28	47	71	273	197	304	277	160	181	86

Segue DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE CIVILI FRA LE PRETURE.

Anno 1895.

REGIONI	Numero delle Preture (escluse le urbane)	Popolazione media di ciascuna Pretura	Numero delle sen- tenze pronunziate dal Pretori	Media delle sentenze pronunziate in cia- scuna Pretura	Superiore a 1000	Da 751 a 1000	Da 501 a 750	Da 301 a 500	Da 201 a 300	Da 101 a 200	Da 76 a 100	Da 51 a 75	Da 31 a 50	Da 21 a 30	Da 11 a 20	Non maggiore di 10
Italia settentrionale . . .	484	22 542	39 094	81	1	1	9	16	14	53	32	76	97	79	80	26
Italia centrale.	312	21 499	29 079	93	5	2	1	5	13	44	18	59	80	34	46	12
Napoletano	501	15 413	56 236	112	1	2	10	15	22	113	91	121	78	30	14	»
Sicilia	159	18 448	20 726	130	»	2	3	12	13	30	22	39	33	7	4	4
Sardegna.	79	8 613	6 913	82	»	»	»	1	5	16	17	17	15	4	4	3
REGNO	1 585	18 862	152 048	99	7	7	23	49	67	256	180	296	308	154	148	45

Segue DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE CIVILI FRA LE PRETURE.

Anno 1896.

REGIONI	Numero delle Preture (escluse le urbane)	Popolazione media di ciascuna Pretura	Numero delle sen- tenze pronunziate dal Pretori	Media delle sentenze pronunziate in cia- scuna Pretura	Superiore a 1000	Da 751 a 1000	Da 501 a 750	Da 301 a 500	Da 201 a 300	Da 101 a 200	Da 76 a 100	Da 51 a 75	Da 31 a 50	Da 21 a 30	Da 11 a 20	Non maggiore di 10
Italia settentrionale . . .	484	22 542	39 121	81	1	2	8	16	10	56	40	81	87	87	67	29
Italia centrale.	312	21 499	30 578	98	5	»	3	6	11	46	32	54	71	36	34	14
Napoletano	501	15 413	57 773	115	1	1	11	14	28	119	97	113	76	27	13	1
Sicilia	159	18 448	20 883	131	1	»	3	11	13	35	30	26	95	8	6	1
Sardegna.	79	8 613	6 740	85	»	»	»	1	3	18	13	12	20	8	4	»
REGNO	1 535	18 862	155 095	101	8	3	25	48	65	274	212	286	279	166	124	45

Vuolsi qui tenere presente che negli anni 1889, 1890 e 1891 erano state rispettivamente 12, 14 e 12 le Preture le quali avevano pronunziato durante il corso dell'anno più di 1000 sentenze civili ed erano state rispettivamente 41, 43 e 48 quelle che ne avevano proferito meno di 10. Ora sta in fatto che le prime furono 10 nel 1894, 7 nel 1895 e 8 nel 1896, e le seconde furono 36 nel 1894, e 45 in ciascuno dei due anni successivi, e questi risultati dimostrano come la riduzione avvenuta per effetto del R. decreto 9 novembre 1891, n. 669, non soltanto non abbia tolto quella gravissima sproporzione di lavoro civile, che esiste tuttora fra le diverse Preture, ma neppure abbia ristretto il numero di quelle, nelle quali il lavoro stesso è rivelato da una cifra insignificante ed irrisoria.

Le Preture di maggiore attività, oltre il 6° mandamento di Roma, che emise 1651 sentenze nel 1894, 1642 nel 1895 e 1560 nel 1896, sono il secondo mandamento di Roma con 1589 sentenze nel 1894, 1494 nel 1895 e 1440 nel 1896; il terzo mandamento di Roma con 1642 sentenze nel 1894, 1407 nel 1895 e 1409 nel 1896; l'ottavo mandamento di Napoli con 1425 sentenze nel 1894, 1434 nel 1895 e 1424 nel 1896; il quarto mandamento di Roma con 1230 sentenze nel 1894, 1172 nel 1895 e 1145 nel 1896; il sesto mandamento di Milano con 1245 sentenze nel 1894, 1137 nel 1895 e 1231 nel 1896; il primo mandamento di Roma con 1111 sentenze nel 1894, 1062 nel 1895 e 1068 nel 1896; ed il quarto mandamento di Palermo con 1060 sentenze nel 1894, 995 nel 1895 e 1002 nel 1896.

Oltre le Preture sopra specificate, quelle che pronunziarono un numero di sentenze fra le 500 e le 1000 furono 29 nel 1894, 30 nel 1895 e 28 nel 1896: quelle che ne proferirono da 100 a 500 furono 391 nel 1894, 372 nel 1895 e 387 nel 1896; quelle che ne emisero da 30 a 100 furono 778 nel 1894, 779 nel 1895 e 777 nel 1896, e finalmente il più esiguo contributo di non oltre 30 sentenze all'anno fu fornito da 327 Preture nel 1894, da 347 nel 1895 e da 335 nel 1896.

A completare l'esame di queste sensibili differenze numeriche giova aggiungere che le Preture di minor lavoro civile furono in maggior quantità nell'Italia alta e poi nella centrale, venendo quindi a molta distanza quelle delle provincie del mezzogiorno e delle isole: limitando l'osservazione alle Preture che non oltrepas-

sarono il numero di 30 sentenze all'anno, si ha che queste furono così distribuite :

Preture dell'Italia settentrionale: 165 nel 1894; 185 nel 1895; 183 nel 1896;

Preture dell'Italia centrale: 100 nel 1894; 92 nel 1895; 84 nel 1896;

Preture delle provincie Napoletane: 40 nel 1894; 44 nel 1895; 41 nel 1896;

Preture della Sicilia: 13 nel 1894; 15 nel 1895; 15 nel 1896;

Preture della Sardegna: 9 nel 1894; 11 nel 1895, 12 nel 1896.

Da ultimo si nota che, in relazione al numero dei mandamenti esistenti nelle dette regioni, la media annua delle sentenze civili proferite nel triennio 1894-96 fu di 132 per ciascuna delle 159 Preture delle provincie Siciliane, di 115 per ciascuna delle 501 Preture delle provincie Napoletane, di 96 per ciascuna delle 312 Preture dell'Italia centrale, di 86 per ciascuna delle 79 Preture della Sardegna e di 83 per ciascuna delle 494 Preture dell'alta Italia.

Cosiffatte sperequazioni fra regione e regione ed il numero non lieve degli uffici mandamentali dove tanto scarso è anche oggi il lavoro civile, porgono eloquente conferma all'apprezzamento da molti espresso sulla non felice applicazione data alla legge del 30 marzo 1890: e sorge spontaneo il pensiero se non convenga studiare una riduzione più consona alle finalità di quella legge e per conseguenza molto più radicale di quella operatasi al 1° gennaio 1892.

Certamente l'impresa è tutt'altro che facile: e molti e potenti sono gli ostacoli e le resistenze da vincere.

A questo proposito devesi per verità ammettere che il numero degli affari non è, e non può essere il criterio nudo ed assoluto per giudicare se un determinato ufficio abbia, o no, ragione di essere conservato, dovendosi aver riguardo ad altri coefficienti pure apprezzabili, quali sono, ad esempio, la estensione territoriale, la densità della popolazione, la facilità delle comunicazioni.

Ma, senza negare o diminuire la importanza di questi ultimi criterii, resta sempre, a mio avviso, principale e sostanziale quello del numero degli affari trattati, che è l'indice della necessità dell'ufficio pei bisogni ordinari dei cittadini di quel dato territorio.

Contuttociò non è possibile dissimularsi le gravi difficoltà, che si opporrebbero, in nome di interessi generali e locali più o meno sussistenti, all'attuamento di una più completa riforma, specialmente oggi dopo la persistente agitazione per la istituzione di Sezioni di pretura rette da un Pretore ambulante o con sede fissa.

*
* *

All'incontro di quanto fu osservato in riguardo al lavoro civile, quello in materia penale presso le Preture crebbe nel triennio 1894-96 in confronto del triennio 1889-91

La ragione di siffatto aumento per quanto riguarda le sentenze devesi principalmente attribuire alla sopravvenuta unificazione della legislazione penale, inquantochè per effetto delle disposizioni del nuovo codice penale del 30 giugno 1889, combinate con quelle dell'articolo 11 del codice di procedura penale modificato dal R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, la competenza decisoria dei Pretori in materia penale fu notevolmente ampliata dal 1° gennaio 1890.

L'aumento delle sentenze pretoriali che per la suespressa ragione aveva principiato a verificarsi fino dall'anno 1891 non progredi peraltro con proporzioni molto rilevanti; infatti di fronte a 290,823 sentenze penali proferite nel 1889, a 281,873 pronunziate nel 1890 e a 296,992 emanate nel 1891, si ebbero 287,566 sentenze nel 1894, 293,122 nel 1895, e 311,736 nel 1896.

La media annuale, che pel triennio 1889-91 era stata di 289,895, si elevò nel susseguente triennio 1894-96 a 297,475; e così l'aumento in quest'ultimo periodo fu di sole 7580 sentenze, cioè del 2.62 per cento sulla media del periodo precedente.

Poichè le Preture aventi competenza a decidere in materia penale erano 1760 anteriormente alla avvenuta riduzione, la media annuale delle sentenze pronunziate da ciascuna Pretura nel triennio 1889-91 fu di 165; questa media sali dunque nel triennio 1892-94 a quella di 199 sentenze per ognuna delle 1490 Preture, quante sono attualmente quelle competenti ad emettere giudicati penali (1).

(1) Le Preture aventi giurisdizione decisoria penale dopo la riduzione operata col R. decreto 9 novembre 1891, n. 669, erano 1489; ma a queste si aggiunse la seconda Pretura urbana istituita in Roma mediante R. decreto 25 maggio 1895, n. 342. Con altro R. decreto 5 giugno successivo, n. 383, fu stabilito che la nuova Pretura urbana cominciasse a funzionare dal 15 agosto 1895.

Però, per la esatta valutazione del lavoro dei Pretori in materia penale non basta il numero delle sentenze; non tutti i procedimenti penali hanno il loro esaurimento con la pronunzia decisoria, e molti di essi, che pure rappresentano il lavoro compiuto dai magistrati mandamentali, si chiudono senza la sentenza, come ad esempio avviene allorchè trattasi di reati, di cui sono ignoti gli autori, di reati perseguibili ad istanza privata pei quali non fu presentata querela, di avvenuta remissione nei reati medesimi, di oblazione fatta dall'imputato di contravvenzione ai termini dell'articolo 101 del codice penale.

Anche di questi procedimenti devesi adunque tener conto per lo scopo testè indicato, e pertanto il numero complessivo dei procedimenti esauriti ascese nell'anno 1894 a 409,457, nel 1895 a 413,778 e nel 1896 a 459,178, avendosi così per ciascuna delle 1489 Preture esistenti nel 1894 una media di 275 e per ciascuna delle 1490 funzionanti nel 1895 e nel 1896 le medie rispettive di 278 e di 308 processi esauriti senza sentenza. La media annuale per l'intero triennio fu di 287.

Dallo specchietto seguente risulta come il lavoro penale proprio delle Preture fu distribuito nel periodo del triennio ora ricordato fra le diverse regioni del Regno:

DISTRIBUZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ESAURITI SENZA SENTENZA E CON SENTENZA FRA LE PRETURE.

Anno 1894.

REGIONI	Numero delle Preture	Procedimenti esauriti			Numero delle sentenze pronunciate		Preture che pronunciarono un numero di sentenze													
		prima del giudizio	nel periodo del giudizio	in media per ogni Pretura	Cifre effettive	in media per ogni Pretura	non superiore a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	da 31 a 50	da 51 a 75	da 76 a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 500	da 501 a 750	da 751 a 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 5000	superiore a 5000
Italia settentrionale	463	7 978	80 562	191	65 958	142	3	22	58	100	69	60	92	32	15	4	2	2	4	..
Italia centrale . . .	303	24 690	86 341	366	74 381	245	1	6	7	47	62	49	74	23	21	7	1	1	1	3
Italia meridionale .	491	12 421	129 911	290	101 871	207	..	2	4	18	48	72	211	75	47	10	1	1	..	2
Sicilia	153	3 344	40 184	285	28 012	183	..	1	..	6	23	31	53	26	5	6	..	1	1	..
Sardegna	79	2 269	21 757	304	17 344	220	3	7	18	12	29	5	2	1	2	..
REGNO	1 489	50 702	358 755	275	287 566	198	4	81	72	178	220	224	459	161	90	28	4	5	8	5

Segue DISTRIBUZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ESAURITI SENZA SENTENZA E CON SENTENZA FRA LE PRETURE.

Anno 1895.

REGIONI	Numero delle Preture	Procedimenti esauriti			Numero delle sentenze pronunciate		Preture che pronunciarono un numero di sentenze													
		prima del giudizio	nel periodo del giudizio	in media per ogni Pretura	Cifre effettive	in media per ogni Pretura	non superiore a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	da 31 a 50	da 51 a 75	da 76 a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 500	da 501 a 750	da 751 a 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 5000	superiore a 5000
Italia settentrionale	463	7 435	75 047	178	61 618	133	4	39	55	97	75	55	87	26	15	2	1	3	3	1
Italia centrale. . .	304	24 590	96 195	397	84 460	278	..	6	15	46	59	47	73	26	19	6	1	1	..	5
Italia meridionale .	491	12 444	130 731	292	104 055	212	..	1	3	20	47	60	226	79	43	6	4	2
Sicilia	153	4 457	44 041	317	32 527	213	8	15	25	68	17	10	7	1	..	2	..
Sardegna	79	4 097	14 741	238	10 462	132	..	1	4	11	10	20	22	6	3	..	2
REGNO	1 490	53 023	360 755	278	293 122	197	4	47	77	182	206	207	476	154	90	21	9	4	5	8

Segue DISTRIBUZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ESAURITI SENZA SENTENZA E CON SENTENZA FRA LE PRETURE.

Anno 1896.

REGIONI	Numero delle Preture	Procedimenti esauriti			Numero delle sentenze pronunciate		Preture che pronunciarono un numero di sentenze													
		prima del giudizio	nel periodo del giudizio	In media per ogni Pretura	Cifre effettive	in media per ogni Pretura	non superiore a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	da 31 a 50	da 51 a 75	da 76 a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 500	da 501 a 750	da 751 a 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 5000	superiore a 5000
Italia settentrionale	463	9 950	71 994	177	58 291	126	4	43	49	96	85	67	73	24	12	2	2	2	4	..
Italia centrale . . .	304	40 161	122 967	337	107 410	353	..	7	17	49	73	38	67	24	18	5	2	4
Italia meridionale .	491	16 990	130 844	301	105 665	215	..	1	3	23	54	85	201	73	40	7	..	2	..	2
Sicilia	153	5 543	41 667	309	30 451	199	1	3	21	24	69	19	10	2	1	2	1	..
Sardegna	79	5 525	13 537	241	9 919	126	..	3	1	14	12	19	21	5	2	..	1	1
REGNO . . .	1 490	78 169	381 009	808	311 736	209	4	54	71	185	245	233	431	145	82	16	4	7	7	6

Le Preture che emisero un maggior numero di sentenze in materia penale furono la Pretura urbana di Roma (che ne proferì 17,774 nel 1894, 18,420 nel 1895 e 23,757 nel 1896; la prima Pretura urbana di Napoli che ne pronunziò 10,775 nel 1894, 13,837 nel 1895 e 13,600 nel 1896; la seconda Pretura urbana di Roma che istituita con R. decreto 25 maggio 1895 ne emanò 7011 dall'agosto al dicembre di quell'anno e 21,468 nell'anno 1896.

Anche le altre Preture urbane istituite nelle città aventi non meno di 40,000 abitanti e divise in più mandamenti (articolo 34 della legge organica giudiziaria) fornirono un contingente abbastanza considerevole, ciascuna di esse superando le 2000 sentenze per ogni anno.

Ma di fronte alle Preture che emisero annualmente più di 1000 sentenze, e che furono 18 nel 1894, 17 nel 1895 e 20 nel 1896, stanno 35 Preture nel 1894, 51 nel 1895 e 58 nel 1896, che ne pronunziarono meno di venti. Ed è da rilevarsi come sulle 35 del 1894 appartenessero 25 alla Italia settentrionale, 7 alla Italia centrale, 2 alle provincie Napoletane ed una alla Sicilia; sulle 51 del 1895 appartenessero 43 alla Italia settentrionale, 6 alla Italia media, una alle provincie Napoletane ed una alla Sardegna; e sulle 58 del 1896 una sola appartenesse alle provincie Napoletane, 3 alla Sardegna, 7 alla Italia centrale e le rimanenti 47 alla Italia settentrionale.

Da ciò devesi dedurre che le Preture di minor lavoro penale sono quelle dei distretti dell'alta Italia, dove infatti la media delle sentenze pronunziate annualmente è sempre e molto inferiore a quella generale del Regno ed a quella data dall'Italia centrale, dalle provincie Napoletane e dalla Sardegna.

Considerata secondo le diverse regioni la media annuale delle sentenze penali proferite nel triennio 1894-96 è sempre più alta per le Preture dell'Italia centrale anziché per le Preture delle altre parti del Regno.

Infatti nell'Italia centrale apparirebbe che, in media, ciascuna Pretura abbia emanato nei tre anni del detto periodo 245, 278 e 353 sentenze mentre la media generale del Regno è di 193, di 197 e di 209 rispettivamente; ma la media più elevata è soltanto apparente, ed è dovuta all'ingente cifra delle sentenze emanate dalle Preture urbane esistenti nella capitale, laonde se si tolgono dal totale delle sentenze relative alle Preture dell'Italia centrale le sen-

tenze delle Preture urbane di Roma, la media vera per ciascuna delle altre 302 Preture di questa regione si abbassa a 187 nel 1894, a 195 nel 1895 e a 189 nel 1896, sempre risultando inferiore alle rispettive medie del Regno. Lo stesso può ripetersi per le medie relative alle sentenze delle provincie napoletane, dove le proporzioni sono pure notevolmente alterate dal lavoro delle due Preture urbane di Napoli. E le stesse considerazioni suggeriscono illazioni uguali anche in riguardo alle medie dei procedimenti chiusi senza sentenza nelle regioni dell'Italia media e meridionale.

Però le medie relative a queste due regioni, anche ridotte per le suespresse ragioni, si mantengono sempre superiori a quelle relative alle Preture dell'Italia settentrionale, ove manifestamente il lavoro penale presenta minore intensità numerica.

Ad ogni modo, dalla succinta esposizione fatta rilevasi che anche nella distribuzione degli affari penali si hanno sensibili differenze fra Pretura e Pretura ed eziandio fra regione e regione. Ciò stante le considerazioni, che in base al constatato lavoro pretoriale civile furono sopra manifestate circa la convenienza di avvisare agli studi di una ulteriore diminuzione degli uffici mandamentali nel senso di meglio e più completamente tradurre in atto gli intendimenti del legislatore del 30 marzo 1890, possono, a mio avviso, mantenersi invariate nella loro sostanza anche di fronte alle risultanze ora desunte dalla attività dei Pretori nel campo della giustizia penale.

*
*
*

Ai Pretori, tranne a quelli urbani, fanno pure carico le istruttorie penali relative a reati di competenza superiore; tali istruttorie, che i Pretori debbono adempiere o per diretta attribuzione della legge appena avvenga un reato o per delegazione del Procuratore del Re nei procedimenti per citazione diretta o per delegazione del giudice istruttore nei procedimenti formali, avevano raggiunto durante gli anni 1889, 1890 e 1891 le cifre rispettive di 287,126, di 304,728 e di 323,831, e nei successivi anni 1894, 1895 e 1896 salirono a 355,768, a 304,607 ed a 380,890: la media annuale che nel primo dei suaccennati periodi era stata di 305,228 si elevò pel susseguente triennio a 367,088.

Questo aumento in verità non fu lieve se si consideri che il la-

voro nel triennio 1889-91 era ripartito fra 1806 Preture e nel triennio 1894-96 fu sostenuto da 1535, laonde la media annuale che dapprima era di 169 istruttorie ascese di poi a 239 per ogni ufficio mandamentale: ma d'altro canto non devesi neppure dimenticare che i più considerevoli contingenti di tali istruttorie come di tutti quanti gli affari sia civili sia penali sono dati dalle Preture esistenti nelle città più importanti, laddove tanta è l'affluenza degli affari medesimi da alterare ogni proporzione col lavoro delle altre Preture dello stesso distretto. Da ciò consegue che, ove si tolgano dai rispettivi totali le cifre relative al lavoro di queste Preture delle maggiori città, la media per le rimanenti subisce un necessario e sensibile abbassamento.

Sono appunto queste così gravi disuguaglianze, queste differenze così notevoli di fatiche e di responsabilità, che additano, a mio avviso, la opportunità di studi diretti ad ottenere una più equa e più razionale distribuzione degli affari, per guisa da rendere possibilmente meno frequente il contrasto fra uffici dove la irrisoria cifra degli atti e dei procedimenti non conferisce al prestigio dovuto alla amministrazione della giustizia ed uffici dove, a prescindere dalle maggiori difficoltà di altro genere, la mole del lavoro affannoso ed incalzante può talora far dubitare della bontà di questo e ad ogni modo crea ai funzionari una condizione di aggravamento non sempre compensata da benefizi corrispettivi.

Certamente questa disparità è sempre esistita e non potrà mai essere eliminata, perchè inerente alle naturali condizioni dei grandi centri dove la popolazione si agglomera, e dove la molteplicità dei traffici, degli scambi e delle relazioni sociali determina un movimento di affari turbinoso, incessante, ed immensamente maggiore in confronto di quello calmo e limitato della grande massa dei tranquilli mandamenti foresi.

Ma ciò che sostanzialmente importa si è attenuare il contrasto troppo stridente; e ciò potrebbesi ottenere qualora cessassero di essere Uffici, a cui la costante penuria di affari non giustifica la esistenza, e se lo scarso loro retaggio passasse ad altri che pure non sono sovraccaricati.

Quali siano stati gli effetti della legge 30 marzo 1890 è dimostrato dalle sommarie notizie che ho avuto l'onore di esporre, e che

sono desunte dai dati statistici raccolti nel prospetto n. I che fa seguito alla presente relazione.

Ma gli effetti recati dalla attuazione data alla legge del 30 marzo 1890 non furono gli effetti voluti dal legislatore, il quale oltre alla eliminazione degli inconvenienti in buona parte rimasti, pensava altresì al miglioramento della amministrazione della giustizia ed al miglioramento della sorte dei magistrati.

La non completa applicazione della legge fu causa che non furono conseguiti tutti i frutti che da questa dovevansi attendere: e altro cammino resta da percorrersi ancora per giungere a risultati più proficui che della legge stessa meglio rispondano alla indole ed agli intenti.

III.

In modo più sicuro ed efficace si affermò la influenza della legge 16 giugno 1892, con la quale furono allargati i limiti della competenza dei Conciliatori.

L'effetto principale e che non tardò a manifestarsi in seguito della legge anzidetta fu quello di determinare non soltanto uno spostamento di cause dai Pretori ai Conciliatori, in ragione dell'avvenuto spostamento di competenza, ma anche un rilevante aumento delle cause medesime. Invero la diminuzione del numero dei procedimenti contenziosi introdotti dinanzi alle Preture, diminuzione che doveva necessariamente verificarsi pel fatto che alla competenza pretoriale venivano sottratte tutte le controversie di valore fra le trenta e le cento lire, fu molto minore dell'aumento che si ebbe nel numero dei provvedimenti contenziosi iniziati davanti ai Conciliatori dopo che questi ampliarono la loro sfera di azione nei termini sopra espressi. E questo aumento del numero dei litigi innanzi ai Conciliatori, aumento molto superiore alla diminuzione delle liti innanzi alle Preture, si manifestò e si mantenne costante non tanto per la cifra dei procedimenti istaurati, quanto per la cifra delle sentenze, che, designando la quantità delle controversie portate dal persistente volere dei contendenti fino alla decisione del giudice, è l'indice esatto della vera litigiosità e dell'attività del magistrato.

Giova all'uopo tenere presenti i dati statistici relativi al trien-

nio 1890-92 precedente alla promulgazione della legge surricordata, e porli a confronto coi dati ottenuti pel triennio successivo 1894-96, che si è creduto di presciegliere, trascurando l'anno 1893, cioè il primo anno di applicazione della nuova legge, nell'intendimento che le osservazioni e le deduzioni siano fondate sopra notizie non soltanto più costanti e sicure, ma eziandio più recenti.

Tali notizie risultano dal prospetto n. II, riportato in fine della presente relazione e comprendente tutte le cause civili istituite in prima istanza innanzi ai Conciliatori, ai Pretori ed anche ai Tribunali.

Dalle cifre raccolte nel detto prospetto rilevasi che le controversie civili iniziate presso gli uffici mandamentali durante il triennio immediatamente anteriore alla legge del 16 giugno 1892 furono 359,212 nel 1890, aumentarono a 359,926 nel 1891 e discesero a 343,527 nel 1892: quasi si direbbe che alla discesa verificatasi in quest'ultimo anno possa avere in una qualsiasi misura concorso la scienza della prossima attuazione della legge innovativa, la quale pubblicata nella prima metà dell'anno avrebbe avuto vigore dal primo gennaio 1893: ad ogni modo nel triennio 1890-92 la media annuale delle cause civili introdotte presso le Preture fu di 354,222, non di molto inferiore alla cifra effettiva degli anni 1890 e 1891.

È evidente che questa cifra doveva necessariamente subire una diminuzione in dipendenza della nuova legge, che arrecava una così sensibile modificazione della competenza; tanto più sensibile in quanto si sa come le cause di valore tra le lire trenta e le lire cento rappresentino un forte contingente nella quantità complessiva delle liti. Infatti le cause pretoriali iniziate nel 1894 furono 239,290, quelle istituite nel 1895 discesero ancora a 227,918, e quelle istituite nel 1896 ascendenti a 235,664, pur segnando un aumento sul numero dell'anno precedente, si mantennero alquanto al di sotto di quelle introdotte nel 1894, ottenendosi così per tutto il triennio una media annuale di 234,290 cause.

Risulta dunque che la menomata competenza dei Pretori in materia civile portò una diminuzione di 120,000 cause all'anno, e cioè quasi del 33 per cento sul totale dei procedimenti anteriormente introdotti.

Ma, come fu sopra avvertito, l'aumento dei procedimenti presso il giudice popolare, di cui erasi ampliata la potestà decisoria,

non fu in proporzione con la diminuzione constatata presso il magistrato mandamentale, la di cui competenza era stata di altrettanto ridotta.

Invero, mentre le cause introdotte dinanzi ai Conciliatori durante l'ultimo triennio antecedente alla legge 16 giugno 1892 erano state in numero di 1,426,093 nel 1890, di 1,477,874 nel 1891, di 1,498,277 nel 1892, con una media annuale di 1,467,415, le cause stesse crebbero nel successivo triennio 1894-96, essendo state 2,136,035 nel 1894, 2,023,015 nel 1895, e 2,040,012 nel 1896, per guisa da offrire una media di 2,066,354 ogni anno. L'aumento annuale si può perciò determinare in 600,000 cause, le quali costituiscono più del 41 per cento sul totale dei procedimenti che prima della legge ampliatrix si istituivano annualmente presso i Conciliatori, e le quali altresì significano ove si tenga conto delle 120,000 diminuite presso i Pretori, una maggiore quantità effettiva di 480,000 cause ogni anno in confronto delle introdotte precedentemente alla riforma sopra menzionata.

Da questa riforma devesi dunque ripetere, secondo le osservazioni che precedono, un incremento abbastanza considerevole di liti iniziate, incremento che si mantiene nella cifra suespressa, anche quando si aggiungano ai dati riguardanti il lavoro degli uffici di conciliazione e delle Preture i dati riguardanti il lavoro dei Tribunali, dappoichè sopra di questi la legge del 1892 non spiegava nè poteva spiegare alcuna sensibile influenza, essendo rimasto inalterato il limite minimo della competenza secondo l'ordinamento procedurale del 1865. Basta a convincere di ciò il fatto che, la media annuale delle cause introdotte innanzi ai Tribunali in prima cognizione fu di 89,545 pel triennio 1890-92, anteriore alla legge del 16 giugno di quest'ultimo anno, e nel triennio posteriore 1894-96 fu di 89,626, con aumento insignificante, che non varia le proporzioni e le risultanze su espresse, per le quali la complessiva cifra delle liti iniziate presso Conciliatori, Pretori e Tribunali in primo grado, mentre fu tale da dare una media annuale di 1,911,182 aumento nel triennio successivo 1894-96 fino a raggiungere la media annua di 2,390,271.

Del rilevato incremento di litigi non è difficile rinvenire la ragione, la quale è insita nella spostata competenza a conoscere delle

controversie per valore superiore le lire trenta e non eccedente le cento.

Finchè queste erano riservate alla cognizione del Pretore, molti si astenevano dal promuovere la domanda giudiziaria preferendo, ove fosse possibile, un componimento, specialmente quando la distanza dalla sede della Pretura avrebbe richiesto una perdita certa di tempo e di denaro: a ciò si aggiunga la considerazione del dispendio occorrente per la carta bollata e per altri diritti, dispendio sovente proporzionato alla entità della controversia.

La legge del 16 giugno 1892, non soltanto avvicinò il giudice ai contendenti ma sancì notevoli diminuzioni di diritti e di tasse giudiziarie, inquantochè per l'art. 18 della legge medesima le tasse minori fino allora limitate agli affari di competenza dei Conciliatori per valore non eccedente le lire trenta, vennero applicate nella stessa misura a tutte le cause fino a lire cinquanta; ed inoltre per le liti da cinquanta a cento lire le tasse proprie dei giudizi pretoriali furono ridotte alla metà, mentre poi per le stesse cause, portate in grado di appello non fu più necessario sottostare come in passato, alle tasse maggiori stabilite pei giudizi dei Tribunali, ma bastarono quelle inerenti ai procedimenti davanti i Pretori.

Così essendo le cose, si comprende facilmente come la maggiore accessibilità del giudice, il minor dispendio e la maggiore speditezza del procedimento siano stati potenti incentivi a determinare un più frequente uso dell'esperienza dei propri diritti in via giudiziale; e per tale guisa si spiega l'aumento della quantità delle liti, che dall'accresciuta competenza del Conciliatore doveva sorgere e sorse di fatto nei termini sopra riferiti.

*
**

Però un gran numero delle liti introdotte si arresta lungo il cammino: anche in materia di controversie giudiziali trova applicazione la legge naturale e fatale di selezione: e i dati statistici raccolti nel prospetto n. III dimostrano in quale misura avvenne la cessazione dalle cause civili presso i Pretori e presso i Conciliatori nei periodi corrispondenti ai due trienni sopra specificati, l'uno anteriore e successivo l'altro alla legge del 16 giugno 1892.

La media annuale delle cause terminate senza sentenza, secondo le resultanze del prospetto ora ricordato, fu:

durante il triennio 1890-1892, di 883,695 cause innanzi ai Conciliatori e di 159,541 cause innanzi ai Pretori;

durante il triennio 1894-96, di 1,278,171 cause innanzi ai Conciliatori e di 87,024 cause innanzi ai Pretori.

Analizzando queste cifre, si rileva che presso gli uffici di conciliazione la media annua delle controversie cessate per abbandono della istanza o per componimento fuori dell'udienza nel triennio immediatamente precedente all'attuazione della legge 16 giugno 1892 fu di 621,093, cioè in ragione del 42. 35 per cento sul totale delle 1,467,415 cause introdotte, e nel triennio successivo 1894-96 fu di 980,676, cioè in ragione del 47. 45 per cento sulla complessiva cifra delle 2,066,354 liti iniziate: e la media annuale delle controversie conciliate all'udienza fu nel primo periodo di 262,602, pari al 17. 90 per cento, e nel secondo periodo di 297,495, cioè del 14.40 per cento.

Si può quindi affermare che, sopra cento controversie istituite presso i Conciliatori, quelle che annualmente terminarono per volontà dell'autore oppure di ambedue i contendenti senza richiedere la pronunzia del giudice furono in media 60. 25 durante il triennio 1890-92, e 61. 85 durante il triennio 1894-96.

Da questo lieve aumento percentuale verificatosi sotto l'impero della nuova legge, io non credo che si possa dedurre che le parti, le quali con tanta maggior frequenza si rivolsero all'ampliata competenza del giudice inferiore, abbiano poi manifestato quasi un pentimento del loro accresciuto fervore: io penso invece che questo aumento di recessi e di transazioni, del resto abbastanza esiguo, dipenda da una causale ben diversa e che anzi l'aumento stesso sia soltanto apparente e non reale.

Devesi infatti tener presente che presso i Pretori la media annuale delle liti terminate senza sentenza durante il triennio 1890-92, in cui la competenza pretoriale era piena, fu, secondo i dati sopra indicati, del 44. 40 per ogni cento introdotte, mentre nel triennio 1894-96, quando cioè le controversie da 30 a 100 lire emigrarono dalla giurisdizione mandamentale a quella del Conciliatore, si abbassò al 37. 20 per cento.

Di fronte a questa osservazione, non è forse razionale la illazione che quell'aumento di volontarie desistenze dalle spiegate azioni giudiziarie, che si è rivelato presso i Conciliatori dopo l'am-

pliamento della loro competenza, stia in diretta relazione con la diminuzione manifestatasi presso i Pretori, nel senso che tanto la diminuzione quanto l'aumento rispettivi si riferiscono appunto a quelle controversie dalle 30 alle 100 lire, delle quali i Pretori si sono ora spogliati ed i conciliatori sono stati investiti, e nelle quali è facile intendere come siano più facili a sorgere e ad essere ascoltati, in ragione della entità del dissidio, i consigli di amichevole accomodamento ?

Ciò posto, e se si confrontino i dati sopra espressi, è da concludersi che dopo l'attuazione della legge del 1892 la quantità delle cause cessate senza sentenza decrebbe e non soltanto davanti ai Pretori, ma anche, in realtà, dinanzi ai Conciliatori, quantunque dalla materialità delle cifre possa apparire il contrario, e nonostante l'accresciuto numero delle liti affluite agli uffici di conciliazione.

* * *

Alla aumentata affluenza delle domande giudiziali doveva necessariamente susseguire un maggiore contingente di sentenze dei Conciliatori.

Queste che nel 1890 furono 576,467 e crebbero nel 1891 a 582,762 e nel 1892 a 602,818, raggiunsero nell'anno 1894 la cifra di 779,996, nel 1895 quella di 766,308, e nel 1896 quella anche più elevata di 802,581: per tal guisa la media annuale, che pel triennio 1890-92 era stata di 587,349, salì pel triennio 1894-96 a 782,962.

L'aumento verificatosi fu quindi in media di 195,613 sentenze all'anno: e siffatta cifra rappresenta il 25 per cento sul totale delle 782,962 pronunzie annualmente proferite dai Conciliatori in seguito della legge 1892. Si dovrebbe perciò ritenere che la accennata proporzione del 25 per cento costituisca l'indice almeno approssimativo della quantità delle nuove controversie alle quali fu estesa la competenza decisoria dei Conciliatori: ma che in fatto così sia stato, si ha ragione di dubitare, secondo le risultanze del prospetto n. IV.

A proposito di questo prospetto, che fa seguito alla presente relazione, debesi avvertire che nei primi anni susseguenti all'attuazione della legge 16 giugno 1892 il numero delle sentenze proferite dai Conciliatori su cause per valore non eccedente le lire trenta non

fu tenuto distinto: è soltanto si ebbe cura di distinguere le pronunzie secondo che le controversie decise erano per somme eccedenti o no le cinquanta lire, essendosi con tale metodo tenuta presente la diversa indole delle sentenze, agli effetti della loro appellabilità.

Solamente nel 1896, pur mantenendosi la distinzione ora accennata, furono anche separati i dati relativi alle sentenze emanate su cause aventi un valore non superiore alle lire trenta: e conseguentemente per questo solo anno si ha un dato positivo e sicuro per misurare esattamente il maggior lavoro dei Conciliatori dipendente dalla accresciuta loro competenza.

Ora, mentre per l'anno 1894 si ebbero 677,856 sentenze su cause di valore non superiore alle lire cinquanta e 102,140 su cause per valore da oltre lire cinquanta a cento, e mentre per l'anno 1895 le prime furono 671,436 e le seconde 94,872, risulta che nel 1896 le sentenze per controversie fino a lire trenta non furono che 553,633 quelle sopra liti da oltre trenta a cinquanta lire ascessero a 168,814 e quelle su cause da oltre cinquanta lire a cento segnarono il numero di 80,134: e resta così accertato che nel 1896 sopra 802,581 sentenze pronunziate dai Conciliatori 248,948, cioè il 31 per cento riguardavano controversie, che prima della legge del 1892 sarebbero state devolute alla competenza pretoriale. Tali essendo i dati certi riferibili all'anno 1896, non è fuor di luogo il riconoscere che, anche senza pretendere di desumere dai medesimi un criterio rigorosamente applicabile alle cause decise in ciascuno dei due anni precedenti, è per lo meno plausibile la presunzione che le sentenze relative alle cause ora importate nell'orbita degli uffici di conciliazione costituissero anche in quei due anni molto di più del quarto dell'accresciuto numero complessivo delle decisioni.

* * *

A complemento di queste osservazioni, e per viemmeglio dimostrare la efficacia concreta della più volte ricordata legge innovatrice, è opportuno un sommario confronto fra i dati ora riferiti e quelli emergenti dal prospetto n. V, riguardante il numero delle sentenze definitive emesse dai Pretori in primo grado e dai Tribunali in grado di appello prima e dopo la legge del 16 giugno 1892.

La cifra delle sentenze definitive dei Pretori emanate per cause

aventi per oggetto un valore tra le trenta e le cento lire fu di 55,272 nel 1890, di 53,432 nel 1891, di 51,741 nel 1892: la media annuale di tali decisioni nel detto triennio fu pertanto di 53,482; invece dopo la ampliata competenza dei Conciliatori, le sentenze di questi soltanto su cause di valore tra le lire cinquanta e cento ascesero nel 1894 a 102,140 e nel 1895 a 94,872; e quando per l'anno 1896 fu tenuto distinto il numero delle cause decise aventi un valore non oltrepassante le lire trenta, si potè constatare che le pronunzie dei Conciliatori a proposito delle controversie fra trenta e cento lire raggiungevano la cifra di 248,948.

Prendendo quest'ultimo dato positivo ottenuto nell'anno 1896, e ponendolo in rapporto alla media annuale del triennio 1890-92, si scorge come le cause di un valore tra le trenta e le cento lire, passando nella competenza dei Conciliatori, crebbero al punto da provocare un numero di giudicati più che quadruplo (il 465 per cento) a confronto di quelli per lo addietro emessi dai Pretori. E se di fronte alla media annua delle 53,482 sentenze pretoriali relative al periodo del triennio precedente alla legge innovativa si ponga la cifra delle 248,948 pronunzie emanate dai Conciliatori nell'anno 1896, la eccedenza di queste ultime, che è di 195,466, fornirà un indice almeno approssimativo dell'aumentata litigiosità presso gli uffici di conciliazione, ottenendosi in pari tempo la conferma di quanto fu sopra rilevato, e cioè che dalla elevata competenza dei Conciliatori è derivato non soltanto un passaggio di cause dalla cognizione pretoriale a quella inferiore, ma sibbene un notevole incremento di liti iniziate e di decisioni di queste.

Ma ciò che è più notevole ancora si è il fatto che anche presso le Preture il numero delle sentenze emesse su cause di prima cognizione, sebbene necessariamente diminuito dopo la legge del 16 giugno 1892, non è però diminuito tanto quanto sarebbesi potuto presagire per lo spostamento delle liti passate alla competenza dei Conciliatori.

In altri termini, mentre la cifra delle 144,115 sentenze pretoriali, media annuale anteriore al 1893 sarebbesi dovuta ridurre delle 53,482 relative a cause di valore non oltre cento lire, invece la riduzione in fatto avvenuta si può calcolare di 36,812, come può rilevarsi dai seguenti dati ed osservazioni.

Resulta infatti che le pronunzie dei Pretori sopra controversie

aventi un valore superiore alle lire cento furono 91,263 nel 1890, 91,889 nel 1891 e 88,747 nel 1892, segnando per quel triennio la media annuale di 90,633. E risulta poi che pel successivo triennio 1894-96 le sentenze dei Pretori rimasti giudici di primo grado per le sole cause ora indicate crebbero a 110,572 nel 1894, 104,389 nel 1895, a 106,947 nel 1896, sicchè la media annua del triennio fu di 107,303, ossia superiore di 16,670 (cioè del 5.45 per cento) alle 90,633 sentenze del triennio precedente.

Lo stesso fenomeno si verificò, sebbene in più modesta misura, a riguardo dei giudizi civili di appello presso i Tribunali.

La media annuale delle decisioni in grado di appello emanate dai Tribunali civili durante il triennio 1890-92 fu di 1354 relative a cause aventi per oggetto un valore non oltre le 100 lire e di 10,136 relative a contestazioni di valore superiore.

Tolta la possibilità dell'appello ai Tribunali per le cause della prima specie dopochè queste esularono dalla competenza pretoriale, le pronunzie di seconda cognizione emesse dai Tribunali furono 11,156 nel 1894, 10,425 nel 1895 e 10,583 nel 1896, e così la media annuale pel triennio suddetto fu di 10,715, risultando superiore di 579 alla media del triennio 1890-92.

Certamente si dirà che l'aumento non lieve delle sentenze di primo grado presso i Pretori, e quello non rilevante dei giudicati di secondo grado presso i Tribunali non dipendono affatto come conseguenza diretta ed immediata dalla legge del 16 giugno 1892, la quale si limitò a provvedere circa i litigi minori: ma si potrà escludere che a determinare tali aumenti abbia concorso con rapporto indiretto l'azione della legge stessa? Io credo che no: e penso che la intervenuta riforma legislativa, avendo alleggerito i Pretori e i dipendenti funzionarii degli uffici mandamentali del carico di tutte le cause di minore importanza per ragione di valore, abbia favorito il meno lento svolgimento e la più pronta decisione delle cause di maggiore entità rimaste alla giurisdizione pretoriale; e da questo più sollecito e più copioso lavoro delle Preture è poi naturale che siasi determinato un incremento degli appelli presso i Tribunali.

*
* *

Fin qui le resultanze ottenute dalla compiuta indagine statistica per quanto riguarda gli effetti della legge 16 giugno 1892

sullà quantità e sulla distribuzione delle controversie, a cui intese provvedere la legge medesima.

Ma lo studio intrapreso non sarebbe completo se non si fosse spinto a ricercare gli effetti della legge anche in relazione alla bontà pratica dei risultati ottenuti dalla statuita ed attuata riforma.

A questo intento rispondono i dati raccolti nel prospetto n. VI che contempla gli appelli dalle pronunzie dei Conciliatori.

È innegabile che con la legge 16 giugno 1892 fu profondamente modificato l'istituto del Conciliatore: secondo il concetto del legislatore del 1865, il quale erasi ispirato alle tradizioni delle provincie meridionali, ove la istituzione aveva fatto ottima prova, la funzione del Conciliatore era principalmente quella indicata dal suo nome: e la sua azione di giudice veniva perciò circoscritta alle dispute di lieve entità, a risolvere le quali piuttosto che la scienza delle dottrine giuridiche soccorre il sentimento della equità naturale. Da ciò la semplicità del procedimento scevro di formalità, e fondato sulla verbalità delle domande e delle difese (articolo 448 del codice di procedura civile), da ciò la inappellabilità dei pronunziati tranne che per motivo di incompetenza (articoli 459 e 481 del detto codice), dappoichè il responso di una magistratura ristretta in così angusti confini e svolgentesi in un ambiente esclusivamente morale e quasi domestico non poteva perciò soggiacere a censura innanzi ai Tribunali superiori.

Ma, allorchè la competenza decisoria dei Conciliatori fu estesa oltre gli antichi confini e fu portata fino al valore di lire cento, se da un lato si ottenne il beneficio non lieve di avvicinare il giudice ai contendenti e di agevolare a questi l'esperimento pratico delle proprie ragioni, che altrimenti restava in molti casi paralizzato dalle difficoltà di distanza e di maggiori spese, d'altro canto si venne a istituire dei giudici veri e propri il di cui responso deve sovente dirimere questioni aventi una indole relativamente grave ed una apprezzabile importanza per le parti litiganti. Era quindi necessario ripartire le norme regolatrici del funzionamento di questa prima magistratura: e riservate le antiche caratteristiche di semplicità e speditezza della procedura fino al limite delle lire 50, disciplinare con le prescrizioni della procedura comune lo svolgimento delle controversie aventi un valore superiore alla detta

somma, e introdurre contro le sentenze che queste abbiano deciso il rimedio ordinario dell'appello al Pretore.

Dal numero e dall'esito degli appelli si suole desumere un criterio, il quale almeno in linea di presunzione sta ad indicare la bontà dei giudicati di primo grado: ed a questo intento fu rivolta la indagine statistica, i di cui risultati furono riassunti nel prospetto testè accennato.

Già fu riferito che le sentenze pronunziate dai Conciliatori in riguardo a cause di valore eccedente le lire 50 e perciò suscettibili di appello furono 102,140 nel 1894, 94,872 nel 1895 e 80,134 nel 1896.

I dati ora ottenuti dimostrano che delle sentenze sopraindicate furono denunciate in grado di appello 7727, cioè il 7. 56 per cento, nel 1894: 7207, cioè il 7. 60 per cento, nel 1895, e 7298, cioè il 9. 10 per cento, nel 1896.

La percentuale degli appelli è abbastanza soddisfacente, semprechè dal fatto che i soccombenti si acquietarono nella massima parte dei casi al pronunziato per essi contrario si voglia e si possa inferire o almeno presumere una loro tacita recognizione della giustizia del pronunziato medesimo.

Non è però da trascurarsi la osservazione circa il movimento di ascensione che si è rivelato nella quantità degli appelli in rapporto a quella delle sentenze appellabili: e siffatto movimento, ove abbia progredito ancora negli anni successivi, dovrebbe, a mio avviso, formare oggetto di peculiare attenzione.

Potrebbe infatti ricercare se ad aumentare il rapporto degli appelli in questo genere di cause in cui il tenue valore controverso dovrebbe, in massima, non incitare alle spese ed all'alea di un secondo giudizio, concorra un sentimento di minore fiducia dei cittadini, in quanto si dubiti che alla inalzata competenza corrisponda la scienza e l'attitudine necessaria: però siffatta ricerca riguardante la sussistenza di un fenomeno eminentemente subiettivo sembra ora prematura, e qualsiasi apprezzamento non potrebbe essere che arischiato finchè una più diuturna esperienza non dia base ad osservazioni concretamente sicure.

Esaminando l'esito degli appelli interposti si trova che la media degli accolti fu del 57 per ogni cento decisi nell'anno 1894 e nell'anno 1896 e del 58 per cento nel 1895. Tale rapporto, che con

lievi oscillazioni si può dire comune a tutte le varie regioni del Regno, è superiore a quello che si verifica per gli accoglimenti degli appelli contro le pronunzie dei giudici collocati nei più elevati gradi gerarchici.

Si sa infatti che la media delle sentenze pretoriali riformate in appello sta fra il 53 ed il 54 per ogni cento sentenze appellate decise dai tribunali, e che la media delle pronunzie di questi riformate dalle Corti di appello raggiunge quasi la medesima proporzione.

Si dovrà forse concludere che l'esperimento primordiale del nuovo istituto dell'appello dalle pronunzie dei conciliatori abbia rivelato in questi la deficienza o almeno la non sufficienza delle nozioni legali occorrenti per la giusta risoluzione delle controversie di maggiore importanza che vengono ora al loro esame proposte?

Salva sempre la riserva già accennata quanto alla necessità di una più lunga esperienza, al dubbio ora espresso io credo che sia da risponderci, almeno per la maggioranza dei casi, in senso affermativo: nè siffatta constatazione deve arrecare sorpresa, ognorachè si tenga presente che dal conciliatore, tranne eccezioni non molto frequenti, non si può pretendere per la sua origine e per la indole gratuita ed onorifica del suo ufficio una vera e propria cultura giuridica ed un giudizio ispirato a criterii strettamente legali.

Contuttociò, e poichè di ogni istituzione non possono essere esattamente valutati i frutti se non anche si tenga conto della genesi, della essenza e del carattere costitutivo della istituzione medesima, io penso che non si abbia ragione di soverchio scontento quando vediamo che i responsi del giudice popolare, sottoposti alla revisione del giudice togato, il quale porta nei suoi pronunziati l'abito delle discipline prettamente giuridiche, hanno potuto superare la prova con una media di riforme, superiore sì, ma non di molto superiore a quella delle riforme dei responsi dei Pretori e dei Magistrati collegiali.

Debo però riconoscere che queste mie considerazioni di ordine sintetico non escludono la sussistenza di gravi difetti ed inconvenienti, che, per quanto riguarda l'ordinamento dell'istituto e l'opera pratica dei conciliatori, dettero ragione a lamenti e ad osservazioni, come sarà riferito nella ultima parte della presente relazione.

* * *

La legge del 16 giugno 1892 non si limitò ad ampliare la competenza decisoria dei Conciliatori, ma anche nel campo della giurisdizione non contenziosa volle estendere l'azione dei Conciliatori medesimi, aggiungendo nuove attribuzioni a quelle che erano ad essi deferite in virtù delle leggi preesistenti.

È noto infatti che ai Conciliatori — nei comuni dove non risiedono i Pretori, ed in sostituzione di questi — spettava e spetta la facoltà:

a) di procedere, in caso di urgenza, all'apposizione dei sigilli, quando questa occorra in seguito all'apertura di una successione (art. 847 del codice di procedura civile);

b) di dare i provvedimenti temporanei occorrenti quando negli atti di esecuzione forzata sorgano difficoltà che non ammettono dilazione (art. 572 del codice di procedura civile);

c) di autorizzare, quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto, ecc. (art. 578 del codice di procedura civile);

d) di dare i provvedimenti temporanei opportuni sulle contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione (art. 726 del codice di commercio 25 giugno 1865, e articolo 871 dell'attuale codice di commercio 31 ottobre 1882) (1).

(1) Oltre quelle sopra specificate, le quali sono sussidiarie alle funzioni pretoriali, ai Conciliatori vengono demandate dalle nostre leggi anche altre attribuzioni speciali e proprie del loro ufficio.

Di queste alcune sono intimamente attinenti alla giurisdizione contenziosa esercitata dai Conciliatori e sono indicate dal codice di procedura civile; si possono ricordare tra esse la potestà di nominare in taluni casi un curatore speciale per la rappresentanza del convenuto (art. 136); di abbreviare i termini per la comparsa in giudizio nelle cause che richiedono pronta spedizione (art. 154); di autorizzare il rilascio di una nuova copia di sentenza o di ordinanza in forma esecutiva (art. 557); di provvedere in caso di rifiuto o di ritardo del Cancelliere nello spedire le copie o gli estratti degli atti giudiziari da questo ritenuti a chiunque ne faccia richiesta (art. 916).

Altre funzioni dei Conciliatori si riferiscono alla giurisdizione onoraria e non contenziosa, quali sono quella di ricevere il testamento nei luoghi ove domini malattia contagiosa (art. 789 del codice civile); quella di scegliere l'arbitro che determini il prezzo della vendita nel caso menzionato dall'art. 1454 del detto codice; e quella di assistere all'atto col quale la parte richiedente la

Le funzioni dei Conciliatori in sussidio a quelle dei Pretori furono aumentate dall'articolo 14 della nuova legge 16 giugno 1892, laddove fu disposto che « nei comuni che non sono sede di Pretura, « le attribuzioni assegnate al Pretore dagli articoli 78 e 80 del codice civile, potranno essere esercitate, per delegazione del Pretore, dal Conciliatore. Il Pretore potrà altresì nei suddetti comuni « delegare al Conciliatore la convocazione dei Consigli di famiglia e « di tutela nei casi previsti dal codice medesimo. »

Mentre di lieve momento è la assunzione degli atti di notorietà prescritti dagli articoli 78 e 80 del codice civile sia per la facile formazione, sia per la infrequenza di tali atti, devonsi invece riconoscere abbastanza importante la funzione relativa alla convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela.

citazione in via formale, consegna all'uscieri scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall'art. 134 del codice di procedura civile (art. 87 del regolamento generale giudiziario).

Altre infine sono funzioni di indole disciplinare ed amministrativa, quali il diritto di sorveglianza che i Conciliatori esercitano sui dipendenti Cancellieri ed uscieri (art. 246, 250, 251 della legge di ordinamento giudiziario) e il concorso dei Conciliatori nella formazione dell'elenco dei cittadini residenti nel territorio comunale aventi i requisiti per disimpegnare l'ufficio di giurati (art. 10 e 11 della legge 8 giugno 1874, n. 1937).

Nel campo della giurisdizione contenziosa vuolsi qui ricordare che la competenza dei Conciliatori subì una limitazione per virtù della legge 15 giugno 1893, n. 295, la quale, nei luoghi ove siano istituiti Collegi di probiviri, a questi deferì la conciliazione delle controversie tra intraprenditori ed operai e la decisione di talune delle medesime fino al valore di lire 200: e la competenza dei Collegi dei probiviri, sempre fino a lire 200, venne ultimamente estesa anche alla determinazione delle indennità dovute agli operai nei casi di infortunio sul lavoro, giusta la legge 17 marzo 1898, n. 80.

Però la competenza dei Conciliatori ebbe un ampliamento per effetto della legge 24 dicembre 1896, n. 547, con la quale ai Conciliatori è stata deferita la cognizione delle controversie relative alle licenze per rilascio di beni immobili, qualora si tratti di pigione o di fitto non eccedenti lire 300 per tutta la durata della locazione.

Nella presente relazione, la quale si occupa del lavoro compiuto dai Conciliatori non oltre l'anno 1896, non poteva trovare sede alcun accenno circa il modo col quale presso i Conciliatori ebbe esplicitamente la succitata legge, pubblicata appunto nello scorcio del detto anno 1896 e quindi entrata in vigore posteriormente al tratto di tempo contemplato dalla relazione.

Ma degli effetti di quest'ultima legge e della sua influenza sul lavoro dei Conciliatori e su quello dei Pretori la Commissione nostra avrà luogo di occuparsi tra breve, tostochè, trascorso un adeguato lasso di tempo dalla attuazione delle nuove disposizioni, la osservazione statistica potrà affermarsi con certezza sopra dati univoci e sicuri.

Ciò fu rilevato dalla relazione senatoria, la quale, a proposito delle proposte innovazioni, dopo aver notato la poca entità della prima, così in riguardo alla seconda si esprimeva: « Più grave « sarebbe la materia della tutela per le persone incapaci: e se in- « tera ed anche in parte per fatto di legge si volesse deferire al Con- « ciliatore, il plauso dell'Ufficio centrale sarebbe mancato, perchè « sono ben alti i fini pei quali fu affidato, e con un organismo spe- « ciale, alle Preture l'ufficio delle tutele e con opportuni controlli, « sicchè non potrebbe essere nè diviso con altre autorità nè meno- « mato in guisa alcuna. Ma non è così per l'articolo 14, pel quale, « ridotta la facoltà della delegazione a casi speciali e volta per volta « per la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela e natural- « mente per giustificati motivi, nulla perde la virtù e la retta fun- « zione dell'istituto pupillare. »

Quale pratica applicazione abbia avuto siffatta importante disposizione della legge del 1892 rilevasi dal prospetto n. VII in fine di questa relazione, nel quale prospetto sono riassunti i provvedimenti speciali emessi dai Conciliatori in casi di urgenza e in assenza o per delegazione dei Pretori, durante il triennio 1889-1892 e durante il triennio 1894-1896.

Dall'esame di tale prospetto sorge avanti tutto la considerazione che il numero dei provvedimenti emessi dai Conciliatori in base delle preesistenti disposizioni di legge crebbe notevolmente nel triennio 1894-1896 in confronto del precedente triennio 1889-1891: infatti i provvedimenti dati in occasione di atti di esecuzione che negli anni 1889-1890 e 1891 erano stati rispettivamente 350, 351 e 304, ascesero negli anni 1894, 1895 e 1896 a 772, a 794 ed a 704; e gli atti di apposizione di sigilli che negli anni del primo triennio erano stati rispettivamente 50, 53 e 65, crebbero negli anni del secondo triennio a 94, a 96 ed a 78. Evidentemente, anche astenendosi dal pensare: *post hoc, ergo propter hoc*, non si può a meno di riflettere che le nuove disposizioni di ampliata giurisdizione debbono pure avere spiegato una qualche influenza sull'incremento dei provvedimenti dati dai Conciliatori in questi ultimi anni, e specialmente sul rilevante e progressivo aumento dei provvedimenti urgenti a proposito di atti di esecuzione coatta ai termini dell'articolo 572 del codice di procedura civile.

Ma oltre a questi provvedimenti di antica competenza dei Con-

ciliatori nei luoghi ove non risiede il Pretore, risulta che in tali località i Conciliatori per delegazione dei Pretori procedettero nel 1894 a 2517 convocazioni di Consigli di famiglia o di tutela, secondo l'articolo 14 della legge del 1892.

Il numero delle convocazioni diminuì nel 1895, nel quale anno furono sole 2157, ma si rialzò nel 1896, in cui desse furono 3016, per guisa che la media annuale delle convocazioni risulta di 2563.

È noto alla Commissione come la opinione dei Capi del pubblico ministero non sia concorde nel riconoscere vantaggiosa per gli interessi dei minorenni la attribuzione ora data ai Conciliatori di convocare per delegazione dei Pretori le adunanze dei consigli pupillari.

Di questo importante argomento il collega BORGOMANERO ebbe già ad occuparsi nella accurata sua relazione sull'andamento delle tutele durante l'anno 1896 (1); ed in quella relazione, che fu presentata alla Commissione nella sessione del dicembre 1897, furono esposte le varie osservazioni dei Procuratori generali e quelle non meno assennate del relatore.

Le indagini ulteriori non forniscono risultati tali da doversi sostanzialmente modificare quanto venne già osservato circa la opportunità della applicazione dell'articolo 14 surriferito.

Qui è però da soggiungersi che, pure non disconoscendosi la gravità degli argomenti posti in campo da chi osteggia la ingerenza del Conciliatore negli atti pupillari, si manifesta prevalente l'opinamento favorevole all'esercizio di tale attribuzione.

Contro di questa si è rilevato come diano poco affidamento di efficace protezione degli interessi dei minorenni la limitata capacità legale e la mancanza di pratica in coloro che dovrebbero surrogare il Pretore; e certo è questa una grave obiezione, la quale trova non rare conferme specialmente nei comuni piccoli e per la loro posizione segregati dal movimento degli affari e della istruzione civile.

Ma d'altro canto vogliansi anche tenere presenti le peculiari condizioni di moltissime tutele, le quali si riferiscono a minorenni con patrimonio scarso, talvolta insignificante, più spesso mancante

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del dicembre 1897, parte II, pagine 56, 57 e 58.

affatto : in questi casi generalmente i componenti il Consiglio familiare sono poveri e vivono del lavoro delle proprie braccia ; sicchè la loro convocazione nel capoluogo del mandamento li espone a perdere il magro guadagno di una giornata oltrechè a sostenere una spesa sia pure minima. Del resto l'andamento di una tutela non richiede in genere il possesso di estese cognizioni di diritto, bastando invece come primo ed essenzialissimo requisito la rettitudine dell'animo, e come requisiti pure essenziali ma accessori una ordinaria prudenza ed una comune avvedutezza ed esperienza, informata dal buon senso che nella generalità dei casi suole assistere il diligente padre di famiglia nel governo della propria azienda privata.

Il Consiglio di famiglia è una specie di magistratura domestica, che sostituisce in qualche modo l'azione del capo naturale del consorzio familiare : e l'ufficio del Pretore che è chiamato a presiederla, si esplica principalmente nel vegliare alla osservanza della legge e nel dare il proprio competente avviso quando sorga una qualche questione legale riguardante gli interessi dell'incapace tutelato.

Se però si considera che il provvedere alla istituzione ed allo indirizzo dei Consigli di famiglia e di tutela resta sempre al Pretore, che rari si presentano i casi nei quali per le tutele di minore importanza, che sono altresì le più numerose, possano sorgere complicate questioni di indole legale, e che ad ogni modo la ingerenza del Conciliatore dipende esclusivamente da una delegazione la quale può essere fatta dal Pretore anche volta per volta, non pare dubbio il concludere che del sancito discentramento sono molto maggiori i vantaggi che gl'inconvenienti, purchè da parte dei Pretori si faccia un uso prudente della facoltà di delegare.

Ad avvalorare questi concetti sta il fatto, già segnalato all'attenzione della Commissione, che l'esperimento fin qui compiuto rivela una tendenza al progresso nel numero di tali delegazioni, progresso che si può dire costante per quasi tutte le regioni del Regno : confrontando infatti le cifre relative all'anno 1896 con quelle dei precedenti anni 1895 e 1894, si scorge una più o meno lieve diminuzione, nel 1896, quanto al numero delle convocazioni delegate ai Conciliatori pei soli distretti di Casale, Torino, Napoli e Messina: e si ha per tutti gli altri distretti un aumento, che di-

viene abbastanza sensibile in quelli di Parma, Aquila, Catania e Palermo.

Riassumendo, a me sembra che quante volte i Pretori ispirino la loro determinazione discrezionale alla prudente valutazione delle qualità personali del Conciliatore e della di lui idoneità ed attitudine in relazione alla entità delle questioni da trattarsi, sia utile valersi della facoltà introdotta dalla legge del 1892; imperciocchè per siffatta guisa lo scopo a cui mira l'istituto pupillare, e che è quello di proteggere l'interesse morale e l'interesse economico del minore, può essere ugualmente raggiunto con minore disagio di coloro che fanno parte dei Consigli e forse talora con maggiore cognizione anche in chi li presiede dei bisogni del minore e dei modi più acconci a soddisfarli.

Le considerazioni che precedono hanno substrato nelle disposizioni statuite dagli articoli 17 e 18 del regolamento approvato col Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, con le quali è prescritto che, nonostante l'avvenuta delegazione, i Pretori debbano continuare ad invigilare sull'andamento delle tutele e sulla esatta osservanza della legge da parte dei Conciliatori e che possano sempre avocare a sé gli atti per spiegare, quante volte reputino ciò opportuno ed utile, il loro intervento diretto.

IV.

A compiere il mio modesto lavoro resta ancora che io renda conto del modo, con cui hanno funzionato gli uffici di conciliazione in seguito alla legge del 16 giugno 1892 più volte citata ed alla successiva del 28 luglio 1895, n. 455, che introdusse nuove modificazioni organiche e procedurali nell'intento di procurare un migliore esplicamento della importante e delicata istituzione.

Per quanto riflette la nomina del Conciliatore fu provveduto unicamente con la legge del 16 giugno 1892. E questa all'antico sistema delle terne votate dai Consigli comunali sostituì il criterio delle categorie ed il procedimento delle liste formate ed annualmente rivedute dalle Giunte municipali, con l'obbligo della pubblicazione delle liste medesime e con facoltà di reclamo per le indebite omissioni e per le indebite iscrizioni ai Consigli comunali e da questi alla Corte di appello.

Si dovrebbe ritenere che siffatte garanzie di formazione e di pubblicità delle liste e di ammessa esperibilità del reclamo contro di queste fossero più che sufficienti ad assicurare della bontà della scelta, che è tuttora riservata, come lo fu dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2039, al primo Presidente della Corte di appello, in virtù di Regia delegazione e sul parere del Procuratore generale.

Ma per quanto buono possa essere in astratto il sistema escogitato dal legislatore del 1892, la pratica esecuzione si è rivelata non immune da gravi difficoltà, e fra queste la principale dipende direttamente dalla nuova fisionomia data all'istituto di cui si tratta.

Il Conciliatore, quale è oggi, non è più il pacificatore dei dissidii, che si imponeva con la sola autorità morale della esperienza e dell'illibato costume, e che quando non poteva a meno di sentenziare, giudicava i minimi piati *ex aequo et bono*, ma è ormai un giudice, chiamato a dirimere un gran numero di questioni, sovente gravi ed intricate, la di cui soluzione presuppone un corredo di cognizioni ed importa una preparazione e maturità di studii che prima non occorre affatto.

Da ciò le cresciute difficoltà di trovare le persone che siano veramente adatte e che tali essendo, al non leggero incarico siano disposte a sobbarcarsi.

Queste difficoltà sono maggiori e più ardue a superarsi allorchè trattasi di minuscoli comuni, dove scarso è sempre, e talora manca, l'elemento, che valga ad offrire affidamento serio di capacità adeguata alla importanza della carica.

Nè si può prescindere dall'osservare che la gratuità della funzione, in tempi nei quali le aumentate esigenze della vita spingono più che in addietro alla ricerca di opere e di imprese remunerative, distoglie molti fra i migliori dall'accettare una carica, che fu considerevolmente aggravata per estensione di lavoro e di morale responsabilità.

È ben vero che l'ufficio del Conciliatore fu sempre, quale a noi lo tramandarono le tradizioni italiche, essenzialmente gratuito ed onorifico: ma anche vuolsi porre mente alla sopravvenuta trasformazione del tipo originario dell'istituto, alla maggiore somma di requisiti intellettuali, al maggiore contributo, che dagli eletti ora si esige, di tempo e di persona.

Ciò posto, si comprende come di fronte ai sopravvenuti cam-

biamenti delle esigenze sociali e della istituzione di cui si tratta, sia di molto menomata la efficacia dell'articolo 30 della legge organica giudiziaria del 6 dicembre 1865, col quale si dispone che le funzioni del Conciliatore servono di merito per ottenere pubblici impieghi quando concorrano i requisiti di legge, e che nelle solenni cerimonie il Conciliatore prende posto immediatamente dopo il sindaco. Tali disposizioni, il di cui alto valore morale resta indiscutibile ed indiscusso non si può più sostenere che oggi appaghino interamente come un tempo bastavano a soddisfare le aspirazioni di chi esercitava le onorifiche funzioni. E su questo proposito io ricordo che un nostro compianto collega, l'on. RINALDI, nel rendere conto dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno all'amministrazione della giustizia civile per l'anno 1895, riferiva per esteso le osservazioni espresse dal Procuratore generale di Trani, il quale accennava alla convenienza di una remunerazione pecuniaria all'opera del Conciliatore, se non da parte dello Stato da parte dei comuni soli o consorziati (1).

Si potrà discutere sulla accettabilità della proposta nei termini nei quali è presentata, si potrà discutere sulle modalità concrete della sua attuazione, ma non si può a meno di riconoscere che il problema di un compenso attuale e più adeguato, sia economico, sia morale, ai Conciliatori è ormai posto e dovrà essere tenuto presente negli studi, che prima e poi dovranno intraprendersi pel migliore ordinamento di questo importantissimo servizio.

Ma neppure qui si arrestano le difficoltà che in pratica si sono incontrate nella scelta del Conciliatore; ed una ancora ve ne è, non meno importante e più delicata.

Nella tornata della Camera dei deputati del 10 giugno 1896, l'onorando Ministro COSTA riconobbe che quella dei Conciliatori è « una questione grave che, chiusa appena con la legge del 1892 si « è già riaperta. Gravi difficoltà — egli aggiungeva — incontra « l'attuazione di quella legge. Difficoltà di poter trovare Conciliatori « che siano non dico onesti, perchè debbo supporre che tutti siano « tali, ma che siano al di fuori delle influenze dei partiti locali; per « modo che si può dire che in molte provincie l'istituto dei Conci-

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale, sessione del giugno 1896, parte II, pag. 35.*

« liatori, riformato appena, si trova a navigare in un mare alto e « burrascoso » (1).

Alle parole di colore oscuro del compianto Guardasigilli fanno pur troppo eco sconcertante le osservazioni dei capi del Pubblico Ministero. Per tacere di altri citerò soltanto i rapporti di due Procuratori generali: e primo fra questi un rapporto del Procuratore generale presso la Corte di Aquila (VERBER), del 7 aprile 1897, ove si legge quanto segue: « Offre difficoltà, e talvolta non lieve, la « mancanza del personale adatto, specie nei piccoli centri, in cui la « scelta del Conciliatore e del Vice-Conciliatore non sempre può ca- « dere su persone intelligenti e capaci. E purtroppo siffatta scelta « deve cadere per questi piccoli centri su coloro che *minimis urgen- « tur.* » E fin qui sarebbe male, ma non male gravissimo; ma il Procuratore generale ci avverte che la piaga è molto più profonda e maligna: « Si deve transigere, così egli prosegue, si deve transigere « quasi sempre sulla istruzione e sulla capacità per non essere ob- « bligati a transigere sulla onestà. Ma è peggio che spesso, se non « sulla onestà, si debba chiudere gli occhi su quel sospetto o vogliam « dire presunzione di parzialità, che segue ed accompagna gli atti « di coloro, che ormai sono *veri giudici.* Questo è difetto della legge « che volle il Conciliatore-Giudice in tutti i comuni, anche in quelli « nei quali non fosse possibile di averlo. »

L'altro rapporto è del 9 marzo 1898 e diretto al Ministero della giustizia dal Procuratore generale della Corte di appello di Firenze (DE MARINIS), il quale, informando il Ministero sul funzionamento degli uffici di conciliazione di quel distretto, così si esprime: « In « taluni comuni, massime in quelli che hanno una lista molto limi- « tata di eleggibili, tutti gli iscritti si rifiutano di accettare l'ufficio « di Conciliatore o di Vice-Conciliatore, ed allora sorge la necessità « di provvedere a norma dell'articolo 8 della legge, delegando i Con- « ciliatori dei comuni vicini, che dal canto loro non sempre sono « disposti ad accettare tale incarico. Il deplorato inconveniente di- « pende, in gran parte, dai criterii partigiani che presiedono, nei « comunelli di campagna, alla compilazione di siffatte liste inquan-

(1) Veggasi la relazione del cavaliere OSTERMANN sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alla amministrazione della giustizia civile, per l'anno 1896. *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del dicembre 1897, parte II, pag. 218.

« tochè coloro i quali sono a capo delle amministrazioni comunali, « si limitano a comprendervi quelli soltanto che aderiscono al loro « partito scartando gli avversarii comunque più idonei e volentieri, i quali nondimeno poco si curano di reclamare contro la loro « omissione. »

A queste considerazioni, suggerite dall'esperimento fin qui fattosi delle nuove norme ordinatrici, non occorre aggiungere commenti: ma è certo che se ne dovrà tenere conto agli effetti della preparazione di ulteriori riforme, la di cui opportunità non tarderà a manifestarsi.

Da quanto riferiscono i capi del Pubblico Ministero si rileva che il male esiste più o meno diffuso secondo i luoghi, e che già si fa strada il dubbio sulla bontà dell'opera di questi giudici minori, in specie nei piccoli comuni dove più si accendono le passioni e le lotte partigiane, e dove spesso si cercano inutilmente in coloro che figurano nelle liste sufficienti garanzie di moralità, di capacità e di indipendenza.

*
* *

Per verità, a completare le disposizioni date con la legge del 16 giugno 1892 ed a rendere migliore l'esplicamento pratico della giustizia presso gli uffici di conciliazione, pensò già il legislatore con le successive innovazioni portate dalla legge del 28 luglio 1895, n. 455. Però di queste innovazioni nessuna toccò il metodo di scelta dei Conciliatori, e la nuova legge provvide, come è noto, a disciplinare l'assistenza delle parti dinanzi al giudice minore, la designazione di chi deve adempiere presso di quello le funzioni di cancelliere e di uscire, la determinazione dei diritti spettanti al cancelliere e l'obbligo della registrazione dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive per le controversie di valore superiore alle lire trenta.

È anche noto che la promulgazione di questa ultima legge fu accompagnata da una circolare del Ministro Guardasigilli onorevole CALENDÀ, in data del primo agosto 1895, indirizzata alle autorità giudiziarie del Regno, e prescrivente la continua vigilanza dei Presidenti dei tribunali, dei Procuratori del Re e dei Pretori sugli uffici di conciliazione nell'intento di accertare la puntuale osservanza di tutte le disposizioni della legge e del regolamento, la inappuntabile

tenuta dei registri, la scrupolosa regolarità nella esazione ed annotazione delle somme versate dalle parti.

Veniva a tale uopo disposto che i Procuratori del Re ed i Pretori debbano procedere a personali ispezioni degli uffici anzidetti non solo nei comuni di loro residenza, ma anche negli altri comuni dei mandamenti e dei circondarii rispettivi e specialmente per quanto concerne i Pretori si disponeva che le ispezioni avvenissero in occasione delle verifiche quadrimestrali relative agli atti dello stato civile.

La esperienza ha dimostrato la bontà delle prescrizioni impartite e la utilità delle ispezioni che sono state operate in adempimento della surriferita circolare ministeriale.

Infatti dall'esame dei periodici rapporti, che al Ministero della Giustizia furono inviati dai Procuratori generali, si rileva come le incertezze e le trascuranze constatate nei primi momenti per quanto riguarda la osservanza delle norme regolamentari, vennero progressivamente diminuendo di quantità e di intensità, per guisa che oggi grazia alla assidua vigilanza esercitata, ai richiami fatti, ai provvedimenti dati dalle autorità locali, si può concludere che il servizio degli uffici procede generalmente in modo abbastanza corretto, salve talune eccezioni, che però non si riferiscono a irregolarità gravi e sostanziali.

Resulta infatti che ora i registri prescritti dal regolamento 26 dicembre 1892, n. 728 e dalla circolare ministeriale 1° agosto 1895 esistono e sono regolarmente tenuti in pressochè tutti gli uffici, essendo pochissimi quelli nei quali ancora manca alcuno di tali registri, oppure questi non sono tenuti con la dovuta esattezza.

Le esazioni dei diritti e la registrazione degli atti avvengono regolarmente ed i cancellieri annotano non solo nel registro a matrice, ma anche in margine od in fine di ogni atto le somme riscosse ed il titolo pel quale la esazione ebbe luogo.

Nelle sale di udienza dei Conciliatori, eccettuati pochi uffici, trovasi affissa la tabella indicante i diritti che competono al cancelliere ai termini degli articoli del titolo I della tariffa civile approvata col Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Gli atti vengono conservati in distinti volumi, come impone l'articolo 22 del succitato regolamento 26 dicembre 1892.

Infine il recupero dei diritti e delle somme prenotate a debito

nelle cause in cui una delle parti era ammessa al benefici del patrocinio gratuito, procede regolarmente e senza pratiche difficoltà meritevoli di essere segnalate.

Queste in genere le assicurazioni fornite dai più recenti rapporti delle Procure generali: le quali però non escludono, e già fu avvertito, che vi siano ancora taluni uffici, specialmente nei comuni rurali, nei quali resta sempre da desiderarsi una più scrupolosa obbedienza delle disposizioni vigenti.

Il più ripetuto lamento riguarda la tenuta dei registri e dei repertorii, che non sempre furono vidimati oppure non sempre furono riempiti con le indicazioni occorrenti.

È stato poi riferito che da parecchi uffici di conciliazione non si redigono i verbali di causa nei giudizi di valore superiore alle lire 50 (articolo 18 della legge 16 giugno 1892, e articolo 22, n. 5 del regolamento 26 dicembre 1892).

Il Procuratore generale della Corte di Casale informa che, secondo un sistema invalso in non pochi uffici di quel distretto, molte cause per valore superiore alle lire 50, conciliate alla prima udienza, figurano impropriamente fra le abbandonate perchè le parti, dopo essersi accordate nel componimento della lite, non vogliono prestarsi alla redazione del verbale per risparmio di brighe e di spese.

La omissione del verbale nei casi di conciliazione è pure rilevata dal Procuratore generale della Corte di appello di Torino, il quale osserva essere tale omissione frequente e dovuta sempre alla riluttanza delle parti a fornire la relativa carta bollata.

Anche il Procuratore generale di Milano rappresenta che diversi Conciliatori di quel distretto definiscono le contestazioni con transazioni verbali, senza prenderne nota mediante atto scritto.

Però si assicura essere stati fatti richiami in ordine a tale sistema, che va mano mano scomparendo.

Diversi Procuratori generali, e tra essi quelli di Brescia, di Parma e di Lucca, riferiscono che molti messi comunali, i quali dovrebbero essere autorizzati ad esercitare le funzioni di uscieri presso gli uffici di conciliazione, non sono in grado di prestare la cauzione prescritta dall'articolo 24 del regolamento; per la qual cosa le parti sono obbligate a rivolgersi agli uscieri di Pretura per le notificazioni e per gli altri atti congeneri.

Rappresentano i Procuratori generali di Genova, di Napoli

e di Roma che in taluni uffici fu constatato mancare, ovvero non essere adoperato il registro a matrice per le ricevute dei diritti riscossi e che i cancellieri spiegarono siffatta irregolarità, dicendo che le parti non richiedono ed anzi ricusano la quietanza: con tutto ciò furono rivolti severi richiami ai cancellieri inadempienti, perchè tale anormalità non si ripeta.

Anche è stato riferito dal Procuratore generale della Corte di appello di Napoli che in due degli uffici di conciliazione di quella città si percepisce un diritto di trasferta e di scritturazione non conforme alle disposizioni della legge 28 luglio 1895, nel registro a matrice non si segnano le somme riscosse e nella sala di udienza non è affissa la tabella prescritta. La tenuta del registro a matrice è irregolare anche in altri uffici di quel distretto. Fu provveduto per la pronta cessazione delle constatate irregolarità.

Taluni Procuratori generali accennano anche a fatti più gravi, pei quali si è fatto luogo a sospensione del cancelliere dell'ufficio di conciliazione, oppure a procedimento penale: ma questi casi sono fortunatamente pochissimi e non risultano accaduti che nei distretti di Roma, Napoli, Casale e Torino. Da tali fatti che, oltre ad essere scarsi di numero, non possono far carico ad altri funzionari che non siano quelli dei singoli uffici, dove malauguratamente si verificarono, non si può trarre motivo di osservazione generale. L'unica da farsi si è che la repressione, la quale è stata prontamente provocata per gli abusi scoperti, sia lezione e remora, che ne impedisca la ripetizione.

Per quanto riguarda le irregolarità, in genere non gravi, state segnalate dalle ispezioni pretoriali e sopra riferite, non sembra che siano tali da richiedere la proposta di alcun provvedimento di carattere amministrativo.

Molte di siffatte irregolarità derivarono da imperizia e da non esatta conoscenza delle disposizioni che dovevansi applicare: molte anche dalla essenza dell'ordinamento, e cioè dall'essere le funzioni di cancelliere affidate ad impiegati che non appartengono all'ordine giudiziario. Ma, quando anche non sopravvenisse una riforma radicale in questa parte organica del servizio, giova sperare che ad ogni modo il tempo e le istruzioni direttive delle autorità incaricate della vigilanza diretta varranno a rendere sempre migliore l'assetto ed il

funzionamento degli uffici in conformità al disposto dalla legge e dal regolamento.

*
* *

Secondo quanto hanno riferito i Procuratori generali, le funzioni di cancelliere sono esercitate generalmente dal segretario comunale, e nei comuni più importanti da altro ufficiale della segreteria municipale a ciò autorizzato dal Presidente del tribunale giusta l'articolo 3 della legge 28 luglio 1895.

In alcuni rari casi fu temporaneamente provveduto con l'assunzione di notai o di alunni di cancelleria ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 26 dicembre 1892; ma anche più rara fu l'applicazione dell'articolo 4 della suricordata legge 28 luglio 1895.

Non risulta che dai privati siano stati presentati frequenti reclami contro l'operato dei segretari comunali nell'esercizio delle funzioni di cancellieri dei Conciliatori: però, come già venne avvertito, furono scoperte talune gravissime mancanze, per le quali si resero necessari provvedimenti disciplinari, e financo l'esperimento dell'azione penale a carico di qualche cancelliere: oltre a ciò le autorità incaricate di vigilare il retto andamento degli uffici hanno in molti luoghi e ripetutamente lamentato che dai segretari e dagli altri impiegati municipali non siasi atteso con la dovuta diligenza ed alacrità all'adempimento dell'ufficio di cancelliere, e che a questo siasi data una importanza affatto secondaria in confronto delle incombenze proprie della segreteria comunale.

Questa osservazione potrebbe richiamare ad esaminare se convenga mantenere le funzioni di cancelliere agli impiegati di ordine amministrativo, i quali per la loro preparazione, per le materie, che debbono principalmente ed ordinariamente trattare e pei loro rapporti di diretta dipendenza dagli amministratori del comune, sono forse, tranne non numerose eccezioni, i meno indicati a compiere funzioni di indole giudiziaria, ed i meno disposti a procurarsi le nozioni indispensabili per poterle convenientemente disimpegnare.

Nè sembra possibile disconoscere la convenienza somma che le funzioni di cancelliere di questi uffici, i quali, ancorchè siano i gerarchicamente più umili, non cessano di essere uffici giudiziarii, vengano tolte al segretario comunale ed all'impiegato dell'ammi-

nistrazione comunale per essere affidate a persone che offrano maggiore guarentigia di attitudine e di volenteroso adempimento del servizio speciale a cui sono destinate, che siano indipendenti dai partiti locali e che sentano realmente gli effetti della disciplina e della subiezione alle autorità giudiziarie da cui debbono esclusivamente dipendere.

La questione potrebbe anche assurgere a maggiore importanza, qualora si collegasse con l'altra concernente la sistemazione del numeroso e non fortunato personale degli alunni di cancelleria, a molti dei quali potrebbesi dare, col destinarli alle funzioni di cancellieri dei Conciliatori, una posizione che rendesse loro meno disagiata la lunga attesa della sospirata nomina a vice-cancelliere.

Ma tale questione non può essere che risolta dall'opera legislativa, e non sarà di facile soluzione.

Intanto per quanto riguarda gli attuali cancellieri degli uffici di conciliazione, non sarà fuori di proposito il chiudere le presenti osservazioni col ricordo delle parole pronunziate dal compianto Ministro onor. COSTA dinanzi alla Camera dei deputati nella già accennata tornata del 10 giugno 1896 :

« Mancano i cancellieri (così disse il Ministro): no; dico male; « i cancellieri (degli uffici di conciliazione) vi sono per approfittare « di certi proventi, che in alcuni luoghi superano perfino lo stipendio dei Presidenti di Cassazione; come vi sono comuni, i quali « trovano il loro tornaconto d'incamerare essi stessi i proventi di « cancelleria dei Conciliatori e di farne un largo provento pel loro « bilancio ».

Di incameramento dei proventi per parte di taluni comuni si parla infatti nelle relazioni del Procuratore generale di Milano e del Procuratore generale di Trani riguardanti l'andamento degli uffici di conciliazione durante l'anno 1895: ma poichè nelle relazioni riguardanti gli anni successivi non si fa più alcun accenno su questo argomento, è da ritenersi che non siasi insistito in un provvedimento che è assolutamente contrario alla legge, e che tale fu riconosciuto dalle sentenze dei Collegi giudiziarii e da una decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato (1).

(1) Si citano in proposito le sentenze della Corte di appello di Venezia 7 giugno 1883, *Giornale La Legge*, anno 1883, volume 2°, pag. 175-177; della

*
**

L'attenzione di diversi Procuratori generali si è pure spiegata circa l'ammissione dei così detti mandatari quali patrocinatori delle cause innanzi ai Conciliatori, giusta la legge 28 luglio 1895, n. 455.

Comuni ed uniformi sono le osservazioni, che in proposito sono state espresse, e che possono riassumersi con le seguenti parole contenute nel rapporto del Procuratore generale della Corte di Trani del 30 gennaio 1896: « Gente d'ogni risma, pronta a profittare della fiducia che in loro si ripone dalle parti, avendo tutto da guadagnare e mai da perdere, cercano sempre il loro tornaconto, arruffando le contese con cavilli e strane eccezioni ed allontanando le conciliazioni a danno dei contendenti. Ad assicurare quindi un patrocinio valido e serio occorre l'opera efficace di una legge che ne regoli l'esercizio. »

Le considerazioni ora riferite, se certo non hanno il pregio della novità, hanno però quello della verità, che pel volgere degli anni non invecchia, ma anzi dal trascorrere di questi acquista maggiore forza ed efficacia, in quanto la persistenza del lamento attesta la realtà e la intensità del male nonchè la sempre più urgente necessità del rimedio.

È urgente è il disciplinare l'esercizio del patrocinio presso i Pretori e Conciliatori, nel senso di salvaguardare il decoro e la santità della giustizia e di proteggere le parti dalla ingorda speculazione degli attuali cacciatori delle cause. Ciò si potrà ottenere esigendo da chi si presenti a postulare dinanzi ai giudici minori non solo la prova di adeguate cognizioni legali, ma bensì quella di una specchiata moralità. La questione formò più volte oggetto di studi e di promesse che si sarebbe provveduto; e l'onorevole BONACCI allorchè fu Ministro Guardasigilli nel marzo del 1893 presentò al Senato un disegno di legge, col quale l'ultimo capoverso dell'articolo 156 del codice di procedura civile veniva sostituito

Corte di appello di Genova 25 marzo 1895, *Foro italiano*, anno 1895, parte I, col. 516 e seguenti; e della Corte di cassazione di Torino 19 dicembre 1895, *Foro italiano*, anno 1896, parte I, col. 209 e seguenti; e la decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato 20 novembre 1896, *Giustizia amministrativa*, anno 1896, parte I, pag. 411-416.

nei termini seguenti: « Davanti ai Pretori ed ai Conciliatori le
« parti possono comparire personalmente o per mezzo di un avvo-
« cato, di un procuratore, di un notaio, di un laureato in giurispru-
« denza. Nei luoghi, ove il numero dei patrocinatori legali anzi-
« detti non sia sufficiente, le parti possono farsi rappresentare in
« giudizio da persone che per la loro moralità e capacità siano state
« ammesse a postulare presso gli uffici di conciliazione dello stesso
« mandamento dal Presidente del tribunale, sentito il Procura-
« tore del Re,

« L'elenco di tali postulanti rimarrà affisso nella sala di udienza
« della Pretura ed in quelle degli uffici di conciliazione.

« Sopra relazione del Pretore o del Conciliatore, il Presidente
« del Tribunale, sentito il Procuratore del Re, potrà sospendere o
« revocare la data autorizzazione al postulante con decreto moti-
« vato, dal quale è ammesso reclamo al Presidente della Corte di
« appello.

« Il rappresentante davanti al Pretore ed al Conciliatore deve
« essere munito di mandato generale o speciale.

« Davanti al Conciliatore non occorre il mandato pel rappre-
« sentante che assista la parte personalmente presente in giu-
« dizio. »

Quel disegno di legge cadde per le solite vicende parlamentari, nè fu poi riproposto neppure in occasione della legge 28 luglio 1895, la quale con l'articolo 1 provvede alla rappresentanza delle parti contendenti innanzi ai Conciliatori, senza affrontare la questione radicale dei requisiti occorrenti ai mandatari.

Perciò la questione reclama sempre una soluzione, ed a questa darà certo un efficace contributo il precedente legislativo, che a me è sembrato meritevole di speciale richiamo.

V.

A questo punto mi auguro di avere adempiuto al conferitomi incarico, come e per quanto le modeste mie forze me lo consentivano.

Mi sono studiato, facendo tesoro delle notizie statistiche con tanto studio ed amore raccolte dalla benemerita Direzione generale, di esporre i vantaggi ed i difetti rilevati durante la pratica

esplicazione delle innovazioni organiche dipendenti dalle leggi del 1890, del 1892, del 1895.

Le presentate resultanze mi sembra che autorizzino a ritenere che molti vantaggi furono ottenuti, ma che però il ciclo delle riforme è ben lungi dall'essere chiuso: è certo che la legge del 1890 non ebbe attuazione completa e che vi sono ancora uffici mandamentali nei quali il lavoro è insignificante ed è per lo meno problematico l'utile della loro conservazione nell'interesse dei cittadini; è certo che l'applicazione delle leggi del 1892 e del 1895, in mezzo ai molti benefizi arrecati, ha anche svelato lacune ed inconvenienti: occorre ora, tenendo conto della esperienza, completare, correggere, migliorare.

Ma questi intenti non possono essere raggiunti se non con provvedimenti legislativi: e perciò, chiudendo il mio dire, credo di dovermi astenere dal presentare alcuna formale proposta, dappoichè da un lato la esatta osservanza delle norme direttive date dal potere esecutivo con la circolare ministeriale del 1° agosto 1895, n. 251/1347, e la assidua vigilanza delle autorità giudiziarie superiori possono bastare, a mio avviso, a garantire il sempre più regolare funzionamento degli uffici di conciliazione come sono attualmente ordinati; e dall'altro canto le proposte, che la Commissione nostra potrebbe sottoporre all'attenzione di S. E. il Guardasigilli, si rilevano dalle varie parti della mia esposizione, e si compendiano nella necessità, o quanto meno, nella somma opportunità che siano colmate quelle deficienze legislative, le quali, così come emersero dalla compiuta indagine ed osservazione statistica, sono state analiticamente riferite in adempimento di quanto prescrive l'articolo 4, lettera *f*), del Regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544.

LAVORI DEI PRETORI — SENTENZE IN MATERIA CIVILE E PENALE ED ISTRUTTORIE.

Prospetto I.

CORTI D'APPELLO	SENTENZE PRONUNZIATE IN MATERIA												MEDIA ANNUALE delle Sentenze civili e penali complessivamente emesse negli anni		ISTRUTTORIE ESAURITE											
	CIVILE						PENALE								ISTRUTTORIE ESAURITE											
	1889	1890	1891	Media annuale del triennio 1889-91	1894	1895	1896	Media annuale del triennio 1894-96	1889	1890	1891	Media annuale del triennio 1889-91	1894	1895	1896	Media annuale del triennio 1894-96	1889-91	1894-96	1889	1890	1891	Media annuale del triennio 1889-91	1894	1895	1896	Media annuale del triennio 1894-96
Genova	8 674	8 600	9 548	8 941	7 961	7 818	8 205	7 995	8 793	11 337	11 330	10 487	11 357	10 870	11 891	11 373	19 428	19 368	11 704	11 533	12 548	11 928	14 936	14 432	13 900	14 423
Casale	7 231	6 912	5 558	6 567	4 641	4 050	4 167	4 286	3 678	3 241	3 256	3 392	4 207	3 474	3 770	3 817	9 959	8 103	7 659	7 914	7 880	7 818	9 050	8 511	8 467	8 676
Torino	15 876	15 630	15 237	15 581	10 257	9 708	9 371	9 779	11 322	12 457	11 992	11 924	12 120	11 300	10 472	11 297	27 505	21 076	17 409	19 297	18 712	18 473	19 455	18 572	17 829	18 619
Milano	7 751	8 444	8 906	8 367	7 573	7 170	7 025	7 256	10 708	10 909	11 183	10 933	9 717	8 832	7 994	8 848	19 300	16 104	18 433	17 072	18 213	17 906	16 795	17 585	18 563	17 648
Brescia	3 131	3 260	3 181	3 191	2 319	2 256	2 240	2 272	7 512	7 174	7 953	7 546	8 171	7 164	6 771	7 369	10 737	9 641	12 559	13 258	13 586	13 134	12 421	12 018	12 612	12 350
Venezia	11 715	11 287	12 638	11 880	8 679	8 092	8 113	8 295	21 480	20 656	21 438	21 191	20 386	19 978	17 393	19 252	33 071	27 547	20 230	24 848	24 663	23 247	21 856	21 854	21 905	21 865
<i>Italia settentrionale</i>	54 378	54 133	55 068	54 527	41 436	39 094	39 121	39 883	63 493	65 774	67 152	65 473	65 958	61 618	58 291	61 956	120 000	101 839	87 994	93 922	95 602	92 506	94 493	92 972	93 276	93 581
Parma	1 734	1 752	1 602	1 713	1 303	1 178	1 261	1 247	2 011	2 040	2 033	2 028	2 388	2 376	2 131	2 298	3 741	3 545	3 691	4 172	3 769	3 877	4 104	4 466	4 339	4 303
Modena (Sezione) . .	1 401	1 368	1 302	1 357	1 067	1 129	1 191	1 129	2 011	2 064	2 263	2 124	2 311	2 156	2 294	2 254	3 481	3 383	3 801	4 217	4 320	4 113	3 908	4 128	4 169	4 068
Lucca	2 577	2 827	2 987	2 790	2 179	2 016	2 364	2 186	8 091	8 971	9 798	8 953	8 182	10 190	10 362	9 578	11 743	11 764	4 887	5 525	5 650	5 354	5 719	6 304	6 822	6 282
Firenze	4 738	4 905	4 924	4 856	3 977	4 115	4 417	4 170	7 416	10 000	8 838	8 751	11 848	11 699	12 899	12 149	13 607	16 319	7 874	9 353	9 857	9 628	12 012	11 746	12 386	12 048
Bologna	3 749	3 639	3 787	3 725	2 897	2 918	3 135	2 983	8 503	9 991	10 708	9 734	12 773	13 763	11 491	12 676	13 459	15 659	10 007	10 818	11 079	10 631	11 610	11 700	15 102	12 814
Ancona	2 212	2 177	2 160	2 183	1 583	1 524	1 949	1 685	3 146	3 433	2 946	3 175	3 060	3 224	3 139	3 144	5 358	4 829	3 702	3 882	4 196	3 927	4 857	4 846	5 214	4 972
Macerata (Sezione) . .	2 491	2 419	2 542	2 484	1 902	1 840	2 052	1 931	3 076	3 094	2 647	2 939	2 929	2 846	2 634	2 803	5 423	4 734	2 750	3 091	3 215	3 019	3 759	3 816	4 194	3 923
Perugia (Sezione) . .	3 972	4 003	4 319	4 125	2 823	2 499	2 552	2 625	5 177	4 373	4 765	4 772	5 080	5 067	4 619	4 922	8 897	7 547	4 918	5 369	5 875	5 387	5 749	6 019	6 306	6 025
Roma	17 598	16 899	17 476	17 324	12 723	11 860	11 657	12 080	25 724	24 638	32 781	27 744	25 801	33 139	57 841	38 927	45 038	51 007	20 635	15 510	17 725	17 957	29 412	30 865	33 861	31 379
<i>Italia centrale</i>	40 522	39 989	41 159	40 557	30 454	29 079	30 578	30 036	65 185	68 604	76 784	70 190	74 381	84 460	107 410	88 751	110 747	118 787	62 265	61 927	65 686	63 293	81 160	83 890	92 393	85 814
Aquila	7 510	7 422	7 010	7 314	5 961	5 671	6 046	5 893	14 916	12 499	12 324	13 246	12 181	12 819	11 554	12 185	20 560	18 078	11 016	12 670	12 913	12 200	14 742	15 671	15 947	15 453
Napoli	26 659	27 773	29 278	27 903	27 412	26 595	26 901	26 969	50 658	50 203	54 006	51 624	47 598	49 383	52 052	49 678	79 527	76 647	42 262	42 746	48 693	44 567	55 395	56 067	57 714	56 392
Potenza (Sezione) . .	5 165	4 733	4 413	4 777	3 673	3 531	3 618	3 607	9 149	7 262	7 648	8 020	6 176	6 258	5 421	5 952	12 797	9 559	5 183	6 581	7 219	6 328	6 948	7 014	6 652	6 881
Trani	20 933	18 377	16 845	18 718	12 977	12 348	12 613	12 646	20 117	18 551	17 314	18 661	18 373	13 510	19 214	18 699	37 379	31 345	14 693	17 062	18 036	16 597	21 531	23 851	24 046	23 143
Catanzaro	11 289	10 635	9 823	10 589	8 789	8 091	8 595	8 492	22 631	20 694	19 936	21 087	17 543	17 085	17 421	17 351	31 676	25 843	17 374	18 731	19 343	18 483	21 189	22 404	22 143	21 912
<i>Italia meridionale</i>	71 556	68 980	67 369	69 301	58 812	56 236	57 773	57 607	117 471	109 214	111 228	112 638	101 871	104 055	105 665	103 865	181 939	161 472	90 528	97 791	106 204	98 175	119 805	125 037	126 502	123 781
Messina	3 702	3 437	3 495	3 545	2 847	2 662	2 693	2 734	4 870	3 988	4 562	4 473	4 522	4 868	5 065	4 818	8 018	7 552	4 547	4 797	5 382	4 909	6 131	5 885	6 934	6 317
Catania	10 657	8 707	8 192	9 185	7 076	6 630	6 282	6 663	10 751	9 944	9 485	10 060	8 433	11 651	8 974	9 703	19 245	16 366	10 728	11 923	12 856	11 836	13 202	13 632	14 562	13 799
Palermo	13 645	13 210	12 416	13 090	11 730	11 434	11 908	11 691	16 373	14 800	16 302	15 825	15 007	16 008	16 412	15 809	28 915	27 500	17 250	17 846	19 122	18 073	20 130	21 525	24 523	22 059
<i>Sicilia</i>	28 004	25 354	24 103	25 820	21 653	20 726	20 883	21 088	31 994	28 732	30 349	30 358	28 012	32 527	30 451	30 330	56 178	51 418	32 525	34 566	37 360	34 818	39 463	41 042	46 019	42 175
Cagliari (Sardegna) . .	11 390	10 854	11 089	11 111	7 206	6 913	6 740	6 953	12 680	9 549	11 479	11 256	17 344	10 462	9 919	12 575	22 347	19 528	13 814	16 522	18 979	16 438	20 847	21 666	22 700	21 738
REGNO	205 850	199 310	198 788	201 316	159 555	152 048	155 095	155 566	290 823	281 873	296 992	289 895	287 566	293 122	311 736	297 475	491 212	483 041	287 126	304 728	323 831	305 228	355 768	364 607	380 890	367 088

Prospetto II.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI							
	gli Uffici di conciliazione							
	1890	1891	1892	Media annuale del triennio 1890-92	1894	1895	1896	Media annuale del triennio 1894-96
Genova	32 891	35 240	37 464	35 198	59 669	55 489	53 009	56 054
Casale	32 654	30 681	31 965	31 767	45 197	33 401	34 817	39 502
Torino	76 297	78 119	77 404	77 273	96 537	89 212	80 624	88 791
Milano	12 317	24 143	24 352	20 272	42 321	39 207	46 705	42 744
Brescia	14 797	15 657	15 658	15 371	25 572	25 443	23 694	24 903
Venezia	80 007	91 130	90 526	87 221	114 323	106 489	97 377	106 065
<i>Italia settentrionale . .</i>	<i>248 963</i>	<i>274 970</i>	<i>277 369</i>	<i>267 102</i>	<i>383 624</i>	<i>354 328</i>	<i>336 226</i>	<i>358 059</i>
Parma	8 909	9 137	8 634	8 893	12 659	11 880	10 348	11 629
Modena (Sezione)	7 085	6 849	6 830	6 921	12 727	12 425	11 367	12 173
Lucca	23 263	24 799	26 209	24 757	33 430	33 095	27 210	31 245
Firenze	25 548	25 213	24 714	25 158	42 055	41 234	37 370	40 220
Bologna	17 777	18 291	19 196	18 421	33 941	32 337	28 940	31 739
Ancona	12 574	13 996	12 943	13 171	22 348	22 615	21 784	22 249
Macerata (Sezione)	23 260	23 544	23 165	23 323	37 904	33 029	29 655	33 529
Perugia (Sezione)	30 979	33 204	31 050	31 744	49 946	47 581	41 331	46 286
Roma	65 772	68 545	70 992	68 436	112 703	110 944	107 627	110 425
<i>Italia centrale</i>	<i>215 167</i>	<i>223 578</i>	<i>223 733</i>	<i>220 824</i>	<i>357 713</i>	<i>345 140</i>	<i>315 632</i>	<i>339 495</i>
Aquila	68 267	74 052	77 703	73 341	118 854	113 670	112 490	115 005
Napoli	165 505	175 426	175 378	172 103	260 495	260 117	287 664	269 425
Potenza (Sezione)	35 236	38 648	38 186	37 357	51 254	55 312	56 842	54 469
Trani	162 918	162 637	167 756	164 437	219 728	220 573	226 031	222 111
Catanzaro	106 996	106 858	108 555	107 470	148 272	143 651	152 370	148 098
<i>Italia meridionale . . .</i>	<i>538 922</i>	<i>557 621</i>	<i>567 578</i>	<i>554 708</i>	<i>798 603</i>	<i>793 323</i>	<i>835 397</i>	<i>809 108</i>
Messina	40 529	43 540	45 121	43 063	61 105	58 402	57 032	58 846
Catania	63 196	63 449	67 919	64 855	91 566	82 483	89 806	87 952
Palermo	116 383	111 381	119 540	115 768	168 570	152 303	169 018	163 297
<i>Sicilia</i>	<i>220 108</i>	<i>218 370</i>	<i>232 580</i>	<i>223 686</i>	<i>321 241</i>	<i>293 188</i>	<i>315 856</i>	<i>310 095</i>
Cagliari (Sardegna)	202 933	203 335	197 017	201 095	274 854	237 036	236 901	249 597
REGNO	1 426 093	1 477 874	1 498 277	1 467 415	2 136 036	2 023 015	2 040 012	2 066 364

CONTENZIOSI INIZIATI IN PRIMA ISTANZA PRESSO							
le Preture							
1890	1891	1892	Media annuale del triennio 1890-92	1894	1895	1896	Media annuale del triennio 1894-96
14 461	15 307	14 423	14 730	10 883	11 099	11 744	11 242
12 186	10 545	10 703	11 128	7 136	6 331	6 691	6 719
26 083	26 094	23 141	25 406	13 777	13 312	13 459	13 516
13 642	14 384	14 165	14 064	10 317	10 058	10 273	10 216
5 091	5 022	4 770	4 961	3 441	3 513	3 565	3 506
17 397	18 595	18 646	18 213	11 281	10 889	11 235	11 135
89 710	89 947	85 848	88 502	56 835	55 202	56 967	56 334
3 426	2 921	2 809	3 053	2 021	1 929	1 985	1 978
3 226	2 741	2 548	2 838	2 011	2 234	2 097	2 114
5 879	5 894	6 189	5 987	3 389	3 325	3 829	3 514
10 254	10 026	9 339	9 873	6 855	6 900	7 331	7 029
7 635	7 884	7 233	7 594	4 738	4 768	5 000	4 835
4 359	4 918	4 255	4 511	2 731	2 729	33 18	2 926
5 013	5 827	4 958	5 266	3 100	3 222	3 235	3 186
8 316	9 938	8 316	8 857	4 898	4 456	4 677	4 677
25 607	25 962	25 037	25 535	16 033	15 090	15 608	15 594
73 745	76 114	70 684	73 514	45 826	44 653	47 080	45 853
12 313	11 142	11 089	11 515	8 068	7 695	8 232	7 998
47 832	53 523	54 640	51 998	42 714	42 778	43 808	43 100
8 237	7 764	7 369	7 807	5 814	5 393	5 299	5 502
35 639	32 751	33 045	33 812	21 091	18 594	18 880	19 522
16 837	15 313	14 188	15 446	11 918	10 726	11 497	11 380
120 908	120 493	120 331	120 578	89 605	85 186	87 716	87 502
6 766	6 173	6 112	6 350	4 283	4 707	4 914	4 635
14 800	14 748	15 070	14 873	11 797	10 437	10 424	10 886
19 824	18 584	18 421	18 943	17 605	15 398	15 928	16 310
41 390	39 505	39 603	40 166	33 685	30 542	31 266	31 831
33 459	33 867	27 061	31 462	13 339	12 335	12 635	12 770
369 212	369 926	343 527	364 222	239 290	227 918	235 664	234 290

Segue: Prospetto II.

CORTI D'APPELLO	PROCEDIMENTI							
	i Tribunali							
	1890	1891	1892	Media annuale del triennio 1890-92	1894	1895	1896	Media annuale del triennio 1894-96
Genova	5 993	6 220	5 821	6 011	6 117	6 162	5 869	6 049
Casale	4 173	3 915	3 732	3 940	3 895	3 457	3 000	3 451
Torino	5 697	6 387	6 214	6 099	5 744	5 455	5 219	5 473
Milano	3 409	3 752	3 914	3 692	3 613	4 509	4 363	4 162
Brescia	2 093	2 020	1 972	2 028	1 686	1 686	1 462	1 611
Venezia	4 479	4 555	4 983	4 672	4 512	4 450	4 316	4 426
<i>Italia settentrionale</i>	25 844	26 849	26 636	26 443	25 567	25 719	24 229	25 172
Parma	926	1 061	770	920	934	1 006	827	939
Modena (Sezione)	1 183	1 058	1 032	1 091	1 129	1 213	1 157	1 166
Lucca	1 278	1 442	1 529	1 416	1 495	1 650	1 765	1 637
Firenze	1 918	2 149	2 611	2 226	2 686	2 352	2 885	2 641
Bologna	2 277	2 305	2 733	2 438	2 784	2 699	2 656	2 713
Ancona	855	704	814	791	722	874	884	827
Macerata (Sezione)	709	774	796	760	1 039	924	985	983
Perugia (Sezione)	1 377	1 448	1 320	1 382	1 561	1 379	1 420	1 454
Roma	5 704	5 638	5 750	5 697	5 736	5 418	5 394	5 516
<i>Italia centrale</i>	16 227	16 582	17 355	16 721	18 139	17 515	17 973	17 876
Aquila	1 971	2 026	1 946	1 981	2 256	2 433	2 177	2 289
Napoli	15 813	16 314	15 369	15 832	16 961	16 580	15 863	16 468
Potenza (Sezione)	1 533	1 809	1 731	1 693	1 742	1 585	1 673	1 667
Trani	8 296	7 799	7 609	7 928	7 433	6 543	7 105	7 027
Catanzaro	4 983	4 899	4 471	4 784	4 973	4 181	4 485	4 546
<i>Italia meridionale</i>	32 601	32 847	31 206	32 218	33 365	31 322	31 303	31 997
Messina	1 545	1 209	1 984	1 606	1 758	1 718	1 545	1 674
Catania	5 016	5 177	4 507	4 900	4 571	4 551	4 296	4 473
Palermo	5 274	5 112	5 013	5 133	5 507	6 265	6 273	6 015
<i>Sicilia</i>	11 835	11 578	11 504	11 639	11 836	12 534	12 114	12 162
Cagliari (Sardegna)	2 502	2 601	2 469	2 527	2 448	2 425	2 389	2 421
REGNO	89 009	90 457	89 170	89 545	91 355	89 515	88 008	89 628

CONTENZIOSI INIZIATI IN PRIMA ISTANZA PRESSO

gli Uffici di conciliazione, le Preture, i Tribunali complessivamente							
1890	1891	1892	Media annuale del triennio 1890-92	1894	1895	1896	Media annuale del triennio 1894-96
53 345	56 767	57 708	55 940	76 669	72 747	70 622	73 346
48 963	45 141	46 400	46 835	56 228	48 279	44 508	49 672
108 977	110 600	106 759	108 779	116 058	107 979	99 302	107 780
29 368	42 279	42 431	38 026	56 251	53 774	61 341	57 122
21 981	22 699	22 400	22 360	30 699	30 642	28 721	30 021
101 883	114 280	114 155	110 106	130 121	121 823	112 923	121 626
364 517	391 766	389 853	382 046	466 026	435 249	417 422	439 567
13 261	13 125	12 213	12 866	15 661	14 815	13 160	14 546
11 494	10 618	10 410	10 850	15 867	15 872	14 621	15 453
30 420	32 135	33 927	32 161	38 314	38 070	32 804	36 396
37 720	37 388	36 664	37 257	51 596	50 486	47 586	49 889
27 719	28 490	29 162	28 454	41 463	39 804	36 596	39 288
17 788	19 618	18 012	18 472	25 801	26 218	25 986	26 002
28 982	30 145	28 919	29 349	42 043	37 175	33 875	37 698
40 672	44 590	40 686	41 982	56 408	53 416	47 428	52 417
97 083	100 145	101 779	99 669	134 522	131 452	123 629	131 534
305 139	316 274	311 772	311 062	421 678	407 308	380 685	403 223
82 551	87 220	90 738	86 836	129 178	123 798	122 899	125 292
229 150	245 263	245 387	239 933	320 170	319 475	347 335	328 993
45 061	48 221	47 286	46 856	58 810	62 290	63 814	61 638
206 853	203 187	208 490	206 177	248 252	245 710	252 016	248 659
128 816	127 070	127 214	127 701	165 163	158 558	168 352	164 024
692 431	710 961	719 115	707 503	921 573	909 831	954 416	928 606
48 840	51 002	53 217	51 020	67 146	64 827	63 491	65 155
83 012	83 374	87 496	84 627	107 934	97 471	104 526	103 310
141 481	135 077	142 974	139 844	191 682	173 966	191 219	185 622
273 333	269 453	283 687	275 491	366 762	336 264	359 236	354 087
238 894	239 803	226 547	235 080	290 641	251 796	251 925	264 787
1 874 314	1 928 257	1 930 974	1 911 182	2 466 680	2 340 448	2 363 684	2 390 271

LAVORI DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE E DELLE PRETURE

Prospetto III.

DISTRETTI DI CORTI D'APPELLO	CAUSE TERMINATE SENZA SENTENZA							
	1890				1891			
	dai Conciliatori		dai Pretori		dai Conciliatori		dai Pretori	
	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza
Genova	15 994	9 738	4 744	1 051	16 501	10 214	4 822	805
Casale	13 340	14 905	4 152	1 225	13 249	13 602	3 873	1 191
Torino	31 045	34 314	7 815	3 616	33 438	33 800	7 447	3 669
Milano	10 637	6 216	4 196	972	11 406	6 630	4 345	1 086
Brescia	6 239	5 744	1 585	336	6 680	5 965	1 432	310
Venezia	41 761	23 950	5 171	877	47 679	26 751	5 092	867
<i>Italia settentrionale</i>	119 016	94 865	27 663	8 107	128 953	96 965	27 011	7 928
Parma	3 787	2 932	1 551	194	4 120	3 065	1 215	169
Modena (Sezione)	3 146	3 059	1 479	378	3 370	2 566	1 224	280
Lucca	10 425	4 632	2 992	62	10 621	5 289	2 324	114
Firenze	15 086	5 012	4 994	183	14 871	4 787	4 969	153
Bologna	7 301	5 656	3 322	423	9 150	4 667	4 061	371
Ancona	5 939	2 671	1 968	142	6 684	2 804	2 591	150
Macerata (Sezione)	11 244	5 878	2 576	31	12 119	4 923	3 231	46
Perugia (Sezione)	14 226	8 300	4 112	228	15 513	8 815	5 209	467
Roma	25 182	7 074	8 263	575	25 253	7 216	8 312	393
<i>Italia centrale</i>	96 336	45 214	31 257	2 219	101 731	44 192	33 636	2 143
Aquila	25 887	6 355	4 506	346	31 235	5 813	3 953	350
Napoli	51 327	13 882	18 921	1 409	55 564	12 448	22 731	1 212
Potenza (Sezione)	10 634	1 808	3 561	205	13 278	2 387	3 040	194
Trani	71 431	13 254	16 477	1 873	70 077	15 549	13 891	1 959
Catanzaro	29 190	7 598	5 799	555	31 698	9 359	5 190	415
<i>Italia meridionale</i>	188 469	42 897	49 264	4 388	201 852	45 556	48 805	4 130
Messina	18 738	4 206	3 016	181	20 032	4 133	2 561	177
Catania	21 299	6 599	5 626	787	22 299	6 084	5 447	1 193
Palermo	38 685	14 366	6 098	586	36 987	13 516	5 434	646
<i>Sicilia</i>	78 722	25 171	14 740	1 554	79 318	23 733	13 442	2 016
Cagliari (Sardegna)	110 725	55 201	21 062	1 918	113 405	55 486	20 839	1 894
REGNO	593 268	263 348	143 986	18 186	625 259	265 932	143 733	18 111

CAUSE TERMINATE SENZA SENTENZA NEGLI ANNI 1890-92.

NEGLI ANNI	MEDIA ANNUA delle cause terminate senza sentenza nel triennio 1890-92							
	1892							
	dai Conciliatori		dai Pretori		dai Conciliatori		dai Pretori	
	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza
	18 951	9 349	4 123	1 035	17 149	9 766	4 564	964
	13 123	14 648	3 621	1 328	13 237	14 385	3 882	1 248
	31 685	35 100	6 604	2 906	32 056	34 405	7 289	3 407
	11 447	6 520	3 550	1 010	11 163	6 455	4 030	1 033
	6 869	6 098	1 357	269	6 596	5 936	1 458	305
	48 422	26 166	5 062	828	45 954	25 623	5 108	857
	130 497	97 881	24 320	7 406	126 155	96 570	26 331	7 814
	3 712	2 946	1 116	107	3 883	2 981	1 304	156
	3 488	2 427	955	262	3 335	2 684	1 219	307
	11 343	5 376	2 974	117	10 796	5 099	2 930	98
	14 732	4 633	4 594	107	14 896	4 811	4 853	148
	10 048	4 916	3 441	313	8 833	5 080	3 608	369
	6 730	2 977	2 123	113	6 451	2 837	2 227	135
	12 254	4 561	2 562	36	11 872	5 121	2 790	39
	14 285	8 585	4 157	441	14 685	8 567	4 493	378
	24 634	10 391	8 575	412	25 023	8 227	8 383	460
	101 256	46 812	30 527	1 908	99 774	45 406	31 807	2 090
	33 298	5 285	4 263	310	30 140	5 818	4 241	345
	55 150	12 877	24 315	1 622	54 014	13 069	21 989	1 414
	11 858	2 795	2 907	210	11 923	2 330	3 169	203
	75 045	15 595	15 225	1 606	72 184	14 799	15 198	1 813
	31 501	10 439	4 762	504	30 796	9 132	5 250	491
	206 852	46 991	51 472	4 282	199 058	45 148	49 847	4 267
	21 843	4 150	2 615	134	20 204	4 163	2 731	164
	23 066	6 822	6 251	1 132	22 221	6 502	5 775	1 037
	36 569	16 324	6 114	488	37 414	14 735	5 882	573
	81 478	27 296	14 980	1 754	79 839	25 400	14 388	1 774
	124 668	39 547	16 558	1 398	116 266	50 078	19 486	1 737
	644 751	258 527	137 857	16 748	621 093	262 602	141 859	17 682

Segue: LAVORI DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE E DELLE PRETURE

Segue: Prospetto III.

DISTRETTI DI CORTI D'APPELLO	CAUSE TERMINATE SENZA SENTENZA							
	1894				1895			
	dai Conciliatori		dai Pretori		dai Conciliatori		dai Pretori	
	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza
Genova	35 126	9 573	3 165	528	31 659	9 737	3 116	536
Casale	21 082	15 318	2 02	934	18 906	12 272	1 749	667
Torino	49 761	23 951	3 182	979	49 026	22 091	3 292	786
Milano	11 759	17 413	2 426	523	18 546	7 306	2 576	541
Brescia	10 312	10 150	961	236	10 561	9 545	1 183	153
Venezia	55 178	33 977	2 982	460	54 343	26 953	2 724	352
<i>Italia settentrionale</i>	183 218	115 682	14 738	3 660	183 041	87 904	14 645	3 035
Parma	6 091	3 717	729	75	6 345	2 869	736	72
Modena (Sezione)	6 933	3 920	814	226	6 544	4 015	853	213
Lucca	17 066	5 043	1 257	54	15 396	5 935	1 309	63
Firenze	24 279	7 390	2 774	90	24 260	6 336	2 853	97
Bologna	18 240	7 691	1 756	210	17 451	6 003	1 796	160
Ancona	10 594	5 049	1 141	56	11 138	4 504	1 140	48
Macerata (Sezione)	22 588	6 137	1 282	63	18 464	5 801	1 343	74
Perugia (Sezione)	26 657	10 160	2 011	100	26 122	8 223	2 001	72
Roma	45 196	11 599	3 853	181	42 833	11 021	3 571	207
<i>Italia centrale</i>	177 749	60 711	15 617	1 055	168 553	55 312	15 602	1 006
Aquila	57 875	12 516	2 273	308	53 422	10 624	2 208	204
Napoli	104 555	25 132	13 205	1 138	100 098	26 077	15 806	1 371
Potenza (Sezione)	19 739	5 793	2 401	253	24 187	4 983	1 761	343
Trani	97 552	22 155	8 407	1 084	101 110	18 715	6 256	638
Catanzaro	63 267	12 841	3 690	229	57 930	11 387	3 058	238
<i>Italia meridionale</i>	342 988	78 457	32 976	3 062	336 747	71 786	29 089	2 844
Messina	31 309	6 526	1 431	130	31 931	4 389	1 862	179
Catania	33 955	11 770	4 537	566	32 522	10 355	3 921	362
Palermo	64 526	17 086	5 945	540	57 959	16 115	4 065	355
<i>Sicilia</i>	129 790	35 382	11 913	1 236	125 412	30 859	9 848	896
Cagliari (Sardegna)	171 631	52 853	6 318	750	156 098	37 770	5 602	797
REGNO	1 005 376	343 085	81 562	9 763	969 851	283 631	74 786	8 578

CAUSE TERMINATE SENZA SENTENZA NEGLI ANNI 1894-96.

DISTRETTI DI CORTI D'APPELLO	NEGLI ANNI								MEDIA ANNUA delle cause terminate senza sentenza nel triennio 1894-96			
	1894				1895				1896			
	dai Conciliatori		dai Pretori		dai Conciliatori		dai Pretori		dai Conciliatori		dai Pretori	
	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza	per transazione, abbandono del- l'istanza o al- tro motivo	per conciliazio- ne all'udienza
Genova	31 345	7 310	2 985	650	31 345	7 310	2 985	650	32 710	8 973	3 089	571
Casale	17 875	8 791	1 869	778	17 875	8 791	1 869	778	19 288	12 128	1 880	793
Torino	45 389	17 628	3 545	855	45 389	17 628	3 545	855	48 059	22 890	3 340	873
Milano	23 922	7 331	3 136	308	23 922	7 331	3 136	308	18 076	10 700	2 713	456
Brescia	11 053	7 601	1 217	141	11 053	7 601	1 217	141	10 642	9 100	1 122	178
Venezia	47 763	24 942	3 094	405	47 763	24 942	3 094	405	52 428	28 624	2 933	406
<i>Italia settentrionale</i>	177 347	73 659	15 846	3 135	177 347	73 659	15 846	3 135	181 202	92 415	15 076	3 277
Parma	4 679	2 993	720	80	4 679	2 993	720	80	5 705	3 193	728	76
Modena (Sezione)	5 772	3 633	814	164	5 772	3 633	814	164	6 418	3 858	827	201
Lucca	13 385	2 672	1 335	55	13 385	2 672	1 335	55	15 282	4 552	1 300	57
Firenze	21 945	4 347	2 887	113	21 945	4 347	2 887	113	23 495	6 024	2 838	100
Bologna	15 789	5 784	1 736	120	15 789	5 784	1 736	120	17 169	6 494	1 763	163
Ancona	10 163	4 500	1 279	40	10 163	4 500	1 279	40	10 632	4 684	1 187	48
Macerata (Sezione)	15 731	5 032	1 249	72	15 731	5 032	1 249	72	18 961	5 657	1 291	70
Perugia (Sezione)	22 371	5 882	2 165	95	22 371	5 882	2 165	95	25 050	8 088	2 059	89
Roma	41 815	12 036	4 283	264	41 815	12 036	4 283	264	43 281	11 762	3 902	217
<i>Italia centrale</i>	151 650	46 914	16 468	1 003	151 650	46 914	16 468	1 003	165 984	54 312	15 896	1 021
Aquila	50 549	10 707	2 180	230	50 549	10 707	2 180	230	53 949	11 282	2 220	247
Napoli	117 711	31 169	16 700	1 457	117 711	31 169	16 700	1 457	107 455	27 476	16 237	1 352
Potenza (Sezione)	25 298	4 472	1 623	181	25 298	4 472	1 623	181	23 075	5 073	1 928	259
Trani	97 963	18 626	6 335	531	97 963	18 626	6 335	531	98 875	19 832	7 000	768
Catanzaro	62 053	12 176	3 174	217	62 053	12 176	3 174	217	61 085	12 135	3 307	228
<i>Italia meridionale</i>	353 579	77 150	30 012	2 656	353 579	77 150	30 012	2 656	344 439	75 798	30 692	2 854
Messina	30 664	5 635	1 690	61	30 664	5 635	1 690	61	32 301	5 533	1 661	124
Catania	33 809	10 688	3 626	605	33 809	10 688	3 626	605	33 429	10 938	4 028	511
Palermo	64 455	16 590	4 502	320	64 455	16 590	4 502	320	62 313	16 597	4 837	405
<i>Sicilia</i>	128 928	32 963	9 818	989	128 928	32 963	9 818	989	128 044	33 068	10 526	1 040
Cagliari (Sardegna)	155 297	35 082	5 707	749	155 297	35 082	5 707	749	161 009	41 902	5 876	766
REGNO	966 801	265 768	77 851	8 532	966 801	265 768	77 851	8 532	980 676	297 495	78 066	8 958

LAVORI DEI CONCILIATORI — CAUSE DECISE CON SENTENZA NEI TRIENNI 1890-92 E 1894-96.

Prospetto IV.

DISTRETTI DI CORTI D'APPELLO	CAUSE DECISE CON SENTENZA NEL																
	TRIENNIO 1890-92 (Media annuale)				1894			1895			1896				NEL TRIENNIO 1894-96 (Media annuale)		
	1890	1891	1892	1890-92	fino a 50 lire	per oltre 50 lire	in complesso	fino a 50 lire	per oltre 50 lire	in complesso	fino a 30 lire	da oltre 30 a non oltre 50 lire	per oltre 50 lire	in complesso	fino a 50 lire	per oltre 50 lire	in complesso
Genova	7 224	8 346	9 382	8 317	11 215	3 123	14 338	11 230	3 018	14 248	7 826	3 737	2 551	14 114	11 336	2 897	14 234
Casale	4 350	3 829	4 219	4 133	6 594	2 087	8 681	5 693	1 798	7 491	4 141	2 024	1 624	7 789	6 151	1 836	7 987
Torino	10 881	10 717	10 932	10 843	13 499	4 371	17 870	13 775	4 237	18 042	10 142	3 647	3 632	17 471	13 688	4 107	17 794
Milano	5 456	6 090	6 380	5 975	9 574	3 485	13 059	8 749	4 586	13 335	7 170	4 004	3 952	15 126	9 833	4 008	13 840
Brescia	2 819	3 008	2 729	2 852	4 126	1 028	5 154	4 215	1 047	5 262	2 785	1 420	814	5 019	4 182	963	5 145
Venezia	14 424	16 254	16 597	15 758	20 821	4 512	25 333	20 985	3 954	24 939	15 664	5 181	3 640	24 488	20 885	4 035	24 920
<i>Italia settentrionale .</i>	<i>45 154</i>	<i>48 244</i>	<i>50 239</i>	<i>47 879</i>	<i>65 829</i>	<i>18 606</i>	<i>84 435</i>	<i>64 647</i>	<i>18 670</i>	<i>83 317</i>	<i>47 728</i>	<i>20 016</i>	<i>16 263</i>	<i>84 007</i>	<i>66 074</i>	<i>17 846</i>	<i>83 920</i>
Parma	2 077	2 001	1 964	2 014	2 305	537	2 842	2 162	518	2 680	1 539	622	397	2 558	2 209	484	2 693
Modena (Sezione)	872	872	953	899	1 414	386	1 800	1 495	338	1 863	913	569	308	1 790	1 464	354	1 817
Lucca	8 120	8 900	9 668	8 896	9 583	1 631	11 214	10 005	1 565	11 570	7 303	2 485	1 360	11 148	9 792	1 518	11 311
Firenze	5 412	5 514	5 378	5 435	7 831	2 335	10 166	8 270	2 562	10 832	5 837	2 736	2 267	10 830	8 221	2 388	10 609
Bologna	4 654	4 580	4 301	4 512	6 349	1 775	8 124	7 036	1 893	8 929	4 349	1 681	1 310	7 340	6 472	1 659	8 131
Ancona	4 005	3 933	3 860	3 932	5 332	1 125	6 457	5 662	1 183	6 845	4 336	1 517	1 203	7 056	5 616	1 171	6 786
Macerata (Sezione)	6 268	6 195	6 763	6 409	7 378	1 580	8 958	7 597	1 307	8 904	6 097	1 492	1 204	8 793	7 521	1 364	8 885
Perugia (Sezione)	7 995	9 140	8 474	8 536	11 268	1 897	13 165	11 405	1 718	13 123	8 750	2 421	1 567	12 738	11 281	1 727	13 009
Roma	33 027	36 186	36 329	35 181	47 951	7 268	55 219	48 303	6 659	54 962	37 905	9 880	5 874	53 639	48 013	6 601	54 613
<i>Italia centrale</i>	<i>72 430</i>	<i>77 321</i>	<i>77 690</i>	<i>75 814</i>	<i>99 411</i>	<i>18 534</i>	<i>117 945</i>	<i>101 935</i>	<i>17 773</i>	<i>119 708</i>	<i>77 029</i>	<i>23 393</i>	<i>15 490</i>	<i>115 912</i>	<i>100 589</i>	<i>17 266</i>	<i>117 855</i>
Aquila	35 564	37 186	38 478	37 076	42 508	5 544	48 052	41 751	5 049	49 800	37 638	9 232	4 171	51 091	44 726	4 921	49 648
Napoli	100 140	107 715	106 552	104 802	113 421	16 134	129 555	119 151	15 424	134 575	96 267	28 590	12 824	137 681	119 143	14 794	133 937
Potenza (Sezione)	22 667	22 828	23 966	23 154	22 635	2 762	25 397	22 052	3 762	25 814	20 705	3 980	2 299	26 984	23 124	2 941	26 065
Trani	79 102	76 210	78 410	77 907	87 977	12 089	100 066	89 921	10 528	100 449	79 757	20 346	8 065	109 068	92 667	10 531	103 198
Catanzaro	68 830	64 706	67 082	66 866	65 437	6 894	72 331	67 425	6 137	73 562	53 010	18 171	5 445	76 626	68 014	6 159	74 173
<i>Italia meridionale . .</i>	<i>306 303</i>	<i>308 645</i>	<i>314 468</i>	<i>309 803</i>	<i>331 978</i>	<i>43 433</i>	<i>375 411</i>	<i>343 300</i>	<i>40 900</i>	<i>384 200</i>	<i>287 427</i>	<i>80 319</i>	<i>33 704</i>	<i>401 450</i>	<i>347 675</i>	<i>39 346</i>	<i>387 020</i>
Messina	17 352	19 229	19 176	18 586	20 849	2 742	23 591	17 821	1 492	19 313	11 200	5 138	1 424	20 762	19 336	1 886	21 222
Catania	35 374	34 609	38 679	36 221	41 402	3 529	44 931	36 827	3 273	40 170	32 327	10 105	2 642	45 074	40 214	3 148	43 392
Palermo	62 839	60 508	66 927	63 425	76 255	9 336	85 591	69 385	7 876	77 261	61 176	20 480	6 587	88 248	75 765	7 933	83 698
<i>Sicilia</i>	<i>115 565</i>	<i>114 346</i>	<i>124 782</i>	<i>118 231</i>	<i>138 506</i>	<i>15 607</i>	<i>154 113</i>	<i>124 103</i>	<i>12 641</i>	<i>136 744</i>	<i>107 703</i>	<i>35 723</i>	<i>10 653</i>	<i>154 079</i>	<i>135 345</i>	<i>12 967</i>	<i>148 312</i>
Cagliari (Sardegna)	37 015	34 206	35 639	35 620	42 132	5 960	48 092	37 451	4 888	42 339	33 746	9 363	4 024	47 133	40 897	4 957	45 855
REGNO	576 467	582 762	602 818	587 349	677 856	102 140	779 986	671 436	94 872	766 308	553 633	168 814	80 134	802 581	690 580	92 382	782 962

SENTENZE DEFINITIVE EMESSE DAI PRETORI IN PRIMO

Prospetto V.

SENTENZE

DISTRETTI DI CORTI D'APPELLO	1890				1891				1892			
	dai Pretori in prima istanza per un valore		dai Tribunali in appello per un valore		dai Pretori in prima istanza per un valore		dai Tribunali in appello per un valore		dai Pretori in prima istanza per un valore		dai Tribunali in appello per un valore	
	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato
Genova	1 847	4 452	62	663	2 194	4 916	60	607	1 863	5 005	69	520
Casale	1 799	3 434	31	391	1 370	2 718	37	369	1 467	2 720	25	398
Torino	4 744	7 175	122	1 340	4 603	6 939	92	910	3 637	6 727	69	774
Milano	2 146	4 727	33	464	2 318	4 869	27	418	2 548	5 201	33	414
Brescia	640	1 804	52	201	586	1 803	33	220	535	1 815	11	179
Venezia	2 854	5 624	79	645	3 065	6 589	39	523	2 971	6 821	34	556
<i>Italia settentrionale</i>	14 030	27 216	384	3 704	14 116	27 774	288	3 052	13 021	28 289	249	2 841
Parma	415	686	10	94	305	672	8	61	324	650	13	74
Modena (Sezione) . .	282	652	9	86	280	581	10	75	216	532	3	81
Lucca	675	1 519	7	101	706	1 634	12	89	994	1 563	6	90
Firenze	1 376	2 569	11	184	1 259	2 703	4	203	1 255	2 548	22	298
Bologna	835	2 221	15	222	943	2 232	9	266	1 013	1 909	3	170
Ancona	611	1 293	6	57	573	1 336	6	65	652	1 189	4	61
Macerata (Sezione) . .	683	1 369	4	101	727	1 395	6	93	657	1 314	12	82
Perugia (Sezione) . .	1 257	2 190	60	121	1 411	2 336	21	150	1 017	2 275	25	159
Roma	4 654	10 069	41	585	4 659	10 236	16	541	4 793	8 907	10	603
<i>Italia centrale</i> . . .	10 788	22 601	163	1 551	10 863	23 175	92	1 558	10 921	20 957	98	1 621
Aquila	1 984	3 066	69	320	1 789	2 875	72	394	1 821	2 683	49	411
Napoli	7 050	11 484	183	1 323	7 114	12 849	175	1 357	7 159	12 852	191	1 316
Potenza (Sezione) . .	1 136	1 771	55	301	1 040	1 690	33	245	1 152	1 633	38	176
Trani	6 221	7 589	116	719	5 397	6 929	165	806	5 799	6 401	76	817
Catanzaro	2 702	3 791	82	561	2 341	3 376	100	676	2 235	3 259	119	626
<i>Italia meridionale</i> . .	19 093	27 701	510	3 233	17 681	27 719	545	3 488	18 166	26 828	473	3 346
Messina	998	1 331	11	253	859	1 336	16	294	802	1 350	16	300
Catania	2 017	3 813	83	552	1 905	3 189	103	571	1 795	3 395	114	515
Palermo	3 700	4 909	137	780	3 309	4 848	142	743	3 009	4 788	142	663
<i>Sicilia</i>	6 715	10 053	231	1 585	6 073	9 423	261	1 608	5 606	9 533	272	1 483
Cagliari (Sardegna) . .	4 646	3 692	132	382	4 699	3 798	253	422	4 027	3 140	111	533
REGNO	55 272	91 263	1 420	10 455	53 432	91 889	1 439	10 128	51 741	88 747	1 203	9 824

GRADO E DAI TRIBUNALI CIVILI IN GRADO DI APPELLO.

DEFINITIVE EMESSE NEL

TRIENNIO 1890-92 (Media annuale)				1894		1895		1896		TRIENNIO 1894-96 (Media annuale)	
dai Pretori in prima istanza per un valore		dai Tribunali in appello per un valore		dai Pretori in prima istanza	dai Tribunali in appello	dai Pretori in prima istanza	dai Tribunali in appello	dai Pretori in prima istanza	dai Tribunali in appello	dai Pretori in prima istanza	dai Tribunali in appello
non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato	non superiore a 100 lire	di oltre 100 lire o inde- terminato
1 968	4 791	64	597	5 417	1 154	5 160	891	5 410	916	5 329	987
1 546	2 957	32	386	3 142	354	2 644	354	2 665	349	2 817	352
4 328	6 947	94	1 008	7 190	726	6 810	781	6 513	696	6 838	734
2 337	4 912	34	432	5 669	444	5 365	403	5 161	555	5 398	467
580	1 807	33	200	1 669	211	1 633	184	1 635	216	1 646	204
2 963	6 345	52	576	6 239	587	5 785	514	5 881	506	5 968	536
13 723	27 759	309	3 199	29 326	3 476	27 397	3 127	27 265	3 238	27 996	3 280
348	669	10	76	806	82	714	96	757	93	759	90
260	588	7	83	737	95	736	80	749	64	741	80
792	1 582	8	93	1 704	100	1 552	99	1 769	111	1 675	104
1 297	2 607	12	228	2 973	184	3 096	229	3 322	176	3 131	196
930	2 152	9	219	2 315	201	2 259	169	2 469	162	2 348	177
612	1 273	5	61	1 353	81	1 293	82	1 631	58	1 427	74
689	1 359	7	92	1 445	106	1 423	111	1 644	108	1 504	108
1 228	2 260	35	146	2 215	192	1 961	143	1 930	179	2 035	171
4 702	9 754	22	577	10 301	502	9 645	497	9 568	439	9 938	479
10 857	22 244	115	1 575	24 149	1 543	22 684	1 506	23 839	1 390	23 557	1 480
1 865	2 875	63	378	3 828	438	3 715	395	3 934	356	3 846	413
7 108	12 396	185	1 312	13 377	1 716	17 423	1 525	18 359	1 542	18 053	1 604
1 109	1 698	42	234	2 228	293	2 091	288	2 123	263	2 148	281
5 806	6 973	119	781	8 793	806	8 525	838	8 644	1 041	8 654	896
2 426	3 475	100	621	5 220	762	4 780	647	5 043	587	5 014	665
18 314	27 417	509	3 358	38 446	4 095	36 537	3 693	38 163	3 792	37 715	3 860
886	1 356	15	282	1 800	301	1 571	249	1 612	319	1 661	290
1 906	3 466	100	546	4 439	488	4 094	507	3 941	470	4 158	488
3 339	4 848	140	730	7 488	839	7 239	795	7 557	909	7 428	864
6 131	9 670	255	1 558	13 727	1 678	12 904	1 551	13 110	1 698	13 247	1 642
4 457	3 543	166	446	4 924	344	4 867	548	4 570	465	4 787	452
53 482	90 633	1 354	10 136	110 572	11 136	104 389	10 425	106 947	10 583	107 303	10 715

CAUSE APPELLABILI DECISE DAI CONCILIATORI

E APPELLI INTERPOSTI NEGLI ANNI 1894-96.

Prospetto VI.

DISTRETTI di CORTE D'APPELLO	1894				1895					
	Cause appellabili decise dai Conciliatori	Appelli interposti contro sentenze dei Conciliatori		Esito degli appelli per ogni 100 cause decise		Cause appellabili decise dai Conciliatori	Appelli interposti contro sentenze di Conciliatori		Esito degli appelli per ogni 100 cause decise	
		Cifre effettive	ogni 100 cause appellabili	accoglimento	rigetto		Cifre effettive	ogni 100 cause appellabili	accoglimento	rigetto
Genova	3 123	327	10	50	50	3 018	251	8	56	44
Casale	2 087	254	12	61	39	1 798	214	12	55	45
Torino	4 371	358	8	53	42	4 267	387	9	53	47
Milano	3 485	170	5	61	39	4 586	154	3	51	49
Brescia	1 028	80	8	56	44	1 047	102	10	65	35
Venezia	4 512	261	6	65	35	3 954	231	6	56	44
<i>Italia settentrionale.</i>	18 606	1 450	8	58	42	18 670	1 339	7	55	45
Parma	537	50	9	67	33	518	57	11	61	39
Modena (Sezione) . . .	386	17	4	50	50	368	33	9	55	45
Lucca	1 631	86	5	64	36	1 565	65	4	55	45
Firenze	2 335	90	4	45	55	2 562	79	3	54	46
Bologna	1 775	59	3	44	56	1 893	59	3	50	50
Ancona	1 125	23	2	65	35	1 183	55	5	62	33
Macerata (Sezione) . .	1 580	104	7	60	40	1 307	75	6	50	50
Perugia (Sezione) . . .	1 897	87	5	65	35	1 718	105	6	59	41
Roma	7 268	346	5	54	46	6 659	378	6	58	42
<i>Italia centrale . . .</i>	18 534	867	5	56	44	17 773	906	5	57	43
Aquila	5 544	428	8	55	45	5 049	397	8	61	39
Napoli	16 134	1 368	8	63	37	15 434	1 242	8	65	35
Potenza (Sezione) . . .	2 762	242	9	41	59	3 762	200	5	53	47
Trani	12 099	839	7	57	43	10 528	812	8	58	42
Catanzaro	6 894	591	9	59	41	6 137	526	9	57	43
<i>Italia meridionale . .</i>	43 433	3 468	8	59	41	40 900	3 177	8	61	39
Messina	2 742	213	8	48	52	1 492	149	10	51	49
Catania	3 529	323	9	48	52	3 273	366	11	58	42
Palermo	9 336	626	7	55	45	7 876	619	8	60	40
<i>Sicilia</i>	15 607	1 162	7	52	48	12 641	1 134	9	58	42
Cagliari (Sardegna) . .	5 960	780	14	53	47	4 888	651	13	52	48
REGNO	102 140	7 727	8	57	43	94 872	7 207	8	58	42

Cause appellabili decise dai Conciliatori	1896				MEDIA ANNUALE DEL TRIENNIO 1894-96				
	Appelli interposti contro sentenze dei Conciliatori		Esito degli appelli per ogni 100 cause decise		Cause appellabili decise dai Conciliatori	Appelli interposti contro sentenze dei Conciliatori		Esito degli appelli per ogni 100 cause decise	
	Cifre effettive	ogni 100 cause appellabili	accoglimento	rigetto		Cifre effettive	ogni 100 cause appellabili	accoglimento	rigetto
2 551	257	10	53	47	2 897	278	10	53	47
1 624	218	13	61	39	1 836	229	12	59	41
3 682	380	11	60	40	4 107	378	9	60	40
3 952	207	5	52	48	4 008	177	4	55	45
814	76	9	59	41	963	86	9	60	40
3 640	260	7	56	44	4 035	251	6	55	45
16 263	1 407	9	57	43	17 846	1 399	8	56	44
397	54	13	69	31	484	54	13	65	35
308	43	14	49	51	354	31	9	50	50
1 360	62	5	51	49	1 519	71	5	57	43
2 267	93	4	55	45	2 388	87	4	51	49
1 310	62	5	53	47	1 659	60	4	49	51
1 203	38	3	54	46	1 170	40	3	61	39
1 204	86	7	56	44	1 364	88	6	56	44
1 567	152	10	57	43	1 727	115	7	60	40
5 874	398	7	58	42	6 600	374	6	57	43
15 490	988	6	57	43	17 266	920	5	57	43
4 171	341	8	55	45	4 922	389	8	57	43
12 824	1 147	9	62	38	14 794	1 252	8	64	36
2 299	193	8	57	43	2 941	212	7	51	49
8 965	857	10	52	48	10 531	836	8	56	44
5 445	573	11	55	45	6 159	563	9	57	43
33 704	3 111	9	57	43	39 346	3 252	8	59	41
1 424	154	11	52	48	1 886	172	9	50	50
2 042	310	11	60	40	3 148	333	11	57	43
6 587	606	9	63	37	7 933	617	8	59	41
10 653	1 070	10	60	40	12 967	1 122	9	58	42
4 024	722	18	53	47	4 957	718	15	53	47
80 134	7 298	9	57	43	92 382	7 411	8	57	43

PROVVEDIMENTI SPECIALI EMESSI DAI CONCILIATORI IN CASI

Prospetto VII.

DISTRETTI DI CORTI D'APPELLO	1890		1891			1892			MEDIA DEL TRIENNIO 1890-92		
	Provvedimenti in atti di esecuzione	Apposizioni di sigilli	Provvedimenti in atti di esecuzione	Apposizioni di sigilli	Provvedimenti in contestazioni sorte in tempo di fiera e mercato	Provvedimenti in atti di esecuzione	Apposizioni di sigilli	Provvedimenti in contestazioni sorte in tempo di fiera e mercato	Provvedimenti in atti di esecuzione	Apposizioni di sigilli	Provvedimenti in contestazioni sorte in tempo di fiera e mercato (1)
Genova
Casale	3	1
Torino	2	..	1	1	2	2	4	0.6	1.6	3
Milano	1	3	3	2	1	4	1.3	1.6	3
Brescia	7	3	16	1	1	1	4	..	8	2.6	1
Venezia	2	2	13	5	..	6	6	3	7	4.3	2
<i>Italia settentrionale</i> . .	13	10	32	9	3	9	12	11	18	10	7
Parma	2	0.6
Modena (Sezione)	1	..	1	0.5	..	1
Luca
Firenze	9	4	7	2	..	5	3	..	7	3	..
Bologna	2	4	1	1	..	1.3	1.3	..
Ancona	1	2	..	2	..	4	0.3	2.6	..
Macerata (Sezione)	2	15	1	..	22	3	..	11.6	2	..
Perugia (Sezione)	13	1	3	5	5.3	2	..
Roma	34	..	105	2	..	10	2	19	49.6	1.3	10
<i>Italia centrale</i>	59	11	135	8	1	37	18	19	77	12	10
Aquila	8	2	13	2	2	29	2	..	16.6	2	1
Napoli	41	7	22	6	93	27	8	..	30	7	47
Potenza (Sezione)	20	2	50	8	..	46	1	..	38.6	3.6	..
Trani	86	6	28	2	..	2	2	..	38.6	3.3	..
Catanzaro	54	3	18	3	38	50	6	..	40.6	4	19
<i>Italia meridionale</i>	209	20	131	21	133	154	19	..	165	20	67
Messina	6	3	4	2	..	38	2	..	16	2.3	..
Catania	6	2	1	1	1	..	2.6	1	..
Palermo	29	2	12	2	..	36	3	..	25.6	2.3	..
<i>Sicilia</i>	41	7	17	4	..	75	6	..	44	6	..
Cagliari (Sardegna)	28	2	36	11	36	29	10	..	31	8	18
REGNO	350	50	351	53	173	304	65	30	335	56	102

(1) In questa colonna si sono segnate le medie degli anni 1891-92, non avendosi i dati del 1890.

D'URGENZA E IN ASSENZA O PER DELEGAZIONE DEI PRETORI.

	1894			1895			1896			MEDIA DEL TRIENNIO 1894-96					
	Convocazioni di Consigli di famiglia	Provvedimenti in atti di esecuzione	Apposizioni di sigilli	Provvedimenti in contestazioni sorte in tempo di fiera e mercato	Convocazioni di Consigli di famiglia	Provvedimenti in atti di esecuzione	Apposizioni di sigilli	Provvedimenti in contestazioni sorte in tempo di fiera e mercato	Convocazioni di Consigli di famiglia	Provvedimenti in atti di esecuzione	Apposizioni di sigilli	Provvedimenti in contestazioni sorte in tempo di fiera e mercato			
48	10	3	..	47	9	73	23	1	..	56	14	1	..
129	14	2	..	77	7	70	1	1	..	92	7	1	4
177	5	2	4	145	43	1	10	150	4	1	..	157	17	1	5
121	..	3	..	37	1	5	..	179	2	2	1	129	1	4	0.3
122	6	7	1	113	2	2	..	197	..	2	..	144	3	4	0.3
337	57	8	..	404	15	8	..	433	19	9	3	391	31	8	1
934	92	25	17	873	77	16	10	102	49	16	4	969	73	19	10
33	5	..	1	20	81	2	45	2	2	1
21	21	89	44
60	5	2	..	50	9	59	56	5	1	..
92	4	2	..	98	..	1	..	100	..	4	..	97	1	2	..
122	..	1	2	100	4	3	..	120	1	3	..	114	2	2	1
60	..	5	..	62	1	5	..	76	17	1	1	66	6	4	0.3
38	1	6	..	39	5	6	..	43	6	2	..	40	4	5	..
62	1	60	4	2	..	78	16	2	..	66	7	1	..
88	52	2	2	71	32	2	..	138	14	99	49	1	1
576	68	18	5	521	105	19	..	784	54	12	3	627	76	16	3
73	4	41	5	8	..	183	5	2	..	99	5	3	..
261	74	10	..	139	134	11	..	140	78	11	4	180	95	11	1
52	21	6	..	84	14	12	..	69	44	4	..	67	26	8	..
228	17	3	..	177	79	6	8	170	25	4	..	192	40	4	3
96	70	6	1	82	73	6	5	115	120	4	..	98	88	5	2
710	186	25	1	523	305	43	13	677	272	25	4	636	254	31	6
29	20	3	..	33	21	1	..	6	21	3	..	23	21	2	..
50	7	3	..	59	26	3	..	154	9	3	..	87	14	3	..
60	73	9	1	40	36	4	..	125	11	7	..	75	40	7	0.3
139	100	15	1	132	83	8	..	285	41	13	..	185	75	12	0.3
158	326	11	1	108	224	10	..	168	288	12	..	145	279	11	0.3
2 517	772	94	25	2 157	794	96	23	3 016	704	78	11	2 563	757	89	20

**Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di Appello
intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1897.**

RELATORE: OSTERMANN.

I giudizi di graduazione rimasti pendenti al 31 dicembre 1896 erano 5366; nel corso dell'anno 1897 ne furono iniziati 3938, esauriti 3638; al 31 dicembre 1897 ne rimasero pendenti 5666. Queste cifre risultano dal prospetto numerico posto in fine della presente relazione, riassuntivo di quelli trasmessi dai Primi Presidenti delle Corti d'Appello.

Facendo un confronto coi risultati dei due anni precedenti, il 1897 ne scapita, come si vede nel seguente specchietto.

	1895	1896	1897
Iniziati	3,988	3,989	3,938
Esauriti	3,970	3,980	3,638
Rimasti pendenti . .	5,345	5,366	5,666

Cosicchè, mentre da una parte il numero dei giudizi nuovi fu nel 1897 inferiore di 50 a quello dei due anni precedenti, la pendenza in fine di anno segna un aumento di 300 giudizi.

Però la cifra della pendenza, che viene data dal riassunto degli stati numerici dovrebbe essere ridotta, col correggere l'errore verificatosi anche questa volta in molti prospetti i quali, malgrado le chiare istruzioni date in proposito, comprendono fra le pendenze anche giudizi che, per l'abbandono da oltre tre anni, dovevano essere eliminati.

Tale errore, in diverse proporzioni, si riscontrerebbe nei prospetti di Ferrara, Lanusei, Acqui, Casale, Tortona, Vigevano, Modica, Avezzano, Catanzaro, Cosenza, Gerace, Palmi, Reggio Calabria, San Remo, Messina, Mistretta, Caltanissetta, Girgenti, Pallanza, Torino, Lucera; ed in complesso le pendenze verrebbero ad essere diminuite di oltre duecento.

Però io non ho creduto opportuno riportare la correzione nello stato numerico riassuntivo per più ragioni.

In primo luogo perchè l'imminenza della formazione dei prospetti per l'anno 1898 fa sì che le correzioni non potrebbero venir segnalate ai singoli Tribunali in tempo utile perchè se ne tenesse conto nei prospetti medesimi, e in prova di questo mi occorre notare che, mentre nella relazione Penserini sui giudizi di graduazione del 1895 si rilevavano colla massima cura molti errori riscontrati nei prospetti e quello numerico veniva rifatto di sana pianta con riduzione della pendenza da 5345 a 5076: il prospetto riassuntivo numerico dell'anno successivo, desunto da quelli dei Tribunali e delle Corti che delle correzioni fatte non avevano avuto contezza, riporta la pendenza errata di 5345. (*Annali*, sessione del giugno 1896, pag. 176; sessione del dicembre 1897, pag. 260).

In secondo luogo: i prospetti per l'anno 1898 porteranno le modificazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale 7 novembre corrente anno, n. 1456, in esecuzione di analoga deliberazione presa da questa Commissione nella seduta del 15 dicembre 1897. Con siffatte modificazioni, fra altri miglioramenti, è stata tolta una lacuna che era la fonte del principale e più frequente errore concernente i giudizi che agli effetti statistici devono considerarsi esauriti dopo un triennio di inazione, per il che giova sperare che i prospetti futuri vengano redatti correttamente senza uopo di speciali avvertenze a quei Tribunali i cui prospetti dell'anno decorso appaiono errati.

Terza ed ultima ragione: per poter togliere con sicurezza dalle pendenze quei giudizi che secondo lo stato nominativo apparirebbero abbandonati da oltre un triennio, sarebbe stato opportuno attingere informazioni e dilucidazioni, essendo possibile, se non verosimile che in taluno di quei giudizi l'inazione venisse interrotta con qualche atto, come verbale, domanda di collocazione ecc. che non sia fra quelli culminanti da indicarsi nello stato nominativo.

Questo dubbio mi è venuto nel mettere a raffronto il prospetto nominativo del Tribunale di Lucera col rapporto trasmissivo del Presidente; poichè, mentre questo accenna espressamente di aver tenuta presente ed osservata la prescrizione di togliere dalle pendenze i giudizi abbandonati da oltre tre anni, il prospetto invece farebbe fede che l'inazione si sarebbe verificata, e spesso per lunghissimo periodo, in un numero di giudizi assai superiore a quelli che vennero eliminati. È chiaro che una tale contraddizione esigeva

delle spiegazioni che non furono chieste e che oramai non è il caso di chiedere.

Queste osservazioni, ed altre imperfezioni che ho riscontrato in parecchi prospetti, suggeriscono un assai facile rimedio, come sarebbe quello di fare vivo eccitamento ai Primi Presidenti delle Corti d'appello perchè non si limitino, come i più fanno, a trasmettere al Ministero i prospetti così come essi li ricevertero dai Presidenti dei Tribunali; ma verifichino con la maggior cura possibile se sieno compilati a dovere, giusta le prescrizioni, ed in caso negativo li rimandino, indicando le correzioni e modificazioni occorrenti, con che si otterrà il duplice vantaggio, di avere prospetti ben fatti e di evitare che gli errori, prontamente rilevati e corretti, si rinnovino.

Con un secondo esame da parte dell'Ufficio di statistica o dello stesso Commissario relatore, fatto in tempo utile per poter segnalare e far togliere ai prospetti dagli stessi uffici che li formarono le irregolarità che ancora vi si riscontrassero, si avrebbero per la relazione elementi sicuri ed esatti, per modo che questa potrebbe versare unicamente su ciò che forma obbietto del vero compito della Commissione, alla quale verrebbe risparmiata la noia di assistere alla enumerazione degli errori commessi dai cancellieri nel formare i prospetti. Duole il dirlo, a codesti lavori statistici troppo spesso non si annette la dovuta importanza nè dai funzionari che li redigono, nè dai capi dei Collegi che li trasmettono senza prima essersi data la cura di verificarne la regolarità e l'esattezza.

A conferma di ciò, oltre alle imperfezioni che ho già rilevate, ve ne sono altre pure rimarchevoli.

Ne accennerò qualcuna.

Vi sono dei prospetti, come quelli di Grosseto, Domodossola, Rocca San Casciano, Palmi, fatti sui moduli antichi, e che perciò non contengono le maggiori indicazioni portate dai moduli diramati colla circolare 21 ottobre 1895, n. 1358, fra cui principalissima quella della data della trascrizione della sentenza di vendita, necessaria per verificare se sia stato osservato il disposto dell'articolo 685 Codice di procedura civile.

Nel prospetto nominativo del Tribunale di Reggio Calabria si dicono abbandonati taluni giudizi nei quali il triennio di inazione non è compiuto, senza spiegare se l'abbandono dipendesse da transazione, o da insufficienza di prezzo, o da liquidazione stragiudiziale.

Nel prospetto di Oristano per tutti i giudizi è riempita anche la colonna 8, come se tutti appartenessero simultaneamente alla espropriazione ordinaria ed a quella speciale stabilita dalla legge 20 aprile 1871, n. 192. Inoltre sono indicati come sopravvenuti nel 1897, con numerazione nuova, molti giudizi con vendita definitiva trascritta negli anni antecedenti, considerandosi come primo termine agli effetti statistici quello della consegna degli atti al giudice delegato avvenuta spesse volte con notevole ritardo.

In quello di Ferrara manca l'indicazione dei motivi delle pendenze.

In quello di Forlì, e in minor proporzione in qualche altro, sono indicati anche gli atti compiuti nei due primi mesi dell'anno 1898.

Il prospetto di Perugia riporta e ripete costantemente nella colonna 7 riserbata ai giudizi di purgazione la data della colonna 6 concernente la trascrizione della sentenza di vendita.

Il prospetto nominativo di Lecce ha in bianco la colonna 22 nella quale si deve indicare la data della spedizione delle note di collocazione che segna la fine del giudizio, mentre la corrispondente colonna 5 del prospetto numerico porta 58 processi esauriti, quanti figurano nella colonna 21 del prospetto nominativo, portante la data in cui la liquidazione è divenuta definitiva, ciò che non basta a far ritenere il giudizio come esaurito.

Di tutte queste osservazioni, ed altre ne tralascio, non vi sarebbe stato bisogno, qualora i prospetti fossero stati preventivamente riveduti con diligenza e regolarizzati.

Nella data della trascrizione della sentenza di vendita si nota un miglioramento; vi sono però ancora dei ritardi a Ravenna, Oristano, Cagliari, Varese, Salerno, Sala, Benevento, Palermo e Taranto.

La durata dei 5666 giudizi rimasti pendenti risulta dal prospetto riassuntivo numerico; la cifra maggiore, 2877, è data da quelli che non sono in corso da oltre un anno, poi vengono 1355 iniziati da più di un anno, e non oltre i due; indi man mano si discende fino ai 30 che pendono da oltre 10 anni, con aumento di tre sulla cifra corrispondente dell'anno precedente.

L'indugio è attribuibile alle parti nella pluralità dei giudizi, 3258, e generalmente i Primi Presidenti riconoscono che i Magistrati hanno adempiuto al dover loro con lodevole solerzia.

Certamente, se le norme del giudizio di graduazione fossero

modificate, se il Magistrato avesse maggiori poteri per conseguirne la sollecita definizione, molto di più si otterrebbe e l'arretrato diminuirebbe d'assai con vantaggio di tutti e cesserebbe il bisogno del rimedio al quale la Commissione ha fatto ricorso, di considerare cioè agli effetti statistici come abbandonati quei giudizi nei quali da un triennio non fosse stato fatto alcun atto di procedura. Ma in proposito non occorre che io provochi deliberazione qualsiasi, avvegnacchè la Commissione fino dal 19 luglio 1895, su proposta del commissario Penserini, deliberava appunto di « richiamare l'attenzione del Ministro sulla opportunità di modificare le norme regolatrici del giudizio di graduazione, affine di conseguire maggior sollecitudine nella definizione ».

Riassumerò brevemente le osservazioni dei Primi Presidenti.

Alcuni di essi hanno trasmesso al Ministero anche i rapporti dei Presidenti dei Tribunali accompagnanti i prospetti, ma i più non l'hanno fatto. Converrebbe, a me pare, che tale trasmissione si facesse da tutti, sia per uniformità di sistema, sempre desiderabile, sia perchè le osservazioni dei Presidenti possono giovare come illustrative dei prospetti cui si riferiscono, fermo, ben inteso, il compito dei Primi Presidenti, di aggiungere le osservazioni loro proprie, giusta le norme vigenti.

Ripeto che tutti, o quasi, attribuiscono le cause dei ritardi alle parti, non ai Magistrati, e quindi non accade che di questo io debba più far cenno parlando dei singoli distretti.

ANCONA. — Esauriti 26 giudizi in più. Nessun inconveniente, quindi nessun bisogno di provvedimenti.

Sono uniti i rapporti dei Presidenti di Tribunale. Quello di Perugia, per conseguire la sollecita definizione dei giudizi, vorrebbe che il giudice fosse facoltizzato a procedere anche d'ufficio e colla chiamata personale dei creditori, per potere in loro concorso formare lo stato di graduazione e poi, anche d'ufficio, procedere alla omologazione.

AQUILA. — Il servizio procede con sufficiente regolarità. La riluttanza, più ancora, la resistenza dei Procuratori agli eccitamenti del Magistrato per la sollecita definizione dei giudizi si incontra principalmente nel Tribunale di Solmona.

BOLOGNA. — Il servizio è proceduto in generale abbastanza spedito.

BRESCIA. — Degli 81 giudizi rimasti pendenti solo 13 risalgono ad oltre un anno, e delle cause del ritardo il Primo Presidente dà per questi tredici, specifiche e circostanziate spiegazioni.

CAGLIARI. — Il Primo Presidente per impedire le vendite giudiziali a prezzi vilissimi vorrebbe fossero aboliti i ribassi con sostituzione dell'aggiudicazione necessaria a favore dei creditori concorrenti nei casi di mancanza di offerta sui prezzi stabiliti mediante perizia, aggiudicazione che era bene ordinata colla legge napoletana del dicembre 1828 ed ammessa in certo modo dai Codici Sardi del 1854, art. 778, e del 1859, art. 802, a favore del creditore istante.

Il Presidente del Tribunale di Nuoro osserva che i giudizi non vengono proseguiti per mancanza di interesse stante la vilta' del prezzo della vendita.

CASALE. — Deplora che nessun mezzo coattivo sia concesso al giudice delegato e al Tribunale per costringere i Procuratori e le parti a definire le graduazioni.

CATANIA. — Sono stati rimossi gli inconvenienti ripetutamente verificati e rimarcati dal Commissario Penserini nella formazione dei prospetti del Tribunale di Catania.

Nel detto Tribunale 36 giudizi furono definiti senza la spedizione delle note di collocazione perchè i creditori sono stati pagati stragiudizialmente.

A Siracusa l'aumento dell'arretrato dipende in parte dall'essere il creditore istante rimasto aggiudicatario, assorbendo, come primo iscritto, il prezzo, donde la mancanza di interesse a proseguire il giudizio.

CATANZARO. — Nessuna osservazione, trannechè delle 490 pendenze, ben 459 sono dovute alla inazione delle Parti.

In questo distretto il Tribunale che più sfigura è quello di Palmi, con l'enorme pendenza di 180 giudizi, mentre nell'anno ne furono iniziati soli 24. È da ritenersi però che molte delle pendenze figurino nei prospetti nonostante la inazione triennale. È quello di Palmi uno dei prospetti peggio redatti, a cominciare dall'essersi fatto uso del modulo antico, come ho già notato.

FIRENZE. — Dice il Primo Presidente che tutto è proceduto regolarmente e che non occorrono speciali rilievi.

Il Presidente del Tribunale di Firenze vorrebbe che, a scopo di semplificazione, allo stato ipotecario fosse sostituito quello dimostrativo di cui all'art. 2043, n. 6, Cod. civ., su di che io troverei di osservare che ai creditori concorrenti interessa di conoscere le iscrizioni nella loro integrità per poterle accettare o contestare con piena cognizione di causa.

LUCCA. — Si trasmettono i rapporti dei Presidenti senza osservazioni.

Il Presidente del Tribunale di Portoferraio vorrebbe che, a togliere molte pendenze, allorchè l'espropriante è primo iscritto ed è rimasto deliberatario, ed il suo credito supera il prezzo d'asta, nè altri creditori sono comparsi in giudizio, si semplificasse la procedura, togliendo l'iscrizione dell'ipoteca legale e provvedendosi senz'altro dal giudice per la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli stabili subastati.

MESSINA. — Nessuna osservazione che meriti speciale menzione.

MILANO. — Dopo l'omologazione dello stato di graduazione le parti addivengono sovente alla liquidazione stragiudiziale e i giudizi continuano a figurare pendenti.

Il rimedio riuscirà facile coll'attingere le opportune notizie presso i Procuratori e portare i giudizi fra gli esauriti nella colonna apposita aggiunta ultimamente nei prospetti.

NAPOLI. — Come rimedio per la sollecita definizione dei giudizi il Primo Presidente suggerisce che la carta da bollo occorrente per tutti gli atti successivi venga fatta depositare dall'espropriante nell'atto della iscrizione della vendita a ruolo, e se il deposito fosse insufficiente vi supplisse poi il giudice graduatore rivolgendosi all'acquirente per gli occorrenti depositi da farsi in conto del prezzo, con obbligo al graduatore stesso ed al cancelliere di procedere d'ufficio a tutti gli atti occorrenti fino alla definizione del giudizio.

Cause precipue dei ritardi, accordi bonari e l'essersi il creditore istante fatto acquirente, immettendosi nel possesso degli immobili ed abbandonando il giudizio.

PALERMO. — Nulla di speciale, trannechè la pendenza di 415 giudizi deve ascriversi a cause indipendenti dal buon volere dei magistrati.

PARMA. — Nessuna osservazione.

ROMA. — Accenna alle cause degli indugi che sono le stesse indicate dal Primo Presidente della Corte di Napoli, più i gravami di appello, di cassazione e gli incidenti di opposizione abbastanza frequenti, nonchè la mancanza di interesse a spingere innanzi il giudizio nelle vendite minori, in previsione che il prezzo sarà assorbito dalle spese.

TORINO. — Rari i casi di indugio attribuibili alla autorità giudiziaria, e pur questi giustificati. Delle 253 pendenze la massima parte, cioè 185, è costituita da procedimenti iniziati nel 1897. Aumento di pendenze nei Tribunali di Alba, Cuneo, Ivrea, Mondovì, diminuzione negli altri, Torino compreso, dove scemò pure il numero dei giudizi nuovi.

TRANI. — Dice il Primo Presidente che il servizio procede in modo piuttosto soddisfacente.

Il Presidente del Tribunale di Trani osserva che non si arriverà mai ad attenuare la pendenza se non si provvederà con qualche opportuno temperamento a sollecitare l'attività delle parti.

Quello di Lecce osserva che le sollecitazioni nulla giovano, mancando termini di rigore ed obbligatorii.

Il prospetto del Tribunale di Lucera porta 240 giudizi pendenti, dei quali molti assai antichi, e perfino anteriori al decennio. È probabile però che molti giudizi sieno stati dati come pendenti nonostante l'inazione di un triennio. Il prospetto di Lucera è di tutti il più sconsolante per l'enorme quantità di giudizi di antica origine.

VENEZIA. — Il servizio è proceduto regolarmente.

Il maggior numero di giudizi, da 40 in più, sono stati iniziati nell'anno 1897 nei Tribunali seguenti: Lecce e Biella 42 — Alba e Cagliari 46 — Messina 48 — Cosenza 49 — Bologna 51 — Santa Maria di Capua 67 — Genova e Catania 74 — Sassari 78 — Firenze 79 — Salerno 80 — Avellino 83 — Palermo 88 — Trani 104 — Lucera 108 — Napoli 195 — Roma, cifra massima, 252.

I Tribunali di altre fra le principali città ebbero invece un introito relativamente esiguo; quello di Venezia 13, quello di Milano 28, quello di Torino 39.

La differenza fra Milano e Roma è addirittura enorme. Prova questa eloquente della diversa condizione economica dei due grandi centri e della gravità della crisi edilizia che affisse la capitale del Regno.

Naturalmente, come Roma segna la maggior quantità di giudizi nuovi, porta pure la più forte pendenza in fine d'anno, cioè 477. Ma anche questa pendenza trova spiegazione in una causa che negli altri grandi centri concorre in proporzioni di gran lunga inferiori o non concorre affatto, e che pure trae origine dalla crisi edilizia.

La maggior parte delle espropriazioni a Roma si fa ad istanza degli Istituti di credito fondiario o di altri Istituti di credito che sono cautelati d'ordinario con una prima iscrizione ipotecaria.

Le leggi speciali sul credito fondiario danno agli Istituti di esso privilegi spiccatissimi. Fra i principali è questo, che, mentre nelle espropriazioni ordinarie il creditore espropriante che faccia l'offerta di un prezzo non minore di 60 volte il tributo diretto verso lo Stato è dichiarato compratore, qualora nell'esperimento d'asta non sieno state fatte altre offerte maggiori; invece gli Istituti di credito fondiario, i quali possono domandare l'incanto o attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dalla estimazione dei beni sulla base del tributo, qualunque sia stato il metodo di valutazione, non hanno mai obbligo di sottostare alla offerta e alle conseguenze di essa.

Perciò, se la vendita non ha luogo, si procede ad altro incanto col ribasso di un decimo almeno e così di seguito finchè non si abbiano offerenti, come avviene nei giudizi ordinari allorquando si procede alla vendita non a base di offerta ma di stima.

Così avviene quotidianamente che gli incanti promossi dagli Istituti di credito fondiario, dopo innumerevoli rinvii con progressivi ribassi di due e anche più decimi per ciascun rinvio, finiscono coll'essere aggiudicati, per prezzo vilissimo, agli Istituti medesimi che essendo ad un tempo esproprianti, acquirenti e creditori ipotecari per somme di gran lunga superiori al prezzo della vendita, non hanno alcun interesse di proseguire e far definire il giudizio di graduazione, che rimane perciò indefinitamente pendente.

Infatti fra le 477 pendenze del Tribunale di Roma, il prospetto

nominativo ne contiene moltissime, nelle quali un Istituto di credito fondiario è espropriante ed acquirente, cioè la Banca d'Italia in 73 giudizi, il Banco di Napoli in 60, il Banco di Santo Spirito in 8, il Monte dei Paschi di Siena in 5, la Cassa di risparmio di Milano in 3.

Se a queste cifre si aggiungano quelle di alcuni Istituti che, sebbene non sieno di credito fondiario, tuttavia non hanno un interesse a proseguire i giudizi per le ragioni dianzi accennate, Istituti fra cui premegeggia la Banca Tiberina espropriante ed acquirente in 19 giudizi pendenti, si avrà ad un tempo e la piena giustificazione della notevole pendenza e la dimostrazione maggiore della opportunità che la procedura di graduazione venga ritoccata e migliorata.

Negli altri grandi centri questa causa di maggiori pendenze o concorre in proporzioni esigue o non concorre affatto. Fa eccezione Napoli, dove si hanno circa 30 giudizi pendenti nei quali espropriante ed acquirente o solo acquirente sarebbe un Istituto di credito fondiario; ma anche questa cifra è ben meschina paragonata a quella di Roma.

Tutto però fa credere che anche nei riguardi dei giudizi di espropriazione e graduazione gli effetti dannosi della crisi edilizia della capitale abbiano superato lo stadio acuto, e giova sperare che nulla venga a sospendere o a turbare il periodo discendente di già incominciato.

Dopo ciò, e nella lusinga che i nuovi moduli di prospetti, numerici e nominativi, di già prescritti, contribuiranno a far sì che le notizie occorrenti intorno a questo importantissimo ramo di servizio della giustizia civile sieno da ora in avanti più esatte e complete, mi limito a fare una sola modestissima proposta.

« Che sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli
« sulla opportunità che i Primi Presidenti delle Corti d'appello tras-
« mettano al Ministero, coi prospetti, anche i rapporti dei Presidenti
« dei Tribunali, e che prima di tale trasmissione verifichino dili-
« gentemente se i prospetti sieno redatti conformemente alle vi-
« genti prescrizioni, rimandandoli in caso negativo, perchè sieno
« corretti o rifatti, ai rispettivi Presidenti cogli opportuni avverti-
« menti e rimarchi. »

Riassunto numerico dei giudizi

CORTI D'APPELLO	GIUDIZI A CARICO			GIUDIZI ESAURITI nel corso dell'anno con o senza spedizione delle note di collocazione	Numero complessivo	divisi secondo la da cui erano		
	rimasti pendenti alla fine dell'anno precedente	iniziati nell'anno	Totale			da non oltre 1 anno	da più di 1 anno	
							a 2	a 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Genova	280	240	520	225	295	131	60	40
Casale	211	196	407	219	188	123	23	14
Torino	245	312	557	304	253	125	40	17
Milano	66	80	146	85	61	41	13	4
Brescia	60	90	150	81	69	53	8	2
Venezia	143	196	339	179	160	112	25	14
Parma e Sezione . . .	137	93	230	103	124	68	34	17
Lucca	54	88	142	95	47	38	6	2
Firenze	98	136	234	90	144	72	61	10
Bologna	119	158	277	154	123	98	13	10
Ancona e Sezioni . . .	145	187	332	201	131	89	22	7
Roma	444	321	765	224	541	231	131	83
Aquila	141	127	268	90	178	95	34	20
Napoli e Sezione . . .	1 016	660	1 676	557	1 119	556	271	175
Trani	701	320	1 021	340	681	350	184	72
Catanzaro	473	167	640	150	490	175	97	96
Messina	105	54	159	33	123	46	21	31
Catania	338	167	505	193	312	143	94	42
Palermo	396	160	556	141	415	181	154	36
Cagliari	194	186	380	171	209	87	64	26
REGNO . . .	5 366	3 938	9 304	3 638	5 666	2 877	1 355	718

di graduazione nell'anno 1897.

GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO																							
durata del tempo pendenti			divisi secondo lo stadio in cui si trovano							divisi secondo il motivo della pendenza													
da più di 3 anni a 5	da più di 5 anni a 10	da oltre 10 anni	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per la omologazione	Omologati con sentenza	Pendente la liquidazione	Depositata la liquidazione	Diventa esecutiva la liquidazione	Ricorso in appello	Ricorso in cassazione	Opposizione alla liquidazione	Indugio delle Parti	Altro motivo									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
36	23	5	53	39	25	73	8	2	95	6	151	138									
16	11	1	19	19	57	71	14	7	1	13	2	5	66	102									
10	1	..	55	65	42	45	42	4	..	11	..	4	106	132									
2	1	..	9	9	11	15	17	3	22	36									
2	1	..	10	19	19	10	10	1	..	4	..	1	13	51									
7	1	1	11	26	30	53	19	2	19	2	1	..	63	94									
4	1	..	14	27	11	51	20	1	..	5	..	1	58	60									
..	1	..	8	5	10	18	6	1	3	..	14	29									
1	31	11	30	12	26	..	34	6	65	73									
2	13	26	31	50	3	10	48	65									
9	2	2	29	19	20	28	35	10	..	2	69	50									
71	24	1	190	41	25	273	7	2	..	10	1	..	473	57									
11	13	5	72	23	12	44	19	8	..	20	1	2	100	55									
96	17	4	361	143	129	337	113	13	18	113	..	17	552	437									
48	21	6	219	31	50	275	38	3	65	28	3	15	440	195									
113	9	..	232	89	36	99	30	4	..	26	..	5	313	146									
24	3	1	61	6	18	35	6	4	63	59									
27	6	..	123	24	24	105	31	5	..	17	1	3	194	97									
24	16	4	200	11	20	168	10	5	1	23	..	6	277	109									
19	13	..	102	41	5	57	3	1	..	3	171	35									
522	164	30	1 812	677	605	1 819	457	63	233	315	12	61	3 258	2 020									

I Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1897.

RELATORE: **BORGOMANERO.**

I.

È da quasi un decennio che i Consigli di famiglia e di tutela formano oggetto di studio per questa onorevole Commissione. E nel riandare ora col pensiero quel lungo periodo, se molti furono gl'inconvenienti avvertiti circa il modo come si svolse, di anno in anno, l'azione giudiziaria in riguardo al delicatissimo tema, è d'altra parte confortante il rilevare che mercè l'opera vostra, non pochi furono i provvedimenti suggeriti al Ministero al fine di ovviare alle mancanze ed agli inconvenienti accennati.

E di quei suggerimenti il Ministero valendosi, ebbe cura di dare istruzioni e di vigilare onde il servizio delle tutele si ponesse sulla via di un continuo e progressivo miglioramento, ciò che ora incomincia a verificarsi. Su questo punto, e nel mentre mi accingo a riferire sullo esercizio delle tutele durante il 1897, mi è infatti grato premettere che nel detto anno si verificò un miglioramento in confronto anche al biennio 1895-96, miglioramento che si nota specialmente nella costituzione delle tutele, giacchè il loro funzionamento per alcuni distretti lascia ancora non poco a desiderare.

Dirò anzitutto della costituzione dei Consigli pupillari.

II.

Durante il 1897 furono istituite 30,624 tutele, delle quali 5278 con patrimonio e 25,346 senza patrimonio; addì 31 dicembre 1896 ne restavano aperte 115,623. Nel decorso anno pertanto si ebbe un movimento di 146,247 tutele, delle quali 16,831 vennero chiuse. Alla fine del 1897 rimasero in funzione 129,416 Consigli di famiglia e di tutela.

Le cifre su esposte provano che un grande miglioramento, come ho già avvertito, si ottenne nella costituzione delle tutele, miglioramento che è notevole pel 1897, poichè la cifra di 30,624, che rappresenta quelle instituite in detto anno, mai si ebbe dal 1885 al 1896, come del resto risulta dal seguente prospetto:

ANNO	Numero delle tutele instituite	Percentuale per ogni 10,000 abitanti	ANNO	Numero delle tutele instituite	Percentuale per ogni 10,000 abitanti
1885 . .	14,548	5.02	1892. .	21,686	7.49
1886 . .	14,054	4.85	1893. .	20,086	6.94
1887 . .	19,211	6.64	1894. .	20,106	6.94
1888 . .	17,365	6.00	1895. .	17,716	6.12
1889 . .	17,358	6.00	1896. .	27,241	9.41
1890 . .	19,982	6.97	1897. .	30,624	10.76
1891 . .	19,032	6.57			

Se si toglie la diminuzione accertata pel 1895, nel quale anno le costituzioni dei Consigli pupillari (17,716) furono inferiori a quelle del quinquennio 1890-94, nell'ultimo quinquennio ebbesi in questa parte del servizio un progresso continuo.

È certo che questo aumento nella costituzione delle tutele bisognerebbe metterlo in relazione specialmente col movimento della popolazione, per quanto concerne la mortalità di vedovi con figli minorenni, e le nascite di illegittimi, al fine di vedere se effettivamente corrisponda alla realtà. E bisognerebbe ancora metterlo in rapporto colle altre cause che richiedono la istituzione delle tutele. Tale indagine sarebbe della massima importanza, giacchè per essa si proverebbe se sempre nei casi prescritti si apra la tutela: ed io, se nel venturo anno mi verrà conferito nuovamente l'onorevole incarico di riferire su questo argomento, mi propongo di farla.

Limitandomi ora ad alcuni confronti, dirò che, secondo le notizie avute dalla Direzione generale della statistica, si nota, nell'ultimo triennio, una diminuzione nelle nascite di illegittimi non riconosciuti ed esposti. Siffatte nascite furono 30,247 nel 1895, 30,190 nel 1896 e 28,833 nel 1897: mentre d'altra parte si riscontra un aumento nella costituzione di tutele per minori illegittimi (5540

nel 1895, 13,712 nel 1896, 17,831 nel 1896), aumento questo che si deve certamente ascrivere alle istruzioni date dal Ministero dell'Interno alle Congregazioni di carità ed Amministrazioni ospitaliere. Infatti, in seguito a tali istruzioni, vennero denunciati per la costituzione della tutela molti minorenni illegittimi non riconosciuti che ne erano privi da parecchi anni. E che questo aumento sia vero e reale lo si deduce anche dal controllo fatto sugli elenchi nominativi delle tutele aperte, disposti con circolare 6 dicembre 1896. Come conclusione in ordine all'aumento nella costituzione di tutele, potrebbero porsi in evidenza gli effetti ottenuti dalla vigilanza, che ora da parecchi anni esercitano il Ministero della Giustizia e la nostra Commissione su questo ramo di servizio.

III.

Occorre ora studiare la costituzione delle tutele nei singoli compartimenti, al fine di conoscere ove si riscontri maggiore attività.

Dal seguente prospetto si hanno le percentuali delle costituzioni dei Consigli di famiglia e di tutela nei singoli compartimenti e per ogni 10,000 abitanti:

COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA.

COMPARTIMENTI	Percentuale per ogni 10,000 abitanti		
	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte)	7.94	5.37	4.48
<i>Genova</i> (Liguria)	7.44	6.16	4.43
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	11.10	8.47	6.74
<i>Venezia</i> (Veneto)	3.72	7.12	5.29
<i>Parma, Modena, Bologna</i> (Emilia)	11.94	11.43	5.44
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana)	6.55	5.29	4.83
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	11.16	7.24	5.03
<i>Roma</i> (Lazio)	7.23	7.07	5.44
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	15.29	22.00	3.59
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	10.46	7.48	5.15
<i>Trani</i> (Puglie)	15.65	15.65	9.70
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	15.52	17.15	8.18
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	17.43	12.37	7.96
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	16.24	14.27	14.90
REGNO	12.79	9.40	6.20

Ora la percentuale più elevata delle tutele aperte nel 1897, in relazione al movimento della popolazione, la si riscontra nei compartimenti di Sicilia, Sardegna, Puglie, Calabrie ed Abruzzi; mentre la più bassa è data in quelli del Lazio, Toscana e Veneto. E se qui si confrontano le percentuali per il triennio 1895-97 abbiamo:

a) un peggioramento nei compartimenti del Veneto, che era l'ottavo nel 1895, il decimo nel 1896, e l'ultimo nel 1897; della Lombardia (il 5° nel 1895, il 7° nel 1896, l'8° nel 1897);

b) miglioramento nei compartimenti di Sicilia (sensibilissimo, che era il 4° nel 1895, il 5° nel 1896, e riuscì il 1° nel 1897); di Sardegna (il 1° nel 1895, il 4° nel 1896, il 2° nel 1897); delle Marche ed Umbria (il 10° nel 1895, il 9° nel 1896, il 7° nel 1897);

c) stazionarietà nei compartimenti dell'Emilia, Toscana, Campania, Molise, Basilicata.

La percentuale poi delle tutele aperte per tutto il Regno nel 1897 fu di 12.79 per ogni 10,000 abitanti, mentre nel 1896 fu di 9.40, di 6.20 nel 1895, e di 7.03 nel 1894. Certamente tutte queste percentuali hanno un valore relativo; giacchè in un determinato compartimento e per un determinato periodo di tempo possono essersi succeduti più fatti reclamanti la costituzione delle tutele a confronto di altri compartimenti anche aventi maggiore movimento di popolazione.

IV.

Ma quale fu nel 1897 la percentuale delle tutele aperte per legittimi ed illegittimi?

Le notizie si ricavano dai seguenti due prospetti:

A) TUTELE PER MINORENNI LEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Percentuale per ogni 100 tutele aperte per minori legittimi		
	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte)	52.42	77.42	89.84
<i>Genova</i> (Liguria)	69.78	78.01	82.46
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	48.06	60.40	70.33
<i>Venezia</i> (Veneto)	66.03	49.61	57.69
<i>Parma, Modena, Bologna</i> (Emilia)	39.63	43.20	61.96
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana)	73.28	82.19	94.38
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	29.99	46.76	68.20
<i>Roma</i> (Lazio)	72.78	82.19	89.38
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	18.48	24.82	70.91
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	38.76	51.53	75.63
<i>Trani</i> (Puglie)	37.69	39.58	50.23
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	26.68	22.20	49.48
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	32.53	46.27	64.96
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	38.28	51.18	61.24
REGNO	41.77	49.37	69.15

B) TUTELE PER MINORENNI ILLEGITTIMI.

COMPARTIMENTI	Percentuale per ogni 100 tutele aperte per minori illegittimi		
	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte)	47.58	22.58	10.16
<i>Genova</i> (Liguria)	30.22	21.99	7.54
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	51.94	39.60	29.67
<i>Venezia</i> (Veneto)	33.97	50.39	42.31
<i>Parma, Modena, Bologna</i> (Emilia)	60.37	56.80	38.04
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana)	26.72	17.90	5.62
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	70.01	53.24	31.80
<i>Roma</i> (Lazio)	27.22	17.81	10.62
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	81.52	75.18	29.09
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	61.24	48.47	24.37
<i>Trani</i> (Puglie)	62.31	60.42	49.77
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	73.32	77.80	50.52
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	67.47	53.73	35.64
<i>Cagliari</i> (Sardegna)	61.72	48.82	38.76
REGNO	58.28	50.63	30.85

Per minori legittimi in relazione al totale delle tutele aperte nel 1897 la percentuale più elevata è data nei compartimenti di: Toscana, Lazio, Liguria, Venezia e Piemonte; mentre la più bassa in quelli delle Marche, Umbria, Calabria ed Abruzzi.

I compartimenti poi che per minori illegittimi offrono maggior numero di tutele nel 1897 sono quelli di: Aquila, Catanzaro, Marche-Umbria e Sicilia. La percentuale per tutto il Regno per legittimi è stata di 41. 77 per ogni 100 tutele, mentre nel 1896 fu di 49. 37, e di 69. 15 nel 1895. La percentuale per illegittimi fu di 58. 23 nel 1897, 50. 63 nel 1896, e 30. 85 nel 1895.

Si riscontra pertanto un aumento sensibile nel 1897 per quanto concerne la costituzione di tutele per minori illegittimi. Relativamente poi alla costituzione di tutele per minori illegittimi riconosciuti, si ha nel 1897 un lieve aumento in confronto al 1896 e al 1895, giacchè mentre nel 1895 queste furono 362, e 489 nel 1896, nel decorso anno invece 642 tutele vennero costituite per la protezione e difesa di minorenni illegittimi riconosciuti.

V.

E qui riassumo le osservazioni contenute nelle relazioni dei Procuratori generali. Quello di Aquila ricorda come il numero delle tutele aperte nel distretto (1456) sia sensibilmente inferiore al 1896 (2212). La causa di ciò devesi attribuire esclusivamente al fatto che nel 1896 si è proceduto ad una straordinaria ispezione dei registri dello stato civile dell'ultimo decennio, onde i Pretori ebbero a provvedere alle numerosissime omissioni degli anni precedenti.

Ad ogni modo nel distretto degli Abruzzi vi è nell'ultimo biennio miglioramento, il che risulta ove si pensi che nel 1895 si istituirono 361 tutele, 472 nel 1894, e 533 nel 1893.

Il Procuratore generale di Bologna osserva essere rilevante il numero delle tutele aperte per illegittimi. Per quanto riflette le 384 tutele istituite nel distretto per figli di genitori ignoti, quel Magistrato fa presente come « non si tratta unicamente di minori « abbandonati: molti di essi — specialmente pel circondario di « Ferrara — sono figli di genitori uniti col vincolo religioso, e non « riconosciuti, perchè il padre al momento della nascita trovavasi

« all'estero, o non potè per altra causa procedere al riconoscimento. » A proposito di 159 tutele che si riferiscono a minori illegittimi riconosciuti, molti dei quali derivano da unione religiosa, il predetto Procuratore generale assicura: « che i Pretori non trasecurano di raccomandare, e spesso con buon esito, la celebrazione del matrimonio civile, ma sono pur sempre molti coloro che non si curano di compierlo. » — Osserva ancora come sia aumentato di molto il numero delle nuove tutele istituite (1204 nel 1897; 986 nel 1896; 604 nel 1895), e più di tutto nei circondari di Bologna e Ferrara. Vero è che un buon numero di tutele si riferiscono ad anni anteriori, e le omissioni sono state rilevate mediante le diligenti ispezioni fatte dai Pretori nei registri dello stato civile, e mediante il censimento dei minorenni poveri od abbandonati eseguito dalle Congregazioni di carità in seguito alla su ricordata circolare del Ministero dell'Interno.

Nel distretto di Casale, rilevandosi un aumento nella costituzione di tutele, il Procuratore generale avverte come ora con cura si attenda a compiere i primi atti all'uopo occorrenti per la istituzione dei Consigli pupillari specialmente per minorenni dimessi dagli Ospizi di carità e di beneficenza. E così nel distretto di Catania il maggior numero di tutele aperte fu di quelle senza patrimonio e riguardanti minori illegittimi. Il numero poi delle costituzioni dei Consigli pupillari per illegittimi fu più elevato nei circondari di Modica (1074 tutele = 69 per legittimi e 1005 per illegittimi), e Siracusa (376 tutele = 107 per legittimi e 269 per illegittimi), mentre il contrario si verificò nei circondari di Nicosia (54 tutele = 51 per legittimi e 3 per illegittimi), Caltagirone (119 tutele = 97 per legittimi e 22 per illegittimi), e Catania (236 tutele = 170 per legittimi e 66 per illegittimi). Nel distretto di Catanzaro si notò una diminuzione nella costituzione delle tutele (1953 nel 1897, e 2199 nel 1896). Diverse sarebbero le cause della diminuzione accertata nel detto distretto: alcune dipendono anche da minore cura da parte delle Congregazioni di carità ed Amministrazioni ospitaliere nel denunciare i minorenni orfani, abbandonati o dimessi definitivamente dagli Ospizi. Nel distretto di Genova l'aumento è continuo nel triennio 1895-97 (491 nel 1895, 680 nel 1896, e 791 nel 1897). Ciò nonostante, il Procuratore generale osserva come il numero delle tutele aperte sia

sempre scarso di fronte al movimento della popolazione del distretto stesso. Un notevole aumento si riscontra nel distretto di Palermo (1222 nel 1895, 1826 nel 1896, 2676 nel 1897), verificatosi specialmente per le tutele senza patrimonio (857 nel 1895, 1412 nel 1896, 2277 nel 1897). A proposito del numero rilevante di tutele senza patrimonio il Procuratore generale di Palermo giustamente osserva che « va scomparendo il pregiudizio che solo per le famiglie « agiate vi sia bisogno della istituzione della tutela onde provvedere « alla amministrazione dei beni degli orfani, e va diffondendosi invece « il principio più umanitario e più conforme allo spirito della legge, di « dover con la tutela provvedersi alla persona e non al solo patrimonio del pupillo, e di non dover privare dell'aiuto e del conforto « della tutela gli orfani indigenti ed i fanciulli nati da unioni illegittime. » E nei riguardi di fanciulli orfani e sprovvisti di sostanze, il Procuratore generale di Torino assicura di aver sempre cercato combattere il volgare errore che questi non abbiano bisogno di protezione e difesa. E tali raccomandazioni incominciano a dare buoni effetti: infatti nel 1895 su 1146 tutele aperte solamente 340 erano senza patrimonio; nel 1896 se ne ebbero invece 518 su 1241, e nel 1897 salirono al numero di 1138 sul totale di 1822.

VI.

Esaminando le tutele istituite nel 1897 singolarmente secondo i diversi motivi che ne occasionarono la costituzione, si deduce che delle 12,793 tutele per minorenni legittimi, 11,338 furono aperte in seguito a morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni con una percentuale di 37. 02 per ogni cento tutele aperte.

Nel 1896 le tutele istituite per questi motivi furono 11,585, e 10,455 nel 1895: da ciò si ha un aumento nel 1897 in confronto al 1895, ed una lieve diminuzione a confronto del 1896. Ma in ordine al valore di tali dati valgono le osservazioni già esposte, giacchè i dati stessi dovrebbero porsi in relazione con altri fatti attinenti al movimento della popolazione ed alla mortalità. Ad ogni modo essi provano sempre un miglioramento nel servizio, ed una maggiore osservanza degli obblighi imposti per quanto riflette la denuncia di fatti che richiedono la costituzione della tutela.

VII.

Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà nel 1897 si ebbero 318 tutele, 388 nel 1896, e 614 nel 1895.

Per abuso o perdita della patria potestà poi nel decorso anno se ne istituirono 258, numero questo inferiore al 1896 (316), e al 1895 (357). E di questa diminuzione, se realmente corrisponde ai fatti, dobbiamo compiacersene, giacchè è ben triste assistere alla nomina di tutore per figli che non trovano la naturale protezione e difesa nei genitori, ed è doloroso veder questi venir meno ai più santi doveri che devono formare il sacro patrimonio di un padre e di una madre. — Il Procuratore generale di Ancona, a proposito delle tutele aperte per abuso o perdita della patria potestà, chiama l'attenzione sulla circostanza che « in alcuni casi di perdita della patria potestà in conseguenza di condanna penale ai termini degli articoli 33 del Codice penale e 11 delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso, verificatisi nel distretto di Perugia, alcuni uffici competenti omisero di provocare i prescritti provvedimenti. »

VIII.

Per minorenni che lasciarono gli Ospizi furono costituite 3249 tutele, mentre nel 1896 queste furono 2779, e 1250 nel 1895. Vi è quindi un progressivo aumento nella costituzione delle tutele in seguito a denunce delle Amministrazioni ospitaliere. Su questo motivo che dà occasione alla costituzione del Consiglio pupillare dovrà quanto prima intrattenere l'attenzione della Commissione, trattando del modo come nel decorso anno si esplicò l'azione delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere in seguito alle istruzioni date dal Ministero dell'Interno. Intanto non è superfluo che la Commissione sappia in quali compartimenti l'azione delle Amministrazioni ospitaliere siasi mostrata più attiva durante il triennio 1895-97, nello attendere alla difesa e protezione dei minorenni dimessi in modo definitivo dagli Ospizii.

Tali notizie si rilevano dal seguente prospetto:

COMPARTIMENTI	Tutele per minorenni che lasciano gli Ospizi ogni 100 tutele aperte (Art. 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolam. 1° febbraio 1891, n. 99)		
	1897	1896	1895
<i>Casale e Torino</i> (Piemonte)	36.84	18.04	5.34
<i>Genova</i> (Liguria)	1.26	0.88	0.61
<i>Milano e Brescia</i> (Lombardia)	22.72	33.67	24.69
<i>Venezia</i> (Veneto)	31.68	10.42	12.86
<i>Parma, Modena, Bologna</i> (Emilia)	15.71	23.44	23.60
<i>Lucca e Firenze</i> (Toscana)	3.52	3.53	2.61
<i>Ancona, Macerata e Perugia</i> (Marche ed Umbria)	17.96	26.49	4.21
<i>Roma</i> (Lazio)	0.46	0.49	1.70
<i>Aquila</i> (Abruzzi)	1.65	2.80	..
<i>Napoli e Potenza</i> (Campania, Molise e Basilicata)	0.48	0.10	0.40
<i>Trani</i> (Puglie)	0.04	1.53	0.33
<i>Catanzaro</i> (Calabrie)	11.88	8.96	0.19
<i>Messina, Catania e Palermo</i> (Sicilia)	0.53	0.33	0.09
<i>Cagliari</i> (Sardegna)
REGNO	10.61	10.20	6.96

Esaminando i dati contenuti nel prospetto, si ha che il maggior numero di tutele per minorenni dimessi dagli Ospizi si è verificato nei compartimenti del Piemonte, Veneto, Lombardia, Marche e Umbria, e il minor numero in quelli della Campania, Molise, Basilicata, Lazio e Puglie.

IX.

Pei minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio, nei casi previsti dall'articolo 248 del Codice civile, furono aperte 13,860 tutele con una percentuale del 45. 26 per ogni 100 tutele. E qui anche si nota un miglioramento abbastanza sensibile in confronto al 1896 (38. 65), e al 1895 (20. 44). Il miglioramento specialmente si riscontra nei compartimenti della Liguria, Abruzzi, Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, mentre un peggioramento si ebbe nel Veneto e nel Lazio.

X.

Pei minorenni che lasciano i Riformatorii vennero aperte 61 tutele. Si è constatato in questa materia di costituzione di tutela un numero abbastanza notevole in confronto al 1896. (17 tutele) e al 1895 (31). Che tale cifra corrisponda effettivamente a quella che dovrebbe essere è dato ora accertare, dovendo le Direzioni dei Riformatorii, a termini della circolare del Ministero dell'Interno del 22 giugno 1897, comunicare alla Direzione generale delle carceri, al fine di ciascun semestre, l'elenco nominativo dei minorenni dimessi dai Riformatorii, con la indicazione dell'Autorità alla quale furono denunciati per la costituzione della tutela. Tale elenco in seguito ad accordi presi, deve essere comunicato al Ministero della Giustizia. Ciò posto, e specialmente pel 1898, si potrà constatare se siano costituiti sempre i Consigli pupillari per la protezione e difesa di minorenni, i quali lasciano i Riformatorii. Nelle relazioni dei Procuratori generali e Procuratori del Re nessuna osservazione si trova in ordine a tutele instituite in seguito a denuncia delle Direzioni dei Riformatorii.

XI.

Ed ora dirò, per quanto mi sarà possibile brevemente, del modo come gli ufficiali dello stato civile, le Congregazioni di carità, e le Amministrazioni ospitaliere osservarono nel 1897 le disposizioni in vigore per quanto concerne l'obbligo di denunciare i fatti che danno luogo alla costituzione delle tutele.

XII.

Incomincio dagli ufficiali dello stato civile. Le prescrizioni date dal Ministero ai Pretori di accertare, cioè, nelle verifiche quadrimestrali alla tenuta dei registri dello stato civile se e come all'obbligo di cui è parola nell'art. 250 del Codice civile si ottemperi, incominciano a dare buoni frutti, e gli ufficiali dello stato civile si mostrarono durante il decorso anno più ossequenti alla legge. Certamente ad ottenere l'intento giovò di aver disposto che ne' casi tassativamente indicati dalle circolari 25 novembre 1895 del Ministero del Commercio, e 11 gennaio 1896 di quello della Giustizia, gli ufficiali dello stato civile dovessero spedire una speciale scheda ai Pretori diretta ad assicurare la costituzione della tutela. Il Procuratore generale di Aquila si loda dell'opera degli ufficiali dello stato civile, i quali in generale obbedirono a quanto loro è prescritto. È vero anche « che molte volte i Pretori stessi rilevarono d'ufficio il fatto « che dava luogo alla apertura della tutela. » Quello di Brescia invece dubita che parecchi ufficiali dello stato civile del distretto non siansi dato pensiero di informare prontamente il Pretore nei casi previsti dall'articolo 250 Codice civile. Al riguardo però devo osservare come nel 1897 in confronto agli anni 1895-1897 vi sia stato un aumento nel numero delle tutele instituite nel distretto di Brescia per morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni (619 nel 1897; 606 nel 1896 e 550 nel 1895). Per vedere però se questo aumento sia in relazione colla mortalità verificatasi nel distretto delle persone in istato di vedovanza con figli minorenni, bisognerebbe conoscere anche il numero di morti in tali condizioni. Quello di Cagliari, pur constatando un aumento nella denuncia da parte degli ufficiali dello stato civile, avverte che dagli elenchi no-

minativi risulterebbe che sotto la stessa data si denunciano più casi che danno luogo alla costituzione della tutela. Ora, siccome è inverosimile che in piccoli centri specialmente, i fatti siansi verificati allo stesso tempo, conchiude quel Magistrato dubitando che gli ufficiali dello stato civile non denunciino i casi per la costituzione della tutela man mano che avvengono, ma aspettino invece a raccoglierne parecchi per comprenderli in un tale elenco. Il Procuratore generale di Napoli scrive: « Di regola vennero istituiti i Consigli su denuncia dei Sindaci, vuolsi che pochi soltanto di essi, come ebbero a rilevare i Pretori nelle verifiche quadrimestrali, siano stati inosservanti dell'obbligo che loro impone la legge. » Quello di Torino fa presente che l'aumento nel numero delle tutele aperte è in parte anche dovuto alla maggiore cura degli ufficiali dello stato civile nell'adempimento di quanto loro prescrive l'articolo 250 del Codice civile. Nello scorso anno si ottenne da essi una maggiore esattezza e sollecitudine nella obbedienza al predetto disposto di legge. » E quello di Venezia afferma essere stati diligenti gli ufficiali dello stato civile nell'ottemperare agli obblighi loro imposti circa le denunce per la costituzione della tutela. Il predetto Procuratore generale ricorda ancora come « oltre al controllo che i « Pretori esercitano agli ufficiali di stato civile nella occasione delle « loro quadrimestrali verifiche, il Procuratore del Re di Venezia « tiene il commendevole sistema di controllare a sua volta e i « detti ufficiali ed anche i Pretori, e cioè nella occasione della « ispezione annuale dei registri dello stato civile del suo circondario, forma un elenco di tutti i vedovi morti e delle nascite « degli ignoti, e lo fa circolare ai dipendenti Pretori, e lo ritira « colle opportune annotazioni per le quali rileva se qualche denuncia fu omessa, e se non fu dal Pretore debitamente valutata. »

Da tutto ciò risulta come un miglioramento si sia ottenuto per quanto riflette l'azione degli ufficiali dello stato civile nelle denunce dei casi che richiedono la costituzione della tutela: ciò nonostante non bisogna venir meno, specialmente da parte dei Pretori, a quella continua ed assidua vigilanza, in virtù della quale è possibile che il miglioramento sia progressivo. I Pretori colle verifiche quadrimestrali possono agevolare che l'intento si abbia a raggiungere: ad essi quindi devono essere dirette raccomandazioni in questo senso.

XIII.

Con circolare 31 luglio 1896 il Ministero dell'Interno dava istruzioni coll'intento di richiamare le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere agli obblighi loro spettanti per quanto concerne la costituzione di tutele per minorenni abbandonati o definitivamente dimessi dagli Ospizi.

Il Ministero della Giustizia, in seguito a quanto venne esposto su questo argomento nella relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1896, sin dalli 25 febbraio 1898, chiese informazioni sul modo come nel 1897 s'esplicò l'azione delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere per quanto concerne la denuncia dei minorenni orfani o dimessi per la costituzione della tutela.

Dalle assunte informazioni sarebbe risultato che nei distretti di Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Roma e Trani le istruzioni date dal Ministero non vennero osservate, e le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento delli 17 luglio 1890 e 5 febbraio 1891 trovarono nei detti distretti ben scarsa applicazione. E così il Procuratore generale di Catania scrive che: « se le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere avessero spiegata la loro azione, di gran lunga « sarebbesi cresciuto il numero delle tutele, e non si vedrebbero « con rammarico per le vie viver di stento nel lezzo dei loro corpi « tanti fanciulli abbandonati. » Il Procuratore generale di Casale constata invece un sensibile miglioramento. In quel distretto durante il 1896, per minorenni dimessi da Ospizi s'aprirono 175 tutele, mentre nel 1897 queste salirono a 404. Da tali risultati quel Magistrato detrae come diretta conseguenza che i direttori degli Ospizi, obbedendo al voto delle particolari disposizioni vigenti, provocarono per questo motivo un numero di tutele superiore del doppio a quello del 1896, dimostrando così di « essersi maggiormente curati che i « minorenni ivi raccolti avessero la dovuta protezione e la voluta « assistenza anche fuori dell'Ospizio. Ciò fa pur palese che le impartite istruzioni hanno prodotto quei benefici frutti che debbonsi « attendere dalla ingerenza ufficiale. »

Intanto dalle notizie statistiche risulta che la percentuale delle

tutele per minorenni abbandonati, orfani e dimessi dagli Ospizi nel decorso anno fu del 20. 61 per ogni cento tutele, nel 1896 di 10. 20, e di 6. 96 nel 1895. Certamente un piccolo miglioramento nel servizio si riscontra, ma questo miglioramento però non è per tutti i compartimenti, giacchè un peggioramento si ebbe nei compartimenti dell'Emilia (23. 60 nel 1895; 23. 44 nel 1896; 15. 71 nel 1897); del Lazio (1. 70 nel 1895; 0. 49 nel 1896; 0. 46 nel 1897); delle Puglie (0. 33 nel 1895; 1. 53 nel 1896; 0. 04 nel 1897). Il compartimento della Sardegna nel triennio 1895-96-97 non ha dato nessuna tutela istituita in seguito a denuncia delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere.

XIV.

Ad assicurare maggiore osservanza alle su ricordate prescrizioni i Procuratori generali dichiarano gioverebbe che i Pretori avessero diretta corrispondenza e relazione colle Congregazioni di carità e colle Amministrazioni ospitaliere. Il Ministero della Giustizia per parecchie sedi giudiziarie ha già date istruzioni in conformità. Intanto il Procuratore generale di Palermo avverte: « Che « per poter adottare un tale provvido sistema, occorrerebbe dare « ai Pretori le necessarie facoltà per costringere quelle Amministrazioni ad ottemperare alle richieste ed alle disposizioni che ad « essi siano comunicate, altrimenti qualunque opera delle Autorità « giudiziarie potrebbe riescire inefficace per la indifferenza e la « noncuranza che potranno opporre le ripetute Amministrazioni. »

Concludendo, osservo che se un lieve miglioramento s'ottenne, siamo ancora ben lontani da quell'intento che credette raggiungere il legislatore colle disposizioni contenute negli articoli 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, e al quale intento mirava anche la circolare del Ministero dell'Interno delli 31 luglio 1896. Non pochi fanciulli sono vagabondi per le vie delle città, non pochi sono i dimessi definitivamente dagli Ospizi, ove erano ricoverati, senza che ad essi siasi pensato per la costituzione della tutela. Niuno si cura dare loro, privi di genitori, un tutore, di aprire per essi la tutela. E, abbandonati a se stessi, vanno cercando la carità, o, venditori ambulanti, diventano presto i piccoli delinquenti, ed incominciano a conoscere le carceri.

Come dissi nella mia relazione presentata nella sessione del 1897, ripeterò ora che le disposizioni legislative e le circolari su questa materia potranno dare i loro frutti quando i preposti alle Amministrazioni ospitaliere ed alle Congregazioni di carità saranno animati da un alto sentimento del dovere, e ricorderanno che il problema della protezione dei minorenni orfani ed abbandonati, strettamente si connette a quello della delinquenza. Intanto, pur riconoscendo ed ammettendo ciò, dobbiamo ritenere che un miglioramento si consegnerà se anche per l'avvenire si continuerà in una azione di vigilanza sulle Congregazioni di carità ed Amministrazioni ospitaliere. Ma in questa parte l'azione del Ministero della Giustizia deve essere aiutata da quella del Dicastero dell'Interno.

XV.

Gli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela nel corso dell'anno, prescritti dalla circolare 6 dicembre 1896, n. 905, danno modo di apprezzare la diligenza e sollecitudine dei Pretori nella costituzione delle tutele, e di conoscere come si estrinsecò la loro azione in questa parte del servizio della protezione dei minorenni.

Non mancai di prendere in esame i detti elenchi: ne trovai molti non formati in conformità alle istruzioni ministeriali; per alcune sedi poi non vennero nemmeno trasmessi. Un lavoro di correzione per le notizie inesatte, e di completamento per gli elenchi mancanti avrebbe richiesto del tempo in modo da non poter avere in tempo tutti e debitamente rettificati gli elenchi. Da qui la impossibilità di tradurre in prospetti numerici riassuntivi i dati nominativi contenuti negli elenchi: il che però non impedisce che per parecchie sedi giudiziarie si possa indicare quante tutele siano state istituite con ritardo dai Pretori, dopo che ad essi venne partecipato il fatto che dava motivo alla apertura della tutela.

E tale ricerca, perchè giovi allo scopo al quale è diretta, mi sembrò opportuno farla per ciascun distretto di Corte d'appello, al fine di vedere così in quali si riscontrì maggiore negligenza da parte dei Pretori nell'adempimento dell'obbligo loro imposto in ordine

alla costituzione della tutela. Certamente mi limiterò ad accennare a quelle Preture che in relazione alle tutele aperte durante il 1897 ne istituirono maggior numero con ritardo.

1° *Distretto di Ancona.* — Nella Pretura di Ancona, secondo mandamento, una tutela venne costituita 8 mesi dopo la denuncia ; in quella di Corinaldo 2 dopo cinque mesi ; pel circondario di Ascoli Piceno nella Pretura di Amandola, dopo tre mesi, 15, e in quella di San Benedetto del Tronto una ; pel circondario di Fermo dopo tre mesi 6 su 27, e in quella di Santa Vittoria in Matenano 1 su una ; pel circondario di Macerata dopo tre mesi, 256 (così a Macerata 173 su 300, a Recanati 82 su 158) ; pel circondario di Perugia, e nella Pretura di Città di Castello 4 oltre 7 mesi ; 1 oltre 9 mesi ; 3 oltre 11 mesi ; 3 oltre 13 mesi.

2° *Distretto di Aquila :* pel circondario di Aquila si registrano le Preture di : Aquila 12 tutele su 32 aperte, oltre i 6 mesi, Fiamignano (2 su 6 oltre i tre mesi) ; pel circondario di Teramo le Preture di Atri (2 su 24 oltre i 5 mesi), Campoli (1 su 3 oltre gli 8 mesi) ; nel circondario di Sulmona la Pretura di Pratola Peligna (1 su 20 oltre i 6 mesi) ; nel circondario di Lanciano nella Pretura di Palma (17 su 23 oltre i 7 mesi), di Vasto (2 oltre i 5 mesi).

3° *Distretto di Bologna :* pel circondario di Bologna figurano fra le altre, le Preture di Bagni della Porretta (1 su 32 oltre i 5 mesi), di Bologna 2* (2 oltre 7 mesi), e nel totale 18 su 498 istituite dopo 5, 6 ed anche 10 mesi dal fatto che dette occasione alla tutela ; nel circondario di Ferrara su 331 si registrano 107 tutele dopo 5, 6 ed 8 mesi (così nelle Preture di : Comacchio su 12 oltre 6 mesi 24, di Codigoro 10 su 10 dopo sette mesi).

4° *Distretto di Brescia :* nel circondario di Bergamo si ha la Pretura di Sarnico (su 12 tutele 1 dopo 9 mesi) ; pel circondario di Brescia quella di Bergamo (su 14 tutele 2 dopo 8 mesi) ; pel circondario di Bozzolo quella di Viadana (su 19 tutele 11 dopo 3 mesi) ; nel circondario di Crema quella di Pandino (su 20 tutele 6 dopo 6, 9 ed 11 mesi) ; nel circondario di Salò quella di Vestone (su 15 tutele 5 dopo 9 mesi).

3° *Distretto di Cagliari*: nel circondario di Cagliari le Preture di: Cagliari 1° mandamento (su 153 tutele 51 oltre 6 ed anche 11 mesi), Decimomannu (su 8 oltre 7 mesi 2), Iglesias (su 38 oltre 7 mesi 4, e 6 oltre un anno), Senorbi (su 11 oltre 6 mesi 5), Sinnai (su 13 oltre 5 mesi 3); nel circondario di Nuoro quella di Bitti (su 12, oltre 9 mesi, 7), Orani (su 35, oltre 6 mesi, 24); nel circondario di Oristano quella di Terralba (su 14, oltre 5 mesi, 5).

6° *Distretto di Casale*: nel circondario di Acqui la Pretura di Spigno Monferrato (su 88 oltre 5 mesi 10); nel circondario di Alessandria quella di Felizzano (su 21 oltre 3 mesi 9); nel circondario di Casale quella di Gabbiano, (su 15 oltre 3 mesi 11, e oltre 5 mesi 1); nel circondario di Vigevano quelle di Mortara (su 7 oltre 3 mesi 4 e oltre 6 mesi 2), Sannazzaro dei Burgondi (su 2 oltre 5 mesi 1).

7° *Distretto di Catania*: nel circondario di Catania la Pretura di: Biancavilla (su 11 oltre 3 mesi 6, e oltre 5 mesi 2), Linguaglossa (su 1 oltre 6 mesi 1); nel circondario di Siracusa quelle di: Augusta (su 30 oltre 4 mesi 4, oltre 10 mesi 1), Ferla (su 36 oltre 3 mesi 3, e oltre 8 mesi 3).

8° *Distretto di Catanzaro*: nel circondario di Cosenza le Preture di Belvedere (su 19 oltre 5 mesi 1), Cerzeto (su 39 oltre 7 mesi 4), Rose (su 26 oltre 6 mesi 5, oltre un anno 5); nel circondario di Palmi quelle di: Palmi (su 37 oltre 5 mesi 4) e Sinopoli (su 22 oltre 3 mesi 7); nel circondario di Rossano quella di Corigliano Calabro (su 28 oltre 10 mesi 7); nel circondario di Reggio di Calabria quella di Scilla (su 10 oltre 7 mesi 1).

9° *Distretto di Firenze*: nel circondario di Arezzo la Pretura di Arezzo (su 38 oltre 11 mesi 1); nel circondario di Firenze quelle di Firenze 1° mandamento (su 70 oltre 3 mesi 7, oltre 5 mesi 8), Firenze 2° mandamento (su 42 oltre 3 mesi 9, oltre 5 mesi 2), San Casciano Val di Pesa (su 22 oltre 3 mesi 4); nel circondario di San Miniato la Pretura di Castelfiorentino (su 27 oltre 3 mesi 3).

10. *Distretto di Genova*: nel circondario di Oneglia la Pretura di Porto Maurizio (su 4 tutele 2 oltre 3 mesi); nel circondario

di Sarzana quella di Spezia 2° mandamento (su 6 tutele 1 oltre 3 mesi).

11. *Distretto di Lucca*: nel circondario di Lucca le Preture di Lucca (su 83 tutele 3 oltre 3 mesi, 1 oltre 5 mesi), Pescia (su 19 3 oltre 3 mesi); nel circondario di Pisa quelle di: Cascina (2 su 16 oltre 3 mesi), Fauglia (2 su 7 oltre 3 mesi), Pisa (2 su 56 oltre 3 mesi, e 2 oltre 5 mesi); nel circondario di Volterra quelle di Campiglia (3 su 34 oltre 3 mesi; e una oltre 5 mesi), e di Cecina (1 su 17 oltre 5 mesi).

12. *Distretto di Messina*: nel circondario di Messina la Pretura di Castoreale procedette alla costituzione di una tutela dopo sette mesi dall'aver avuta comunicazione del fatto che richiedeva la istituzione della tutela stessa, e nel circondario di Mistretta si registra per la Pretura di Santo Stefano Camastra la costituzione di due tutele con ritardo di oltre sette mesi; nel circondario di Patti da ultimo su 266 aperte nel 1897, per 46 la costituzione avvenne dopo cinque, sei ed otto mesi, ed anche un anno dalla denuncia. Tali irregolarità avvennero nelle Preture di Raccuja, Sant'Agata Militello e Tortorici.

13. *Distretto di Milano*: nel circondario di Como si indica la Pretura di Menaggio, che istituì una tutela con ritardo di oltre 9 mesi; nel circondario di Lecco la Pretura di Asso per una tutela costituita dopo sei mesi; nel circondario di Milano si hanno 9 tutele istituite dopo 3 mesi, e 6 dopo cinque, otto ed anche dieci mesi; e così nella Pretura di Arcisate due tutele vennero costituite dopo sette mesi.

14. *Distretto di Napoli*: nel circondario di Ariano di Puglia 30 tutele furono costituite con ritardi di oltre tre mesi, nel circondario di Larino 33, in quello di Napoli 33 parimenti, in quello di Salerno 176, e 18 in quello di Matera.

15. *Distretto di Palermo*: nel circondario di Caltanissetta su 1016 tutele, 321 vennero istituite dopo tre mesi, e 164 dopo cinque e più mesi dalla denuncia, e in quello di Trapani 77 dopo tre mesi, e 47 dopo cinque e più mesi, e di queste ultime 3 anche dopo due anni dalla denuncia.

16. *Distretto di Parma*: le costituzioni di tutele con ritardo si verificarono nei circondari di Borgotaro (su 55 due oltre 5 mesi), Modena (15 su 159 dopo tre mesi), Pavullo (6 su 95 dopo tre mesi), Piacenza (16 su 293 dopo 3 mesi), Reggio Emilia (146 su 609 dopo tre mesi).

17. *Distretto di Roma*: le costituzioni di tutele con ritardo si sarebbero verificate nei circondari di Frosinone (11 su 75 dopo tre mesi), e Roma (29 su 300 dopo tre mesi). Mancano gli elenchi nominativi per i circondari di Civitavecchia e Velletri.

18. Pel *distretto di Torino* nessuna notizia è stato possibile raccogliere non essendo pervenuti gli elenchi nominativi.

19. Pel *Distretto di Trani* si registrano i circondari di Lucera (68 su 838 tutele costituite dopo tre mesi), e Taranto (29 su 324 dopo tre mesi).

20. Pel *distretto di Venezia* si lamentarono ritardi nella costituzione delle tutele nei circondari di Bassano (7 su 81 dopo tre mesi), Pordenone (4 su 131 dopo tre mesi), e Vicenza (9 su 263 dopo tre mesi).

Tali sono i dati che mi è stato possibile riassumere dagli elenchi allegati alle relazioni; ma, i dati stessi non essendo completi, non possono rivelare in tutta la loro esistenza le gravi irregolarità ed i ritardi nella costituzione delle tutele. Intanto, come prima considerazione, osservo che gli elenchi nominativi vennero più volte dalle Procure generali restituiti ai competenti uffici per essere rettificati, e che per alcune sedi furono rinviati dai Pretori colle stesse inesattezze. Ora le inesattezze, le irregolarità riscontrate specialmente per le Preture nelle quali è ben scarso il numero di tutele aperte, fa sorgere il dubbio che anche i registri delle tutele ordinati e prescritti dagli articoli 343 e seguenti del Codice civile non siano sempre tenuti con quella cura e diligenza che si richiede.

Il Ministero intanto non ha mancato di dare istruzioni colle circolari 27 ottobre e 15 novembre corrente anno, per la esatta compilazione degli elenchi nominativi in modo non abbiano a ripe-

tersi le irregolarità verificate pel 1897. — Circa i ritardi nella costituzione delle tutele alcuni Procuratori generali non omisero di rilevare nelle loro relazioni tale grave inconveniente. Il Procuratore generale di Aquila, pur constatando il fatto, aggiunge « sperare che le ragioni del gravissimo inconveniente non debbano trovarsi esclusivamente nella negligenza dei signori Pretori. » Quello di Brescia avverte « come per la costituzione della tutela non si notarono in generale da parte dei Pretori straordinari ritardi. » Quello di Cagliari così scrive: « Anche nel 1897 si constatò « qualche ritardo nella costituzione delle tutele, e questo, per non « poche, fu di tre mesi dalla data della denuncia avuta. Varie ne « sono le cause. Non dico che tutti i Pretori spieghino lo zelo do- « vuto, poichè qualcuno di essi venne anche tramutato ad altra sede « di minor conto, per la trascuranza usata in questo e in altri ser- « vizi, ma debbo pur dire che fattore principale di un tale inconve- « niente sia la continuata mancanza negli uffici di Pretura del Ma- « gistrato e del Cancelliere che vi si dovrebbero trovare sempre « presenti. » Soggiunge ancora: « accade inoltre spessissimo che « gli ufficiali di stato civile, nel dare le dovute partecipazioni, si « limitano a denunciare il caso puro e semplice; rimane così al Pre- « tore l'incarico di fare le indagini per venire a conoscenza dei pa- « renti prossimi del minore, e non è raro il caso in cui dessi « trovinsi fuori di residenza e dopo che si conoscono s'incorre nel- « l'altra difficoltà di rinvenirli. Nel fine di eliminare questo incon- « veniente non sarebbe fuori proposito raccomandare che gli uffi- « ciali di stato civile, nel denunciare il caso di morte di vedovi « specialmente, dessero altresì tutte le notizie occorrenti, che essi « possono avere più facilmente se il registro di popolazione sia « bene ordinato. » Il Procuratore generale di Catania scrive che i ritardi verificatisi nel circondario di Modica si spiegano col numero rilevante di 1074 tutele ivi aperte; per quanto riflette gli altri circondari del distretto, le cause dei ritardi si devono trovare o nel fatto che i Sindaci non sono solleciti a fornire le informazioni sulle generalità dei parenti dei minori, o nella lontananza di dimora dei parenti stessi, o « nella non molta solerzia di alcuni Pretori. » Ed il Procuratore generale di Parma accenna, fra l'altro, alla emigrazione; molti parenti di minoreanni emigrano « e per la costituzione « delle tutele devesi attendere il loro ritorno. »

Fin qui i Procuratori generali. Per me il fatto è gravissimo. Le cifre esposte non rappresentano tutte le tutele costituite con ritardo nel 1897; altre ve ne sono certamente, e la incompleta ed inesatta formazione degli elenchi mi ha impedito, come già avvertii, di presentarvi in riassunto il numero totale delle tutele instiuite da Pretori dopo tre mesi e più dalla denuncia. Ora è necessario che su questa negligenza dei Pretori sia chiamata l'attenzione del Ministero. È bene tener presente come nella costituzione della tutela ogni ritardo può essere dannoso. Le tutele, tranne casi eccezionalissimi, dovrebbero essere costituite non oltre il mese dopo pervenuta la denuncia.

È su questo proposito necessita, a mio avviso, che dal Ministero della Giustizia i Pretori siano invitati ad esercitare con maggior cura, diligenza e sollecitudine le funzioni ad essi spettanti, in modo che per loro colpa non abbia a ritardarsi la costituzione del Consiglio pupillare.

Con una costante vigilanza siamo riusciti ad ottenere sensibile miglioramento nella osservanza dell'obbligo concernente la denuncia dei fatti che richiedono la costituzione della tutela. Ma tale miglioramento potrebbe perdere il suo benefico effetto se i Pretori non si diano pensiero di essere solleciti nel provvedere alla apertura della tutela stessa.

XVI.

Dirò ora come funzionarono i Consigli di famiglia e di tutela durante il decorso anno.

Risulta dagli allegati che tra pendenti addì 31 dicembre 1896 ed aperte durante il 1897, nel detto anno vi è stato un movimento di 146,247 tutele, delle quali 37,819 con patrimonio e 108,428 senza patrimonio. Intanto 32,237 furono le convocazioni delle assemblee pupillari con una percentuale di 22.04 per ogni 100 tutele. Tale percentuale poi è di 44.04 per le tutele con patrimonio, per le quali si ebbero 16,656 convocazioni dei Consigli pupillari, e di 14.36 per quelle senza patrimonio, essendo state 15,581 le convocazioni di fronte a 108,428 tutele.

Il seguente quadro dà la percentuale delle convocazioni nel sessennio 1892-97:

PERCENTUALE DELLE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA
PER OGNI 100 TUTELE.

A N N I	Con patrimonio	Senza patrimonio	Percentuale sul totale delle tutele
1892	48	17.79	27.39
1893	45	17.19	26.03
1894	42.15	13.22	22.37
1895	40.18	11.52	20.43
1896	44.23	14.09	22.83
1897	44.04	14.36	22.04

Risulta pertanto che nel 1897 per le tutele con patrimonio la percentuale delle convocazioni (44.04) è più elevata in confronto agli anni 1894-95, mentre è più bassa in relazione non solo al biennio 1892-93, ma anche al 1896. Per quanto riflette le convocazioni per le tutele senza patrimonio la percentuale del 1897 (14.36) è più alta di quelle avute nel triennio 1894-96, ed è più bassa se confrontata a quelle del biennio 1892-93.

La percentuale poi in generale delle convocazioni (22.04) rappresenta un peggioramento in relazione agli anni 1896 (22.83), 1894 (22.37), 1893 (26.03), e 1892 (26.03), ed un miglioramento soltanto in relazione al 1895 (20.43).

XVII.

Volendo ora conoscere come il servizio delle convocazioni delle assemblee pupillari abbia funzionato nei singoli distretti, e separatamente per le tutele con patrimonio da quelle senza patrimonio, sempre però in relazione col numero delle tutele pendenti addì 31 dicembre 1896 ed aperte nel 1897, giovano, i seguenti due prospetti:

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE CON PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele pendenti alla fine dell'anno 1896 ed aperte nel 1897	Numero delle tutele chiuse nel 1897	Numero delle convocazioni dei Consigli pupillari	Percentuale per ogni 100 tutele
Ancona	1 355	169	1 032	76.16
Aquila	1 221	131	375	30.71
Bologna	858	102	678	79.01
Brescia	1 604	183	734	45.76
Cagliari	2 106	255	782	37.13
Casale	1 933	213	1 081	55.92
Catania	1 269	115	261	20.56
Catanzaro	1 089	162	232	21.30
Firenze	1 760	239	743	42.21
Genova	1 798	240	1 193	66.35
Lucca	687	92	420	61.13
Messina	535	46	175	32.71
Milano	2 115	285	921	43.56
Napoli	3 603	474	1 141	31.66
Palermo	2 105	189	630	29.92
Parma	1 277	212	784	61.39
Roma	1 465	234	663	45.27
Torino	5 561	821	2 871	51.63
Trani	1 833	228	497	27.11
Venezia	3 645	428	1 443	39.59
<i>Totale . . .</i>	37 819	4 818	16 656	44.04

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI PER TUTELE SENZA PATRIMONIO.

DISTRETTI di Corti d'appello	Numero delle tutele pendenti alla fine dell'anno 1893 ed aperte nel 1897	Numero delle tutele chiuse nel 1897	Numero delle convocazioni dei Consigli pupillari	Percentuale per ogni 100 tutele
Ancona	4 005	451	1 625	40.57
Aquila	5 264	280	301	5.71
Bologna	4 383	576	2 252	51.38
Brescia	5 967	811	566	9.48
Cagliari	5 711	770	1 119	19.59
Casale	1 789	277	240	13.41
Catania	4 452	469	82	1.84
Catanzaro	10 195	991	758	7.43
Firenze	3 439	501	722	20.99
Genova	1 958	238	451	23.03
Lucca	1 716	242	330	19.23
Messina	2 407	298	140	5.81
Milano	8 059	885	695	8.62
Napoli	10 036	1 075	895	8.91
Palermo	6 275	579	587	9.32
Parma	4 683	659	1 082	23.34
Roma	1 972	224	699	35.43
Torino	3 128	411	574	24.10
Trani	12 251	799	901	7.35
Venezia	10 738	1 477	1 562	14.55
<i>Totale</i>	108 428	12 018	15 581	14.86

Dai quadri si rileva che per tutele con patrimonio le percentuali più elevate delle convocazioni sono date dai distretti Bologna (79. 01), Ancona (76. 16), Genova (66. 35), Parma (61. 39), mentre le più basse si riscontrano in quelli di Aquila (30. 71), Trani (27. 11), Catanzaro (21. 30), Catania (20. 56). Per le tutele senza patrimonio le percentuali più alte si hanno nei distretti di Bologna (51. 38), Ancona (40. 57), Roma (35. 43), e le più basse in quelli di Palermo (9. 32), Napoli (8. 91), Milano (8. 62), Catanzaro (7. 43), Trani (7. 35), Messina (5. 81), Aquila (5. 71), Catania (1. 84).

Tali dati addimostrano da per se stessi come in parecchi distretti i Consigli pupillari non possono funzionare essendo rarissime volte convocati. Necessita quindi che non abbia ad omettersi attenta vigilanza al fine di ottenere che le assemblee pupillari siano convocate, giacchè a ben poca cosa gioverebbe il miglioramento nelle costituzioni dei Consigli di famiglia e di tutela se non fosse accompagnato da un continuo miglioramento anche nelle convocazioni dei Consigli stessi.

E non basta, per dire e sostenere che un leggiero miglioramento si ottenne, avvertire come la percentuale delle convocazioni pel 1897 risulti più elevata di alcuni degli anni della serie 1892-96, quando nel totale essa costituisce un peggioramento nel 1897 in confronto al 1896.

XVIII.

Occorre ora rilevare anche le percentuali che si ebbero nel biennio 1896-97 delle convocazioni delle assemblee pupillari per tutele con patrimonio e per quelle senza patrimonio nei singoli distretti, e ciò al fine di sapere ove siasi verificato un miglioramento e dove un peggioramento.

Gli elementi per tale indagine sono dati dal seguente prospetto:

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI PUPILLARI.
(Percentuale nel biennio 1896-97).

DISTRETTI di Corti d'appello	1896		1897	
	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio	Tutele con patrimonio	Tutele senza patrimonio
Ancona	69.54	41.67	76.16	40.57
Aquila	25.55	6.41	30.71	5.71
Bologna	57.09	26.65	79.01	51.38
Brescia	53.96	11.34	45.76	9.48
Cagliari	35.91	7.72	37.13	19.59
Casale	49.82	13.16	55.92	13.41
Catania	19.65	4.47	20.56	1.84
Catanzaro	23.28	6.93	21.30	7.43
Firenze	56.12	23.82	42.21	20.99
Genova	67.55	29.73	66.35	23.03
Lucca	70.23	23.89	61.13	19.23
Messina	42.15	13.19	32.71	5.81
Milano	42.60	12.61	43.56	8.62
Napoli	31.41	11.43	31.66	8.91
Palermo	18.15	7.70	29.92	9.32
Parma	70.25	32.72	61.39	23.34
Roma	44.64	23.62	45.27	35.43
Torino	56.40	22.37	51.63	24.10
Trani	24.54	8.38	27.11	7.35
Venezia	39.52	13.67	39.59	14.55
<i>Totale . . .</i>	44.23	14.09	44.04	14.36

Esaminati i dati contenuti nel quadro, per le tutele con patrimonio si ha un miglioramento nel servizio delle convocazioni delle assemblee pupillari nei distretti di Ancona, Bologna, Casale, Palermo, ed un peggioramento in quelli di Brescia, Firenze, Lucca, Messina e Parma. Per le tutele senza patrimonio il miglioramento si riscontra nei distretti di Bologna, Cagliari e Roma; ed il peggioramento in quelli di Aquila, Brescia, Catania, Firenze, Lucca, Messina, Milano, Parma, nonchè Trani. Ed alcuni dati per taluni distretti sono sconfortanti per le tutele per i minorenni poveri, giacchè essi addimostrano come per i detti minorenni, dopo costituita la tutela, non vi si pensa più, come se non fosse necessario curarsi egualmente dei poveri e dei ricchi per quanto riguarda gl'interessi morali delle persone sottoposte a tutela.

XIX.

Parecchi Procuratori generali lamentano lo scarso numero delle convocazioni dei Consigli pupillari. Quello di Aquila osserva che di fronte ad un movimento di 6485 tutele si ebbero solamente 676 convocazioni dei rispettivi Consigli. Dai Procuratori del Re del distretto si attribuisce tale scarsezza di convocazioni alle difficoltà che si oppongono per la estesa emigrazione sì permanente che temporanea. Si dice ancora che i minorenni, essendo nella maggior parte dei casi nullatenenti, si rendono inutili le adunanze consiliari. — E così i Procuratori generali di Brescia, Cagliari, Casale, Firenze e Napoli non possono giustificare le scarse convocazioni, osservando come « sarebbe desiderabile che fossero frequenti le « convocazioni di ufficio dei Consigli pupillari per tentare di coope- « rare più validamente all'allevamento, cura, ed educazione dei mi- « nori, a rendere realmente più benefico per i tutelati quest'isti- « tuto, che così direttamente riflette all'arduo problema della pre- « coce delinquenza. » — Il Procuratore generale di Genova non manca di porre in rilievo le ragioni esposte dai Procuratori del Re del distretto per giustificare in parte le non avvenute convocazioni. E così si dice che « in taluni casi non si è creduta necessaria la con- « vocazione nel caso di tutele, nelle quali i minori provveduti di te- « nuissimo patrimonio convivono coi parenti membri dei Consigli « stessi, i quali si sobbarcano al mantenimento loro, pur sapendo

« che non potranno esserne mai rimborsati, e per questo si ritiene
« da essi non occorrere le prescritte convocazioni, nelle quali di
« nulla si avrebbe a discutere. » — Anche nelle relazioni pel 1897
alcuni Procuratori generali, ad evitare l'inconveniente delle scarse
convocazioni, avvertono come gioverebbe invitare i Pretori a con-
vocare i Consigli di famiglia in periodi determinati di tre o quattro
mesi, e in giorni festivi. Quello di Milano poi assicura di aver
date istruzioni per le convocazioni nei giorni festivi. Intanto in
molti casi la mancata convocazione delle assemblee pupillari di-
pende anche da poca cura dei Pretori, i quali non si danno pensiero
spesse volte di convocare d'ufficio i Consigli pupillari, come d'al-
tronde ne avrebbero obbligo a mente dell'articolo 257 del Codice
civile.

Tale rilievo lo feci nella relazione del decorso anno: lo ripeto
ora, giacchè l'insistere ripetute volte su un inconveniente può gio-
vare per chiamare l'attenzione di coloro a' quali l'inconveniente
stesso si addebita. Ed il rilievo può acquistare maggiore impor-
tanza quando si ponga mente alla circostanza come l'inconveniente
delle scarsissime convocazioni delle assemblee pupillari si verifichi
spesse volte in Preture ove il numero delle tutele è piccolo, ove
sono ben pochi gli affari. In quelle Preture l'inconveniente può
dipendere anche da negligenza del Capo dell'ufficio.

Certamente ora una maggior vigilanza si potrà esercitare
anche sul funzionamento dei Consigli pupillari, essendosi prescritto
che negli elenchi nominativi proposti colla circolare del 31 dicembre
1897 i Pretori debbano in apposita colonna indicare la ragione per
la quale non venne convocato durante l'anno il Consiglio. « La tas-
« sativa giustificazione da darsi — scrive il Procuratore generale
« di Palermo — porterà per conseguenza che le convocazioni diver-
« ranno assai più frequenti. »

XX.

I Conciliatori convocarono per delegazione dei Pretori, e ai ter-
mini dell'articolo 14, capoverso, della legge 16 giugno 1892, 3935
Consigli pupillari. Anche nel 1897 si nota un aumento nelle dele-
gazioni fatte dai Pretori ai Conciliatori di convocare le assemblee
pupillari, come risulta dal seguente prospetto contenente i dati di
cui è parola pel quinquennio 1893-97:

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA E DI TUTELA FATTE DAI CONCILIATORI
PER DELEGAZIONE DEI PRETORI.

DISTRETTI di Corti d'appello	ANNI				
	1893	1894	1895	1896	1897
Ancona, Macerata, Perugia.	86	100	102	197	383
Aquila	88	73	145	183	107
Bologna	23	122	54	120	417
Brescia	240	122	107	197	234
Cagliari	124	158	173	168	175
Casale	77	129	98	70	156
Catania	36	50	123	154	61
Catanzaro	293	96	83	115	77
Firenze	77	92	168	100	100
Genova	79	48	49	73	52
Lucca	68	60	55	59	99
Messina	77	29	29	6	14
Milano	157	121	206	179	167
Napoli, Potenza	221	313	256	209	263
Palermo	32	60	133	125	142
Parma, Modena	95	54	82	170	225
Roma	34	88	44	138	190
Torino	144	177	210	150	329
Trani	271	228	268	170	57
Venezia	288	337	221	433	740
<i>Totali . . .</i>	2 510	2 517	2 606	3 016	3 985

Ora se confrontiamo i dati per ciascun distretto, abbiamo un aumento costante e sensibile in quelli di: Ancona (86 nel 1893, 197 nel 1896, 383 nel 1897); Bologna (23 nel 1893, 120 nel 1896, 417 nel 1897); Cagliari (124 nel 1893, 168 nel 1896, 175 nel 1897); Casale 177 nel 1893, 70 nel 1896, 156 nel 1897); Lucca (68 nel 1893, 59 nel 1896, 99 nel 1897); Napoli-Potenza (221 nel 1893, 209 nel 1896, 263 nel 1897); Palermo (32 nel 1893, 125 nel 1896, 142 nel 1897); Parma-Modena (95 nel 1893, 170 nel 1896, 225 nel 1897); Roma (34 nel 1896, 138 nel 1896, 190 nel 1897); Torino (144 nel 1893, 150 nel 1896, 329 nel 1897); Venezia (288 nel 1893, 433 nel 1896, 740 nel 1897). In confronto al 1896 si nota poi una diminuzione nei distretti di: Aquila (183 nel 1896, 107 nel 1897); Catania (154 nel 1896, 61 nel 1897); Catanzaro (115 nel 1896, 77 nel 1897); Genova (73 nel 1896, 52 nel 1897); Milano (179 nel 1896, 167 nel 1897), e Trani 170 nel 1896, 57 nel 1897).

Del resto è degno di rilievo che dal 1893 il totale delle convocazioni dei Consigli pupillari delegate ai Conciliatori è in continuo aumento (2510 nel 1893, 2,517 nel 1894, 2,606 nel 1895, 3,016 nel 1896, 3,935 nel 1897).

Alcuni Procuratori generali si occupano nelle loro relazioni anche delle convocazioni dei Consigli pupillari delegate ai Conciliatori. Quello di Ancona avverte come « si possa dai Pretori continuare a fare fidanza nei Conciliatori che sanno rispondere adeguatamente alle fatte delegazioni ». Quello di Brescia ritiene che « dall'abbondare delle deleghe ai Conciliatori deve trovarsi il rimedio « dell'inconveniente che annualmente si ripete ed inutilmente si lamenta delle seconde convocazioni ». Quello di Cagliari non ha molta fiducia nell'opera dei Conciliatori per quanto concerne l'azione loro nei Consigli pupillari, giacchè « i Conciliatori nella maggior parte dei comuni offrono poca garanzia per disimpegnare questo importante servizio. A ciò deve attribuirsi lo scarso numero in alcuni circondari, e negativo del tutto in altri, delle convocazioni dei Consigli da questi Magistrati tenute ». Quello di Milano desidera che si generalizzi, per quanto è possibile la delega. Il Procuratore generale di Napoli, lamentando le scarse convocazioni dei Consigli pupillari, scrive « essere tanto più deplorabile questa scarsezza di convocazioni, perchè mette in mostra il poco interessamento che i Pretori prendono nel servizio

« delle tutele, giacchè mentre la legge 16 giugno 1892 con l'articolo 14 dà loro facoltà di delegare le convocazioni ai Conciliatori, « tale delegazione non ebbe luogo che 246 volte solamente ». Il Procuratore generale di Torino osserva che il risultato delle convocazioni delle assemblee pupillari in parecchi casi fu soddisfacente, ma non sempre: « e ciò per le limitate garanzie di scienza legale e di pratica di affari dei Conciliatori, d'altronde benemeriti ». Ad ogni modo, avverte il Procuratore generale, « trattandosi di circondari, ove più frequente si manifesta la emigrazione temporanea, « e per questa ed altre cause la convocazione dei Consigli di famiglia essendo sovente malagevole ai Pretori, la delegazione ai conciliatori può essere utile, specialmente ove trattasi d'amministrazione di esigui patrimoni, per evitare ai membri del Consiglio di famiglia la trasferta al capo-luogo di mandamento ». E qui chiamo l'attenzione della Commissione, per quelle considerazioni che si ravviserà di fare, sulla seguente proposta del predetto Procuratore generale, il quale al fine di evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla insufficiente capacità legale di taluni di questi funzionari, crederebbe opportuno « di predisporre i moduli, affinchè non avvengano nullità nella redazione dei verbali ». Per quanto concerne il distretto di Venezia, i Procuratori del Re di Bassano, Este e Verona si mostrano scontenti dell'opera dei Conciliatori nelle convocazioni dei Consigli pupillari, mentre quelli di Belluno, Vicenza e Tolmezzo se ne lodano assai.

E così ho riassunto quanto nei rapporti dei Procuratori è esposto in ordine all'argomento di cui ora si tratta. Nella mia relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1896 osservai che in merito alle delegazioni ai Conciliatori di convocare le assemblee pupillari non si può formare un giudizio assoluto, giacchè l'opportunità di addivenire a tali deleghe devesi giudicare secondo i diversi luoghi, secondo la maggiore distanza delle Preture dai comuni compresi nella circoscrizione dei rispettivi mandamenti, nonchè secondo le qualità personali di attitudine, capacità e diligenza dei Conciliatori. Ad ogni modo è necessario sempre che questa delegazione sia fatta con sagace criterio, e che i Pretori non abbiano poi a disinteressarsi della vigilanza dell'andamento delle tutele per le quali delegarono ai Conciliatori la convocazione delle assemblee pupillari.

In base a tali criteri forse potrebbe essere opportuno raccomandare ai Pretori di avvalersi, per quanto è possibile, delle facoltà di cui all'articolo 14 della legge 16 giugno 1892, e ciò tanto più per le tutele senza patrimonio, nelle quali, come già dissi, la percentuale delle convocazioni è assai bassa (14,36 nel 1897 e 14,09 nel 1896).

XXI.

L'articolo 281 del Codice civile fa obbligo al tutore di procedere all'inventario dei beni del minore, e l'articolo 292 prescrive la prestazione della cauzione da parte del tutore, che non sia l'avo paterno o materno, o non ne sia stato dispensato.

Nelle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela dal 1893 in poi non si mancò di rilevare come le precitate disposizioni legislative non trovino sempre esatta e rigorosa osservanza. In una sua relazione il compianto senatore Auriti vivamente lamentava la facilità nell'accordare le dispense dall'obbligo della cauzione, anche quando trattasi di tutele con patrimonio, il che « porta non lieve danno « per la efficace protezione dei diritti e degli interessi dei tutelati. »

Eguale lamento, eguali considerazioni debbo fare anch'io, e non solamente per la dispensa dal prestar cauzione, ma altresì per la mancata presentazione degli stati annuali dell'amministrazione del patrimonio dei minorenni.

Avverte il Procuratore generale di Aquila che nel 1897 la disposizione dell'articolo 303 del Codice civile rimase il più delle volte priva di applicazione. A questo « si aggiunga l'uso divenuto « quasi generale di fare a meno della formazione dell'inventario, e « di esonerare i tutori dall'obbligo della cauzione, e facilmente si « intende come nella realtà delle cose tutto si è lasciato alla balia « del tutore.

« Non vi è dubbio che ad ovviare a tanti inconvenienti basterebbe lo zelo e l'energia dei Pretori. » Quello di Brescia, avvertendo come generalmente non si presti la cauzione, e deplorando le omissioni nella compilazione dello inventario, così scrive: « Questa « dello inventario e dei modi di agevolarne e renderne così per « tutte le tutele possibile la compilazione è questione meritevole di « studio, perchè è certo che mancando questo atto manca la base

« prima di controllare l'amministrazione tutelare. » Quelli di Cagliari e Catania osservano che si continua nella facilità di accordare l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, che non si compilano gli inventari, che non si danno i conti annuali dell'amministrazione pupillare. E in parte si giustifica l'omissione nella presentazione del rendiconto annuale col dire essere il medesimo inutile, atteso lo scarso patrimonio del minorenne.

Fin qui le osservazioni esposte da alcuni Procuratori generali. Ed io, associandomi ai lamenti fatti per la continua inosservanza delle disposizioni di cui è parola agli articoli 302 e 303 del Codice civile, non posso a meno di richiamare nuovamente l'attenzione della Commissione, come feci nella Relazione pel 1896, su questo grave inconveniente, e sulla necessità che i Pretori invigilino per la presentazione dei rendiconti annuali, per l'attento ed accurato esame di essi da parte del Consiglio di famiglia, giacchè, per quanto possa essere giustificata la fiducia nel tutore, questa per verità non dovrebbe mai giungere al punto di permettere una continua violazione dell'articolo 303 del Codice civile.

XXII.

Ed ora brevemente dirò delle omologazioni delle deliberazioni dei Consigli pupillari nei casi prescritti dalla legge.

La Commissione conosce come pel passato lamentavasi la inosservanza in moltissimi casi della disposizione di cui è parola nell'articolo 301 del Codice civile.

Con parecchie deliberazioni la Commissione non mancò di rivolgere preghiera al Ministero della Giustizia, affinchè si studiasse il modo di ottenere la osservanza della precitata disposizione di legge. Speciali istruzioni furono date con la circolare 17 aprile 1897 con la quale si è fatto premura ai Procuratori del Re di nulla trascurare perchè sia sempre provocata l'omologazione delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela nei casi richiesti, raccomandando loro di domandare d'ufficio tale provvedimento ogni qualvolta le parti non abbiano curato di farlo. Ed è precisamente che in seguito a tali istruzioni il servizio delle omologazioni comincia ora a procedere alquanto regolarmente, almeno dalle informazioni avute dai Procuratori generali.

E così nei distretti di Aquila, Bologna, Genova e Lucca il provvedimento delle omologazioni venne quasi sempre richiesto dal Pubblico Ministero. Alcuni Procuratori generali, fra i quali quelli di Cagliari, Casale, Catania, Catanzaro osservarono che parecchi Pretori non curarono di comunicare ai Procuratori del Re, come prescrive la circolare 17 aprile 1897, copia delle deliberazioni soggette ad omologazioni, e quindi non si è potuto dal Pubblico Ministero provvedere di conformità. Da altri Procuratori generali si solleva la questione sul carico della spesa per le omologazioni provocate d'ufficio. Veramente non si sa quali difficoltà si potrebbero presentare al riguardo, se ai termini delle istruzioni date dal Ministero delle Finanze addì 15 settembre 1882, le spese che s'incontrano per le omologazioni d'ufficio si annotano a campione, e devono essere annullate ogni qualvolta non sia possibile il ricupero di esse ai termini delle disposizioni sul gratuito patrocinio. Tali spese, ad ogni modo, come ebbe a riconoscere il Ministero delle Finanze con la circolare su ricordata, non sarebbero ripetibili nel caso in esame, venendo le parti col provvedimento della omologazione a conseguire un semplice vantaggio morale.

XXIII.

In ordine alla tenuta dei registri delle tutele dei minori occorrono brevi considerazioni.

Nei distretti di Bologna, Brescia, Cagliari, Catania per alcune Preture i registri non sarebbero sempre tenuti con la dovuta regolarità, secondo quanto riferiscono i Procuratori generali.

A questo proposito debbo però osservare che nelle relazioni non si trovano se non brevi cenni sulla tutela dei detti registri, e in molte di esse tale argomento non è neppure accennato.

Generalmente non è il tutore che cura la iscrizione della tutela nel rispettivo registro, ordinandola quasi sempre d'ufficio il Pretore. Alle volte poi da alcuni Pretori non si ottempera all'obbligo di cui è cenno nell'articolo 349 del Codice civile.

XXIV.

Assicurano i Procuratori generali che i valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi di spettanza dei mino-

renni sono depositati, giusta le prescrizioni dell'articolo 287 del Codice civile.

Ad ogni modo il Ministero della Giustizia, in conformità alla deliberazione presa dalla Commissione nella sessione del dicembre 1897, con la circolare 7 novembre 1898, non omise d'invitare i Procuratori generali ad invigilare per l'esatta e rigorosa osservanza di quanto dispone il Codice civile circa la conservazione del patrimonio dei minorenni sottoposti a tutela.

XXV.

Incominciai la mia Relazione, rilevando il miglioramento che si ottenne nell'andamento del servizio sui Consigli di famiglia e di tutela.

Certamente siamo ben lontani ancora dall'aver raggiunto quella perfezione che è nel desiderio di tutti coloro che si occupano della difesa e della protezione dei minorenni privi dell'affetto e della cura dei loro genitori.

Intanto se un miglioramento si ottenne, esso è nella massima parte limitato alla costituzione delle assemblee pupillari. Infatti una volta costituita la tutela ben poca cura si prende pel regolare funzionamento di essa.

Necessita quindi che ora l'azione del Ministero della Giustizia e l'azione vostra si estrinsechi specialmente sul modo come funzionano i Consigli pupillari.

Adempito così all'incarico affidatomi, ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni il seguente ordine del giorno:

La Commissione rivolge preghiera a S. E. il Guardasigilli perchè inviti:

I) i Pretori: *a*) a provvedere alla sollecita costituzione dei Consigli pupillari appena avuta notizia dei fatti, che danno luogo alla apertura della tutela; *b*) a curare con maggiore sollecitudine le convocazioni dei detti Consigli;

II) i Procuratori del Re ad invigilare con speciale attenzione l'opera dei Pretori sui punti sopra accennati.

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Allegato A.

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1896			Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale				
Genova	1,520	1,445	2,965	278	513	791	552
Casale	1,700	1,133	2,833	233	656	889	361
Torino	4,877	1,990	6,867	684	1,138	1,822	1,060
Milano	1,850	6,829	8,679	265	1,230	1,495	839
Brescia	1,391	5,132	6,523	213	835	1,048	632
Venezia	3,277	8,895	12,172	368	1,843	2,211	892
<i>Italia settentrionale</i>	<i>14,615</i>	<i>25,424</i>	<i>40,039</i>	<i>2,041</i>	<i>6,215</i>	<i>8,256</i>	<i>4,446</i>
Parma e Modena	1,085	3,470	4,555	192	1,213	1,405	499
Lucca	578	1,318	1,896	109	398	507	304
Firenze	1,581	2,789	4,370	179	650	829	675
Bologna	774	3,263	4,037	84	1,120	1,204	535
Ancona, Macerata e Perugia	1,163	2,510	3,673	192	1,495	1,687	506
Roma	1,261	1,522	2,783	204	450	654	476
<i>Italia centrale</i>	<i>6,442</i>	<i>14,872</i>	<i>21,314</i>	<i>960</i>	<i>5,326</i>	<i>6,286</i>	<i>2,995</i>
Aquila	1,081	3,948	5,029	140	1,316	1,456	269
Napoli e Potenza	2,817	6,860	9,677	786	3,176	3,962	1,536
Trani	1,509	10,088	11,597	324	2,163	2,487	937
Catanzaro	966	8,365	9,331	123	1,830	1,953	521
<i>Napoletano</i>	<i>6,373</i>	<i>29,261</i>	<i>35,634</i>	<i>1,373</i>	<i>8,485</i>	<i>9,858</i>	<i>3,263</i>
Messina	459	1,912	2,371	76	495	571	199
Catania	1,081	2,781	3,862	188	1,671	1,859	494
Palermo	1,706	3,998	5,704	399	2,277	2,676	968
<i>Sicilia</i>	<i>3,246</i>	<i>8,691</i>	<i>11,937</i>	<i>663</i>	<i>4,443</i>	<i>5,106</i>	<i>1,661</i>
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	1,865	4,834	6,699	241	877	1,118	428
REGNO	32,541	88,082	115,623	5,278	25,346	30,624	12,793

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1898.

TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1898

Per minori illegittimi	Per morte di vedovi con prole minorene (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interruzione)	Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o per perdita (art. 33 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 164 e 245 Codice civile)	Per minorenni che lasciano gli Orfanzi (art. 8 legge 17 luglio 1886, n. 6972; e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 25)	Per minorenni di genitori ignoti non riconosciuti in un Ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciano i Riformatori (art. 435 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 200)	Per altri motivi
239	520	4	1	12	10	213	..	31
528	359	1	407	126	..	2
762	1,011	8	3	22	598	145	1	34
606	874	12	3	9	407	185	1	4
356	619	11	4	5	332	32	..	45
1,319	839	9	5	35	435	855	..	33
3,810	4,222	44	16	84	2,183	1,556	2	149
906	434	2	1	10	280	617	..	61
203	279	8	2	15	3	189	..	11
154	589	11	2	23	44	106	..	54
669	498	6	11	159	130	384	..	16
1,181	502	4	2	53	303	809	2	12
178	460	11	3	29	3	117	..	31
3,291	2,762	42	21	289	763	2,222	2	185
1,187	235	13	1	12	24	1,156	..	15
2,426	1,307	47	20	203	19	2,193	11	162
1,550	770	39	44	3	1	1,517	40	73
1,432	498	12	2	16	232	1,184	..	9
6,595	2,810	111	67	234	276	6,050	51	259
372	133	12	22	..	3	363	..	38
1,365	321	47	75	2	5	1,322	..	87
1,708	680	58	43	26	19	1,664	6	180
3,445	1,134	117	140	28	27	3,349	6	305
690	410	4	14	7	..	683
17,831	11,938	318	258	642	3,249	13,860	61	898

Segue PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1898.

Segue Allegato A.

CORTI D'APPELLO	Morti nell'anno 1895 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1896		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1897		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1898		CONVOCAZIONE dei Consigli di famiglia durante l'anno 1898			CONVOCAZIONE dei Consigli di tutela durante l'anno 1898			TUTELE chiuse nell'anno 1898				
		Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale		
Genova	469	4,495	407	1,007	249	4,855	639	1,081	384	1,465	112	67	179	60	52	240	238	478
Casale	324	4,138	483	701	1,017	3,734	966	1,066	175	1,241	15	65	80	154	156	213	277	490
Torino	976	11,676	388	2,130	772	11,903	1,087	2,827	476	3,303	44	98	142	278	329	821	411	1,232
Milano	873	10,561	2,712	1,814	607	1,420	2,875	909	458	1,367	12	237	249	324	167	285	885	1,170
Brescia	602	7,783	2,392	1,371	371	8,008	2,432	700	354	1,054	34	212	246	196	234	183	311	994
Venezia	806	12,845	4,830	1,741	1,354	12,910	4,073	1,384	904	2,288	59	658	717	344	740	428	1,477	1,905
<i>Italia settentrionale</i>	4,050	51,498	11,212	8,764	4,370	42,830	12,072	7,967	2,751	10,718	276	1,337	1,613	1,356	1,678	2,170	4,099	6,269
Parma e Modena	378	4,231	2,243	912	908	4,263	2,544	763	458	1,221	21	624	645	134	225	212	659	871
Lucca	279	3,000	296	574	215	2,938	461	393	243	636	27	87	114	83	99	92	242	334
Firenze	569	7,129	392	1,193	164	7,194	495	719	698	1,417	24	24	48	221	100	239	501	740
Bologna	471	4,691	1,562	948	749	4,841	1,961	651	1,479	2,130	27	773	800	99	417	102	576	678
Ancona, Macerata e Perugia	433	4,683	1,090	894	1,238	5,369	2,084	942	1,122	2,064	90	503	593	202	333	169	451	620
Roma	414	4,131	509	904	214	4,203	565	609	615	1,224	54	84	138	97	190	234	224	458
<i>Italia centrale</i>	2,544	27,865	6,092	5,425	3,448	28,808	8,110	4,077	4,615	8,692	243	2,095	2,338	836	1,414	1,048	2,653	3,701
Aquila	215	3,862	2,892	452	1,189	3,876	3,850	362	170	532	13	131	144	152	107	131	280	411
Napoli e Potenza	888	10,159	4,579	2,663	2,612	10,994	5,720	1,026	398	1,424	115	497	612	454	263	474	1,075	1,549
Trani	617	7,215	7,833	1,450	1,614	8,401	8,733	454	387	841	43	514	557	327	57	228	799	1,027
Catanzaro	331	4,301	7,122	811	1,431	4,391	7,849	227	229	456	5	529	534	131	77	162	991	1,153
<i>Napoletano</i>	2,051	25,537	22,426	5,376	6,846	27,662	26,552	2,069	1,184	3,253	176	1,671	1,847	1,064	504	995	3,145	4,140
Messina	97	1,522	1,515	322	375	1,557	1,715	166	107	273	9	33	42	44	14	46	298	344
Catania	228	3,656	1,514	798	1,357	3,972	2,563	249	60	309	12	22	34	123	61	115	469	584
Palermo	446	5,379	2,660	1,630	1,701	6,473	4,100	587	368	955	43	219	262	277	142	189	579	768
<i>Sicilia</i>	771	10,557	5,689	2,750	3,433	12,002	3,378	1,002	535	1,537	64	274	338	444	217	350	1,346	1,696
Cagliari (Sardegna)	403	5,619	3,716	787	703	5,372	3,875	760	211	971	22	908	930	235	175	255	770	1,025
REGNO	9,819	121,076	49,135	23,102	18,840	116,874	58,587	15,875	9,296	25,171	781	6,285	7,066	3,935	3,988	4,818	12,013	16,831

CONVOCAZIONE di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenni avvenuta sia ad istanza della vedova, sia di altre persone, sia d'ufficio

CONVOCAZIONE dei Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1890 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1897, n. 426)

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE al 31 dicembre 1881	TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1887,							
		In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con prole minorenne (art. 211 Cod. civ.)	
		Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Casale e Torino (Piemonte)	3.413.539	2.711	79.42	1.421	52.42	1.290	47.58	1.370	50.53
Genova (Liguria)	1.061.842	791	74.49	552	69.78	239	30.22	520	65.73
Milano e Brescia (Lombardia)	3.337.326	3.706	111.05	1.781	48.06	1.925	51.94	1.713	46.22
Venezia (Veneto)	2.814.173	1.048	37.24	692	66.03	356	33.97	619	59.06
Parma, Modena e Bologna (Emilia)	2.183.391	2.609	119.49	1.034	39.63	1.575	60.37	932	35.72
Lucca e Firenze (Toscana)	2.039.400	1.336	65.50	979	73.23	357	26.72	868	64.97
Ancona, Macerata e Perugia (Marche ed Umbria)	1.511.339	1.687	111.62	506	29.99	1.181	70.01	502	29.76
Roma (Lazio)	903.472	654	72.38	476	72.78	178	27.22	460	70.33
Aquila (Abruzzi)	951.781	1.456	152.98	269	18.48	1.187	81.52	235	16.14
Napoli e Potenza (Campania, Molise e Basilicata)	3.786.515	3.962	104.63	1.536	38.76	2.426	61.24	1.307	32.99
Trani (Puglie)	1.589.064	2.437	156.51	937	37.69	1.550	62.31	770	30.96
Catanzaro (Calabrie)	1.257.883	1.953	155.26	521	26.68	1.432	73.32	498	25.49
Messina, Catania e Palermo (Sicilia)	2.927.901	5.106	174.38	1.661	32.53	3.445	67.47	1.134	22.21
Cagliari (Sardegna)	682.002	1.118	162.46	428	38.28	690	61.72	410	36.67
REGNO	28.459.628	30.624	107.61	12.793	41.77	17.831	58.23	11.338	37.02

DIVISE SECONDO I COMPARTIMENTI DEL REGNO

Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Per altri motivi															
																Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
																Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
8	0.30	3	0.11	23	0.85	999	36.84	271	10.00	1	0.04	36	1.33				
4	0.51	1	0.13	12	1.52	10	1.26	213	26.93	31	3.92				
21	0.57	8	0.21	44	1.19	842	22.72	1,040	28.06	1	0.03	37	1.00				
11	1.05	4	0.39	5	0.48	332	31.68	32	3.05	45	4.29				
8	0.31	12	0.46	169	6.47	410	15.71	1,001	38.37	77	2.96				
19	1.42	4	0.29	38	2.84	47	3.52	295	22.09	65	4.87				
4	0.24	2	0.12	53	3.14	303	17.96	809	47.95	2	0.12	12	0.71				
11	1.68	3	0.46	29	4.44	3	0.46	117	17.89	31	4.74				
13	0.89	1	0.09	12	0.82	24	1.65	1,156	79.38	15	1.03				
47	1.18	20	0.50	203	5.12	19	0.48	2,193	55.35	11	0.29	162	4.09				
39	1.57	44	1.77	3	0.12	1	0.04	1,517	60.99	40	1.61	73	2.94				
12	0.61	2	0.10	16	0.81	232	11.88	1,184	60.63	9	0.48				
117	2.29	140	2.74	28	0.55	27	0.53	3,340	65.59	6	0.12	305	5.97				
4	0.36	14	1.25	7	0.63	683	61.09				
318	1.04	258	0.84	642	2.10	3,249	10.61	13,860	45.26	61	0.20	898	2.93				

Relazione sulle procedure di fallimento nel 1897.

RELATORE: **PENSERINI.**

Alla fine dell'anno 1897 rimasero in corso n. 3193 procedure di fallimento, cifra alquanto superiore a quelle dei tre anni precedenti.

Perchè? Nel 1894 ne furono chiuse n. 2238; nel 1895 n. 2131; nel 1896 n. 2489; nel 1897 n. 2370.

Dunque una media di 2308, alla quale rimase al di sotto l'anno 1895, e fu superata negli altri; ed eliminando la cifra più bassa del 1895; la media degli altri anni sarebbe di 2367, anche superata nell'ultimo anno. Dal che l'illazione che l'operosità degli uffici giudiziari non appare meritevole di rimarchi. Senonchè interessa constatare da quanto tempo durano le 3190 procedure rimaste alla fine del 1897; e distinguonsi nel seguente quadro, in confronto dell'anno precedente:

	1896	1897
Da non oltre sei mesi. . . . N.	1121	1047
Da non oltre un anno. . . . »	546	588
Da un anno a tre anni »	738	799
Da tre anni a cinque »	313	346
Da oltre cinque anni »	371	413

Diminuita quindi la cifra delle procedure più recenti, sono cresciute tutte le altre.

Quali le ragioni dei ritardi secondo le relazioni dei capi delle Corti d'appello e dei Tribunali?

In generale sono concordi a riconoscerle nelle controversie elevate talvolta dai falliti, più spesso per contestazioni di crediti, o contro terzi, le quali danno luogo a giudizi non di rado protratti per

tutti i gradi di giurisdizione, nonchè nelle difficoltà delle liquidazioni, specialmente quando parte dell'attivo consistendo in beni stabili occorra premettere divisioni e quasi sempre giudizi di graduazione.

Tuttavia non mancano altre cagioni.

Nell'Italia settentrionale il primo Presidente di Genova riferisce che le procedure si svolsero abbastanza sollecite e regolarmente per ciò che riguarda le funzioni dei curatori e delle delegazioni quando vennero costituite. Il Presidente del Tribunale di Castelnuovo di Garfagnana lamenta la lentezza dei curiali nel dar corso alle liti che interessano due fallimenti, uno dei quali dichiarato nel 1885.

Generalmente solerte e regolare fu l'opera dei curatori nel distretto di Casale, al dire del primo Presidente. Nota però qualche eccezione riguardo alla diligenza dei medesimi il Regio Procuratore di Voghera.

Il Presidente del Tribunale di Alba rimarca in generale poca solerzia quando i curatori non possono sperare adeguato compenso, ed il ritardo nella procedura di un fallimento per poca sollecitudine del curatore, sebbene più volte richiamato al dovere dal Giudice delegato. A Biella occorre di sollecitare l'operosità di alcuni meno zelanti. Maggiore diligenza dei curatori desiderasi dal Presidente di Pallanza. E quello di Brescia rimarca lentezza e negligenza in un fallimento, e poca operosità dei curatori in altri tre. Occorsero eccitamenti in Belluno ad un curatore con minaccia di rimuoverlo; ed in rarissimi casi occorsero anche a Venezia.

Nell'Italia centrale, osserva il Procuratore Generale di Firenze che malgrado la diligenza dei Giudici delegati, spesso le male arti dei falliti, talvolta l'indolenza dei creditori a presentare documenti atti a ribattere cavillose eccezioni cagionano indugi, e che può anche sospettarsi, quantunque in mancanza di reclami non abbiansi dati per affermarlo, che vi contribuisca la condotta dei curatori i quali ad ottenere più lauta remunerazione mandino in lungo la procedura.

Li dice il Presidente di Pisa diligenti quando esistono attività, trascurati quando non esiste attivo.

Il Presidente del Tribunale di Ravenna afferma contribuire ai

ritardi la poca attività dei curatori. Quello di Fermo rimarca che alcuni curatori sono poco attivi e capaci. Occorsero spesso eccitamenti a Macerata. Talvolta negligenti ad Orvieto. In Perugia generalmente, secondo quel Presidente, non adoperano nè studio, nè buona volontà per accelerare la procedura. Non se ne lagna il Presidente di Spoleto, ma quel Regio Procuratore attribuisce i ritardi ai curatori. In Urbino attivi nel principio, poi, specie se di poca entità, lasciano i fallimenti in abbandono. Non si distinsero per zelo nel Distretto di Roma, come riferiscono il Procuratore Generale ed il Regio Procuratore di Velletri.

La poca attività dei curatori afferma pure per l'Italia meridionale concorrere ai ritardi il primo Presidente di Aquila; e quel Procuratore generale specifica che i curatori indugiano malgrado gli eccitamenti allorquando per la poca entità dei fallimenti non hanno la prospettiva di notevole retribuzione. Lamentano pure la scarsa operosità dei curatori quale cagione d'indugio i Presidenti dei Tribunali di Chieti, di Salerno, Reggio di Calabria ed il Procuratore del Re di Monteleone.

E ne addebitano la insipienza e la poca oculatezza dei curatori i Presidenti dei Tribunali di Solmona e di Lanciano; noto che in questo Tribunale su 26 procedure di fallimento, 17 erano degli anni anteriori e 9 del 1897, una sola in detto ultimo anno venne ultimata; il Presidente però dichiara che tutte avvicinavansi alla definizione.

In Sicilia pure adducono fra le cagioni dei ritardi la poca attività dei curatori il Procuratore Generale di Catania e i Regi Procuratori di Siracusa, di Modica e Caltagirone dove si è alla ricerca di persona idonea per surrogarla al curatore inattivo di un fallimento pendente nulla meno che da 28 anni.

Più o meno diligenti qualifica i curatori il Presidente del Tribunale di Messina.

Il primo Presidente di Palermo, discorrendo dei 31 fallimenti che in quel Distretto datano da oltre cinque anni, scrive che al ritardo contribuiscono anche le male arti dei falliti, e l'indolenza dei creditori e dei curatori. E questi dice poco operosi nei tenui fallimenti il Presidente di quel Tribunale.

Anche il Presidente di Trapani riferisce che debole è l'azione

dei curatori nei fallimenti di tenue entità, ma che pur troppo non v'è da sceglierne migliori.

Il Presidente di Girgenti, fra le cagioni dei ritardi, indica la negligenza delle delegazioni dei creditori, e l'iscrizione nei bilanci dei falliti di debitori imaginari.

A Caltanissetta, secondo la relazione di quel Presidente, vi influiscono la desidia delle delegazioni e dei curatori quanto operosi nei fallimenti di importanza rilevante, altrettanto neglienti nei tenui, nonchè i frequenti tramutamenti dei giudici.

In Sardegna quel Procuratore generale, riassumendo le relazioni dei Regi Procuratori presso i Tribunali, addebita dei ritardi anche le delegazioni dei creditori ed i curatori, la scelta dei quali ordinariamente cade su avvocati e procuratori che non si distinguono per capacità e probità, mentre se fossero scelti fra ragionieri le procedure andrebbero più celeri; e qualche volta vi contribuisce la poca vigilanza dei giudici delegati, quantunque non facciasi loro appunto di negligenza.

E riguardo all'opera dei giudici delegati, cade in acconcio riferire che nessun appunto è loro fatto per l'Italia settentrionale; e sono lodati per diligenza dal Procuratore generale di Firenze, dal primo Presidente della Corte e dal Presidente del Tribunale di Bologna, e da quello di Forlì, non meno che dal Presidente del Tribunale di Roma.

Nota il presidente di Velletri che le procedure di fallimento furono, più che trascurate, abbandonate pel passato, ed ebbero efficace impulso nel 1897.

Lodano l'operosità dei giudici delegati il Presidente del Tribunale di Salerno che segnala specialmente il giudice Germano, e quelli di Trani e di Messina.

Il Procuratore generale di Catanzaro osserva che ai ritardi contribuisce in parte la insufficiente vigilanza dei giudici delegati sui curatori. Ed il Presidente del Tribunale di Reggio di Calabria, facendo la stessa osservazione, aggiunge che ciò dipende dall'essere i giudici occupati da altri doveri dell'ufficio, specialmente per i giudizi penali molto numerosi.

Il Primo Presidente di Catania dice in generale solerti e degni di encomio i giudici delegati; ma nota quel Procuratore generale

che una maggiore diligenza da parte dei medesimi gioverebbe a rendere meno rilevante il ritardo.

Ad esaurire il riferimento intorno ai curatori ed alle delegazioni dei creditori, desumo dalle relazioni delle Corti di appello e dei Tribunali le seguenti informazioni:

ITALIA SETTENTRIONALE. — *Curatori.* — Nessun curatore andò soggetto a procedimento penale nè a remozione nel distretto di Genova. Ma il Procuratore del Re al Tribunale di quella città è impressionato delle spese che sembrangli eccessive per retribuzione ai curatori, e di quelle di amministrazione che per lo più devolvonsi anche queste in gran parte ai medesimi; perocchè furono spese:

Per soccorso ai falliti	L.	4,336	»
Per amministrazione	»	68,212	68
Per retribuzione ai curatori	»	44,625	»
Per spese giudiziali	»	51,120	»
		<hr/>	
	L.	168,293	68

La stessa impressione manifesta il Procuratore generale di Casale che osserva come essendo diminuite le spese di amministrazione e giudiziali, viceversa aumentarono di quasi un terzo sulla media del triennio precedente quelle di retribuzione ai curatori, nelle quali andò probabilmente consunto il poco attivo di molti dei fallimenti chiusi nel 1897. La mancanza di rimarchi da parte dei Regi Procuratori e di procedimenti penali contro curatori, gli fa presumere regolare la loro gestione. Da notare che la Camera di commercio di Alessandria ha deliberato di non compilare il nuovo ruolo dei curatori.

Neppure nel distretto di Torino fuvvi alcun processo penale nè remozione contro dei curatori.

Nota il Presidente del Tribunale di Mondovì che parecchi curatori difettano della intelligenza occorrente, e sono troppo proclivi alle liti. Osservo che quest'ultima censura non torna ad onore della vigilanza per parte dei giudici delegati.

Il Presidente di Pallanza informa che talvolta i curatori lasciano desiderare non soltanto maggiore capacità e diligenza, ma anco maggiore onestà; e che non pochi si adoperano per essere

nominati, e quelli che non l'ottengono gridano alla parzialità. Infondate però furono verificate codeste lagnanze, come riferisce il Procuratore generale; e scelgonsi più frequentemente che ragionieri fra avvocati e procuratori, essendo giovevole che abbiano cognizioni legali.

Il contrario avviene a Milano dove, dice il Presidente del Tribunale, scelgonsi ragionieri dal ruolo fatto dalla Camera di commercio, salve giustificate eccezioni; ma qualche ragioniere addimostatosi alla prova inetto od indelicato, ne fu radiato per disposizione del Tribunale.

Del resto nel distretto di quella Corte non elevansi lagnanze, e nei Tribunali di Como, Lodi e Varese l'opera dei curatori fu di piena soddisfazione. Come del pari quasi sempre nel distretto di Brescia.

E pur bene generalmente (salvo le poche eccezioni sopra notate per lentezza) si comportarono nel distretto di Venezia, siccome riferiscono i Capi della Corte: ed il Procuratore generale nota che a Treviso furono nominati fra i ragionieri, i quali riuscirono meglio degli avvocati nominati negli anni precedenti. E il Procuratore del Re di Vicenza lamenta che ivi preferiscono nelle nomine gli avvocati i quali, a suo dire, cagionano spese maggiori di retribuzione.

Osserva il Presidente di Verona che nei fallimenti chiusi per concordato mai i curatori fecero liquidare la retribuzione ma la convennero coi falliti.

ITALIA CENTRALE. — Rilevo dalle relazioni dei Capi dei Tribunali quanto segue:

Anche a Parma la Camera di commercio non ha compilato il ruolo. Ed il Tribunale sceglie i curatori nella Curia.

In qualche caso poca capacità a Modena, ma vi supplisce la direzione del Giudice delegato..

A Piacenza v'è del marcio. Due curatori furono rimossi per negligenza e malversazione ed assoggettati a processi penali che alla fine del 1897 trovavansi in corso. Il deposito del denaro avviene a libito dei curatori; ed inoltre giunti alla conclusione del concordato ritengono finita la procedura senza curarsi della omologazione, della riconsegna dei beni, e del regolamento dei conti.

Il Presidente invece di Reggio Emilia è soddisfatto dell'opera dei curatori.

Il Procuratore generale di Lucca riferisce che in quel distretto si comportano discretamente; ma per solito inclinano a proteggere il fallito, e pochi sono i veramente capaci. E di ciò il Presidente di Livorno attribuisce la cagione al modo nel quale quella Camera di commercio ha formato il ruolo; e un curatore si appropriò il denaro ritratto dalla vendita delle merci, e fu condannato in contumacia a sette anni di reclusione.

Nota il Presidente del Tribunale di Firenze poca capacità in alcuni, onestà in tutti.

Il Primo Presidente della Corte di Bologna dice soddisfacente l'opera dei curatori: ma il Procuratore generale rileva che i Regi Procuratori di Bologna e di Forlì rimarcano che spesso tutelano gli interessi dei falliti a danno dei creditori.

Il Primo Presidente di Ancona li dice più o meno attivi ed esatti nell'amministrazione.

Dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali, oltre quanto fu già osservato in relazione ai ritardi, raccogliesi che non meritano censura in Ascoli Piceno, procedettero regolarmente a Camerino, Rieti e Spoleto, e meritano encomio per diligenza ed onestà a Pesaro.

Informaci il Primo Presidente della Corte d'appello di Roma che furono tutti i curatori scelti dal ruolo con discernimento e prudenza, e non diedero luogo a doglianze, meno uno rimosso a Roma per negligenza, ma non assoggettato a processo penale. Nota però il Procuratore generale che non si distinsero per zelo.

A Civitavecchia lodati dal Presidente, ma il regio Procuratore osserva che poco o nulla curarono di scoprire le frodi dei falliti nei bilanci.

Rilevo che in due fallimenti durati sei mesi con passivo uno di lire 764,111. 71, l'altro di lire 426,564. 70 fu liquidata ai due curatori rispettivamente retribuzione di sei e cinquemila lire.

Il Presidente del Tribunale di Roma, pur lodando l'intelligenza e la rettitudine del maggior numero, rileva che quando v'è concordato convengono la retribuzione col fallito. Negli altri casi il Tribunale tiene conto, nel liquidarla, della entità del fallimento, della durata, delle contestazioni sostenute, e dell'opera prestata nell'esercizio provvisorio, quando autorizzato, del commercio: generalmente liquida fra le cento e le quattrocento lire; e soltanto nel fallimento

del gioielliere Marchesini, avuto riguardo anche alla responsabilità per la qualità del patrimonio di circa lire 300 mila, liquido lire 4000.

ITALIA MERIDIONALE. — Nulla rilevasi in più di quanto venne compendiato relativamente alle cagioni dei ritardi pel distretto di Aquila.

Informaci il Primo Presidente di Napoli che nella maggior parte dei Tribunali non dettero luogo a censure.

Però a Napoli ne furono rimossi quattro per negligenza o poco oculata amministrazione, ed uno dei quattro fu denunziato al Procuratore del Re avendo mancato all'obbligo del rendiconto. Sono queruli i delusi nella speranza di larghe retribuzioni; ma pochi sono i fallimenti importanti, molti i tenui, troppi gli iscritti nel ruolo.

A Santa Maria di Capua Vetere, dove pochi sono nell'elenco, ed a Larino, dove manca il ruolo, incontransi difficoltà di trovare chi accetti la nomina quando non possono sperare notevole retribuzione.

A Salerno continuò nel 1897 la necessità di nominare procuratori fuori ruolo perchè in questo iscritti quasi tutti commercianti che dei tenui fallimenti non vogliono sapere, ed inesperti, accettando negli altri, ricorrono ad avvocati cagionando maggiori spese.

Il regio Procuratore di Napoli fa una critica severa dell'opera dei curatori: notando che le liquidazioni riescono disastrose, dice concorrervi spesso « l'opera funesta di curatori poco scrupolosi « caduti sulla fallita come avvoltoi rapaci; » e rilevando dalla statistica dei compensi la media di lire 35. 20 per ciascuno, e la ressa per essere nominati, ne arguisce la prova di illeciti lucri.

Anche a Lucera, a stento accettano la nomina stante la tenuità dei fallimenti e le difficoltà della liquidazione.

Nelle Calabrie, riferisce il Primo Presidente, furono rimossi due curatori per negligenza, ed erasi in cerca di persona idonea da surrogare ad un terzo da rimuovere per lo stesso motivo.

Dubbia generalmente appare al Procuratore generale la regolarità delle funzioni di curatore.

SICILIA. — Oltre i rilievi fatti parlando degli indugi, riferiscono: il Primo Presidente di Catania che i curatori comportaronsi

regolarmente, meno uno a Siracusa rimosso e processato per malversazione, ed un altro, già sopra ricordato, da rimuovere quanto prima per negligenza a Caltagirone; a non gravi inconvenienti diedero luogo nel distretto di Palermo, a detta del Primo Presidente, ed uno solo fu rimosso a Girgenti.

SARDEGNA. — Il Procuratore generale di Cagliari riferisce che in generale dai regi Procuratori non sono fatti appunti ai curatori, ma si alla scelta dei medesimi che ordinariamente cade su quelli avvocati che non si distinguono per capacità e probità, e spesso prendono a favorire i falliti, onde avviene che non colpiscesi la frode e tutto al più vanno costoro condannati per bancarotta semplice.

Delegazione. — Ormai può dirsi costante il rimarco quasi generale della inutilità, e talvolta del nocimento che in pratica lamentasi, dell'istituto della delegazione dei creditori per la Commissione di sorveglianza. Non sempre si riesce a costituirla; e quasi mai ciò accade nei fallimenti tenui, nei quali i commercianti, essendo veramente per essi il tempo moneta, non vogliono perderlo inutilmente, ben prevedendo che l'esiguo attivo verrà divorato dalle spese senza speranza di ritrarne nulla, ovvero nella certezza di ottenerne percentuale così irrisoria da non poterli compensare del danno che loro deriva pel tempo perduto, quando non abbiano da aggiungervi spese di viaggi se dimoranti fuori della residenza del Tribunale.

Nè quando viene costituita nei fallimenti di notevole importanza funziona sempre ed in ogni luogo utilmente; e talvolta è anzi cagione di ritardi intralciando le operazioni dell'amministrazione.

Nè manca il sospetto, come riferiscono il Procuratore generale di Torino ed i Presidenti dei Tribunali di Roma e Trapani, che i componenti la Commissione di sorveglianza abusino del mandato per promuovere i loro particolari interessi procurandosi ingiusta e privilegiata condizione in danno degli altri creditori nei concordati; ovvero che sieno il prodotto degli intrighi del fallito, riuscendo questi a far nominare dei manutengoli alle sue frodi, eletti da fittizia maggioranza di simulati creditori.

Non è però da concluderne che giammai funzioni regolarmente. Nel 1897, secondo le informazioni dei Presidenti dei Tribunali funzionò abbastanza regolarmente specialmente nei fallimenti

di notevole importanza, in Acqui, Voghera, Pallanza, Saluzzo, Como, Varese, Brescia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Lucca, Livorno, Ravenna, Bologna, Viterbo, Lanciano, Salerno, Trani e Caltanissetta.

Non mancano pertanto voti di alcuni per l'abolizione dell'istituto; ed altri opinano abbiasi a renderne facoltativa ai creditori la costituzione.

Ma è ovvia l'osservazione che conservando l'istituto reso facoltativo, la condizione *sine qua non* perchè risponda al fine voluto dal legislatore è il risanamento morale, per quanto è possibile, della maggioranza chiamata ad eleggerla escludendo dal voto quei creditori che per vincoli di sangue o di affinità col fallito sono ragionevolmente sospettabili.

Veniamo ora ad esaminare le cifre dei fallimenti dichiarati o riaperti nel 1897.

Il periodo ascendente dei fallimenti che ebbe principio nel 1885 pur troppo non è cessato.

Da 844 quanti furono dichiarati nel 1884 ben presto si giunse a quasi il doppio, 1623 nel 1887; e nell'ultimo decennio si ebbero le seguenti cifre:

1888	N.	2200
1889	»	2015
1890	»	1912
1891	»	2021
1892	»	2212
1893	»	2190
1894	»	2338
1895	»	2351
1896	»	2408
1897	»	2492

Poco meno che triplicata la cifra del 1884!

Confrontando le cifre dell'ultimo triennio pei distretti di Corti di appello e regioni, rilevasi:

FALLIMENTI DICHIARATI O RIAPERTI NEGLI ANNI 1895-97.

CORTI DI APPELLO	1895	1896	1897	Differenze del 1897 con gli anni	
				1895	1896
Genova	160	198	207	+ 47	+ 9
Casale	72	76	103	+ 31	+ 27
Torino	261	206	267	+ 6	+ 61
Milano	316	332	290	- 26	- 42
Brescia	74	75	89	+ 15	+ 14
Venezia	191	202	193	+ 2	- 9
<i>Italia settentrionale.</i> . .	1 074	1 089	1 149	+ 75	+ 60
Parma	48	51	65	+ 17	+ 14
Lucca	91	97	96	+ 5	- 1
Firenze	152	158	150	- 2	- 8
Bologna	131	107	128	- 3	+ 21
Ancona	115	118	109	- 6	- 9
Roma	161	190	164	+ 3	- 26
<i>Italia centrale</i>	698	721	812	+ 14	- 9
Aquila	37	25	29	- 8	+ 4
Napoli	214	248	231	+ 17	- 17
Trani	126	108	122	- 4	+ 14
Catanzaro	24	25	39	+ 15	+ 14
<i>Italia meridionale</i>	401	406	421	+ 20	+ 15
Messina	27	23	36	+ 9	+ 13
Catania	44	57	47	+ 3	- 10
Palermo	87	75	87	0	+ 12
<i>Sicilia</i>	158	155	170	+ 12	+ 15
Cagliari - <i>Sardegna</i>	20	37	40	+ 20	+ 3

Dunque nel 1897, in confronto del 1896, si ebbe diminuzione di 42 a Milano, di 9 a Venezia, di uno a Lucca, di 8 a Firenze, di 9 nelle Marche ed Umbria, di 26 a Roma, di 17 a Napoli, e di 10 a Catania; ed aumento in tutti gli altri distretti. E per regioni diminuzione di 9 nell'Italia centrale, aumento di 60 nell'Italia settentrionale, di 15 nell'Italia meridionale, altrettanti in Sicilia e di 3 in Sardegna. Ed in confronto del 1895 vi fu aumento in tutte le regioni.

Avverto che nelle cifre totali dei fallimenti sono compresi pure quelli degli anni precedenti riaperti, i quali nel 1897 furono 18, e però quelli dichiarati in detto anno furono 2474, dei quali vennero revocati in esito di opposizioni 135; cifra modesta che si ha ogni anno in proporzioni poco dissimili ed oscillanti da 5 a circa 8 per cento.

Intorno al numero dei fallimenti cresciuto in quasi tutti i distretti, ed in pochi diminuito e sulle cause che vi influirono, raccoglonsi le seguenti osservazioni:

Primo Presidente di Genova: la crescente speculazione commerciale ha prodotto aumento di fallimenti a Genova; ma nessuno fu di importanza notevole.

Presidente di Asti: contingente doppio di quello del 1896 per la straordinaria attività commerciale in quel circondario, e per la maggior parte nel capoluogo; ma non ve ne furono di grave entità.

Lieve aumento a Torino, ma nell'insieme passivo inferiore a quello dei fallimenti dichiarati nel 1896.

La stessa osservazione fa il Procuratore generale per tutto quel distretto.

Biella, il Presidente rilevando l'aumento da 12 a 21, lo attribuisce agli scioperi.

I Capi della Corte di Milano notano che, malgrado un lieve aumento sul 1896, confermasi la diminuzione in confronto degli anni precedenti, specialmente a Milano, nella quale città dai 298 del 1894 discendesi a 201 nel 1897, dei quali 103 con passivo non eccedente lire 5000; ma confermano l'osservazione del Presidente di quel Tribunale, che la diminuzione sia da attribuirsi a frequenti componimenti estragiudiziali. Aggiunge il Procuratore generale che nel distretto il passivo scoperto di lire 5,768,612 nel 1896, discese nel 1897 a lire 3,500,658; e che dei 290 fallimenti del 1897, non oltrepassarono le 5000 lire 141, e 129 da 5 a 50,000.

Osservano i Capi della Corte di Brescia che l'aumento dei fallimenti nel 1897 ebbesi specialmente a Bergamo e Brescia che sono i due centri più commerciali; ma degli 87 fallimenti 35 non oltrepassarono il passivo di lire 5000, e 42 fra 5 e 50,000. Però anch'essi ed il Presidente di Cremona riferiscono che vengono preferiti, ad evitare spese, i concordati estragiudiziali.

Di non grave entità furono i fallimenti del 1897 a Verona e Vicenza, riferendo quei Presidenti rispettivamente che su 28 si ebbe un passivo infra 5000 lire in 9, e fra 5 e 50,000 in 17; e che su 25 furono 8 della prima specie e 15 della seconda.

Grave fu l'aumento a Modena da 11 a 24, e da lire 65,000 ed oltre un milione di passivo.

Anche a Piacenza da 11 si ascese a 16.

Il Presidente di Pisa informa che diminuirono tanto per numero quanto per entità del passivo. Ed il Procuratore generale rileva il numero quasi stazionario a Livorno, ed in continuo aumento a Lucca, da 25 nel 1895 a 32 nel 1896, ed a 40 nel 1897; ma neppure uno di molta importanza per il passivo in quel distretto.

Nota il Procuratore generale di Firenze, quasi costante e con lievi oscillazioni da un decennio la cifra dei fallimenti nel distretto: rileva la rovina dell'industria serica in Arezzo e la crisi dell'altra di manifatture in paglia, quali cause dei fallimenti. Ed infatti il Presidente del Tribunale di Arezzo informa di tre gravi fallimenti per circa tre milioni di passivo in complesso, contro un attivo inferiore ad un milione, cagionati dal ribasso del prezzo della seta in questi ultimi anni.

Riguardo al numero dei fallimenti bisogna tener conto della avvertenza fatta dal Presidente di Firenze, che non furono accolte dimande per dichiarazione di fallimenti fatte da creditori di somme minime, e che allorquando può ritenersi meschino l'attivo tanto da prevedere che verrebbe assorbito dalle spese, procurasi di conciliare il debitore ed il creditore istante ad evitare il fallimento.

Intorno all'aumento nel distretto di Bologna, nota il Procuratore Generale che non ve ne furono di grave entità.

Alla lieve diminuzione nel distretto di Roma associasi la non grave entità del passivo: sui 163 fallimenti dichiarati nel 1897 (147 in Roma) n. 78 (dei quali 73 in Roma) con passivo non eccedente

lire 5000, e 68 (dei quali 59 in Roma) infra le 5 e le 50 mila ; nessuno toccò il milione.

Il Tribunale di Roma fu accorto di respingere le dimande di fallimento contro non commercianti fondate su obbligazioni cambiarie non soddisfatte; ed anche contro commercianti allora che non avevasi vera e propria cessazione dei pagamenti.

Notabile fu la diminuzione a Viterbo da 13 a soli 4.

Sul lieve aumento nel distretto di Aquila osserva il Procuratore generale che il passivo fu di poca entità, in 13 su 29 inferiore alle lire 5000.

Ed anche intorno all'aumento verificatosi nelle Calabrie quel Procuratore generale nota la poca entità del passivo, meno in due rispettivamente oltre 50 e 100 mila lire.

Il Presidente del Tribunale di Catania mette a confronto le cifre dell'ultimo quinquennio: 35 nel 1893; 34 nel 1894; 19 nel 1895; 26 nel 1896 e 29 nel 1897; risalendosi così dopo il 1895 a cifre prossime alle più alte del 1893 e 1894.

Il Presidente del Tribunale di Messina attribuisce l'aumento da 23 a 36 alla crisi agrumaria, ed altresì alla frode di alcuni che ne profittano prendendola a scusa di fallimenti dolosi ed ottengono concordati in danno di creditori lontani o stranieri, screditando così la piazza. Ed avverte il Procuratore generale che tutti i 36 fallimenti avutisi nel distretto verificaronsi nel circondario di Messina, e quasi tutti nella stessa città. Dei quali uno con passivo oltre 500 mila lire, tre oltre 100 mila, quattro oltre 50 mila, 16 da 5 a 50 mila e 12 sotto: e rimarca molta mala fede nei più rilevanti.

Anche il Procuratore generale di Palermo attribuisce alla crisi agrumaria l'aumento dei fallimenti in quel distretto.

Infine il Procuratore generale di Cagliari osserva che l'impoverimento nella provincia di Sassari prodotto dalla fillossera influisce sul numero dei fallimenti lievemente cresciuti anche nel 1897, notando però che nella maggior parte sono di tenue passivo, e soli due per oltre 100 mila lire, e quattro da 50 a 100 mila.

Nel 1897 i fallimenti non revocati si chiusero:

per insufficienza di attivo	N.	763
per concordato	»	1050
per liquidazione	»	421

Le percentuali furono:

	Fallimenti chiusi per	
	Liquidazione	Concordato
non più del 5 N.	105	N. 61
dal 5 al 10 »	88	» 259
dal 10 al 25 »	129	» 531
dal 25 al 50. »	54	» 164
dal 50 al 75 »	12	» 18
più del 75 »	33	» 17

Prevalse, come sempre, il concordato sulla liquidazione, perchè, osserva il Procuratore generale di Roma, la liquidazione è rovinosa ai creditori: e sia pure, come avverte il Primo Presidente di Aquila, che si propone il concordato per frodare i creditori, e che, secondo il rimarco del Presidente di Verona, si iscrivano nel bilancio creditori fittizi per adulterare le maggioranze ed ottenere con frode il concordato: tuttavia sarà quasi sempre vero, come osserva anche il Procuratore generale di Catanzaro, che il concordato è più vantaggioso e solleccito della liquidazione.

Ed il fenomeno osservato in Lombardia della frequenza di concordati estragiudiziali dimostra come vano sarebbe resistere all'interesse che muove i creditori, i quali se ostacoli volessero frapporsi, saprebbero ben trovare il modo se non di abatterli, di scansarli.

Intorno alla applicazione dell'articolo 839 anche in riguardo all'azione penale, continuò nel 1897 quella ineguaglianza di trattamento che risulta dalla maggiore o minore larghezza dei diversi Tribunali: e quantunque dalle relazioni non abbiansi notizie complete, tuttavia se ne hanno abbastanza da giustificare questa affermazione.

Nel distretto di Genova riferisce il Primo Presidente che in quasi tutte le sentenze di omologazione furono concessi tutti i benefici di detto articolo, sospendendo istruttorie e giudizi penali per il tempo accordato all'adempimento degli obblighi assunti dal fallito.

Nel distretto di Casale si ha notizia per i Tribunali di Asti e Voghera che li accordano sempre. E riguardo alla sospensione il Tribunale di Novi la estende anche all'istruttoria, e decorso il termine accordato per l'adempimento degli obblighi, ne prefigge uno ulteriore perchè il fallito provochi la sentenza.

Sembra che gli altri Tribunali sospendano soltanto il giudizio.

Ma quello di Asti mantiene la sospensione anche dopo decorso il termine per l'adempimento, quando sia dimostrato che gli obblighi verranno adempiuti e nessun creditore chieda la risoluzione del concordato. Invece il Tribunale di Alessandria appena decorso il termine se non produca la sentenza constatante l'adempimento, procede senz'altro al giudizio.

La Corte di appello poi differisce le cause per bancarotta semplice anche sulla sola affermazione che siano in corso trattative per il concordato.

Il Procuratore generale di Torino riferisce che in ogni concordato i creditori votano tutti i beneficii, e quasi sempre vengono dai Tribunali concessi: tuttavia quello di Biella è meno facile a concederli, tanto che furono concessi in appello ad alcuni ai quali li aveva negati il Tribunale; ed a Torino furono concessi a 54 su 58 concordati.

Tutti poi sospendono istruttoria e giudizio, ed alcuni sono facili ad accordare differimenti delle cause penali anche per semplici trattative di concordato, mentre altri li accordano raramente, quando cioè sia validamente dimostrata seria la probabilità che le trattative siano per approdare.

Nel distretto di Milano i Tribunali di Lodi e di Milano non sono tanto larghi a concedere i beneficii quanto gli altri che li concedono sempre.

Lo stesso avviene in quello di Brescia: concessi da alcuni Tribunali, ad esempio Cremona, sempre, e talvolta negati da altri: nell'insieme 22 volte su 30 concordati.

In tutta la Lombardia notasi dove maggiore dove minore facilità di accordare differimenti delle cause penali vuoi in pendenza di trattative di concordato, vuoi dopo decorsi i termini per eseguirlo.

All'inverso riscontrasi minore larghezza in quasi tutti i Tribunali del Veneto nella concessione dei beneficii e nei differimenti: fanno eccezione Padova e Vicenza.

Maggiore rigore trovasi usato nel distretto di Parma.

In quello di Lucca alcuni Tribunali larghissimi, altri meno.

Il Procuratore generale di Firenze lamenta che sieno sempre concessi tutti i beneficii, quasi che fosse un obbligo concederli e non una facoltà discrezionale subordinata al concorso delle condizioni dal-

l'articolo 839 accennate: e rimarca la larghezza dei differimenti per dare agio ai falliti che adempiano tardivamente gli obblighi assunti.

Anche nel distretto di Bologna notasi molta larghezza nel concedere i beneficii, con minore facilità nei differimenti.

In quello di Ancona quasi tutti i Tribunali larghi di beneficii e di rinvii, ad eccezione dei Tribunali di Ancona che li concesse dieci volte su sedici concordati, di Fermo due su tre, e di Urbino che non li estese agli effetti penali nell'unico concordato omologato.

Il Procuratore generale rimarca che in alcuni Tribunali erasi dimenticato che per l'articolo 696 del Codice di commercio le ordinanze definitive debbono sempre sulle imputazioni di bancarotta essere pronunciate dalla Camera di Consiglio; e che non devesi sospendere l'istruttoria ma soltanto il giudizio ai sensi dell'art. 861, perchè l'istruttoria è diretta a conoscere se trattasi solo di bancarotta semplice, ovvero siavi frode.

Il Tribunale di Roma fu piuttosto restio a concederli, e li negò sempre ai recidivi in fallimento.

Viterbo li accordò in uno solo di cinque concordati; Frosinone in due su tre; Civitavecchia in tutti i due concordati; ed è notabile che uno dei falliti dopo ottenuti tutti i beneficii, e mentre estragiudizialmente consta che ha eseguito il concordato conchiuso al 20 per cento, non ha provocato la sentenza che constati l'adempimento, perchè in seguito a nuove informazioni è stato arrestato per bancarotta fraudolenta.

Nel distretto di Aquila mai furono concessi i beneficii dal Tribunale di Chieti, sempre concessi in Aquila ed Avezzano: sospendendosi istruttoria e giudizio.

Riferisce il primo Presidente di Napoli che dal Tribunale di quella città furono concessi i beneficii dell'articolo 839 in 37 su 64 concordati, ed in uno solo dei concordati a Larino, Matera e Potenza.

Nelle Puglie, meno il Tribunale di Lecce che li accordò sempre, gli altri difficilmente li concedono.

Il Procuratore generale di Catanzaro riferisce che in quel distretto non vi è concordato senza concessione di tutti i beneficii, pur talvolta sospendendone la concessione fino all'accertamento dell'adempimento degli obblighi.

Nel distretto di Catania alla larghezza del Tribunale di Nicosia che li concesse in tutti due i concordati, contrasta la severità di quelli di Modica e Siracusa che li concessero in un solo caso negandoli negli altri.

Nota il Procuratore generale che sospendonsi istruttoria e giudizio appena omologato coi beneficii il concordato: ed esprime il desiderio che almeno si accerti che fu eseguito entro il termine concesso, ad evitare lunghi indugi.

Anche il Tribunale di Messina, secondo la relazione del Presidente usò molta severità nel concederli.

Il Procuratore generale di Palermo riferisce che in pochi casi e con molta prudenza i Tribunali concessero i beneficii estensivamente all'azione penale: e secondo le relazioni dei Presidenti contrasta alla larghezza del Tribunale di Sciacca che li concesse sempre, la severità di quello di Palermo che li negò quasi sempre per gli effetti penali.

Informa il Procuratore generale di Cagliari che su 14 concordati furono concessi in dieci, nè risulta che i falliti non ne fossero meritevoli: rimarca che un Tribunale (Nuoro) accordò in udienza il differimento di una causa in attesa dell'esito di pratiche in corso pel concordato; e dice che il fallito era imputato anche di bancarotta fraudolenta: ma dalla relazione di quel Procuratore del Re risulta che l'imputazione era soltanto per bancarotta semplice.

L'affermata ineguaglianza di trattamento riguardo alla concessione dei beneficii dell'art. 839 estensivamente all'azione penale, e riguardo alla sospensione anche dell'istruttoria, ed alla durata di essa in quanto al giudizio, è dunque dimostrata dalle esaminate relazioni.

Neppure pel 1897 è possibile una analisi statistica riguardo alla retrodata della cessazione dei pagamenti: imperocchè alcune relazioni limitansi a dire genericamente che se ne fece uso prudente e discreto. Altre pur enumerando in quanti casi fu retrotratta la data, non specificano di quanto. Poche sono le relazioni che, anche esse incompletamente, accennano, non la data, ma il termine a cui venne fatta risalire.

A questo inconveniente porranno riparo i nuovi moduli statistici nominativi approvati dal Comitato in esecuzione di una mia proposta votata dalla Commissione ed accettata da S. E. il Ministro.

Ma poichè non prima dell'anno prossimo venturo potranno essere messi in uso, così è da prevedere che anche per l'anno morente si ripeterà lo stesso inconveniente.

Sulla moratoria osserva il Primo Presidente di Genova che pochi furono i casi, e quasi tutti con soddisfacente risultato.

Nessun caso nel distretto di Casale.

Il Procuratore generale di Torino informa che non ha dato risultati apprezzabili, essendochè in un solo caso fu evitato il fallimento.

Informaci il Presidente del Tribunale di Milano che le quattro moratorie concesse ebbero esito soddisfacente; ed osserva che il fatto di concordati e moratorie extragiudiziali spiega l'esiguo numero delle dimande giudiziali.

Il Primo Presidente di Brescia riferisce che tre scongiurarono il fallimento e due non conseguirono l'effetto.

Del distretto di Venezia sappiamo dai Presidenti che una moratoria concessa dopo la dichiarazione di fallimento a Belluno conseguì l'effetto: il contrario avvenne di una moratoria accordata in Udine: e che altra acconsentita a Verona era in corso alla fine del 1897.

Apprendiamo dalla relazione del Procuratore del Re di Piacenza che la moratoria concessa a quella Banca popolare scongiurò il fallimento.

Risultati soddisfacenti si ebbero da sei moratorie, tre delle quali a Livorno, nel distretto di Lucca, secondo l'informazione dataci da quel Procuratore generale.

Conosciamo per le relazioni dei presidenti dei Tribunali nel distretto di Firenze il numero delle dimande accolte e delle rigettate per prima e seconda moratoria; ma degli effetti sappiamo soltanto che tre in Arezzo, ed una a Pistoia evitarono il fallimento.

Nel distretto di Bologna due accordate dal Tribunale di Ravenna ad istituti di credito, ebbero effetto favorevole; ed una era in corso alla fine dell'anno a Bologna.

Il Procuratore generale di Ancona non approva la critica fatta da quel Regio Procuratore dell'istituto giuridico della moratoria, e la stima benefica anche ai creditori, quando viene applicata nei casi giustificati conformi alla volontà del legislatore.

In quel distretto se ne fece nel 1897 uso piuttosto largo, ma

in due soli casi fu evitato il fallimento, in tre non conseguirono effetto, ed altre erano in corso alla fine dell'anno.

Soltanto dal Tribunale di Roma nel relativo distretto ne furono concesse tre ed una proroga; una con effetto favorevole, le altre rimaste in corso, e danno a bene sperare.

Avverte il Presidente che, ad evitare l'accoglimento di domande infondate, suole il Tribunale premettere alla decisione una perizia sommaria sull'ammontare dell'attivo.

Pochissime furono le dimande accolte nel distretto di Aquila, ed il Primo Presidente osserva che si chiede la moratoria quando la rovina è inevitabile; ed informaci che a Teramo e Solmona una prima e due seconde evitarono il fallimento.

Risulta dalle relazioni dei Presidenti che in Napoli alle 5 moratorie rimaste pendenti alla fine del 1896 si aggiunsero nel 1897 n. 15 prime, e 5 seconde, e scongiurarono il fallimento 5 mediante concordati, due furono seguite da fallimento, e le altre 13 erano in corso alla fine dell'anno; e che a Cassino delle quattro concesse, tre ebbero buon effetto.

Pochissime concesse nelle Puglie, e solo dal Presidente di Lecce sappiamo il numero e nulla più delle concesse da quel Tribunale. Altrettanto è a dirsi per le Calabrie, informandoci il primo Presidente che se ne concessero tre e due proroghe, e che in quattro si evitò il fallimento.

Le cinque moratorie, oltre due proroghe, concesse dal Tribunale di Messina scongiurarono tutte il fallimento come riferisce il Presidente.

Delle otto prime, e 5 seconde concesse nel distretto di Catania, due sole, al dire del primo Presidente, evitarono il fallimento.

Il primo Presidente di Palermo ci dice che sette furono concesse dal Tribunale di Palermo, ed una da quello di Caltanissetta, e che sette conseguirono favorevole effetto. Una sola e con buon esito fu concessa in Sardegna, secondo la relazione del primo Presidente.

Dei libri di commercio parla il Procuratore generale di Torino in relazione alle difficoltà che dalla mancanza ovvero dalla irregolarità dei medesimi derivano alla speditezza delle operazioni in caso di fallimento, ed in riguardo alla origine del maggior numero dei processi penali; opinando tuttavia che non sarebbe bene rendere in

tali casi facoltativa l'applicazione della pena per bancarotta semplice.

Soggiunge che non mancarono casi di artificiose adulterazioni dei libri. Questo accenna anche il Presidente del Tribunale di Roma, il quale enumera le difficoltà che si incontrano per accertare e realizzare l'attivo spesso occultato, e per le indagini intorno alla verità del passivo, presentandosi creditori fittizi con cambiali rilasciate all'ultimo momento che hanno riscontro nei libri, anche all'ultimo momento compilati.

Deplorano i Capi del Tribunale di Verona che in maggioranza i commercianti non tengono libri, ovvero li tengono non regolarmente: dal che forse dipende la frequenza dei fallimenti.

Dell'esercizio provvisorio del commercio dei falliti discorrono i Presidenti dei Tribunali di Verona e di Roma: riferendo che viene sempre autorizzato quando è proposto, per non sviare la clientela dai negozi di merci, per facilitare la riscossione di piccoli crediti ed il concordato, sempre meno rovinoso della liquidazione che renderebbe inevitabile con la chiusura del negozio; ragione per la quale i creditori ne fanno dimanda: però l'autorizzazione è concessa con oculate cautele che indicano e che sarebbe lungo trascrivere.

Intorno alle spese, il Presidente del Tribunale di Chiavari vorrebbe ristretta l'anticipazione per parte dall'Erario ai fallimenti dichiarati ad istanza del fallito o d'ufficio, salvo le norme ordinarie sul gratuito patrocinio riguardo ai fallimenti dichiarati ad istanza di creditori; e ciò perchè costoro talvolta li fanno dichiarare, pur colla certezza di nulla potere conseguire dal patrimonio dei falliti, al fine di tentare di costringere parenti ed affini dei medesimi a pagare per salvarli dal processo penale.

Il Presidente di Monza rileva le spese eccessive nei fallimenti di tenue importanza, notando che la tassa di bollo è uguale per questi e per quelli di molta importanza: ed augura che presto divengano legge gli articoli 35 e 41 del disegno di legge presentato al Parlamento dal Ministro Gianturco.

Concordano sulla eccessività delle spese nei fallimenti di piccola entità i Presidenti dei Tribunali di Rovigo, Verona, Vicenza e Roma: notando che spesso assorbono l'attivo, e talvolta i creditori rimettono le spese per l'insinuazione: e reputano urgente un provvedimento qualunque che elimini l'inconveniente: e quello di Ve-

rona indica ad esempio questo, di graduare le spese di giustizia alla entità del fallimento; provvedimento suggerito anche dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Primo Presidente di Brescia riporta il voto del Presidente di Bergamo perchè venga ammesso il prenotamento delle spese a debito in virtù di una prima comprensiva ordinanza del Giudice delegato, anzichè ordinarlo per ogni singolo atto.

Il Presidente del Tribunale di Roma fra le difficoltà per realizzare l'attivo enumera la mancanza talvolta delle somme occorrenti per giudizi contro terzi; ed avverte che la Commissione del gratuito patrocinio l'ha sempre negato alla massa: onde opina che debbasi dare facoltà al giudice delegato di concedere il gratuito patrocinio al curatore anche per giudizi contro terzi.

Specifica le spese occorse nel 1897 :

a) di amministrazione	L. 83,180
b) per soccorsi ai falliti	» 18,780
c) giudiziali	» 216,260
d) retribuzioni ai curatori	» 28,460

e nota che i soccorsi ai falliti in generale furono concessi per l'opera loro nell'esercizio provvisorio del commercio.

Al Presidente del Tribunale di Napoli sembrano troppo alte le spese di bollo per i piccoli crediti, e vorrebbe che si proporzionassero.

Dal quadro statistico allegato alla presente relazione chi le desidera potrà attingere maggiori e dettagliate notizie sull'ammontare delle spese.

Relativamente alla parte penale, eccettuate le osservazioni già riassunte in riguardo alla sospensione delle istruttorie e dei giudizi per effetto degli art. 839 e 861 del Codice di commercio ed ai troppi e troppo lunghi differimenti, non se ne hanno altre che accennino ad inconvenienti o ritardi non giustificati; ed anzi non mancano attestati di operosità dei magistrati nelle istruttorie.

Tuttavia il Procuratore generale di Casale rimarca che alcuni Tribunali a discriminare dalla imputazione di bancarotta semplice prevista dal n. 5 dell'art. 856, indottivi forse dalla lievissima entità del fallimento e dalle condizioni personali del fallito, giudicano, contro la giurisprudenza della Corte di Appello e di Cassazione,

essere sufficiente la tenuta dei libri o registri commerciali non bollati, nè numerati e vidimati.

Maggiori e dettagliate notizie intorno a questa parte delle conseguenze dei fallimenti possono desumersi dalla tavola statistica allegata, e non vedo il bisogno di trattarne in questa relazione.

Piuttosto parmi utile dare un cenno delle riforme delle quali espongono desiderio alcuni dei capi dei Collegi giudiziari, solo in quanto non sieno già state finora indicate in questa relazione nel trattare dei singoli istituti.

Fanno voti per rendere più semplice e spedita e meno dispendiosa la procedura, in ispecie per quanto riguarda i fallimenti di tenue entità, il Procuratore del Re di Casale, il Primo Presidente e il Procuratore generale di Brescia, il Procuratore generale di Roma, i Primi Presidenti di Aquila e Cagliari ed i Presidenti dei Tribunali di Cremona, Firenze, Roma e Messina che deplorano la procedura di fallimento contro piccoli commercianti e rivenditori ambulanti dai quali non è serio pretendere che abbiano libri regolari e regolarmente tenuti.

Riguardo ai curatori il Presidente di Monza osserva, che se non vogliasi una riforma radicale, almeno prescrivasi che alla formazione del ruolo debba concorrere il Presidente del Tribunale (osservazione approvata dal Primo Presidente di Milano) e che vi si inscrivano soltanto persone dimoranti nella residenza del Tribunale per facilità di comunicazione col Giudice delegato e col Giudice istruttore.

Vorrebbe altresì tolto l'obbligo sancito dall'articolo 830 ai curatori di promuovere il concordato.

Anche il Presidente di Firenze desidera maggiori garanzie per la scelta dei curatori perchè la Camera di commercio vi iscrive anche persone incapaci.

Opina il Presidente di Piacenza che mettasi a fianco del curatore il Cancelliere per tutte le operazioni della liquidazione, per il deposito del denaro, e per l'adempimento dei suoi doveri dopo la omologazione del concordato; e vorrebbe pure che al Giudice delegato si desse l'incarico di proporre d'ufficio l'omologazione.

Il Presidente ed il Regio Procuratore di Bologna credono che convenga conservare il ruolo dei curatori fatto dalla Camera di commercio, per maggiore garanzia di capacità e per evitare racco-

mandazioni e pressioni ai Giudici se dovessero essi sceglierli liberamente; vorrebbero però accresciuti i poteri del Giudice delegato in modo che da lui solo dipendano i curatori senza che abbiano a subire intralci e nulla a temere dalla delegazione dei creditori, al fine che procedano spediti nelle operazioni loro demandate; e credono gioverebbe cointeressarli, in tenue misura, nei beni del fallito; ed anche meglio che fossero pubblici ufficiali.

Il Presidente ed il Regio Procuratore di Perugia consigliano addirittura la costituzione di un ufficio giudiziario per la procedura e le operazioni di liquidazione dell'attivo, abolendo la curatela. In che sostanzialmente consente il Procuratore del Re di Civitavecchia.

Al Presidente di Napoli, preoccupato della molestia e quasi persecuzione da parte dei procaccianti, e delle accuse dei malcontenti ai Magistrati, sembra utile che il curatore definitivo sia nominato dai creditori; e gli pare che curatore provvisorio potrebbe essere il creditore istante.

Il bisogno di riforma dell'istituto del curatore è manifestato pure, senza precisarne il modo, da quasi tutti i Procuratori del Re del distretto di Ancona, come afferma quel Procuratore generale; nonchè dal Procuratore generale di Catania e dal Primo Presidente di Aquila che vorrebbe render obbligatoria ai nominati l'accettazione dell'incarico.

Il Procuratore del Re di Civitavecchia ed il Presidente di Trapani credono necessario ampliare i poteri del Giudice delegato, specialmente quelli disciplinari sui curatori. E più specificamente il Presidente del Tribunale di Roma reputa utile che al Giudice delegato venga affidata anche l'istruttoria penale, e che gli si dia facoltà di ammettere provvisoriamente al passivo crediti contestati anche se per la decisione delle contestazioni eccedano la sua competenza.

Il Presidente di Bergamo, a rendere più spedita l'azione del Giudice delegato, consiglia che lo si dispensi dalle molteplici relazioni in udienza prescritte dalla prima parte dell'articolo 911 dandogli facoltà di farle in Camera di consiglio.

Sul concordato: il Presidente del Tribunale di Roma lo vorrebbe subordinato a norme più rigorose. Le quali potrebbero essere quella suggerita dal Procuratore del Re di Bologna di non ammettere concordato con percentuale irrisoria, e l'altra consigliata dal

Procuratore generale di Bologna, dal Presidente di Verona e dallo stesso Presidente di Roma, consistente nello escludere dal voto gli stretti parenti ed affini del fallito, e loro cessionari in epoca prossima al fallimento.

Osservano i capi del Tribunale di Forlì che faciliterebbersi la liquidazione concentrando nel Tribunale del fallimento tutte le controversie, anche contro terzi quantunque non creditori del fallito.

Il Presidente del Tribunale di Roma opina che i depositi di somme del fallimento invece che nella Cassa depositi e prestiti si dovrebbe prescrivere di farli nella Cassa postale; lo che mentre costringerebbe curatore e terzi a non prostrarli, faciliterebbe i ritiri occorrenti alle spese, togliendo la necessità di lasciare fondi in mano del curatore, e renderebbe più facile ed efficace la sorveglianza da parte del Giudice delegato.

Riforme invocano dell'istituto della moratoria il Primo Presidente di Genova, ed i Presidenti dei Tribunali, di Firenze che osserva essere d'ordinario chiesta da chi è già in istato di fallimento; e di Napoli, il quale dice che la moratoria quando scongiura il fallimento traducesi in un concordato a percentuale, quasi mai raggiungendo lo scopo dell'integrale pagamento dei debiti: onde augura che sia sostituito il concordato preventivo; il progetto del quale desiderano divenga presto legge il Procuratore generale di Milano, il Procuratore generale ed il Procuratore del Re di Bologna, che ne delineano i vantaggi, i Capi della Corte di appello di Roma ed il Primo Presidente di Aquila; il suddetto Procuratore generale di Bologna ritiene doversi ammettere anche gli eredi del commerciante a chiedere il concordato preventivo, pur lasciando loro la facoltà di conseguire il beneficio della separazione dei patrimonii.

Nota il Procuratore del Re di Milano la facilità in quel Tribunale di escludere in sede penale la qualità di commercianti malgrado la regiodicata civile, trattovi dal favore dei curatori e dei creditori verso i falliti per sottrarli dalla pena per bancarotta semplice in casi talvolta compassionevoli; esprime quindi il voto che in luogo dell'articolo 839 diasi facoltà al Tribunale penale di apprezzare le circostanze del fallimento e dichiarare scusabili i falliti per gli effetti penali.

La stessa opinione manifestano il Procuratore generale di Fi-

renze ed il Procuratore del Re di Civitavecchia. Quello di Forlì chiede l'intervento del Pubblico Ministero in sede civile per l'applicazione dell'articolo 839 riguardo agli effetti penali.

Riforma in genere di detto articolo chiedono quasi tutti i Procuratori del Re del distretto di Ancona.

Il Primo Presidente di Aquila opina doversi meglio determinare i casi d'influenza del concordato sull'azione penale.

Il Procuratore del Re di Padova ed il Procuratore generale di Catania fanno voti per la soppressione di detto articolo in quanto concerne l'azione penale.

In fine riguardo alla parte penale il Presidente di Firenze crede che gioverebbe comminare una pena, indipendentemente dal fallimento, al commerciante che non tiene regolarmente i libri; o meglio estendere a chi entra in commercio il disposto negli articoli 26 e seguenti del regolamento sui mediatori.

Al Procuratore del Re di Civitavecchia pare che dovrebbe costituire un reato *sui generis* l'omissione del commerciante di denunziare il suo fallimento dopo il secondo debito o la seconda cambiale non pagati.

Il Primo Presidente di Aquila è di parere che le ipotesi di bancarotta fraudolenta dovrebbero essere indicate con formole più generali e più conformi al concetto della frode, lasciando così al magistrato maggior larghezza di apprezzamento.

Giunto al termine della lunga e noiosa esposizione di quanto risulta dalle relazioni sui fallimenti del 1897, mi astengo dal sottoporvi proposte, perchè reputo che senza riforme legislative non possa migliorare di molto questo importantissimo ramo dell'amministrazione della giustizia, e so che l'indugio a formulare un progetto completo di riforma dipende da circostanze che un nostro voto pel momento non potrebbe far cessare, essendo indipendenti dalla buona volontà anche di S. E. il Ministro.

PARTE CIVILE.

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI														
	a carico					Totale	chiusi nel corso dell'anno	Differenza in corso alla fine dell'anno (Differenza fra le colonne 6 e 7)	i quali pendono da						
	in corso alla fine dell'anno precedente	dichiarati nel corso dell'anno							non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	non oltre tre anni	non oltre quattro anni	non oltre cinque anni	oltre cinque anni
		dichiarati negli anni precedenti e risaperti nel corso dell'anno	ad istanza		d'ufficio										
			del fallito	dei creditori											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Genova	397	..	62	120	25	604	150	454	129	66	86	62	111		
Casale	84	..	42	58	3	187	87	100	39	20	22	6	13		
Torino	270	4	74	170	19	587	227	310	113	55	76	38	28		
Milano	343	..	80	201	9	633	284	349	104	86	128	16	15		
Brescia	63	2	18	55	14	152	72	80	39	18	17	3	3		
Venezia	142	..	60	113	20	335	193	142	76	29	29	5	3		
<i>Italia settentrionale</i>	1,299	6	336	717	90	2,448	1,013	1,435	500	274	358	130	153		
Parma e Modena	68	..	24	32	9	133	67	66	23	10	13	9	11		
Lucca	98	1	31	57	7	194	107	87	43	5	23	8	8		
Firenze	146	..	66	74	10	296	147	149	68	24	40	11	6		
Bologna	93	..	36	76	16	231	105	116	46	31	27	6	6		
Ancona, Macerata e Perugia	160	1	31	61	16	269	101	168	45	28	61	17	17		
Roma	127	1	62	94	7	291	187	104	50	19	22	9	4		
<i>Italia centrale</i>	692	3	250	394	65	1,404	714	690	275	117	186	60	52		
Aquila	62	..	3	23	3	91	24	67	14	12	22	5	14		
Napoli e Potenza	400	5	26	179	21	631	240	391	107	58	98	61	67		
Trani	183	2	23	96	1	305	132	173	51	34	36	32	20		
Catanzaro	75	..	3	31	5	114	16	98	22	21	22	17	16		
<i>Napoletano</i>	720	7	55	329	30	1,141	412	729	194	125	178	115	117		
Messina	50	..	13	19	4	86	40	46	13	6	11	5	11		
Catania	66	1	6	38	2	113	55	58	17	6	11	5	19		
Palermo	194	..	11	73	3	281	90	191	40	51	43	26	31		
<i>Sicilia</i>	310	1	30	130	9	480	185	295	70	63	65	36	61		
Cagliari (Sardegna)	50	1	11	26	2	90	46	44	8	9	12	5	10		
REGNO	3,071	18	682	1,596	196	5,563	2,370	3,193	1,047	588	799	346	413		

	NOTIZIE SPECIALI																							
	intorno ai fallimenti dichiarati nel corso dell'anno												intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno (esclusi quelli chiusi per revoca)											
	Persone fallite che si distinguevano secondo la qualità in						Totale						Ammontare approssimativo dell'attivo						Durata della procedura					
	individui	società					dei fallimenti	dei falliti	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire	da 500,000 ad un milione di lire	oltre un milione	somme ignote	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	oltre tre anni					
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime	dei fallimenti														dei falliti	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
199	5	2	..	1	207	225	94	39	..	2	..	1	2	57	44	23	14							
100	2	1	103	111	66	13	1	51	11	12	6							
257	5	1	263	314	163	42	5	4	1	..	2	108	45	48	16							
281	8	1	290	318	203	55	2	2	98	91	57	19							
87	87	96	48	16	2	3	37	16	13	3							
190	3	193	217	139	41	1	1	2	90	55	31	8							
1,114	23	3	..	3	1,143	1,281	713	206	14	9	1	1	9	441	262	184	66							
63	1	1	65	74	52	13	34	12	12	7							
93	1	1	95	127	82	14	1	1	53	21	16	5							
146	3	1	150	166	112	26	..	1	..	1	..	66	41	26	7							
127	1	128	147	84	15	2	2	52	23	21	7							
104	..	1	2	1	108	118	80	11	2	6	41	23	23	12							
162	1	163	174	133	41	..	3	6	89	57	27	10							
695	5	1	2	6	709	806	543	120	5	7	..	1	12	335	180	125	48							
29	29	29	17	5	1	6	8	4	5							
206	17	3	226	247	163	44	3	1	4	70	54	64	27							
119	..	1	120	126	94	28	..	1	1	43	31	33	17							
39	39	40	6	2	6	6	4	2	2							
395	17	1	..	3	414	442	280	79	3	2	12	125	97	103	51							
35	1	36	41	29	5	..	1	2	13	11	3	10							
45	1	46	46	37	15	33	11	3	5							
86	1	..	87	99	60	24	1	26	22	21	16							
166	2	..	1	..	169	186	126	44	..	1	3	72	44	27	31							
38	1	39	39	32	11	20	2	14	7							
2,406	48	5	3	12	2,474	2,754	1,694	460	22	19	1	2	36	993	585	453	203							

Segue NOTIZIE

SPECIALI

intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno

intorno alla moratoria

intorno alla cancellazione dall'albo dei falliti

Curatori

Spese cagionate da procedura del fallimento

Modo della chiusura

Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori (esclusi i fallimenti chiusi per revoca)

Numero delle istanze per la concessione

Numero delle moratorie concesse che

Num. dei falliti il nome dei quali fu cancell. dall'albo

rimossi

di amministrazione

giudiziali

Table with 16 columns for modes of closure and dividend amounts (per concordato and per liquidazione).

Table with 16 columns for moratorium statistics, cancellations, and costs.

Main data table for 'NOTIZIE' section, listing statistics for various Italian regions and the Kingdom.

Main data table for 'SPECIALI' section, listing moratorium and cancellation statistics.

PARTE PENALE.

CORTI D'APPELLO

	Procedimenti pendenti alla fine dell'anno precedente per					Procedimenti sopravvenuti nell'anno per					Totale dei procedimenti a carico
	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione o negligenza di curatori (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio	Totale	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione o negligenza di curatori (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova	23	75	..	2	100	26	170	..	2	198	298
Casale	4	16	20	13	89	102	122
Torino	5	46	51	30	227	..	1	258	309
Milano	12	65	1	..	78	35	249	1	..	285	363
Brescia	3	17	20	9	77	86	106
Venezia	10	63	..	29	102	16	160	..	1	177	279
<i>Italia settentrionale</i>	57	282	1	31	371	129	972	1	4	1,106	1,477
Parma e Modena	11	11	4	57	2	1	64	75
Lucca	6	28	..	1	35	5	92	1	..	98	133
Firenze	5	36	41	8	126	..	2	136	177
Bologna	1	11	12	12	112	124	136
Ancona, Macerata e Perugia	5	46	51	8	107	115	166
Roma	2	82	84	7	159	166	250
<i>Italia centrale</i>	19	214	..	1	234	44	653	3	3	703	937
Aquila	1	4	5	8	23	31	36
Napoli e Potenza	93	147	240	83	150	..	1	234	474
Trani	5	87	92	9	108	117	209
Catanzaro	11	2	13	13	28	41	54
<i>Napoletano</i>	110	240	350	113	309	..	1	423	773
Messina	7	7	14	20	9	29	43
Catania	7	3	10	43	9	52	62
Palermo	18	25	43	29	79	108	151
<i>Sicilia</i>	32	35	67	92	97	189	256
Cagliari (Sardegna)	2	18	20	4	35	39	59
REGNO	220	789	1	32	1,042	382	2,066	4	8	2,460	3,502

ISTRUTTORIE

	Procedimenti ultimati nel corso dell'anno con ordinanze							Istruttorie rimaste pendenti per							Imputati							
	di trasmissione o rinvio secondo il titolo in esse ritenuto per							di trasmissione o rinvio secondo il titolo in esse ritenuto per							di trasmissione o rinvio secondo il titolo in esse ritenuto per							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
63	16	139	1	219	10	16	53	79	351	67	..	184	163	..	2	7	12	100
17	12	69	98	1	3	20	24	157	29	..	106	95	..	2	3	6	47
30	16	164	210	19	14	66	99	350	34	..	198	188	2	3	3	2	124
57	30	208	1	296	3	10	53	..	1	67	445	51	..	319	301	2	10	4	2	75
6	11	56	73	3	4	26	33	121	9	..	77	72	..	1	1	3	35
55	19	157	1	232	5	5	37	47	352	80	1	227	212	..	4	6	5	51
228	104	793	1	..	2	1,128	41	52	255	..	1	349	1,776	270	1	1,111	1,031	4	22	24	30	432
20	3	40	..	1	..	64	..	1	8	2	..	11	104	28	..	66	65	1	..	10
23	10	65	1	99	6	1	27	34	203	31	..	106	100	2	4	66
17	5	115	137	..	5	35	40	214	18	..	148	141	1	1	2	3	48
8	8	96	112	..	3	20	23	186	12	2	132	130	..	2	40
23	10	88	121	2	3	35	5	..	45	216	27	..	133	128	..	3	1	1	56
69	6	97	172	8	..	70	78	277	75	..	118	114	..	3	1	..	86
160	42	501	1	1	..	705	16	13	195	7	..	231	1,200	191	2	703	678	1	9	7	8	306
2	5	21	28	..	4	4	8	43	7	..	28	28	11
54	80	156	1	291	31	71	81	183	688	86	50	296	189	21	33	17	36	256
9	11	114	134	..	8	67	75	300	14	..	163	157	1	3	2	..	123
7	14	14	35	1	8	10	19	59	7	..	31	26	..	3	2	..	21
72	110	305	1	488	32	91	162	285	1,090	114	50	518	400	22	39	21	36	411
3	6	23	32	..	11	11	79	3	..	34	33	..	1	42
6	6	34	46	2	9	5	16	73	7	..	50	47	..	1	2	..	16
12	14	46	72	3	13	63	79	181	26	..	75	74	1	80
21	26	103	150	5	33	68	106	333	36	..	159	154	1	2	2	..	138
6	4	27	37	..	3	19	22	67	10	..	33	32	..	1	24
437	286	1,729	2	1	3	2,508	94	192	699	7	1	993	4,466	621	53	2,524	2,295	28	73	54	74	1,311

CORTI D'APPELLO	Condannati secondo il titolo ritenuto nella sentenza per					Appelli						
	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio	interposti da		definiti con				
						Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	conferma	riduzione di pena	condanna di assolti in primo grado	aumento di pena	assoluzione o non luogo a procedimento
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Genova	15	95	3	2	53	18	1	..	1	15
Casale	8	39	30	10	3	3
Torino	26	121	10	2	62	18	3	..	2	4
Milano	37	173	1	113	62	13	3
Brescia	9	48	2	1	26	11	1	1
Venezia	15	95	2	3	57	23	3	1	2	1
<i>Italia settentrionale</i>	110	571	17	9	341	142	24	1	5	29
Parma e Modena	3	37	1	15	7	3
Lucca	7	38	1	..	1	..	23	14	3
Firenze	11	121	1	..	79	17	19	6
Bologna	20	81	2	46	12	3	1	1	..
Ancona, Macerata e Perugia	6	65	5	37	18	3	..	2	4
Roma	18	80	3	89	62	14	7
<i>Italia centrale</i>	65	422	1	..	2	11	289	130	42	1	3	20
Aquila	6	15	16	9	4
Napoli e Potenza	43	118	3	117	23	38	6
Trani	9	72	1	2	51	13	4	2
Catanzaro	3	15	1	13	4	2	..	1	..
<i>Napoletano</i>	61	220	1	6	197	49	44	..	1	12
Messina	2	18	1	12	2	1	4
Catania	5	17	21	3
Palermo	4	45	39	6	1
<i>Sicilia</i>	11	80	1	72	11	1	5
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	2	17	1	11	5	1	1
REGNO	249	1,310	1	..	20	28	910	337	111	2	10	67

GIUDIZI															
Ricorsi in cassazione						Numero dei condannati sotto giudizio in		Sentenze passate in giudicato			Numero dei condannati irrevocabilmente per				
prodotti da		Esito				appello		assoluzione o non luogo a procedimento			Numero dei condannati irrevocabilmente per				
Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	Inammissibili	Rigettati	Accolti con rinvio	Accolti senza rinvio	condanna	assoluzione o non luogo a procedimento	condanna	Numero dei prosciolti irrevocabilmente per sentenze di assoluzione o non luogo a procedimento	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio	
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
..	2	..	2	89	..	33	53	40	12	58	2
..	1	14	2	31	26	31	9	22
..	1	1	53	..	36	86	63	11	73
..	33	..	40	126	35	20	130
..	18	..	12	29	7	6	30	1
..	10	3	7	45	..	32	72	35	10	53
..	14	4	9	202	2	184	392	211	68	366	3
..	8	..	9	25	7	3	32
..	3	2	1	8	..	18	41	14	3	35	1
..	10	7	2	35	2	30	76	32	9	83
..	4	1	3	33	..	23	73	28	20	67
..	3	..	1	15	2	35	47	44	4	52
..	1	..	2	10	1	12	67	13	4	67
..	21	10	9	109	5	127	329	138	43	336	1
..	1	3	1	6	13	8	3	11
..	8	..	1	54	7	26	84	28	21	70
..	1	..	1	65	1	28	11	7	3	37
..	10	..	4	6	3	..	8
..	10	..	2	132	9	64	114	46	27	126
..	2	1	1	6	..	7	7	7	..	7
..	3	..	3	18	..	2	4	2	..	4
..	1	1	33	..	11	12	12	1	11
..	6	2	4	57	..	20	23	21	1	22
..	4	3	1	4	1	11	16	18	2	15
..	55	19	25	504	17	406	874	434	141	865	1	..	3

Sulla statistica della giustizia amministrativa.

RELATORE: **BODIO.**

Ho l'onore di presentare alla Commissione uno schema di statistica della giustizia amministrativa.

Il Comitato, nel porre allo studio questo tema, ha raccolto una iniziativa del nostro Costa, la cui memoria è sempre a noi presente, come quella del maestro nell'arte della statistica, dell'amico buono e cortese, preparato a prendere una parte attiva in qualunque questione attinente alla statistica sociale; agile nel pensiero, facondo nella parola, ardente nella ricerca del vero, pure adoperandosi talvolta a moderare la curiosità scientifica dei colleghi, per il senso che aveva della misura e la cognizione esatta della realtà e dei mezzi disponibili.

Il Comitato mi diede incarico di portare questo tema innanzi alla Commissione.

Il Ministro della Giustizia fece invito al Presidente del Consiglio di Stato di designare uno dei componenti la IV Sezione per collaborare alla preparazione dello schema della statistica della giustizia amministrativa. Fu scelto con questo intento il consigliere Schanzer. Ebbi consiglio da lui e dal nostro egregio comm. Sandrelli, e coll'aiuto di entrambi e del nostro giovane collega l'avvocato Bosco, posso presentare alla Commissione una serie di modelli che riguardano i ricorsi e giudizi delle Giunte provinciali amministrative e della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Ricordiamo anzitutto come la legge del 20 marzo 1865, che intese di tracciare la linea di separazione fra il potere giudiziario e l'amministrativo, mentre deferiva ai Tribunali ordinari la cognizione di tutte le controversie fra cittadini e pubbliche amministrazioni che riguardassero diritti, lasciava senza tutela giuridica quelle

controversie nelle quali era dubbio se fosse implicato un diritto vero e proprio ovvero un interesse.

Le Giunte provinciali amministrative, per la legge 1° maggio 1890, sono ora investite di giurisdizione per decidere in *merito* sulle controversie fra privati ed amministrazioni, in ordine alle materie tassativamente indicate nell'articolo 1 di essa e per decidere sulla *legittimità* degli atti indicati nell'articolo 2.

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha, per legge 31 marzo 1889, facoltà, come *magistrato di Cassazione*, di annullare i provvedimenti del potere esecutivo impugnati come illegittimi (art. 24); come giudice di unica e piena cognizione decide in taluni casi del diritto e del merito (art. 25), e come giudice di *appello*, pronuncia sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa (art. 21 della legge 1° maggio 1890).

L'importanza di queste magistrature si fa sempre maggiore per lo sviluppo che va prendendo la legislazione, la quale dà origine a rapporti sempre più varii fra i cittadini e la pubblica amministrazione.

Giova pertanto esaminare come funzionino questi istituti di recente creazione, così per giudicare della loro efficacia, come anche per conoscere esattamente la entità e la importanza delle controversie da essi regolate.

Sono corsi otto anni da che fu istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato e si è raccolto un materiale di osservazioni copioso e svariato, tantochè il momento è venuto di studiare questa materia anche col metodo statistico, colla certezza di poterne ricavare utili indicazioni per il migliore funzionamento della giustizia amministrativa.

Darò ora qualche breve illustrazione dei prospetti.

PROSPETTO I.

Lavori delle Giunte amministrative.

Considerando gli affari contenziosi decisi dalle Giunte provinciali, si esamineranno da prima i ricorsi principali e poi le domande incidentali.

Gli affari portati innanzi alle Giunte provinciali, in sede con-

tenziosa, sono in parte pendenti dall'anno precedente, in parte so-
praggiunti nell'anno. È opportuno in questa materia dare una spe-
cificazione degli affari pendenti al principio dell'anno, come pure
dei rimanenti alla fine dell'anno, alquanto più particolareggiata di
quella che si fa nella statistica annuale della giustizia civile; e ciò
allo scopo di sceverare le cause di ritardo dipendenti dalle necessità
della procedura da quelle attribuibili allo stesso magistrato ammi-
nistrativo.

Perciò si apre, fra altre, una colonna per il caso molto frequente
del mancato deposito della carta bollata (che non ha motivo di esi-
stere per i Tribunali ordinari). Nel 1897 furono introdotte circa
500 cause, di fronte a 1500 che rimanevano giacenti per mancanza
di deposito della carta bollata.

I ricorsi possono essere pendenti perchè rinviati sopra istanza
delle parti. I ricorsi possono inoltre essere rinviati d'ufficio per
qualche motivo di pubblico interesse, ovvero in attesa di assegna-
zione, per ritardo frapposto dalle Giunte provinciali amministra-
tive, nel quale caso non si perime il diritto.

La classificazione degli affari pendenti alla fine dell'anno è ana-
loga a quella degli affari ereditati dall'anno precedente.

Vediamo gli affari esauriti nell'anno.

Nelle statistiche annuali della giustizia civile devono distin-
guersi le cause dalle sentenze, perchè nel corso di una causa si pos-
sono avere parecchie decisioni. Nella giustizia amministrativa il
ricorso e la decisione, di regola, sono termini che coincidono fra
loro. Vi possono essere piccole differenze fra il numero dei ricorsi e
quello delle decisioni, derivanti, da una parte, dal fatto che talvolta
si riuniscono più ricorsi con un'unica decisione, e dall'altra, dalla
possibilità che avvengano decisioni interlocutorie e preparatorie di
un medesimo ricorso.

Nella statistica della Giustizia civile ordinaria le cause defini-
tive si dividono sotto vari aspetti, che non tutti interessano per la
statistica della Giustizia amministrativa. Così nella prima si distin-
guono le cause secondo il rito, formale o sommario, e secondo che
il giudizio aveva avuto luogo in contraddittorio o in contumacia. Per
la statistica che ci occupa in questo momento, la prima di queste
distinzioni non ha ragione d'essere; importa invece mantenere la
seconda.

Giova inoltre per la nostra statistica suddividere il contraddittorio e la contumacia secondo che il giudizio si pronuncia di fronte all'autorità amministrativa, ovvero di fronte ai controinteressati, cioè alle persone interessate a mantenere fermo il provvedimento. Così facendo, si dovrebbero aprire quattro colonne; ma forse la cosa riuscirebbe complicata; e poichè ciò che soprattutto importa è di sapere se l'Amministrazione si difende, così nel nostro modello si propone di distinguere il contraddittorio dalla contumacia solo in confronto dell'autorità amministrativa.

Riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, ricordiamo che nella statistica della giustizia ordinaria si fanno le seguenti distinzioni:

- a) cause ordinarie;
- b) opposizioni alle sentenze contumaciali;
- c) opposizioni di terzi;
- d) giudizi di revocazione.

Ora, siccome nella procedura amministrativa non abbiamo opposizione contumaciale, nè opposizione di terzi, basterebbe separare i giudizi ordinari da quelli di revocazione; ma siccome questi ultimi sono rarissimi, non val la pena di istituire una rubrica apposita per numerarli. Il caso non si dà che quando la sentenza sia basata sopra un errore di fatto; per esempio, sopra un documento falso.

Passiamo all'esame dell'esito dei ricorsi.

Convien distinguere fra l'accoglimento totale o parziale della domanda e il suo rigetto. Non pare invece necessario suddividere i motivi di accoglimento o di rigetto; e ciò perchè la giurisdizione delle Giunte è quasi sempre di merito e non di sola legittimità.

Le domande incidentali che possono presentarsi nel procedimento amministrativo secondo la legge del 1890 e il regolamento del 4 giugno 1891, si possono ridurre a tre capi, cioè:

1° l'intervento del terzo per un interesse ch'egli abbia nella controversia;

2° la querela di falso (in casi rarissimi);

3° l'incidente della sospensione del provvedimento fino alla decisione del merito.

Quest'ultima soltanto fra le tre rubriche offre un certo interesse, trattandosi di sapere quante volte il Magistrato amministrativo si induce a dare un provvedimento (la sospensione) che deve

essere giustificata da gravi motivi, mentre di regola il giudizio amministrativo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. Per ciò abbiamo introdotta questa notizia nel nostro prospetto.

A dimostrare quale sia il lavoro compiuto dalle Giunte ci è parso opportuno di richiedere il numero delle udienze e delle riunioni delle Giunte in Camera di Consiglio.

Seguono le indicazioni intorno alla celerità delle decisioni ed alla durata del procedimento, prendendosi come termini estremi il momento in cui l'affare passa in decisione (dopo la discussione pubblica) e la pubblicazione della decisione stessa.

Nella statistica ordinaria civile invece il punto di partenza per la misura della celerità è il primo atto introduttivo del giudizio. Per la giustizia amministrativa l'atto introduttivo essendo la notificazione del ricorso, sembra meglio far decorrere il periodo di durata del procedimento dalla notificazione, anzichè dalla data del ricorso, analogamente a quanto si è fatto nella statistica della Corte di cassazione.

PROSPETTO II.

Lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Il secondo prospetto riguarda gli affari trattati presso la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Qui conviene introdurre l'elemento della natura del provvedimento impugnato.

Interessa di conoscere contro quali specie di provvedimenti si propongono i ricorsi al Tribunale supremo della giustizia amministrativa, e cioè se contro decreti reali o ministeriali o prefettizi, o contro deliberazioni di Consigli e via dicendo. La enumerazione che si è fatta nel modello è semplicemente dimostrativa e non tassativa; e a buon conto c'è una rubrica che dice: « Altri provvedimenti. » È comune ai due prospetti la suddivisione degli affari: *a carico* per l'anno e *pendenti* alla fine dell'anno. I procedimenti sono esauriti o per rinuncia dei ricorrenti (come nel modello n. 1), ovvero per rinvio alla Cassazione.

Le decisioni poi si suddividono quanto al modo del giudizio, come nel prospetto delle Giunte provinciali, cioè considerando il

contraddittorio o la contumacia solo in rapporto all'amministrazione. Invece, per l'accoglimento o per il rigetto è opportuna una maggiore suddivisione nel modello n. 1.

Così le decisioni di accoglimento si distinguono secondo che sono fondate su motivi di *legalità* o su motivi di *merito*. Quelle di rigetto si distinguono per motivi di legalità e di merito.

E le decisioni di irricevibilità ammettono altre suddivisioni, cioè per mancanza di provvedimento definitivo o per mancanza di interessi, o per altri motivi.

Le rimanenti rubriche sono conformi al modello n. 1.

Fin qui abbiamo considerato il lavoro compiuto dalla IV Sezione del Consiglio di Stato e dalle Giunte provinciali amministrative, ossia l'attività di queste magistrature. Dobbiamo classificare le materie che sono oggetto dei giudizi, analogamente a quanto si fa nella stastica giudiziaria civile e commerciale.

Nella statistica civile infatti, le questioni a cui può dar luogo l'applicazione del Codice civile e delle altre leggi, sono raggruppate in circa duecento voci, e nel disporre questa classificazione il criterio giuridico e procedurale si combina col proposito di mettere in luce quei giudizi che sono in più stretta relazione colle condizioni morali ed economiche, ad esempio quelli concernenti l'ordinamento della famiglia e del matrimonio, la proprietà, i contratti, le successioni.

Ora per la giustizia amministrativa la classificazione degli oggetti dei giudizi presenta molte difficoltà, specialmente rispetto alla IV Sezione del Consiglio di Stato, giacchè i limiti della competenza e delle attribuzioni di essa non sono ancora ben definiti. La giurisprudenza si viene formando, ma ancora non si ha una dottrina completa su questa materia.

Quanto alle Giunte provinciali amministrative, le attribuzioni loro sono meglio definite, giacchè esse giudicano principalmente sul merito. Può quindi bastare per classificare per materie le questioni trattate un unico prospetto.

PROSPETTO III.

Ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative divisi per materie.

Nel preparare gli schemi della classificazione per materie, si ebbe di mira, non solo di riunire per affinità di argomento le varie questioni devolute alla cognizione della magistratura amministrativa, ma anche di mettere in evidenza quali sono le questioni per le quali più spesso i cittadini che credono violato un loro interesse privato o un interesse più generale e si valgono dei nuovi mezzi di tutela del diritto, offerti dalla legge.

I ricorsi decisi *in merito* dalle Giunte provinciali sono quindi divisi in sette classi, cioè:

- 1° Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie;
- 2° Beneficenza pubblica;
- 3° Finanziarie dello Stato, delle Provincie o dei Comuni;
- 4° Lavori pubblici, industria ed agricoltura;
- 5° Sanità pubblica;
- 6° Culto;
- 7° Altre questioni.

Sotto queste rubriche generali sono riuniti i vari casi di ricorso per cui le Giunte provinciali pronunciarono in merito. Sotto la rubrica dei *Comuni e Provincie*, sono raccolte le questioni attinenti al patrimonio delle frazioni o dei parrocchiani, e quelle concernenti le operazioni elettorali dei Comuni e delle provincie.

fra quelle riguardanti la *pubblica beneficenza*, l'accogli-
mento dei mendicanti nei ricoveri e le spese di spedalità;

fra le questioni *finanziarie* quelle per tasse comunali e pro-
vinciali, e per esecuzioni di spese di costruzioni.

fra quelle concernenti *le opere pubbliche* sono comprese le
questioni per bonifiche, strade ed altre opere pubbliche, le con-
troversie relative al commercio, alle fiere e mercati, ecc.;

fra quelle riguardanti la *pubblica sicurezza* e la *polizia*, i
provvedimenti d'urgenza da Sindaci e le licenze pubbliche.

Infine vi è una rubrica intitolata *Altre questioni*, per tutti gli
oggetti che non possono radunarsi sotto nessuna delle voci pre-
cedenti.

Più difficile è classificare — in mezzo alla grande varietà delle leggi e degli atti amministrativi pei quali si può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato — le leggi e gli atti che danno luogo frequentemente ad invocare la nuova giurisdizione. Importa rammentare come la IV Sezione del Consiglio di Stato abbia una doppia funzione. Dei ricorsi che pervengono alla IV Sezione alcuni sono presentati unicamente per *eccesso di potere* o di *violazione di forma*, mentre per altri si fa un vero e proprio giudizio *di merito*.

La IV Sezione è quasi una Cassazione per gli atti amministrativi, contro i quali si può ricorrere, ma solo per pronunciare sulla *legittimità*. Essa ha poi anche le attribuzioni di un *giudice del merito* per quelle materie che le sono espressamente deferite dalla legge che la istituì (art. 25 della legge 31 marzo 1889) e dalla legge sulla giustizia amministrativa (art. 21 della legge 1° maggio 1890).

In ragione di questa doppia funzione della IV Sezione è parso conveniente distinguere i ricorsi in due gruppi; l'uno riguardante i ricorsi in sede di merito, e l'altro i ricorsi in sede di legittimità, facendo per ciascun gruppo un prospetto speciale.

PROSPETTO IV.

Ricorsi decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato divisi per materie.

Per quanto riguarda le materie di competenza della IV Sezione in sede di *legittimità*, si è creduto opportuno di fare le seguenti classi:

1° *Le questioni riguardanti gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni*, cioè le persone allo stipendio dello Stato e dei Comuni, delle Provincie e delle pubbliche istituzioni sottoposte alla tutela di queste autorità. Si distinguono i casi di licenziamento, di concorso, e via dicendo.

In siffatte controversie il Consiglio di Stato è chiamato talora a decidere sulla retta applicazione della legge, non per un conflitto fra l'interesse del cittadino e quello dello Stato, ma per la collisione di interessi di terze persone fra loro.

2° *Le questioni relative a Comuni o Provincie*, riguardano la

costituzione istessa delle Amministrazioni locali (distacco o aggregazioni di Frazioni, costituzioni di nuovi Comuni, ecc.);

3° *Le questioni concernenti la beneficenza pubblica*, riguardanti deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa ovvero provvedimenti definitivi del Governo;

4° *Le questioni riguardanti istituti di previdenza*, cioè le Società di mutuo soccorso, le Casse di risparmio, le Società cooperative e le Assicurazioni degli operai sugli infortuni del lavoro;

5° *Le questioni finanziarie dello Stato, dei Comuni e delle Provincie*, cioè gli argomenti che attengono alle imposte dirette, alle sovrimposte, alle tasse locali, ai dazi e via dicendo;

6° Sotto la voce: *Lavori pubblici, industria e agricoltura*, si comprendono i ricorsi per espropriazioni per causa di pubblica utilità, gli appalti, le opere idrauliche, le acque pubbliche, le ferrovie, strade, ponti, ecc.;

7° *Le questioni relative alla sanità pubblica* (p. es. esercizio e chiusura di farmacie);

8° Infine le *altre questioni* che non potrebbero assumersi sotto nessuna delle rubriche precedenti.

Quanto alle materie trattate in sede di merito dalla IV Sezione si sono tenuti presenti i medesimi criteri adottati per la classificazione dei giudizi dalle Giunte provinciali amministrative.

Solamente, essendo la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato più estesa anche in sede di merito che non quella delle Giunte, le voci sono in maggior numero.

Così, oltre le questioni specificate per i ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative, vi sono le *Questioni riguardanti il culto* e cioè: sequestri di temporalità ed altri provvedimenti concernenti le attribuzioni della potestà civile ed ecclesiastica.

Fra le *questioni riguardanti i Comuni e le Provincie* si sono aggiunte quelle per contestazioni di confini, di classificazione, apertura o ricostruzione di strade provinciali e comunali e di pedaggi.

— fra quelle concernenti la *beneficenza pubblica* sono compresi i ricorsi contro provvedimenti che autorizzavano o negavano la fondazione, la trasformazione od il raggruppamento di Istituti di beneficenza e la revisione dei loro statuti;

— fra le *questioni finanziarie* si trovano quelle concernenti lo Stato, quali le controversie fra esso ed i suoi creditori, in rapporto ai contratti di prestito pubblico, e le contestazioni fra comuni per tasse locali;

— fra le *questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria e l'agricoltura* sono comprese le concessioni minerarie, i consorzi per strade, od opere idrauliche e di bonificazione, i provvedimenti del Prefetto in ordine ad opere pubbliche, ecc.;

— fra le *questioni riguardanti la sanità pubblica* sono aggiunte quelle sui Regolamenti e divieti dell'esercizio di alcune arti;

Da ultimo sotto la rubrica *altre questioni* si sono indicate quelle concernenti l'adempimento dell'obbligo dell'Autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato dei Tribunali, e l'autorizzazione di stare in giudizio ad Enti morali e giuridici sottoposti a tutela.

Questo primo schema di statistica della giustizia amministrativa potrà essere preso in esame dal Comitato, colle osservazioni che verranno presentate nel corso della discussione.

PROSPETTO III. — Ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative divisi per materie.

MATERIE DEI RICORSI	Num. dei ricorsi decisi	
	con accoglimento della domanda	con rigetto della domanda
Questioni riguardanti impiegati.		
Impiegati di Comuni, Provincie, } Licenziamento		
Opere pie, ecc. } Altre questioni		
Medici condotti e levatrici		
Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie.		
Questioni attinenti agli interessi generali, o dei parrocchiani, alla sorveglianza e revisione dei conti delle opere di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle Amministrazioni sussidiate dai Comuni		
Elezioni comunali e provinciali (Operazioni elettorali)		
Questioni riguardanti la beneficenza pubblica.		
Accoglimento dei mendicanti e degli inabili nei ricoveri		
Spese di spedalità		
Questioni finanziarie dei Comuni e delle Provincie.		
Imposte		
Esecuzione di spese per costruzioni		
Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria, il commercio e l'agricoltura.		
Bonifiche . . } Consorzi e spese degli interessati		
. } Alienazione di beni incolti		
Strade		
Opere idrauliche (Consorzi a carico dei frontisti)		
Commercio		
Fiere e mercati		
Altre questioni		
Questioni riguardanti la sanità e l'igiene pubblica		
Questioni riguardanti la pubblica sicurezza e la polizia locale.		
Provvedimenti urgenti dei Sindaci		
Licenze ed agenzie pubbliche		
Altre questioni		

PROSPETTO IV. — Ricorsi decisi dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato divisi per materie.

A) Ricorsi giudicati in merito.

MATERIE DEI RICORSI	Num. dei ricorsi decisi	
	con accoglimento della domanda	con rigetto della domanda
Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie.		
Questioni attinenti al patrimonio delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani in opposizione con quelli del Comune (articolo 21, cap. 1)		
Contestazioni di confini fra Comuni o fra Provincie		
Classificazione delle strade provinciali e comunali (art. 21, cap. 6)		
Apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali (art. 21, cap. 8)		
Pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali e comunali (art. 21, cap. 9)		
Questioni riguardanti la beneficenza pubblica.		
Contro deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa circa la facoltà di stare in giudizio (Legge 17 luglio 1890, art. 42 e 43)		
Contro provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituti di beneficenza o l'accettazione di lasciti e doni (art. 51)		
Contro provvedimenti definitivi che riflettono il raggruppamento, la trasformazione e la revisione degli statuti di istituzioni di beneficenza (art. 92, 93, 94)		
Questioni finanziarie dello Stato, dei Comuni o delle Provincie.		
Delle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico e le leggi relative (art. 25, cap. 1)		
Contestazioni fra Comuni sull'applicazione della tassa vetture e domestici		

MATERIE DEI RICORSI	Num. dei ricorsi decisi	
	con accoglimento della domanda	con rigetto della domanda
Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria e l'agricoltura.		
Consorzi per strade		
Concessioni minerarie		
Vincoli e svincoli forestali		
Strade interprovinciali e regime delle acque pubbliche (art. 25, cap. 7)		
Consorzi per opere idrauliche col concorso dello Stato (art. 21, cap. 4)		
Spese per opere di bonificazione eseguite dallo Stato (art. 21, cap. 5)		
Opere di privato interesse attorno alle strade nazionali (art. 21, cap. 5)		
Provvedimenti del Prefetto in ordine ad opere pubbliche (articolo 21, cap. 10)		
Altre questioni		
Questioni riguardanti la sanità pubblica.		
Contestazioni sulle spese obbligatorie di sanità pubblica fra Stato, Provincia e Comuni, ed in materia di spedalità fra provincie (art. 21, cap. 3)		
Regolamento o divieto dell'esercizio di arti insalubri o pericolose		
Questioni riguardanti gli istituti di previdenza		
Questioni di culto.		
Sequestri di temporalità, e provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civile ed ecclesiastica (articolo 25, cap. 2)		
Altre questioni.		
Adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato dei Tribunali che abbiano riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico		
Autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali e giuridici sottoposti a tutela della pubblica Amministrazione		

Ricorsi decisi dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

B) *Ricorsi in sede di legittimità.*

MATERIE DEI RICORSI	Num. dei ricorsi decisi	
	con accoglimento della domanda	con rigetto della domanda
Questioni riguardanti impiegati di pubbliche Amministrazioni.		
Impiegati civili dello Stato	{	}
Licenziamento		
Concorsi		
Altre questioni		
Ufficiali dell'esercito e dell'armata		
Segretari comunali		
Altri impiegati comunali e provinciali		
Maestri elementari	{	}
Licenziamento		
Altre questioni		
Medici condotti ed altri ufficiali sanitari		
Impiegati di Opere pie		
Notari, Conservatori di archivi notarili		
Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie.		
Costituzione di Comuni		
Distacco e aggregazioni di frazioni; costituzioni di frazioni in Comune		
Elezioni comunali e provinciali		
Altre		
Questioni riguardanti la beneficenza pubblica.		
Contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa		
Contro i provvedimenti definitivi del Governo		

MATERIE DEI RICORSI	Num. dei ricorsi decisi	
	con accoglimento della domanda	con rigetto della domanda
Questioni finanziarie dello Stato, dei Comuni e delle Provincie.		
Imposte dirette		
Sovraimposte comunali e provinciali		
Tasse locali.		
Dazii		
Conferimenti di esattorie		
Altre		
Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria e l'agricoltura.		
Espropriazioni a causa di utilità pubblica		
Appalti e contratti		
Opere idrauliche		
Acque pubbliche		
Bonifiche		
ConSORZI		
Ferrovie.		
Strade e ponti		
Altre questioni		
Questioni riguardanti la sanità pubblica.		
Apertura, esercizio e chiusura di farmacie		
Altre questioni		
Questioni riguardanti gli Istituti di previdenza.		
Società di mutuo soccorso		
Casse di risparmio		
Società cooperative		
Assicurazioni degli operai sugli infortuni del lavoro		
Altre questioni		

A L L E G A T I

I.

Casellario giudiziale.

MODULO DI RICHIESTE DI NOTIZIE OCCORRENTI PER COMPLETARE I CARTELLINI.

UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

PRESSO IL

Tribunale civile e penale

di

..... addì

N.

OGGETTO

Per il cartellino al nome di

*Nel cartellino al nome di.....
trasmesso da codesto Ufficio per la collo-
cazione nel casellario, mancano le se-
guenti notizie:*

.....
.....
.....
*Si prega V. S. a favorire d'urgenza
all'Ufficio del casellario giudiziale presso
il Tribunale civile e penale in
le notizie su accennate, affinchè si possa
provvedere in modo che il cartellino sia
completato.*

IL PROCURATORE DEL RE

Al Sig.

Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale civile e penale di.....

N. d'ordine	DATA della richiesta	COGNOME, NOME e paternità della persona alla quale si riferisce il cartellino	DATA della risposta	<i>Osservazioni</i>

II.

Consigli di famiglia e di tutela.

1. — Circolare in data 27 ottobre 1898, n. 1537, concernente la compilazione degli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela.

Dall'esame dei prospetti nominativi prescritti dalle circolari 6 dicembre 1896, e 31 dicembre 1897, n. 905-1226, ed allegati alle relazioni pel decorso anno sui Consigli di famiglia e di tutela, si è rilevato che parecchi di essi sono compilati con norme e criteri diversi da quelli prescritti.

Ora, al fine di evitare il ripetersi di tale irregolarità anche per gli elenchi nominativi, concernenti il corrente anno, stimo necessario che V. S. Ill.^{ma} faccia presente ai Procuratori del Re e Pretori del distretto quanto segue :

α) Nel prospetto nominativo annesso alla circolare 6 dicembre 1896, n. 905, dovranno segnarsi solamente le tutele, col nome dei minorenni, aperte nel corso dell'anno al quale si riferisce la relazione che s'invia al Ministero. Il numero delle tutele indicate nel detto elenco deve naturalmente corrispondere a quello segnato nella colonna 6^a del prospetto numerico contenente le notizie statistiche intorno alle tutele dei minorenni. Occorre appena avvertire come ciascuna tutela debba essere registrata con un numero solo anche se si riferisce a più minorenni, tale norma intanto non trova sempre applicazione, giacchè per parecchie Preture del distretto per ogni minorenne sottoposto a tutela si dà una speciale numerazione. Ora ciò porta per conseguenza che il numero delle tutele aperte nel corso di un anno, dato negli elenchi nominativi, non corrisponde a quello dei prospetti numerici.

Un'altra osservazione ancora. In alcuni elenchi nominativi, conformi al modulo annesso alla circolare 6 dicembre 1896, n. 905, sono segnate come tutele instituite nel corso dell'anno anche le

convocazioni dei Consigli di famiglia provocate dal fatto del passaggio di vedove a seconde nozze. Ora ciò deve evitarsi, giacchè la convocazione del Consiglio di famiglia in tale caso non importa la costituzione di tutela, come chiaramente risulta dalle combinate disposizioni degli art. 237, 238, 239 e 241 del Codice civile.

b) Nel prospetto nominativo annesso alla circolare 31 di dicembre 1897, n. 1226/XXI, devono segnarsi tutte le tutele aperte alla fine dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la relazione ed instituite nel corso del detto anno colle altre indicazioni di cui nel prospetto stesso. Tale elenco nominativo venne disposto appunto nello intento che il Ministero e la Commissione per la statistica giudiziaria possano esercitare vigilanza sul funzionamento di ciascuna tutela, e lo scopo non si raggiungerebbe se, come si fece per alcune Preture, vi si segnassero solamente le tutele per le quali nel corso dell'anno vennero convocati i rispettivi Consigli pupillari.

c) Da ultimo per ogni circondario, ove non sia possibile pel distretto, deve compilare un solo esemplare per ciascuno dei due elenchi su accennati, e non tanti, come avvenne per alcune Preture, quante sono le Preture comprese nella giurisdizione del Tribunale. Tale prescrizione è diretta ad evitare smarrimento di prospetti.

I signori Procuratori del Re, prima di trasmettere alla S. V. Ill.^{ma} unitamente alla relazione, i prospetti sulle tutele, dovranno accertarsi che essi corrispondano a verità, rilevando altresì se sono compilati in conformità alle norme in vigore.

Prego V. S. Ill.^{ma} di invigilare a che le istruzioni contenute nella presente siano rigorosamente osservate dai Procuratori del Re e Pretori del distretto.

Riescirà gradita una risposta.

Il Sotto-Segretario di Stato
BONARDI.

*Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti d'appello.*

2. — Circolare in data 7 novembre 1898, n. 1453, concernente la custodia e conservazione del patrimonio dei minorenni sotto tutela.

Nella relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1896 presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria, in fra l'altro, si è avvertito come non sempre si ottemperi alle disposizioni degli articoli 287 e 298 del Codice civile, colle quali il legislatore si propose di assicurare la conservazione del patrimonio dei minorenni sottoposti a tutela e di impedire qualsiasi smarrimento o sottrazione.

Ora, accogliendo di buon grado il desiderio espresso dalla Commissione per la statistica giudiziaria, e al fine di evitare si ripetano le irregolarità rilevate, vivamente raccomando alle SS. LL. III.^{me} di invigilare a che abbiano piena ed esatta osservanza le prescrizioni contenute negli articoli surriferiti del Codice civile.

Prego poi i signori Procuratori generali di informare il Ministero, nelle relazioni disposte colla circolare del 27 luglio 1891, n. 1216, reg. circolare, delle irregolarità che anche su questa parte del servizio delle tutele venissero a loro notizia.

Il Ministro

G. FINOCCHIARO-APRILE.

*Ai Signori Procuratori generali presso
le Corti d'appello, e Procuratori del
Re presso i Tribunali civili e penali.*

3. — Circolare in data 15 novembre 1898, n. 1565, concernente i dati statistici sui Consigli di famiglia e di tutela.

Con circolare 26 dicembre 1896, n. 919, questo Ministero dette istruzioni al fine di eliminare talune discordanze fra le cifre raccolte nei prospetti allegati alle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela con quelle delle tavole annuali della Statistica giudiziaria civile contenenti le stesse notizie.

Intanto questo Ministero ebbe occasione di constatare come, nonostante le raccomandazioni fatte colla circolare 6 dicembre

1897, n. 1214, per alcuni Uffici giudiziari anche nel decorso anno le cifre raccolte nei due prospetti numerici non concordino.

È risultato ancora che non vennero sempre compilati con la dovuta cura e diligenza i prospetti numerici e gli elenchi nominativi prescritti allo scopo di poter esercitare vigilanza sull'andamento del servizio delle tutele dei minorenni.

Essendo ora necessario che le lamentate irregolarità abbiano senz'altro a cessare, prego le SS. LL. Ill.^{me} a raccomandare vivamente ai dipendenti Procuratori del Re, affinchè portino assidua vigilanza a che si ponga la massima diligenza nella compilazione dei prospetti numerici e degli elenchi nominativi sulle tutele, tenendo presenti le istruzioni date dal Ministero, e non omettendo di accertare che i dati richiesti abbiano a corrispondere a verità.

Ove poi le SS. LL. Ill.^{me}, od i Procuratori del Re avessero occasione di rilevare che con negligenza si attende in qualche sede giudiziaria alla raccolta delle notizie in parola, si compiaceranno darne partecipazione al Ministero, e ciò in conformità anche a quanto venne prescritto cogli articoli 14 e 15 del Regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544.

I Signori Procuratori generali comunicheranno la presente circolare ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali dei rispettivi distretti di Corte d'appello, e forniranno poi un cenno di ricevuta.

Il Sotto-Segretario di Stato
BONARDI.

Ai Signori Procuratori Generali
presso le Corti d'Appello.

III.

Ricovero di minorenni per correzione paterna.

I. — Circolare in data 4 ottob. 1898, n. 1450, concernente le relazioni sul ricovero dei minorenni per correzione paterna.

La Commissione per la statistica giudiziaria ha espresso il desiderio che in due prospetti, conformi a' moduli annessi alla presente, e da allegarsi alle relazioni disposte colla circolare 2 luglio 1897, n. 1059, siano raccolti i dati sul ricovero dei minorenni per correzione paterna

Le notizie, per quanto è possibile, devono essere diligentemente desunte alla fine di ciascun anno dalla tavola 1^a dei registri annuali nominativi dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti l'esercizio della patria potestà, prescritti con circolare 22 giugno 1897, n. 1435, reg. circ.

Da ultimo, per semplificare il lavoro e rendere più agevoli e razionali i confronti tra i risultati di un periodo e quelli di un altro, ho determinato che le relazioni anzichè semestrali siano annuali.

In osservanza di quanto precede, le SS. LL. Ill.^{me} si compiaceranno di trasmettere a questo Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria —, non più tardi del febbraio 1899, le relazioni che si riferiscono a tutto l'intero anno 1898.

Prego le SS. LL. di curare la rigorosa osservanza delle istruzioni contenute nella presente, nonchè di quelle date colle precedenti circolari.

Gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro

C. FINOCCHIARO-APRILE.

*Ill.mi Signori Primi Presidenti delle
Corti d'Appello.*

Tribunale di _____

Anno _____

Distretto della Corte d'Appello di _____

Istanze per ricovero di minorenni per correzione paterna.

TRIBUNALI	ISTANZE A CARICO					
	Pendenti dall'anno precedente (a)		Presentate nel corso dell'anno		Totale (col. 1 + 3 e 2 + 4)	
	Maschi 1	Femmine 2	Maschi 3	Femmine 4	Maschi 5	Femmine 6

ISTANZE ESAURITE NEL CORSO DELL'ANNO								ISTANZE rimaste pendenti alla fine dell'anno	
Accolte		Respinte		Ritirate o abbandonate		Totale (col. 7 + 9 + 11 e 8 + 10 + 12)		Maschi 15	Femmine 16
Maschi 7	Femmine 8	Maschi 9	Femmine 10	Maschi 11	Femmine 12	Maschi 13	Femmine 14		

NB. — Le notizie da classificarsi in questo prospetto debbono essere desunte, per quanto è possibile, dalla *Tav. I* dei prospetti nominativi dei provvedimenti concernenti la patria potestà che si debbono tenere presso le Cancellerie dei Tribunali. (Veggasi circolare 22 giugno 1897, n. 1435).

Le somme delle cifre segnate nelle colonne 13 + 15 e 11 + 16 devono essere rispettivamente uguali alle cifre segnate nelle colonne 5 e 6.

Le somme delle cifre segnate nelle colonne 17 + 19 e 18 + 20 devono essere rispettivamente uguali alle somme delle cifre segnate nelle colonne 21 + 23 e 22 + 24.

(a) Si debbono segnare in questa colonna le domande presentate a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente e per le quali non fu provveduto entro quell'anno.

Tribunale di _____

Anno _____

Distretto della Corte d'Appello di _____

Istanze per liberazione di minorenni ricoverati per correzione paterna.

TRIBUNALI	ISTANZE A CARICO					
	Pendenti dall'anno precedente (a)		Presentate nel corso dell'anno		Totale (col. 1 + 3 e 2 + 4)	
	Maschi 1	Femmine 2	Maschi 3	Femmine 4	Maschi 5	Femmine 6

ISTANZE ESAURITE NEL CORSO DELL'ANNO								ISTANZE rimaste pendenti alla fine dell'anno	
Accolte		Respinte		Ritirate o abbandonate		Totale (col. 7 + 9 + 11 e 8 + 10 + 12)			
Maschi 7	Femmine 8	Maschi 9	Femmine 10	Maschi 11	Femmine 12	Maschi 13	Femmine 14	Maschi 15	Femmine 16

NB. — Le notizie da classificarsi in questo prospetto debbono esser desunte, per quanto è possibile, dalla *Tav. I* dei prospetti nominativi dei provvedimenti concernenti la patria potestà che si debbono tenere presso le Cancellerie dei Tribunali (Veggasi circolare 22 giugno 1897, n. 1435).

Le somme delle cifre segnate nelle colonne 13 + 15 e 14 + 16 devono essere rispettivamente uguali alle cifre segnate nelle colonne 5 e 6.

Le somme delle cifre segnate nelle colonne 13 + 19 e 18 + 20 devono essere rispettivamente uguali alle somme delle cifre segnate nelle colonne 21 + 23 e 22 + 24 e le somme delle cifre delle colonne 25 + 27 e 26 + 28, uguali rispettivamente a quelle delle colonne 29 + 31 e 30 + 32.

(a) Si debbono segnare in questa colonna le domande presentate a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, e per le quali non fu provveduto entro quell'anno.

2. — Circolare in data 7 novembre 1898, n. 1454, contenente istruzioni circa l'accompagnamento dei minorenni corrigeni II

Con circolare 17 settembre 1898, n. 52341-139-1-C, il Ministero dell'interno — Direzione generale delle Carceri — ha date istruzioni circa l'accompagnamento dei minorenni ricoverati in case di correzione, i quali devono comparire innanzi all'autorità giudiziaria.

Per opportuna notizia delle SS. LL. Ill.^{me} qui sotto si pubblica la detta circolare.

Il Ministro

C. FINOCCHIARO-APRILE.

*Ai signori Procuratori generali presso
le Corti d'appello, e Procuratori del
Represso i Tribunali civili e penali.*

**Circolare del Ministero dell'interno (Direz. gen. delle carceri)
in data 17 settembre 1898, n. 52341-139-1-C.**

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare, che talvolta occorrendo di far presentare innanzi agli Uffici giudiziari, come imputati o per essere sentiti come testimoni, minorenni corrigeni ricoverati nei Riformatorii, essi vengono consegnati all'Arma dei RR. Carabinieri, che ve li traduce come se fossero detenuti comuni.

È superfluo rilevare quale dannosa influenza eserciti sul morale di quei giovanetti tale trattamento e quale ripugnante impressione suscitati nell'animo del pubblico il veder confusi con delinquenti adulti dei minorenni spesso di tenera età.

Si pregano pertanto le SS. LL. di dare a chi spetta le occorrenti istruzioni, perchè i minorenni ricoverati nei Riformatorii, quando per i motivi suesposti debbano comparire innanzi a Preture, Tribunali o Corti, non sieno consegnati ai carabinieri, ma affidati ad uno o più agenti di pubblica sicurezza — secondo i casi — o sorveglianti, gli uni e gli altri sempre vestiti in abito borghese.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro

G. CANEVELLI.

Ai signori Prefetti del Regno.

IV.

Giudizi di graduazione.

Circolare in data 7 novembre 1898 riguardante i giudizi di graduazione.

In seguito alla deliberazione presa dalla Commissione per la statistica giudiziaria, ho disposto che i moduli prescritti dalla circolare 21 ottobre 1895, n. 1358, sui quali devono raccogliersi le notizie concernenti i giudizi di graduazione, siano modificati in conformità a quelli che qui sotto si pubblicano.

Colla pubblicazione della presente circolare è assolutamente vietato l'uso di moduli diversi da quelli ora prescritti.

Restano ferme poi le disposizioni contenute nelle circolari 29 ottobre 1894 e 21 ottobre 1895, n. 1334 e 1358, relativamente agli argomenti da trattarsi nelle relazioni annuali sui giudizi di graduazione.

Prego i signori Primi presidenti delle Corti d'appello a curare l'esatta e rigorosa osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare, nonchè in quelle sovra indicate.

Il Ministro

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Ai signori Primi Presidenti delle Corti d'appello e Presidenti dei Tribunali civili e penali.

Anno _____

Tribunale di _____

MODULO I.

**Prospecto nominativo dei giudizi di graduazione esauriti nell'anno 189...
o rimasti pendenti alla fine dell'anno stesso.**

A.

1 Numero d'ordine	2 Debitore	3 Creditore istante	4 Giudice delegato	ESPROPRIAZIONI forzate ovvero a seguito della domanda di purgazione		7 PURGAZIONI non eseguite da espropriazione — Data in cui il valore degli immobili rimase definitivamente stabilito	8 ESPROPRIAZIONI ai termini della legge 20 aprile 1871 N. 192 sulla riscossione delle imposte ovvero di altre leggi speciali — Giorno di scadenza del termine a produrre le domande di collocazione
				5 Data in cui la vendita divenne definitiva	6 Data della trascrizione		
*							

9 Ammontare del prezzo in distribuzione	DATA		12 Giorno fissato per le osservazioni sullo stato di graduazione	DATA			16 Importo delle spese indicate nella nota al che nella colonna 15
	10 della consegna degli atti al Giudice delegato	11 del deposito dello stato di graduazione		13 della notificazione del giorno fissato per le osservazioni sullo stato di graduazione	14 del relativo verbale di discussione	15 del deposito della nota delle spese anteriori	

* Non debbono riportarsi i giudizi nei quali da tre anni anteriori al primo di gennaio di quello a cui si riferisce il prospecto non ebbe luogo alcun atto di procedura, ad eccezione però dei giudizi pendenti per appello o per ricorso in Cassazione.

Anno _____

Tribunale di _____

MODULO I.

*Segue Prospetto nominativo dei giudizi di graduazione esauriti nell'anno 189...
o rimasti pendenti alla fine dell'anno stesso.*

A.

UDIENZA	17	fissata per la spedizione della causa
	18	nella quale fu spedita la causa
19		
Data della pubblicazione della sentenza di omologazione		
20		
Ammontare complessivo di crediti ammessi in graduazione nella sentenza di omologazione		
DATA del deposito della liquidazione	21	fatta dalle Parti
	22	fatta dal Perito
23		
dell'avviso dato alle Parti della liquidazione fatta dal Perito		
24		
Giorno nel quale la liquidazione divenne esecutiva		
25		
Data della spedizione delle note di collocazione		

GIUDIZI ULTIMATI	26	per abbandono delle Parti
	27	per amichevole composizione delle Parti
	28	per liquidazione stragiudiziale
PEI GIUDIZI RIMASTI PENDENTI alla fine dell'anno indicare il motivo della pendenza	29	Appello della sentenza di omologazione
	30	Ricorso in cassazione
	31	Opposizione alla liquidazione
	32	Indugio delle Parti (specificare la causa dell'indugio)
	33	Altro motivo (specificare quale fu questo motivo)
Osservazioni:		

Anno _____

MODULO II.

Tribunale di _____

**Prospetto numerico dei giudizi di graduazione riassuntivo
del prospetto nominativo.**

B.

TRIBUNALE di 1	GIUDIZI A CARICO iniziati (S'intendono iniziati dalle date indicate nelle colonne 6, 7, 8 dello stato nomina- tivo)			GIUDIZI esauriti nell'anno			GIUDIZI rimasti pendenti al 31 dicembre (Differenza fra le colonne 4 e 7) 8
	2 nell'anno	3 negli anni prece- denti	4 in totale	5 con la spedizione delle note di collocazione	6 per abbandono, compo- nimento delle Parti o liquidazione estragiu- diziale	7 in totale	
		*			(1)		

GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE

divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi secondo lo stadio in cui si trovano alla fine dell'anno						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per l'omologazione	Omologati con sentenza	Pende la liquidazione	Depositata la liquida- zione	Divenuta esecutiva la liquidazione

NB. Questo modulo sarà usato tanto dalle Cancellerie di ogni Tribunale per segnarvi i dati riguardanti il rispettivo Tribunale, quanto dalle Cancellerie delle Corti di Appello per riassumervi i dati di tutti i Tribunali compresi nel Distretto delle singole Corti.

* Vedi annotazione alla colonna 1 del prospetto nominativo.

(1) Colonne 26, 27 e 28 dello stato nominativo.

Anno _____

Tribunale di _____

MODULO II.

Segue **Prospetto numerico dei giudizi di graduazione riassuntivo del prospetto nominativo.**

B.

DELL'ANNO					TRASCRIZIONI di che alla colonna 6 del nominativo ritardate oltre un mese	DEPOSITO dello stato di graduazione ritardato		
divisi secondo il motivo della pendenza						oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi
Ricorso in appello	Ricorso in Cassazione	Opposizione alla liquidazione	Indugio delle parti	Altro motivo				
22	23	24	25	26	27	28	29	30

AVVISO prescritto dall'articolo 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	DISCUSSIONE RITARDATA avanti al					Osservazioni
	Giudice delegato		Tribunale			
	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno	
31	32	33	34	35	36	

V.

Relazioni statistiche annuali.

I. — Circolare in data 10 ottobre 1898, n. 1451, concernente le relazioni statistiche annuali.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione del luglio u. s., ha nuovamente espresso il desiderio che i signori Procuratori generali facciano essi personalmente i discorsi inaugurali.

A tale proposito le SS. LL. Ill.^{me} ricorderanno certamente come questo Ministero colla circolare del 19 agosto 1896, n. 868, osservasse che l'incarico dei discorsi inaugurali dovrebbe essere preferibilmente disimpegnato dal Capo del Pubblico Ministero, sia per l'autorità conferitagli dall'eminente ufficio al quale è proposto, sia per la maggiore competenza nel trattare gli importanti argomenti che devono formare subbietto di tali discorsi.

Pienamente convenendo in questa considerazione, e accogliendo di buon grado il desiderio della Commissione per la statistica giudiziaria, prego le SS. LL. Ill.^{me}, ove non siano impedita da gravi ragioni di ufficio, ad adempiere personalmente per la inaugurazione del venturo anno giudiziario all'obbligo di cui nell'articolo 150 della legge sull'Ordinamento giudiziario.

Sia poi che le SS. LL. se ne occupino personalmente, sia che debbano affidarne l'incarico ad un sostituto, desidererei che si facesse argomento di speciale trattazione l'istituto della revisione dei giudicati penali tanto nella attuale legislazione, quanto in ordine alle riforme che vi si potrebbero apportare.

Le SS. LL. si compiaceranno favorirmi un cenno di ricevuta.

Il Ministro

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Illustrissimi signori Procuratori Generali presso le Corti d'Appello nel Regno.

**2. — Circolare in data 10 novembre 1898, n. 1558, concernente
il formato dei discorsi inaugurali.**

La Commissione per la statistica giudiziaria e questo Ministero ebbero più volte occasione di rilevare come il formato dei discorsi pronunciati per la inaugurazione degli anni giuridici non sia sempre quello prescritto dalla circolare 29 ottobre 1877, n. 740.

Ora è necessario che anche in questa parte abbiano esatta osservanza le istruzioni date dal Ministero e dirette a poter formare raccolte complete di siffatte relazioni riunite in volumi per ciascun distretto con testo uniforme.

Prego pertanto le SS. LL. Ill.^{me} a dare le occorrenti disposizioni, affinchè le Relazioni prescritte dall'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, siano stampate o manoscritte, abbiano ad essere del formato ordinario colla circolare su ricordata, e portino nel frontespizio solamente il titolo indicato nella circolare stessa.

I signori Procuratori generali si compiaceranno di comunicare la presente circolare ai Procuratori del Re, curandone la rigorosa osservanza.

Mi riuscirà gradito un cenno di ricevuta.

Il Sotto-Segretario di Stato
BONARDI.

Illustrissimi signori Procuratori Generali presso la Corte d'Appello.

VI.

Statistica penale e casellario giudiziale.

- 1. — Circolare in data 24 aprile 1898, n. 1393, contenente istruzioni per l'invio dei prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze divenute esecutive per imputati di delitti.**

Più volte il Ministero ebbe occasione di far presente alla S. V. Ill.^{ma}, e da ultimo colla lettera-circolare del 6 luglio 1897, n. 1060, per le opportune raccomandazioni ai dipendenti uffici, che i prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze per imputati di delitti divenute esecutive nel corso di ciascun trimestre debbono inviarsi in via gerarchica, come del resto venne prescritto colle circolari 12 marzo 1895, 2 gennaio e 21 aprile 1896, nn. 1343, 1371 e 1394.

Intanto alcuni Procuratori del Re e Pretori continuano a mandare direttamente al Ministero i prospetti in parola, il che porta perdita di tempo, e può produrre anche confusione, nello spoglio dei medesimi, dovendo anzitutto riunirsi per distretti di Corte d'appello.

Ciò posto, prego V. S. Ill.^{ma} di richiamare i Procuratori del Re e Pretori di codesto distretto alla rigorosa osservanza delle istruzioni date colle circolari su accennate anche per quanto concerne l'invio dei prospetti dei quali sovra è cenno.

Riuscirà gradito un cenno di risposta.

Pel Ministro
ZELLA-MILILLO.

*Ai signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello.*

2. — Circolare in data 7 novembre 1898, n. 1456, concernente le relazioni sulla statistica penale e sul casellario giudiziario.

Colle circolari 12 marzo 1895, 2 gennaio e 21 aprile 1896, n. 1343-1371-1394, reg. circolari, venne prescritto che nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno i Procuratori del Re nelle consuete vie gerarchiche ed i Procuratori generali debbano, con particolareggiato rapporto, riferire come abbiano funzionato nel corso del semestre i servizi della statistica penale e del casellario giudiziario.

Ora per semplificare il lavoro, e perchè le relazioni possano vie meglio rispondere allo scopo pel quale vennero disposte, ho determinato che esse anzichè semestrali siano annuali.

Restano ferme in ogni altra parte le disposizioni contenute nelle circolari suindicate, nonchè in quella del 18 dicembre 1897, n. 1219.

Da ultimo, e in osservanza di quanto precede, avverto le SS. LL. Ill.^{me} che le relazioni che si riferiscono a tutto l'intero anno 1898 dovranno essere trasmesse a questo Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — non più tardi del febbraio 1899.

Il Ministro

C. FINOCCHIARO-APRILE.

*Ai Signori Procuratori generali presso
le Corti d'appello, e Procuratori del
Re presso i Tribunali civili e penali.*

VII.

Stampati per la statistica giudiziaria.

Circolare in data 10 novembre 1898, n. 1557, concernente la distribuzione e l'uso degli stampati per la statistica giudiziaria.

La distribuzione degli stampati per raccogliere i dati riguardanti la statistica giudiziaria sarà fatta anche per il venturo anno a cura della Direzione generale della statistica e colle norme fissate nelle circolari 16 dicembre 1895 e 24 dicembre 1896, nn. 1368 e 1419.

Le SS. LL. Ill.^{me} si compiaceranno di comunicare quanto sopra agli Uffici giudiziari compresi nella circoscrizione di ciascuna Corte di appello, raccomandando in pari tempo l'esatta osservanza di quanto venne prescritto colle circolari su accennate anche per quanto concerne l'uso degli stampati per la statistica giudiziaria.

Ove poi venisse a notizia delle SS. LL. che presso qualche sede giudiziaria si faccia spreco degli stampati, si compiaceranno darne immediata partecipazione al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — .

Prego i Signori Procuratori generali di comunicare il tenore della presente circolare ai Procuratori del Re e Pretori dei rispettivi distretti di Corte di appello, favorendo poi un cenno di ricevuta.

Pel Ministro
ZELLA-MILILLO.

*Ai Signori Procuratori generali presso
le Corti di Appello.*

Finito di stampare addì 22 gennaio 1900.

